

*ISSN 1825-6678*

**Quadrimestrale**

**Anno XIII**

**Fascicolo 1/2017**

**RIVISTA  
DI DIRITTO ED ECONOMIA  
DELLO SPORT**

2017



## **Rivista di Diritto ed Economia dello Sport**

www.rdes.it

*Pubblicata in* Nocera Inferiore (SA)

*Redazione:*

Sports Law and Policy Centre Srls

Via Giovanni Pascoli 54 – 84014 Nocera Inferiore, Salerno

CF/P.IVA 05283020658

www.sportslawandpolicycentre.com - info@sportslawandpolicycentre.com

*Proprietario:* Sports Law and Policy Centre Srls

*Editore:* Sports Law and Policy Centre Srls

*Provider:* Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

*url:* www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

*Direttore:* Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

### **RDES ABBONAMENTO 2017**

formato cartaceo 200,00 euro

formato eBook 100,00 euro

L'abbonamento (tre volumi) decorre dal 1 gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo E-mail:  
info@rdes.it

© Copyright 2017

**SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS**

## **Redazione**

Direttore:	Michele Colucci
Vice Direttori:	Nicola Bosio Salvatore Civale
Capi redattori:	Raul Caruso ( <i>Economia</i> ), Salvatore Civale ( <i>Diritto</i> )
Assistente di redazione:	Antonella Frattini

### *Comitato Scientifico*

Prof. Leonardo Andreotti (*Istituto Brasiliano di Diritto Sportivo - Brasile*)  
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)  
Prof. Virgilio D'Antonio (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgium*)  
Prof. Marco Di Domizio (*Università di Teramo – Italia*)  
Prof. Valerio Forti (*Università di Poitiers – Francia*)  
Prof. Frank Hendrickx (*University of Leuven – Belgium*)  
Prof. Fabio Iudica (*Università degli Studi di Milano – Italia*)  
Prof. Enrico Lubrano (*Studio Legale Lubrano & Associati – Italia*)  
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)  
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)  
Prof. Lina Musumarra (*Studio Legale Musumarra – Italia*)  
Prof. Piero Sandulli (*Università di Teramo – Italia*)  
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)  
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Laura Vasselli (*Università Luiss di Roma – Italia*)

### *Comitato di redazione*

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Mario Calenda; Giuseppe Candela; Salvatore Civale; Alessandro Coni; Federica Fucito; Marco Giacalone; Domenico Gullo; Marco Lai; Marco Longobardi; Anna Lisa Melillo; Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio Monticelli; Alessio Piscini; Michele Spadini; Matteo Sperduti; Ruggero Stincardini; Tullio Tiani; Flavia Tortorella; Mario Vigna; Julien Zylberstein.

*Referees for peer Review (referaggio)*

Responsabile: Durante Rapacciuolo, Sports Law and Policy Centre  
Prof. Paul Anderson, Marquette University Law School  
Prof. Leonardo Andreotti, Leonardo Andreotti Advogado  
Prof. Michele Colucci, College of Europe - Parma Tilburg University  
Prof. Borja Garcia, Loughborough University  
Prof. Steve Greenfield, University of Westminster  
Prof. Deborah Healey Senior Lecturer, University of New South Wales  
Prof. Mark James, Salford University  
Prof. Steven Jellinghaus, Tilburg University  
Prof. Karen Jones, Asser Institute - The Hague (The Netherlands)  
Felix Majani, Sports Law and Policy Centre  
Prof. Jean-Michel Marmayou, Université Paul-Cézanne, Marseille  
Prof. David McArdle, University of Stirling  
Prof. José Manuel Meirim, Universidade Nova de Lisboa  
Prof. Marjan Olfers, Amsterdam University  
Prof. Alberto Palomar Olmeda, Universidad Carlos III de Madrid  
Prof. Guy Osborn, University of Westminster  
Prof. Dimitrios Panagiotopoulos, University of Athens  
Prof. Carmen Pérez González, Universidad Carlos III de Madrid  
Prof. Jacopo Tognon, Padua University  
Takuya Yamazaki, Field-R Law Offices

## INDICE

Editoriale RDES 1/2017

LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA LA GIUSTIZIA ORDINARIA E QUELLA SPORTIVA: I LIMITI DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA E L'URGENZA DELLA RIFORMA DELLE NORME VIGENTI a cura di <i>Michele Colucci e Durante Rapacciuolo</i> .....	9
---	---

### DISCUTENDO INTORNO AI LIMITI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA ED AL VINCOLO DI GIUSTIZIA

di <i>Piero Sandulli</i> .....	19
1. Posizione del tema .....	20
2. La domanda proposta al TAR del Lazio .....	21
3. La sentenza n. 1163 del 2017 del TAR del Lazio .....	21
4. Inapplicabilità ai giudici sportivi dei dettami della legge n. 117 del 1988 in tema di responsabilità dei magistrati .....	22
5. Natura e funzioni dei giudici sportivi .....	23
6. Le decisioni dei giudici sportivi federali .....	24
7. La responsabilità aquiliana .....	25
8. Il vincolo di giustizia .....	25
9. L'effettivo oggetto del giudizio sportivo proposto dall'“atleta- elettore” .....	26
10. La sentenza del TAR del Lazio n. 1163 del 2017 alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 49 del 2011 .....	27
11. Considerazioni di sintesi .....	29
12. Conclusioni .....	30

### RIFLESSIONI SUL TEMA DELLA RESPONSABILITÀ DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE PER I PROVVEDIMENTI ILLEGITTIMI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALI

di <i>Vittorio Frattarolo</i> .....	33
1. Premessa e cenni sulla giurisprudenza riguardante le domande di risarcimento del danno a carico delle federazioni sportive .....	34
2. Questioni di fatto e motivazioni delle sentenze del TAR Lazio n. 3055/2016 e del Consiglio di Stato n. 3065/2017 .....	35
3. Questioni di fatto e motivazione della sentenza del TAR Lazio n. 1163/2017 .....	38

4.	Il fondamento della responsabilità delle federazioni per le sanzioni disciplinari illegittimamente inflitte. Insussistenza del rapporto organico con gli organi di giustizia .....	39
5.	Analisi dei profili di responsabilità nel caso deciso dalla sentenza n. 3055/2016. Le valutazioni del Consiglio di Stato .....	41
6.	Analisi dei profili di responsabilità nel caso deciso dalla sentenza n. 1163/2017 .....	42
7.	Risarcimento del danno e professionismo di fatto .....	44

PROTECTION OF MINOR FOOTBALL PLAYERS: UPDATED REGULATORY FRAMEWORK AND MOST RECENT MAJOR CASE STUDIES

by <i>Luca Pastore</i> .....	47
1. Introduction .....	48
2. International transfer and first registration of minors: the current regulatory framework .....	50
2.1 The first exception as per Article 19, para. 2 (a) of FIFA RSTP .....	53
2.2 The second exception as per Article 19, para. 2 (b) of FIFA RSTP .....	57
2.3 The third exception as per Article 19, para. 2 (c) of FIFA RSTP .....	60
2.4 The fourth exception as per Article 19, paras. 3 and 4 of FIFA RSTP .....	61
3. The two new exceptions provided under FIFA jurisprudence .....	62
4. Registration of minors at academies pursuant to Article 19bis, para. 1 of FIFA RSTP .....	62
5. Case studies .....	63
5.1 The Barcelona case .....	64
5.2 The Real Madrid case .....	67
6. Conclusion .....	70

LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE DI CONTRATTO A TITOLO TEMPORANEO TRA NORMATIVA NAZIONALE E COMPARATA

di <i>Nicola Siggillino</i> .....	73
Introduzione .....	74
1. Disciplina FIFA: Le cessioni di contratto a titolo temporaneo .....	78
1.1 Il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori .....	78
1.2 La disciplina della cessione temporanea di contratto su FIFA TMS .....	81
2. Artt. 103 e 103 bis NOIF: Disciplina nazionale della cessione di contratto a titolo temporaneo e risoluzione consensuale .....	83
2.1 Disciplina nazionale della cessione di contratto a titolo temporaneo, Art. 103 NOIF .....	83
2.2 La risoluzione consensuale della cessione temporanea di contratto, Art. 103 bis NOIF .....	89
3. Disciplina comparata dei maggiori campionati nazionali europei .....	97
Conclusioni .....	105

## SPORT E DIVERSA ABILITÀ: FRA DIRITTI, NORME E PROSPETTIVE DI TUTELA

di <i>Stefano Gianfaldoni</i> .....	115
1. L'evoluzione dell'approccio alla diversa abilità .....	116
2. Sport e diversa abilità: premessa .....	117
2.1 Le fonti normative sovranazionali: la Dichiarazione Universale, la Convenzione europea per i diritti dell'uomo e la Carta sociale europea .....	117
2.2 Le fonti internazionali: l'Organizzazione delle Nazioni Unite .....	119
2.3 Brevi cenni ad un'esperienza comparativa: gli Stati Uniti europei .....	120
2.4 L'Unione Europea .....	121
2.5.1 L'Italia .....	123
2.5.2 Un'esperienza regionale: la Toscana .....	126
2.5.3 Prospettive per lo sport e la diversa abilità in Italia .....	127
3. Conclusioni .....	129

## SULLA NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

di <i>Mauro Sferrazza e Francesca Mite</i> .....	133
1. La cessione del contratto di prestazione sportiva: la normativa statale .....	134
2. La cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore professionista: la normativa federale .....	136
2.1 Segue: Il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore professionista, cd. prestito: l'atipica e utile autonomia privata .....	139
3. La natura giuridica delle norme federali richiamate dalla legge statale e gli effetti della loro violazione: la 'ratio' della nullità .....	144
4. La cessione di contratto in ambito sportivo quale 'species' della cessione civilistica con profili di atipicità .....	151

## IL TRASFERIMENTO DEL "TITOLO SPORTIVO" DI UN CLUB FALLITO NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E STATUALE

di <i>Claudio Cannella</i> .....	163
1. La disciplina delle società sportive tra ordinamento statale e ordinamento sportivo .....	164
2. Definizioni e qualificazioni del c.d. "Titolo sportivo" .....	167
3. Il trasferimento d'azienda .....	170
4. Il trasferimento del titolo sportivo .....	172
5. Le procedure concorsuali .....	176
5.1 Il fallimento .....	177
6. Il trasferimento del titolo sportivo nel fallimento .....	179
6.1 Attribuzione della qualifica commerciale alle imprese e conseguente assoggettabilità alle procedure concorsuali .....	179

6.2	Titolo sportivo e fallimento: il suo trasferimento nelle società di calcio professionistiche .....	180
7.	Conclusioni .....	182

### **NOTA A SENTENZA**

#### LA DELIMITAZIONE «GIURIDICA» DI UN TRACCIATO SCIISTICO: UNA PRECISAZIONE DI LEGITTIMITÀ

*Corte di Cassazione, Quarta Sezione, sentenza 15 febbraio 2017 – 24 marzo 2017, n. 14606*

di <i>Filippo Bisanti</i> .....	187
1. Il caso .....	188
2. La delimitazione del tracciato sciistico (anche) come inteso dalla Provincia Autonoma di Trento .....	189
3. Il rinvio al giudice di secondo grado: le motivazioni della Suprema Corte .....	192
4. Brevi considerazioni .....	194

### **GIURISPRUDENZA ORDINARIA**

TAR Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 23/01/2017, n. 1163 .....	199
TAR Lazio Roma Sez. Terza Quater, Sent., 26/04/2016, n. 3055 .....	211
Consiglio di Stato Sez. Quinta, Sent., 22/6/2017, n. 3065 .....	221
Corte di Cassazione, Quarta Sez., Sent. 15/2/2017 – 24/3/2017, n. 14606 .....	239

**Editoriale RDES 1/2017**

**LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA  
LA GIUSTIZIA ORDINARIA E QUELLA SPORTIVA:  
I LIMITI DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA E  
L'URGENZA DELLA RIFORMA DELLE NORME VIGENTI**

a cura di

*Michele Colucci e Durante Rapacciuolo*

Il tema dell'inerzia legislativa è politico e sensibile ma strutturalmente italiano. Non è nuovo, anzi le cronache sono piene di richieste disattese d'intervento legislativo in questo o quell'altro campo. Richieste che sono periodicamente ripetute anni dopo quando l'emergenza se non il caos amministrativo/finanziario obbliga le istituzioni politiche a farsi carico dei problemi nell'urgenza. Si adottano, quindi, provvedimenti cosiddetti tampone e magari con risultati non sempre rispondenti alle richieste delle parti interessate.

Non avremmo voluto tediare i nostri lettori con questo soggetto ma, dopo matura riflessione, ci è parso indispensabile denunciare l'impellenza delle questioni e il bisogno di considerare e adottare atti legislativi indispensabili nel settore dello sport.

Infatti, non si possono ignorare i richiami degli esperti della materia sui rischi derivanti da sovrapposizioni di competenze e responsabilità giudiziarie tra ordinamenti che, in principio, dovrebbero rimanere autonomi e rispettare mutualmente le loro aree di competenza.

Tale è la questione puntualmente e correttamente sollevata dal Professor Sandulli che ha rilevato in particolare gli aspetti dell'intrusione giudiziaria-istituzionale dell'ordinamento statale nel sistema di diritto sportivo, la cui autonomia è scritta nella Costituzione e confermata negli ultimi anni dalla Corte Costituzionale.

Eppure tale autonomia sembra essere, d'altra parte, sistematicamente violata dalle sentenze di risarcimento del giudice amministrativo che, di fatto, è una sorta di corte di appello/cassazione della giustizia sportiva, che delibera in materia di danni a diritti soggettivi del tesserato ricorrente e corrispondente risarcimento.

L'avvocato Frattarolo, invece, ha altrettanto puntualmente sollevato quella che potrebbe rivelarsi la prossima crisi del mondo dello sport professionistico.

Invero, considerando le cifre straordinarie che sono diventate ormai banali nel calcio, ma non solo, per stipendi e premi a giocatori ed allenatori, pare possibile immaginare catastrofi finanziarie per la FIGC o altre federazioni professionistiche, ma anche per quelle formalmente/falsamente dilettantistiche nel caso probabile di future sentenze di risarcimento da parte del giudice amministrativo italiano.

Di qui il nostro dovere di sollevare il tema dell'inerzia legislativa, che deve essere sostituita da una efficace azione delle nostre istituzioni nel breve o medio tempo al fine di evitare i problemi menzionati.

Ci limitiamo in questa sede a promuovere un processo dinamico che dovrebbe avviarsi con una profonda, sistematica e completa riflessione, alla quale partecipino esperti e accademici del diritto sportivo insieme con rappresentanti delle istituzioni sportive e politiche. In seguito alla comune e condivisa definizione di problemi e soluzioni, la parola deve passare al legislatore per gli atti necessari.

Ci pare una proposta ragionevole per ridare senso pieno e coerenza alla nozione di autonomia del diritto e delle istituzioni dello sport in Italia, ridefinendo la questione dei rapporti tra giustizia sportiva e giudice ordinario, confermando l'autonomia piena oppure formalizzando una relazione giudiziaria tra il giudice sportivo e quello amministrativo. In ogni caso, l'ipocrisia attuale che impedisce, solo formalmente, al giudice ordinario di rivedere la sentenza del giudice sportivo, autorizzandolo comunque a decidere il risarcimento a causa di illegittimità nelle pronunce sportive, non dovrebbe continuare.

Inoltre, in considerazione della precarietà finanziaria delle federazioni legata a risarcimenti onerosi riconosciuti dal giudice amministrativo, è indispensabile fare urgente e definitiva chiarezza sulla situazione aberrante nella quale si trovano ad operare i giudici sportivi. Prendendo a prestito termini dalla procedura penale italiana, la domanda conclusiva che poniamo ai nostri lettori è la seguente:

Come può la giustizia sportiva continuare ad operare al meglio in un sistema nominalmente autonomo ma in realtà sottoposto a una sorta di "libertà giudiziaria vigilata"?

RDES è lieta di avviare il dibattito.

Nel presente volume sono pubblicati i seguenti saggi.

1. *Discutendo intorno ai limiti della giustizia sportiva ed al vincolo di giustizia*

Il TAR del Lazio ha pronunciato di recente alcune sentenze importanti in materia di responsabilità delle federazioni sportive a seguito di provvedimenti degli organi di giustizia sportiva federali dichiarati illegittimi: sentenze *n. 3055/2016* e *n. 1163/2017*.

Nella scia dell'orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 49 del 2011) il TAR Lazio ha condannato la Federazione italiana pallavolo (FIPAV) e la Federazione ginnastica d'Italia (FGI), che peraltro sono formalmente dilettantistiche ad un sostanzioso risarcimento del danno in conseguenza di provvedimenti illegittimi degli organi di giustizia federale incidenti anche su diritti rilevanti per l'ordinamento statale.

Il presente volume contiene due saggi a firma di Piero Sandulli e di Vittorio Frattarolo che analizzano criticamente tali sentenze, offrendo spunti di riflessione particolarmente interessanti sulla giustizia sportiva, sul ruolo dei giudici sportivi e sulle conseguenze delle loro decisioni sui clubs, atleti e federazioni.

In particolare il Professor Sandulli riflette sull'autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia prendendo spunto dalla sentenza del TAR del Lazio n. 1163 del 10 marzo 2017. In essa, il giudice amministrativo evidenzia che il ricorso innanzi ai giudici statali (ordinario o amministrativo) è subordinato alla "condizione di procedibilità" di cui all'art. 3 del decreto legge n. 220 del 2003 (convertito nella legge n. 280/2003), vale a dire l'esperimento di tutti i gradi interni al sistema della giustizia sportiva. La possibilità di adire il giudice statale per vicende sportive è soggetta a due diverse condizioni, entrambe desumibili dalla legge n. 280 del 2003. La prima condizione impone al ricorrente di chiedere tutela per materie diverse da quelle tecniche e disciplinari, per le quali l'unica tutela è quella accordata dal giudice sportivo. La seconda condizione di procedibilità richiede l'esaurimento di tutti i gradi di giustizia sportiva vale a dire due gradi interni alle singole federazioni ed il ricorso al Collegio di garanzia presso il CONI.

La pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata, sulle tre forme di tutela previste dalla legge 280/2003, che rispettivamente sono riservate (i) al giudice ordinario per le questioni patrimoniali del mondo sportivo, (ii) al giudice sportivo per le questioni tecniche e disciplinari e (iii) al giudice amministrativo per tutte le questioni residuali non inquadrabili nelle precedenti categorie giuridiche.

Nella categoria residuale cade il risarcimento del danno derivato dalla sanzione irrogata dai giudici sportivi. Le controversie riguardanti la lesione di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti e eligibili per risarcimento sono riservate in via esclusiva al giudice amministrativo.

Secondo il Professor Sandulli molteplici sono i problemi lasciati irrisolti dalla Corte Costituzionale che ha pronunciato la conformità della legge 280/2003 alla Costituzione.

Il primo problema nasce dall'apparente incoerenza della Corte Costituzionale che da un lato dichiara la conformità della citata legge e dall'altra ammette il ricorso dei tesserati sportivi per danno ricevuto a causa di sanzioni comminate dalla giustizia sportiva in materie, quali le sanzioni tecniche e disciplinari, che lo stesso articolo 2 della summenzionata legge sottrae all'azione diretta davanti al giudice statale.

Il secondo concerne la scelta della procedura amministrativa per il risarcimento. Il terzo e ultimo punto riguarda le perplessità sul silenzio della Corte per quanto riguarda la persona fisica o morale destinataria della procedura risarcitoria, fino al paradosso di arrivare ad una vera e propria «sostituzione processuale» (la società sportiva anziché l'atleta) ai fini del risarcimento del danno.

Pur non potendo il giudice statale occuparsi, neppure in via incidentale della legittimità della sanzione sportiva al fine di rispettare la ripartizione delle competenze tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, esso è competente per la procedura risarcitoria in ipotesi di danno derivante da sanzioni disciplinari.

Il Professor Sandulli conclude il suo contributo confermando la difficoltà di dissolvere le gravi e numerose perplessità giuridiche che il dettato giurisprudenziale non poteva eliminare. Pertanto egli invoca una ulteriore, ampia e profonda riflessione in questa materia finalizzata a preparare gli indispensabili interventi legislativi per dare coerente e efficace soluzione ai problemi citati.

## 2. *Riflessioni sul tema della responsabilità delle Federazioni sportive per i provvedimenti illegittimi degli organi di giustizia federali*

Vittorio Frattarolo sottolinea come le federazioni sperimentano *ex novo* le ripercussioni non trascurabili di decisioni illegittime da parte dei giudici sportivi sui loro equilibri economico-finanziari. È ragionevole prevedere che in casi analoghi di errori di giudizio degli organi di giustizia sportiva, che pregiudichino la continuità dell'attività sportiva, si moltiplichino le pretese di risarcimento, magari in misura ancor più elevata per le controversie relative ad atleti professionisti. Inoltre, nei casi in questione, una prima volta il risarcimento è stato riconosciuto ad un'atleta sospesa illegittimamente dall'attività sportiva sulla base di elementi di fatto del tutto indiziari e non concludenti e per non aver dato seguito alla richiesta di prova testimoniale da parte dell'incolpata; la seconda, all'associazione sportiva che aveva subito danni dalla sospensione di un proprio atleta colpevole di aver adito il giudice amministrativo contro un provvedimento della federazione di appartenenza.

Ne consegue che non si può escludere che possano verificarsi situazioni in cui entrambi i soggetti avanzino contemporaneamente pretese risarcitorie derivanti da un medesimo provvedimento disciplinare o da provvedimenti collegati.

Nelle motivazioni il TAR si è avvalso, come già dichiarato ammissibile dalla sentenza della Corte Costituzionale già citata, del potere di valutare incidentalmente la legittimità o meno della sanzione e, sul punto, ha concluso in senso negativo.

Dopo aver analizzato sistematicamente le sentenze del giudice amministrativo, l'Autore sottolinea alcuni temi pertinenti e rilevanti per il futuro della giustizia sportiva e dello statuto delle federazioni sportive.

Il primo tema concerne la natura e il ruolo del giudice sportivo nell'ambito delle federazioni. La conclusione esaustivamente argomentata sostiene che il giudice sportivo non è funzionario della federazione ma quando giudica è assolutamente

indipendente. Tuttavia, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della legge n. 280 del 2003, la responsabilità della federazione per il risarcimento del danno può trovare fondamento considerandola quale nucleo di aggregazione e di riferimento di un sistema di relazioni giuridiche unitario.

Altra materia delicata ma comunque emergente ed urgente è la questione del «falso sportivo dilettante». Qualunque siano le ragioni della scelta, ormai alquanto anacronistica, di molte federazioni sportive di rifiutare la creazione di un settore professionistico, la difesa della compatibilità del falso dilettante con il diritto sportivo e con le leggi ordinarie/statali diventa sempre più difficile da sostenere e molti argomenti usati appaiono sempre più pretestuosi. In verità, sostenere da una parte lo statuto di dilettante mentre dall'altra si rivendicano risarcimenti in denaro per mancato guadagno mette gli sportivi e le federazioni in situazioni contraddittorie e imbarazzanti. L'Autore si augura una rapida ed efficace azione di riflessione sul tema da parte delle autorità sportive e istituzionali competenti, onde evitare che la materia di pura politica dello sport, possa diventare oggetto di complicate controversie giudiziarie.

### 3. *La protezione dei minori nel calcio internazionale*

Luca Pastore ci offre una sistematica, esauriente ed aggiornata analisi delle complesse questioni relative ai trasferimenti internazionali di calciatori minorenni e al primo tesseramento di calciatori minori che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati.

Lo studio si concentra sulle norme del regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori nonché sulle regole di diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori al fine di valutarne la compatibilità con i diritti dei minori, talentuosi calciatori a trasferirsi liberamente, previo consenso dei genitori, nel paese del club.

Pur convinto della necessità di una adeguata protezione dei minori, in particolare quelli al di sotto dei dieci anni, da parte dei regolamenti FIFA, l'autore ne mette in discussione con fondati e strutturati argomenti l'eccessiva rigidità e la ristrettezza degli obiettivi di protezione della FIFA. Infatti, quest'ultima negligerebbe gli stessi interessi fondamentali dei minori giocatori che hanno il diritto a sfruttare i loro talenti sportivi al fine di assicurarsi un futuro migliore per loro e per le loro famiglie nel trasferimento da un paese, spesso povero, ad un paese ricco. Pertanto, l'Autore spera vivamente in una prossima revisione delle rilevanti normative FIFA in materia di protezione dei minorenni calciatori.

### 4. *Sport e diversa abilità fra diritti, norme e prospettive di tutela*

Stefano Gianfaldoni esamina l'evoluzione delle regole sulla diversa abilità nel mondo dello sport passando in rassegna le fonti normative sovranazionali e nazionali.

L'Autore sottolinea come gli interventi in favore della persona con disabilità siano stati eterogenei in funzione dei diversi contesti sociali.

Ciò nonostante, il concetto di "inserimento" del soggetto diversamente abile, inteso quale diritto ad avere un ruolo nella società, si è sviluppato e consolidato nella società contemporanea. Dal successivo processo di "integrazione", il percorso evolutivo è ulteriormente maturato negli ultimi decenni, con il concetto di "inclusione", affermatosi oggi nei testi giuridici e politici internazionali.

Oggi la persona con disabilità, afferma Gianfaldoni, è un cittadino a pieno titolo con il diritto ad essere incluso nella società.

Tuttavia, l'Autore si domanda se la pratica sportiva stia positivamente agendo contro la c.d. «frammentazione della società» ovvero l'isolamento dal contesto sociale delle minoranze (siano esse anziani, disabili o disoccupati), sviluppando le politiche di promozione dello sviluppo dello sport sociale.

Occorre fronteggiare le potenziali criticità nell'attività sportiva per diversamente abili (es. doping, svilimento della funzione sociale a beneficio della componente economica), stabilendo le priorità d'intervento in ordine all'accesso allo sport (ad es. superamento delle barriere architettoniche, lotta alle discriminazioni).

Vi è la necessità di concretizzare molteplici fattori, quali la conoscenza e l'acquisizione effettiva dei diritti, la consapevolezza delle responsabilità organizzative e gestionali dell'attività sportiva per diversamente abili, l'adozione in concreto di politiche sportive e sociali che valorizzino con lucidità la "dimensione autentica della vita, capace di bilanciare l'handicap e il vissuto di diversità nello stile dell'homo ludens, lontano dall'aspetto economico e dallo spettacolo e dall'enfatizzazione di aspetti formali d'immagine".

##### 5. *Il trasferimento del "Titolo Sportivo" di un club fallito nell'ordinamento sportivo e statutale*

Claudio Cannella analizza la normativa sportiva italiana in materia di trasferimento del titolo sportivo di società fallite.

L'Autore sostiene che la regolamentazione delle società calcistiche si è adeguata nel tempo alle esigenze del mercato e del rischio d'impresa, preservando tuttavia il principio secondo cui il titolo sportivo è un elemento precipuo dell'ordinamento di settore.

Il titolo sportivo rimane lo strumento di tutela di un regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, alle quali il club può partecipare solo dopo l'adempimento degli obblighi determinati da vincoli sportivi ed economici e il rilascio della concessione da parte della federazione.

Una società sportiva professionistica non è una normale società di capitali. Essa è innanzitutto il simbolo dietro il quale si unisce la stragrande maggioranza di una comunità locale o regionale.

Non a caso le norme federali hanno considerato come valore assoluto la valenza economico-sociale di un club sportivo.

È altrettanto vero che, compatibilmente con le norme dell'ordinamento sportivo, deve essere anche garantita una corretta circolazione dell'azienda sportiva e del complesso dei suoi "beni" organizzati in forma d'impresa.

In tal senso, secondo l'Autore, si dovrebbe permettere un trasferimento a titolo oneroso del titolo sportivo quale bene appartenente all'azienda non solo nei casi di insolvenza dichiarata giudizialmente, ma anche nei casi in cui la società versa in uno stato di crisi momentanea tale da non rispettare i requisiti di ammissione ad un campionato professionistico.

È opportuno pertanto modificare i regolamenti federali tenendo conto delle novità intervenute sia sotto il profilo civilistico che di diritto fallimentare, limitando la portata dell'intervento federale al fine di salvaguardare il valore del titolo sportivo.

In particolare sarebbe opportuno privilegiare la conservazione del bene azienda nella sua unitarietà, ivi compreso il titolo sportivo.

L'utilizzo di strumenti quali il concordato in continuità permetterebbe da un lato di conservare l'azienda e la sua continuità e dall'altro raggiungerebbe lo scopo di un maggior soddisfacimento dei creditori salvaguardando la collettività da inutili e dispendiose perdite di patrimoni aziendali e sportivi.

#### *6. La disciplina della cessione di contratto a titolo temporaneo tra normative nazionale e comparata*

Nicola Sigillino si sofferma sulla disciplina della cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti. L'analisi delle norme FIFA è seguita da un'attento studio comparato dei regolamenti delle federazioni europee più importanti per meglio evidenziare le criticità presenti nel sistema nazionale italiano.

La cessione di contratto a titolo temporaneo permette alle società calcistiche di trasferire calciatori professionisti da una squadra all'altra per un periodo di tempo determinato senza che ciò comporti un'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del singolo atleta. Il ricorso all'istituto del "prestito" nelle recenti stagioni sportive è andato crescendo in modo costante, tanto da costringere alcune federazioni a porvi un freno con delle specifiche limitazioni normative. Le cessioni temporanee di contratto permettono ai club di ovviare a due problematiche: la valorizzazione del parco giocatori e l'equilibrio tra il risultato economico e quello sportivo.

L'Autore constata la complessità della materia, non solo per gli aspetti propriamente giuridici, per cui le cessioni temporanee di contratti non risultano assimilabili ai contratti tipo di matrice civilistica, ma anche per gli aspetti puramente tecnici delle operazioni.

A tal riguardo, si deve considerare che le federazioni nazionali sono chiamate a disciplinare la materia in modo più specifico rispetto alle norme FIFA, con regole meno elastiche e più dettagliate che possono creare non pochi problemi al momento della loro concreta applicazione.

Attraverso un'analisi empirica, l'Autore dimostra che le federazioni sportive più importanti (Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna, Francia, Olanda, Paesi Scandinavi, Russia, Spagna) appartenenti all'UEFA, pur rispettando tendenzialmente il Regolamento FIFA in materia di Status e Trasferimenti dei Calciatori, non hanno un orientamento comune sugli aspetti maggiormente critici della disciplina, quali ad esempio il divieto di accordi di cessione temporanea di contratto al di fuori dei periodi di tesseramento o la durata stessa dell'accordo.

L'Autore conclude auspicando l'adozione da parte della FIFA di un regolamento più specifico che possa portare ad una maggiore uniformità normativa a livello delle singole federazioni sportive almeno in Europa.

#### 7. *Sulla natura giuridica del contratto di Trasferimento del Calciatore Professionista*

Mauro Sferrazza e Francesca Mite si concentrano sulla natura del contratto di trasferimento – sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo – del calciatore professionista.

Gli Autori evidenziano come nella disciplina approntata dalla legge in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti e, segnatamente, nella definizione delle modalità di trasferimento del calciatore, ampio spazio è riservato alla normativa federale (regolamentazione FIFA e FIGC e accordo collettivo tra FIGC, LNP e AIC).

La regolamentazione dell'istituto, pertanto, è affidata ad una pluralità di fonti: la legge statale e, quindi, anche la disciplina dettata dal codice civile in materia di negozi giuridici, la normativa federale che, quale fonte integrativa nella definizione delle modalità di attuazione della cessione del contratto di lavoro sportivo, fornisce un quadro specifico dell'istituto.

Tuttavia, attraverso un'analisi particolarmente attenta e puntuale della dottrina e della giurisprudenza, i due autori concludono che la cessione di contratto di lavoro sportivo così come prevista e disciplinata dalla legge n. 91/1981 e, segnatamente, quella del calciatore professionista, va correttamente inquadrata nell'ambito della cessione del contratto di cui alla previsione civilistica. Scelta che ancora oggi si conferma senz'altro “la più razionale” e la più convincente.

#### 8. *La responsabilità dei gestori di impianti sportivi*

Filippo Bisanti esamina una sentenza della Corte di Cassazione del 15 Febbraio 2017 particolarmente importante, non solo per la sistematicità che la caratterizza, ma anche perché reassume in pochi paragrafi più di un decennio di evoluzione

giurisprudenziale sul tema della responsabilità del gestore per la sicurezza sulle piste da sci.

Numerose decisioni civili e penali hanno contribuito a cristallizzare la delimitazione «giuridica» del tracciato sciistico: se per gli utenti è riconoscibile la delimitazione fisica della pista attraverso le palinature, la battitura, le reti o altri accorgimenti, per definire la portata della responsabilità del gestore i confini (giuridici) vanno oltre la fisionomia dello stato dei luoghi.

L'orientamento appare corretto poiché posto a mezza via tra un utopico e inesigibile obbligo di recintare tutti i segmenti dei comprensori, includendo altresì i relativi paesaggi naturali e l'incondizionata indifferenza per l'esterno della pista.

A prescindere dal rapporto giuridico che si ritiene instaurato tra i protagonisti dell'interazione (sciatore e gestore), vi sono tuttavia alcuni fattori che non possono essere (e non sono stati) ignorati dall'occhio della dogmatica e della giurisprudenza: lo sci di certo rifiuta i confini fisici imposti dal gestore e ciò è empiricamente dimostrato dal fatto che oltrepassare la battitura o le palinature non arresterà la corsa di un utente volontariamente o involontariamente finito al di fuori della pista.

Tuttavia la responsabilità del gestore delle piste è stata giustamente confermata dalla giurisprudenza nel caso di omissione del segnale di pericolo in certi punti della pista. In tali casi, è necessario un diretto intervento di colui che offre un servizio, imponendo che ove sia altamente probabile la fuoriuscita dello sciatore, intervenga il gestore, attraverso l'adozione di precauzioni passive volte a ridurre al minimo il pericolo di procurarsi delle lesioni per involontaria ignoranza di elevati rischi.

Bruxelles, 30 maggio 2017

*Michele Colucci*

*Durante Rapacciolo*



## DISCUTENDO INTORNO AI LIMITI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA ED AL VINCOLO DI GIUSTIZIA

di Piero Sandulli\*

*ABSTRACT: The interplay of the Italian ordinary law and jurisdictions with the sports justice law and judiciary proceedings has markedly evolved these last years. Yet in 2017, another ruling of the Lazio Regional Administrative Court upholds the competency of the ordinary justices on the sports justice system. In conformity to the 280/2003 law's relevant provisions, the author confirms the limited scope of the sports justice to the purely game rules and disciplines, while everything else from the fundamental rights of the sports stakeholders and their balance sheets to the working rules and procedures of the sports federations fall within the exclusive, jurisdictional responsibility of both that Lazio Administrative Court or the Italian ordinary justices. So, there is a need to revise accordingly the Italian sports federations' arbitration clause forbidding the stakeholders to turn straight to the ordinary justices without being formally authorised by each federation's governing body whenever those issues are at stake.*

*Keywords: Italian competing law systems – Sports justice – Ordinary laws, 117/1988 – 280/2003, and jurisdictions – Limits of sports justice system – Sports arbitration clause – Reform of sports justice rules.*

SOMMARIO: 1. Posizione del tema – 2. La domanda proposta al TAR del Lazio – 3. La sentenza n. 1163 del 2017 del TAR del Lazio – 4. Inapplicabilità ai giudici sportivi dei dettami della legge n. 117 del 1988 in tema di responsabilità dei magistrati – 5. Natura e funzioni dei giudici sportivi – 6. Le decisioni dei giudici sportivi federali – 7. La responsabilità aquiliana – 8. Il vincolo di giustizia – 9. L'effettivo oggetto del giudizio sportivo proposto dall'“atleta-elettore” – 10. La sentenza del TAR del Lazio n. 1163 del 2017 alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 49 del 2011 – 11. Considerazioni di sintesi – 12. Conclusioni

---

\* Professore ordinario e titolare della cattedra di diritto processuale civile e di giustizia sportiva nell'Università degli studi di Teramo, Presidente della Corte Sportiva di Appello della FIGC.  
E-mail: studio.sandulli@tin.it.

## 1. Posizione del tema

La prima sezione *ter* del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha depositato, il 23 gennaio 2017, una interessante decisione relativa ai limiti della giustizia sportiva, rispetto a quella statale.

Tale pronuncia, avente numero di ruolo generale 1163, merita di essere esaminata con attenzione a causa dei non pochi profili di riflessione che essa propone.

Il contenzioso, che ha portato alla decisione dei giudici amministrativi, prende le mosse dalla impugnativa di un atleta, operata nella sua qualità di elettore, dell'Assemblea elettorale della Federazione Ginnastica Italiana (FGI), della quale lamentava talune irregolarità. Dopo aver agito innanzi al Consiglio Direttivo della F.G.I. ed all'Alta Corte di Giustizia del CONI, l'"atleta – elettore" proponeva ricorso innanzi al TAR del Lazio, competente per materia in base al testo della legge n. 280 del 2003 (articolo 3, comma 2).

A seguito della proposizione del ricorso e in pendenza del giudizio innanzi ai giudici amministrativi, la Procura Federale della Federginnastica avviava un procedimento disciplinare, nei confronti del proprio atleta, per la violazione dell'articolo 2 dello Statuto della Federazione (condotta contraria alla lealtà sportiva) e dell'articolo 27 del medesimo Statuto (violazione della clausola compromissoria). L'atleta impugnava la comminata sanzione e dopo essere risultato soccombente nei due giudizi endofederali, di primo e di secondo grado, ricorreva al TNAS, organismo di giustizia all'epoca sedente presso il CONI, il quale cancellava la sanzione assegnata dalla giustizia sportiva interna alla Federazione.

Nelle more della procedura sopra descritta venivano (a seguito della pronuncia numero 15 del 2013 dell'Alta Corte, anche essa organismo di giustizia sportiva sedente presso il CONI) ripetute le elezioni per i soli rappresentanti della categoria atleti in seno alla Federazione di Ginnastica; anche nei confronti di questa seconda procedura elettorale, relativa – come detto – ai soli atleti, l'"elettore-atleta" sollevava gravame, dapprima innanzi all'Alta Corte e successivamente innanzi al TAR del Lazio, per chiederne l'annullamento in base alla lamentata irregolarità.

Pertanto, a seguito di questo secondo "sbarco" innanzi al giudice amministrativo, la Procura della Federginnastica avviava un nuovo procedimento disciplinare che si concludeva con due pronunce endofederali di segno punitivo e con una riduzione della squalifica comminata all'atleta a quattro mesi, minore rispetto agli originari sei mesi (poi divenuti otto in secondo grado) ad opera dei giudici sportivi sedenti presso il CONI.

In virtù di quanto avvenuto nella vicenda disciplinare, innanzi ai giudici sportivi sia federali, che del CONI, la associazione sportiva, per la quale era tesserato l'"atleta-elettore", conveniva, con ricorso numero 5205, del 2015, in giudizio, innanzi al TAR del Lazio, per ottenere il risarcimento dei danni discendenti dalla squalifica comminata al suo atleta, sia la FGI, che il CONI. Affermava, infatti, la società sportiva che dalla indisponibilità dell'atleta erano, per essa, derivati: la perdita del *main sponsor*, la retrocessione nella serie inferiore, nonché il danno di immagine.

## 2. La domanda proposta al TAR del Lazio

Sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, con la decisione numero 49 del 2011,<sup>1</sup> che ha ribadito la legittimità costituzionale del sistema della giustizia sportiva voluto dalla legge n. 280 del 2003, ferma restando la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni patiti nel caso in cui fosse interdetta la tutela diretta verso le decisioni di un giudice sportivo, la società ginnica per la quale era tesserato l'atleta squalificato ha chiesto al TAR del Lazio (competente in base alla lettera Z dell'art. 130 del codice del processo amministrativo, articolo che individua i diversi casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) che venisse imposto un risarcimento del danno sia alla Federginnastica, che al CONI, per i danni ad essa derivati dal mancato utilizzo dell'atleta.

## 3. La sentenza n. 1163 del 2017 del TAR del Lazio

La causa per ottenere il risarcimento del danno lamentato dalla società di ginnastica ricorrente ha visto accogliere la domanda proposta sulla base di rilievi che debbono essere approfonditi e che possono determinare una ampia rilettura dell'autonomia della giustizia sportiva.

Invero, i giudici del TAR muovono dalla considerazione che “sia ammissibile innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, l'azione risarcitoria per i danni conseguenti alle sanzioni disciplinari illegittimamente irrogate, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere” chiarisce, al riguardo, il TAR che nel caso portato al suo esame non si tratta neppure di dover entrare nel merito della sanzione disciplinare in quanto la stessa era già stata caducata dal T.N.A.S. con la decisione del 24 settembre 2014, provvedimento questo che, tra le altre cose, aveva affermato che la attività svolta dall'atleta sanzionato “che ha fatto valere le proprie ragioni con ostinazione” non ha in ogni caso “varcato i limiti preposti dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti” provvedendo, inoltre, a chiarire che “la proposizione da parte dell'istante dell'azione dinanzi al giudice amministrativo appare come iniziativa legittima, oltre che espressione di un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione”.

Forte di questa pronuncia del Tribunale Nazionale per lo Sport, sedente presso il CONI, in qualità di giudice sportivo esofederale di ultima istanza (organismo poi sostituito, così come l'Alta Corte, a seguito della riforma della Giustizia Sportiva del CONI del 2014, dal Collegio di Garanzia per lo sport<sup>2</sup>) il TAR del Lazio ha

<sup>1</sup> Vedila in *Giur. Cost.* 2011, 664; nonché in *Giust. Civ.* 2011, 1145, con nota di G. Manfredi e di A. Todaro.

<sup>2</sup> Con la modifica del codice di giustizia sportiva predisposta dal CONI ed attuata da tutte le federazioni ad esso affiliate, nel luglio del 2014, il sistema della giustizia sportiva ha trovato la sua definitiva forma con due gradi di giustizia interna alle federazioni e con un grado finale da attuarsi presso il Collegio di garanzia per lo sport sedente presso il CONI.

ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria proposta, calandola nella fattispecie inerente “la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione”.

Ritenuta ammissibile la domanda risarcitoria azionata, in base ai dettami della giurisdizione esclusiva, innanzi al TAR del Lazio, competente funzionalmente per specifica indicazione dell’art. 135, lettera g), del cosiddetto codice del processo amministrativo (D. lg. 104 del 2010), l’attenzione dei giudici amministrativi laziali, che hanno, altresì, ritenuta provata la domanda proposta, nella parte inerente alla perdita dello sponsor, si è fermata sull’ulteriore quesito relativo al soggetto o ai soggetti responsabili del danno ed a chi competesse il suo risarcimento.

#### 4. *Inapplicabilità ai giudici sportivi dei dettami della legge n. 117 del 1988, in tema di responsabilità dei magistrati*

Preliminarmente, la decisione in esame del TAR ha sgombrato il campo dalla possibilità di estendere, in via di analogia, anche ai “giudici sportivi” i dettami della legge n. 117 del 1988 (ipotesi, invece, suggerita dalle difese della Federazione e del CONI). Per far questo i giudici amministrativi laziali hanno indagato sulla natura e sulle funzioni degli organi di giustizia sportiva delle federazioni giungendo, anche sulla scorta di alcuni precedenti giurisprudenziali,<sup>3</sup> alle seguenti conclusioni: “lo statuto della responsabilità civile dei magistrati non è applicabile, nella specie, per il semplice rilievo che gli organi di giustizia federali non hanno natura giurisdizionale”.

Già in precedenza la terza sezione del TAR del Lazio<sup>4</sup> aveva avuto modo di affermare, in relazione ad una paventata violazione degli articoli 101, 102, 104, 108 e 111 della Carta costituzionale, ad opera dei giudici sportivi, che: “deve essere evidenziato che le norme in esame non sono applicabili agli organi di giustizia sportiva i quali non hanno natura giurisdizionale e, secondo la sentenza n. 49/2011, sono competenti a valutare solo questioni giuridicamente non rilevanti per l’ordinamento statale; laddove, invece, il provvedimento degli organi di giustizia sportiva coinvolga anche situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale subentra la tutela giurisdizionale (seppure solo risarcitoria) del giudice amministrativo”.<sup>5</sup>

Esclusa, dunque, la operatività della normativa dettata dalla legge n. 117 del 1988<sup>6</sup> agli organi di giustizia sportiva poiché non sono organismi che esercitano funzioni giudiziarie e chiarito, altresì, che non sono suscettibili di analogia le norme speciali quale quella in parola che nel suo articolo 1 determina, in modo puntuale, i soggetti giudicanti e requirenti cui riferire la norma anche in base all’insegnamento

<sup>3</sup> Sull’analisi del sistema della giustizia sportiva in Italia vedi il sempre attuale studio di F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975.

<sup>4</sup> Sentenza 14 aprile 2016, n. 4391, in *Foro amm.* 2016, 4, 1034.

<sup>5</sup> Cfr. *Giur. Cost.* 2011, 667.

<sup>6</sup> Sul tema della responsabilità civile dei magistrati vedi: C. PUNZI, *Il processo civile – sistema e problematiche*, Torino 2010, vol. I, 298. Vedi, inoltre, L. SCOTTI, *La responsabilità civile dei magistrati*, Milano, 1988; V. VARANO, v. *Responsabilità del magistrato*, in *Dig. It., Discipline privatistiche*, Torino, 1998, vol. XVII, 111.

della Suprema Corte,<sup>7</sup> la decisione del TAR, in commento, si è trovata nella necessità di chiarire la natura e le funzioni dei giudici sportivi, al fine di individuare a chi accollare i costi del richiesto risarcimento.

##### 5. *Natura e funzioni dei giudici sportivi*

Una volta scartata – correttamente – la natura giurisdizionale degli organismi di giustizia sportiva (sia di quelli interni alle federazioni, che di quelli sedenti presso il CONI) i giudici amministrativi, anche al fine di valutare a chi attribuire l'onere del vantato risarcimento, hanno fermato la loro attenzione sulla effettiva natura e sulle funzioni dei componenti degli organismi di giustizia sportiva; quindi, prendendo le mosse dal decreto legislativo n. 242 del 1999, che ha dettato le regole del riordino della organizzazione sportiva, sulla base della delega all'esecutivo contenuta nella legge n. 59 del 1997,<sup>8</sup> la sentenza del TAR n. 1163, del 2017, ha affermato che in quanto organi delle federazioni i giudici sportivi partecipano necessariamente “della stessa natura delle federazioni sportive entro le quali sono costituiti e sono destinati ad operare”.

Come è noto le federazioni, in base al discrimine tracciato dalla cosiddetta “normativa Melandri”, (d. lg. 242/99), partecipano di una duplice natura privatistica e pubblicistica secondo l'attività da esse svolta; invero, chiarisce il provvedimento del TAR, quando le federazioni “operano in qualità di organi del CONI, svolgono attività di valenza pubblicistica rispetto alla quale non può che essere loro riconosciuta natura pubblica”. Del resto il ragionamento dei giudici amministrativi si colloca sulla stessa lunghezza d'onda del dettato dell'art. 23 dello Statuto del CONI che assegna valenza pubblicistica alle attività delle federazioni inerenti l'ammissione e la affiliazione di società e di atleti al controllo sulle manifestazioni sportive, all'utilizzazione di contributi pubblici, alla prevenzione e repressione del doping.

Inquadrata, dunque, la funzione dei giudici sportivi, nelle singole federazioni di appartenenza e partecipando questi alla natura delle stesse federazioni ne discende che le attività dei giudici sportivi non possono essere considerate irrilevanti per ordinamento statale.

Ricorda, infatti, il TAR del Lazio, nell'annotata sua decisione, che in base all'articolo 1 della legge n. 280 del 2003 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 220 del 19 agosto 2003<sup>9</sup>) “i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”.

<sup>7</sup> Cfr. Sent. n. 18170 del 5 Agosto 2010, in *Foro It.* 2011, I, c. 12.

<sup>8</sup> Vedi, al riguardo, il testo dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 in tema di deleghe all'esecutivo per realizzare il decentramento a Costituzione invariata.

<sup>9</sup> Circa la conversione in legge del decreto legge n. 220 del 19 agosto 2003 è interessante rilevare la modifica apportata al testo dell'articolo 2. Invero, il testo dell'articolo 2, primo comma, contenuto

## 6. *Le decisioni dei giudici sportivi federali*

In base a queste considerazioni di carattere generale i giudici del TAR del Lazio rilevano che “gli organi di giustizia costituiti presso le federazioni sono organi giustiziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l’ordinamento sportivo, mentre debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle federazioni cui appartengono, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l’ordinamento statale”.

Da questo ulteriore rilievo i giudici amministrativi arrivano ad osservare: “le decisioni degli organi di giustizia federale devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, d.l. n. 220 cit., all’ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall’art. 24 della Costituzione.

Cosicché, allorquando la decisione in materia disciplinare giunga a ledere posizioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, torna ad espandersi la giurisdizione residuale del giudice amministrativo in materia, innanzi al quale può essere fatta valere, appunto, la pretesa risarcitoria secondo i dettami della già richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011”.

---

nel decreto legge n. 220/03 era il seguente: “*In applicazione dei principi di cui all’art. 1, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e la irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; c) l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; d) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l’ammissione alle stesse delle squadre ed atleti*”.

All’atto della conversione il testo definitivo dell’articolo 2, primo comma, rubricato autonomia dell’ordinamento sportivo, è divenuto il seguente: “*In applicazione dei principi di cui all’articolo 1, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statuarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; c) (lettera soppressa); d) (lettera soppressa)*”.

È sintomatico, al riguardo, che all’atto della conversione in legge del decreto, il legislatore abbia tolto dalle materie riservate al solo ordinamento sportivo (pur con la precauzione dell’irrelevanza) quelle inerenti alla ammissione e all’affiliazione alle federazioni di società di associazioni o di singoli tesserati e quella relativa alla organizzazione e lo svolgimento di attività agonistiche. Tali materie, per le quali, a seguito della conversione in legge, non sussiste una riserva in favore della giustizia interna all’ordinamento sportivo, hanno la possibilità di essere portate “esauriti i gradi della giustizia sportiva” (articolo 3, primo comma, legge n. 280/03) innanzi ai giudici statali per ricevervi tutela. Anche in relazione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è interessante rilevare come essa sia possibile esclusivamente per le questioni aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura non patrimoniale, mentre “per i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti” resta competente il giudice ordinario.

## 7. *La responsabilità aquiliana*

A detta della sentenza n. 1163 del 23 gennaio 2017, quando dall'attività dei giudici sportivi, organi delle federazioni, vengono colpite "posizioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale, ne deriva la sottoposizione della loro responsabilità al paradigma della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione".

Se, dunque, da tali attività dovessero derivare danni, va valutato chi è chiamato a risarcirli e quali prove è necessario fornire per accertare la sussistenza della illegittimità di tali attività.

Il TAR del Lazio ha chiarito, sulla scorta della giurisprudenza formatasi innanzi ai giudici amministrativi,<sup>10</sup> che l'illegittimità dell'atto deve essere desunta dallo stesso annullamento di esso, salvo che la decisione annullata sia il prodotto di un errore scusabile.<sup>11</sup> Pertanto, la "prova dell'assenza di colpa compete alla P.A. (nel caso di specie alla Federazione) sulla quale incombe la dimostrazione "della sussistenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate".<sup>12</sup>

Pertanto, è su questa base che il TAR del Lazio ha ritenuto di dover affermare la responsabilità della F.G.I. per il danno patito dalla società ginnica ricorrente causato dal non aver potuto disporre delle prestazioni sportive dell' "atleta – elettore" che, a seguito della proposizione di un'azione innanzi ai giudici statali, in violazione dell'articolo 27 dello Statuto della Federazione che contiene il vincolo della clausola compromissoria, era stato squalificato dagli organi di giustizia interna della federazione, mentre i giudici sportivi sedenti presso il CONI non hanno confermato (o nella seconda ipotesi ridotto) la sanzione comminata dalla giustizia endofederale.

Pertanto, condannando la Federazione Ginnastica Italiana al risarcimento per "il danno per perdita di *sponsor*, in quanto danno patrimoniale causato direttamente dalla sospensione dell'atleta va, dunque, risarcito, per l'intero ammontare del contratto di sponsorizzazione, preventivato dalla società per l'anno 2014, per un importo pari ad euro centomila".

Anche se non sono state accolte le altre due domande di risarcimento: per la retrocessione nella serie inferiore, nonché per il danno di immagine.

## 8. *Il vincolo di giustizia*

Per arrivare a questa conclusione il TAR è entrato nel merito del vincolo derivante dalla clausola compromissoria esistente in ogni statuto federale, presente anche in quello della F.G.I. nell'articolo 27 (oggi divenuto art. 26). In tale articolo si prevede: "la società o i tesserati, se ritengono che nell'ambito federale si siano verificate

<sup>10</sup> Cfr. TAR Lazio sez. III *quater* 1 giugno 2012, n. 4981, in *Guida al diritto* 2012, f. 26, 84, con nota di A. Pappalardo; *Consiglio di Stato*, sez. VI, 26 gennaio 2012, 302 in *Giustizia-amministrativa.it*.

<sup>11</sup> Cfr. Cons. Stato, primo agosto 2016, n. 3464 in *Red. Foro amm.* 2016, 78.

<sup>12</sup> Sul punto vedi anche la decisione del Consiglio di Stato del 6 aprile 2016, n. 1356, in [www.altervista.org](http://www.altervista.org) (visitato il 9 Marzo 2017).

lesioni dei loro diritti od interessi che non siano tutelati in via esclusiva dall'ordinamento dello Stato, devono adire gli Organi di Giustizia della Federazione. Le società od i tesserati che si rivolgono all'Autorità Giudiziaria per i fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale, nei confronti di appartenenti alla Federazione, sono puniti con sanzione inibitoria fino alla radiazione. Ove ricorrano circostanze che possono essere valutate a favore di chi si rende responsabile della violazione, la sanzione applicabile non può essere inferiore ad un anno di sospensione”.

Come si è, in precedenza, ricordato la clausola relativa al vincolo di giustizia è presente in ogni statuto delle diverse federazioni<sup>13</sup> e la sua osservanza viene ribadita dallo Statuto del CONI, nella sua ultima edizione, quella del 4 maggio 2016, dove al quarto comma, lettera b, dell'articolo 6, si postula il necessario rispetto, da parte di tutti i componenti del Consiglio Nazionale, delle norme delle singole federazioni che – come si è detto – contengono tutte un articolo che impone ai tesserati l'osservanza del vincolo di giustizia.<sup>14</sup>

Alla luce dell'articolo 1 della legge n. 280 del 2003 e di quanto contenuto nella decisione della Corte Costituzionale del 2011, numero 49, il TAR del Lazio ritiene non operativo il vincolo di giustizia tutte le volte in cui si discute di una materia i cui effetti non sono tutti destinati ad esaurirsi nell'ambito dello ordinamento sportivo, in quanto – in base alle affermazioni dei giudici della legittimità delle leggi – permane, comunque, la tutela risarcitoria quando risulti precluso dal vincolo di giustizia l'esperimento di una azione innanzi al giudice statale relativa a vicende litigiose non interamente riservate agli organismi di giustizia sportiva.

Per verificare questo concetto e collocarlo nella sua giusta posizione è necessario indagare sull'effettivo oggetto del giudizio proposto dall'associazione sportiva al TAR del Lazio.

#### 9. *L'effettivo oggetto del giudizio sportivo proposto dall' "atleta -elettore"*

A bene vedere l'oggetto effettivo della vicenda consumatasi innanzi alla giustizia sportiva della Federazione ginnica italiana e del CONI non riguarda un tema “strettamente” di giustizia sportiva; esso, infatti non ha ad oggetto né questioni tecniche, né questioni disciplinari (quelle vicende cioè destinate, dal dettato dell'art. 2 della legge 280/03, a restare circoscritte al solo ambito cognitivo della giustizia sportiva); la effettiva doglianza iniziale promossa dal tesserato che ha avviato il procedimento innanzi alla giustizia sportiva per adire, infine, il giudice amministrativo, è relativa ad irregolarità, ad avviso del ricorrente, consumatesi nel corso dell'Assemblea che portava alla elezione dei rappresentanti degli atleti in seno alla Federginnastica.

<sup>13</sup> Per un panorama della giustizia sportiva nelle diverse federazioni vedi: *La Giustizia Sportiva-nazionale*, a cura di M. Colucci e S. Civale, Nocera Inf., SLPC, 2015, vol. II, 105 e segg.

<sup>14</sup> Vedi, sul punto M. SANINO, *Giustizia Sportiva*, Padova 2016, 203; F. ZERBONI, *Vincolo di giustizia sportiva e clausola compromissoria*, in *L'arbitrato nelle controversie in materia sportiva*, Quadreni, I.S.S.A., Roma 2011, 137.

Dunque, alla luce dell'effettivo oggetto del giudizio è innegabile che non possa, in alcun modo, sottrarsi, dopo l'avvento della legge n. 280 del 2003, al tesserato (dirigente o atleta che sia) la possibilità, esauriti i gradi della giustizia sportiva, di ricorrere al giudice statale. Infatti, alla luce della modifica normativa intervenuta nel 2003 non è più possibile, per una singola Federazione e/o per il CONI, impedire, su questioni amministrative (non sottratte, quindi, alla cognizione del giudice statale), l'esercizio dell'azione innanzi al giudice amministrativo cui la norma (art. 130, lett. Z, c.p.a.) assegna la giurisdizione esclusiva al riguardo, ferma restando la competenza del giudice ordinario nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 280 del 2003.

Alla luce di ciò appare evidente che tutte le clausole del vincolo di giustizia, contenute negli statuti federali e ribadite dal CONI, devono essere rimodulate in base della sopravvenuta normativa. Invero, il divieto di adire il giudice statale per vicende diverse da quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), è evidentemente operato *contra legem* e giustamente sanzionato dall'ordinamento statale in quanto porrebbe nel nulla quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge n. 280/2003.

Diverso, invece, il discorso relativo alla materia tecnica e disciplinare che la legge n. 280/03 riserva alla sola cognizione dei giudici sportivi con l'unica riserva della rilevanza per lo Stato contenuta nell'articolo 1 di tale normativa.

Un diverso modo di ragionare renderebbe, infatti, priva di ogni efficacia la modifica apportata dal legislatore nel 2003 all'art. 2 al momento della conversione del decreto legge n. 220 nell'attuale testo della legge n. 280.<sup>15</sup>

Chiarito, dunque, che il tesserato non andava sanzionato per essersi rivolto alla giustizia statale per risolvere questioni di natura "amministrativa" non sottratte dalla legge n. 280 del 2003 al giudice statale, è ora necessario esaminare il portato della sentenza n. 1163/2017 del TAR del Lazio anche alla luce della decisione n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale.

#### 10. *La sentenza del TAR del Lazio n. 1163 del 2017 alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 49 del 2011*

La richiamata decisione della Corte Costituzionale, come ricordato dalla stessa sentenza del TAR di cui si discute, ha ritenuto il sistema della giustizia sportiva, coniato dalla legge n. 280 del 2003, conforme al dettato costituzionale.

Specificando, però, che se da vicende litigiose relative a questioni tecniche o disciplinari, sottratte dall'articolo 2 della legge n. 280/03 alla cognizione del giudice ordinario, derivano danni ai tesserati, tali danni sono risarcibili, mediante un'azione promossa, in sede di giurisdizione esclusiva, innanzi al TAR del Lazio competente funzionalmente (art. 135 c.p.a.).

<sup>15</sup> Vedi, al riguardo P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo*, Giuffrè, Milano, 2015, 10; vedi, inoltre, quanto ricordato nella precedente nota 9.

Tutte le altre ipotesi di tutela, ricordano i giudici della legittimità delle leggi, non sono mai state sottratte alla tutela dei giudici statali, ma solo assoggettate ad una fase procedimentale prodromica che si svolge innanzi ai giudici sportivi mediante due gradi di giustizia interni alla Federazione ed uno esterno da esperirsi presso il Collegio di Garanzia del CONI; dopo tale fase prodromica, il cui compimento è ritenuto necessario dalla legge n. 280/03 “esauriti i gradi della giustizia sportiva (art. 3), è possibile adire il giudice statale: ordinario o amministrativo.<sup>16</sup>

Alla luce di quanto sopra, dunque, il vincolo di giustizia, per essere conforme al dettato normativo, deve, necessariamente, trasformarsi in una mera comunicazione data alla Federazione di appartenenza di voler intraprendere un’azione innanzi al giudice statale, comunicazione suggerita dalle ragioni di lealtà e di probità che debbono connotare i rapporti tra tesserati, società e federazioni, dunque, una sorta di “pubblicità-notizia” non certamente assoggettabile ad alcuna autorizzazione, per la proposizione dell’azione, da parte delle Federazioni.

Operati questi chiarimenti, è ora necessario ritornare all’analisi della sentenza del TAR del Lazio.

Detta pronuncia apre con la seguente considerazione “*giova brevemente premettere come, ai sensi delle statuizioni contenute nella nota pronuncia del giudice costituzionale n. 49 del 2011, sia innanzitutto ammissibile innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, l’azione risarcitoria per i danni conseguenti alle sanzioni disciplinari illegittimamente irrogate, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere*”.

Nel caso di specie, però, non ha agito, innanzi al TAR, il tesserato che era stato sanzionato (illegittimamente come si è visto nel precedente paragrafo), bensì la società con la quale lo stesso atleta era vincolato, lamentando danni derivati dalla mancata disponibilità delle prestazioni sportive dell’atleta.

La Consulta, però, come si è detto, ha seguito una diversa rotta in virtù della quale si consentiva al tesserato, che avesse patito un danno, da una decisione tecnica o disciplinare della giustizia sportiva, relativa a vicende non irrilevanti per lo Stato, di ottenerne il risarcimento dal giudice amministrativo, in quanto munito di giurisdizione esclusiva.

La vicenda di cui si è occupato il TAR del Lazio è di gran lunga differente in quanto, in questa, l’azione mirante al risarcimento del danno è stata intrapresa dalla società sportiva che aveva tesserato l’atleta sanzionato e non dall’effettivo titolare dell’azione risarcitoria. Pertanto, è da ritenere la carenza di legittimazione attiva della società sportiva, non essendo, al riguardo, sufficiente postulare un nesso causale tra vicende incombenti su fattispecie e soggetti diversi.

Del resto anche la quantificazione del danno andava parametrata in base alla perdita delle *chances* derivata dalla ingiusta sanzione sportiva assegnata ad un atleta non professionista, che al termine delle descritte vicende è stato squalificato

<sup>16</sup> Vedi al riguardo M. SANINO, *Giustizia sportiva*, CEDAM, Padova, 2016, 153.

(ingiustamente lo si è detto) per quattro mesi da una decisione finale del Collegio di Garanzia per lo sport (la numero 8 del 30 marzo 2015).

Affermata la carenza di legittimazione attiva dell'associazione sportiva in luogo dell'"atleta-elettore", anche in base al principio contenuto nell'art. 81 del codice di rito civile, che limita la sostituzione processuale ai soli casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali non è contemplabile quello in esame, non andava operata alcuna ricerca del soggetto su cui incombeva il risarcimento del danno, a causa del lamentato difetto di legittimazione attiva.

Anche per la quantificazione del danno, come detto, si è errato nel ritenere che i danni da risarcire erano quelli patiti dalla società sportiva e non quelli subiti dall'atleta, come postula, invece, in base alla lettura data alla legge n. 280/03, la decisione della Corte Costituzionale n. 49 del 2011.

### *11. Considerazioni di sintesi*

Sono accertate, dunque, le piene ragioni dell'"elettore-atleta" a far valere le proprie doglianze relative alla irregolarità delle procedure di elezione per il rinnovo dei vertici della F.G.I. (esauriti i gradi di giustizia sportiva endo- ed eso- federale) innanzi al giudice statale, senza che tale suo diritto di difesa, circa vicende diverse da quelle tecniche e disciplinari (sottratte alla cognizione del giudice statale dall'art. 2, comma 1, della legge n. 280 del 2003), possa essere sanzionato dalla giustizia sportiva.<sup>17</sup> E stata riscontrata, inoltre, l'esistenza di una azione diretta da proporsi innanzi al TAR del Lazio (esclusivamente e funzionalmente competente) per ottenere l'annullamento delle procedure elettorali. Resta ora da osservare quale tutela può essere assegnata alla associazione sportiva nella quale l'atleta milita per i danni ad essa derivati da una ingiusta sanzione disciplinare. Come ricordato in precedenza, la sanzione comminata all'atleta – elettore non aveva ad oggetto vicende interne all'ordinamento sportivo, bensì la verifica della regolarità delle procedure elettorali dei vertici della Federazione. Tale controllo per la delicatezza della materia trattata non può comportare un giudizio d'irrelevanza ad opera dello Stato (art. 1, l. 280/03). La sanzione della squalifica, impedendo una tutela accordata dal dettato dell'articolo 3 della legge n. 280 del 2003, in linea con il principio sancito dall'articolo 24 della Costituzione, è evidentemente illegittima. Da tale illegittima squalifica deriva per la società sportiva, per la quale l'atleta è tesserato, un danno, ma il risarcimento di quest'ultimo non può essere azionato sulla base della legge n. 280/03 attraverso una sorta di "sostituzione processuale" per le ragioni dell'atleta.

Invero, il danno lamentato deve essere tutelato in via diretta dall'associazione sportiva avanti al giudice ordinario se gli organi sportivi della Federazione e del CONI non saranno riusciti a comporre la lite.

---

<sup>17</sup> Invero, l'unica sanzione comminabile al tesserato può discendere dalla mancata comunicazione alla Federazione di voler agire per la tutela del suo bene della vita innanzi al giudice statale, ma tale sanzione non può, in ogni caso, essere afflittiva dovendosi limitare ad una mera sanzione non afflittiva quale la censura. In tal senso vanno modificati i codici sportivi.

L'azione va proposta, però, innanzi al giudice statale ordinario, in quanto, dall'esame del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 280 del 2003,<sup>18</sup> emerge chiaramente che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non si estende alla tutela dei diritti soggettivi patrimoniali, categoria in cui appartiene il diritto in esame.

## 12. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto osservato, sul rilievo che in base alla legge n. 280 del 2003 appare superato un vincolo di giustizia che abbia ad oggetto materie diverse da quelle contenute nelle lettere a e b del primo comma dell'articolo 2 di detta norma, è auspicabile che il CONI prenda atto di questa situazione imponendo alle Federazioni ed alle altre discipline sportive associate, come ha già fatto per l'adozione del codice di giustizia sportiva,<sup>19</sup> l'inserimento, nei diversi statuti, di clausole inerenti al vincolo di giustizia emendate per essere in linea con la normativa statale.

Infatti, mentre per le questioni tecniche e disciplinari la legge n. 280/03 mantiene in vita la riserva di giustizia interna all'organizzazione sportiva, con il solo limite della "rilevanza" per lo Stato di vicende derivanti da tale tipo di sanzioni (art. 1, legge 280/03), per quanto riguarda le altre materie, il coordinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge n. 280 (come si è visto nei precedenti paragrafi) consente, per la loro tutela, che "esauriti i gradi della giustizia sportiva" (art.3) – due interni alle federazioni ed uno innanzi al Collegio di Garanzia per lo sport, sedente presso il CONI – sia possibile portare la controversia innanzi ai giudici statali, sia ordinari, che amministrativi, secondo il riparto disegnato dal primo comma dell'articolo 3 della legge n. 280 del 2003.

In queste ulteriori ipotesi non può più ritenersi sussistente, perché in contrasto con il testo della norma statale, la preclusione ad agire in giudizio innanzi al giudice statale, mentre il vincolo di giustizia dovrebbe trasformarsi in un mero obbligo di comunicare alla Federazione la volontà di proseguire la vertenza innanzi al giudice statale, finalizzata alla ricerca di una soluzione transattiva della lite.

Né è possibile ritenere, alla luce della normativa in esame, che la proposizione dell'azione innanzi ai giudici statali sia subordinata all'autorizzazione della Federazione,<sup>20</sup> in quanto anche tale nulla osta limiterebbe, illegittimamente, il diritto ad agire in giudizio. Tale diritto è garantito dall'art. 24 della Costituzione e

---

<sup>18</sup> Il testo dell'articolo è il seguente: "Esauriti i gradi della giustizia ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91".

<sup>19</sup> Vedilo in appendice a M. SANINO, *Giustizia sportiva*, CEDAM, Padova 2016, 461.

<sup>20</sup> Autorizzazione espressa o negata dal Consiglio federale.

vincolato al solo esperimento delle procedure giustiziali, interne all'organizzazione sportiva, nel rispetto del decreto legislativo n. 242 del 1999, come novellato (a seguito dell'avvento della legge n. 280/03) dal decreto legislativo n. 15 del 2004 (art. 7, lettera h *bis*).<sup>21</sup>

L'auspicato intervento chiarificatore del CONI potrebbe porre fine alle sempre più frequenti invasioni di campo operate dalla giustizia amministrativa.<sup>22</sup> Giungendo, in tal modo, alla piena individuazione della tutela che discende dalle vicende sportive, nonché ad un corretto riparto di essa, sulla strada che porta a disegnare regole certe ed un sistema di tutela sempre più improntato alle regole del giusto processo sportivo. Solo così sarà possibile, per il futuro, continuare a garantire da un lato l'autonomia del sistema della giustizia sportiva e dall'altro la possibilità di ottenere, nei casi previsti dell'articolo 3, della legge 280/03, la tutela da parte dei giudici statali.

---

<sup>21</sup> La lettera in questione (h *bis*) aggiornata – come detto nel testo – al decreto legislativo n. 242 del 1999 solo dopo l'entrata in vigore della legge n. 280 del 2003 chiarisce i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva sulla base dei seguenti principi: “1. Obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale. 2. Previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni. 3. razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”. Tali principi sono poi stati recepiti dal Codice di giustizia sportiva del CONI del 2014 ed inseriti nell'articolo 2 rubricato appunto “Principi del processo sportivo”. Essi sono, quindi, stati sintetizzati nei seguenti sei punti: “1. Tutti i procedimenti di giustizia regolari dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. 4. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. 6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Ed in base al coordinato disposto di tali due normative, una statale e l'altra interna al sistema di Giustizia sportiva del CONI, è possibile desumere le regole del giusto processo sportivo. Sul punto vedi anche: P. SANDULLI-M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo*, Milano 2015; A. PANZAROLA, *Sui principi del processo sportivo (riflessioni a margine dell'art. 2 del codice di giustizia sportiva)*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2015, 32.

<sup>22</sup> Cfr. L'ordinanza della sezione prima *ter* del TAR del Lazio, avente numero 7951, del 20 dicembre 2016. Con tale provvedimento i giudici amministrativi hanno “ritenuto la propria giurisdizione e competenza” in una vicenda che aveva visto impugnare innanzi al TAR una decisione della Corte Federale d'Appello della Federnuoto”, la n. 29 del 2016, senza che fossero stati esauriti, ad opera della parte ricorrente, tutti i gradi interni della giustizia sportiva.



**RIFLESSIONI SUL TEMA DELLA RESPONSABILITÀ DELLE  
FEDERAZIONI SPORTIVE PER I PROVVEDIMENTI ILLEGITTIMI  
DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALI**

di *Vittorio Frattarolo\**

*ABSTRACT: Following an important decision by the Constitutional Court in 2011, the Administrative Court TAR Lazio has condemned Sports Federations to pay a considerable amount of compensation for damages because of illegal disciplinary measures applied by federal judges. The legal basis of Sports Federations liability cannot be found in a missing corporate relationship between Sports Federations and their sports judges, but rather in a constitutionally oriented interpretation of law n. 280/2003, Article 2, as it has been clarified by Constitutional Court. Moreover, both judgment reasons are critically analysed, as well as the judgment by Appeal Court Consiglio di Stato that eventually has set aside the first of the above judgments by TAR Lazio; in fact it has been settled that judgment before the Administrative Court for compensation for damages, due to reasons not related to public aims of sport activity shall not be accepted and, anyway cannot be granted to an amateur athlete vs. an amateur Sports Federation.*

*Keywords: Ordinary and special jurisdictions – Range of competency – Interaction and hierarchy of jurisdictions – Sports judges decisions – Sports Federations liability.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa e cenni sulla giurisprudenza riguardante le domande di risarcimento del danno a carico delle federazioni sportive – 2. Questioni di fatto e motivazioni delle sentenze del TAR Lazio n. 3055/2016 e del Consiglio di Stato n. 3065/2017 – 3. Questioni di fatto e motivazione della sentenza del TAR Lazio n. 1163/2017 – 4. Il fondamento della responsabilità delle federazioni per le sanzioni disciplinari illegittimamente inflitte. Insussistenza del rapporto organico con gli organi di giustizia – 5. Analisi dei profili di responsabilità nel caso deciso dalla sentenza n. 3055/2016. Le valutazioni del Consiglio di Stato – 6. Analisi dei profili di responsabilità nel caso deciso dalla sentenza n. 1163/2017 – 7. Risarcimento del danno e professionismo di fatto

---

\* Avvocato. Autore di testi e articoli di diritto sportivo tra cui *La responsabilità civile nell'esercizio dell'attività sportiva, L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza, Il rapporto di lavoro sportivo*. Curatore del sito [www.ilnuovodirittosportivo.it](http://www.ilnuovodirittosportivo.it). È stato Presidente della Commissione di I grado della Federazione italiana sci nautico. E-mail: [v.frattarolo@tin.it](mailto:v.frattarolo@tin.it).

1. *Premessa e cenni sulla giurisprudenza riguardante le domande di risarcimento del danno a carico delle federazioni sportive*

È noto l'orientamento giurisprudenziale approvato dalla Corte Costituzionale, alla quale era stata rimessa la questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, lett. b), e secondo comma, del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 280 del 2003, per il possibile contrasto con gli art. 24, 103 e 113 Cost. sotto il profilo della carenza di tutela dinanzi al giudice statale delle controversie originate da provvedimenti disciplinari incidenti su situazioni giuridiche soggettive e, quindi, rilevanti per l'ordinamento della Repubblica; controversie che le norme sospettate di illegittimità costituzionale riservano ai giudici sportivi.<sup>1</sup>

In particolare, richiamando e condividendo la precedente decisione del Consiglio di Stato, la Consulta ha osservato e deciso che la domanda rivolta non alla caducazione del provvedimento sanzionatorio della Federazione o del CONI, ma al conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando su questo terreno la riserva a favore della giustizia sportiva ove la pretesa risarcitoria neppure potrebbe essere fatta valere. Il giudice amministrativo può conoscere della sanzione disciplinare in via incidentale e indiretta per valutarne la legittimità o meno al fine di pronunciare sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.

Nella scia dell'orientamento accennato della Corte Costituzionale, a non molta distanza di tempo due sentenze del TAR Lazio (sez. III *quater*, 9 marzo 2016, n. 3055; sez. I *ter*, 23 gennaio 2017, n. 1163)<sup>2</sup> hanno condannato le federazioni convenute ad un sostanzioso risarcimento del danno in conseguenza di provvedimenti illegittimi degli organi di giustizia federale incidenti su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale in quanto ostativi dell'attività

<sup>1</sup> Corte Cost., 8 febbraio 2011, n. 49. La questione di costituzionalità le era stata rimessa da TAR Lazio, ord. 28 gennaio 2010, n. 241, in *Foro it.* 2010, I, 5283. I precedenti della giustizia amministrativa sono: Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, e Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 8 novembre 2007, n. 1048, in *Foro it.*, 2008, III, 134.

<sup>2</sup> La sentenza n. 3055/2016 si legge, tra l'altro, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com) (25 aprile 2016); la sentenza n. 1163/2017 è in questa *Rivista.*, n. 1-2017. Altra importante vicenda giudiziaria con domande di risarcimento del danno nei confronti della Federazione italiana gioco calcio (FIGC) è quella avanzata dalla Juventus a seguito della revoca del titolo di campione d'Italia nella stagione calcistica 2005-2006 e la retrocessione in serie B, ove però il TAR Lazio, 6 settembre 2016, n. 9563, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it) (7 settembre 2016), ha respinto le domande in quanto la legittimità dei suddetti provvedimenti era stata già accertata in un giudizio arbitrale dinanzi alla Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport, la cui decisione non era stata impugnata. Inoltre la domanda di risarcimento del danno per il mancato accoglimento da parte dell'autorità federale dell'istanza di revoca in autotutela dello scudetto assegnato all'Inter in tale occasione, con la susseguente emissione di un provvedimento di non assegnazione, è stata respinta per difetto di interesse e trattandosi di domanda di risarcimento in forma specifica sottratta alla giurisdizione statale, in ossequio al principio di autonomia dell'ordinamento sportivo. Collegata alla precedente, la vicenda giudiziaria risolta da Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2012, n. 5065, nel solco della decisione della Corte Costituzionale.

agonistica, sia pur temporaneamente. La prima sentenza è stata poi annullata in appello dal Consiglio di Stato nei termini che vedremo in seguito.<sup>3</sup>

In ogni modo le federazioni sperimentano *ex novo* le ripercussioni non trascurabili che potrebbero derivare dalle pronunce del TAR Lazio sui loro assetti ed equilibri economico-finanziari. Vero è che dopo la sentenza del Consiglio di Stato il pericolo appare, entro certi limiti, ridimensionato, almeno per le federazioni dilettantistiche<sup>4</sup> quali quelle condannate in primo grado: rispettivamente la Federazione italiana pallavolo (FIPAV, assolta in secondo grado) e la Federazione ginnastica d'Italia (FGI). Ma si tratta pur sempre di un orientamento suscettibile di seminare scompiglio, specie nei settori professionistici, ove si ripetano frequentemente, com'è probabile, casi analoghi di errori di giudizio degli organi di giustizia e di provvedimenti disciplinari o di altra natura<sup>5</sup> che pregiudichino la continuità dell'attività sportiva

Per completezza vale la pena rilevare che, nei casi esaminati dal TAR Lazio, una prima volta il risarcimento è stato riconosciuto ad un'atleta sospesa dall'attività sportiva; la seconda, all'associazione sportiva d'appartenenza che aveva subito danni dalla sospensione di un proprio atleta, sicché non si può escludere che possano verificarsi situazioni in cui entrambi i soggetti avanzino contemporaneamente pretese risarcitorie derivanti da un medesimo provvedimento disciplinare o da provvedimenti collegati, come, ad esempio, nell'ipotesi di illecito sportivo del tesserato e di responsabilità oggettiva della società. A parte altre materie, oltre alla disciplinare, di cui si è accennato e in cui potrebbe trovare applicazione l'indirizzo seguito dalle sentenze commentate, tuttavia la sequenza soggettiva degli effetti pregiudizievoli di provvedimenti illegittimi dei giudici sportivi dovrebbe a questo punto, nella stessa materia disciplinare, arrestarsi ed escludere altri soggetti dal raggio della responsabilità patrimoniale delle federazioni, come, per fare ancora un esempio, gli associati o i soci indirettamente danneggiati dal pregiudizio sofferto dall'associazione o società.

## 2. *Questioni di fatto e motivazioni delle sentenze del TAR Lazio n. 3055/2016 e del Consiglio di Stato n. 3065/2017*

Nel primo caso deciso dal TAR Lazio, una campionessa di *beach volley* era stata condannata a sei mesi di sospensione nei gradi della giustizia federale e il suo ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva era stato dichiarato inammissibile. L'atleta era stata sospesa: a) per aver aggredito verbalmente in luogo pubblico e in maniera

<sup>3</sup> Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2017, n. 3065, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) (23 giugno 2017).

<sup>4</sup> L'inciso, ovviamente, comprende i settori dilettantistici di federazioni che hanno adottato il professionismo in altri settori, come la FIGC.

<sup>5</sup> Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2016, n. 3002, in una controversia su una pretesa di risarcimento del danno per negata iscrizione al campionato per mancanza di requisiti di una società di calcio, pretesa respinta non avendo la società percorso i gradi della giustizia sportiva contro il provvedimento federale di esclusione.

arrogante e provocatoria un tecnico federale; b) per aver veicolato tramite *Twitter* frasi offensive e denigratorie nei confronti del direttore tecnico della nazionale femminile, frasi che, secondo la sua difesa, erano invece scherzosamente indirizzate al suo fidanzato. Le domande di risarcimento dei danni per 449.257 euro (dovuti all'avvenuta riduzione della somma percepita da uno sponsor; alla risoluzione del contratto quadriennale di preparazione e allenamento da parte della FIPAV; all'interruzione di trattative in corso con altri sponsor; alla perdita di premi in gare internazionali; al danno all'immagine) sono state parzialmente accolte dal TAR che, escludendo alcune poste, ha condannato la federazione al pagamento di 208.000 euro (la somma indicata nel dispositivo, tra l'altro, è errata per difetto rispetto a quella risultante dalle diverse voci di danno di cui in motivazione).

Nella motivazione della sentenza il TAR si è avvalso, come già ammesso dalla Corte Costituzionale, del potere di valutare incidentalmente la legittimità o meno della sanzione e, al riguardo, ha concluso per la sua illegittimità: in ordine al primo episodio contestato, perché i giudici sportivi non avevano disposto d'ufficio l'assunzione della prova testimoniale, non richiesta dalla difesa dell'interessata, di una persona presente ai fatti che avrebbe potuto chiarire il loro svolgimento e risolvere in tal modo il contrasto delle opposte versioni fornite dalle parti, facendo poi prevalere la ricostruzione contenuta nell'esposto del tecnico federale rispetto a quella della ricorrente. L'ingiustizia della sanzione derivava proprio dall'aver i giudici sportivi fatto leva sulla mancata richiesta di prova testimoniale da parte dell'incolpata per dar credito e prevalenza alla versione del tecnico. In ordine al secondo episodio contestato, il TAR ha rilevato che i giudici sportivi avevano valorizzato elementi di fatto del tutto indiziari e non concludenti per ritenere erroneamente che le frasi ingiuriose erano state rivolte al direttore tecnico della nazionale anziché al compagno della giocatrice.

È da notare che il CONI, contro cui era stata pure rivolta la domanda di risarcimento, è stato giustamente risparmiato dalla condanna anche se, sul punto, il TAR si è limitato ad esprimere il giudizio senza motivarlo.

Nel giudizio d'appello, il Consiglio di Stato, dopo aver accertato ed osservato che la difesa dell'atleta aveva liberamente scelto di non chiamare a deporre la collega presente all'incontro con il tecnico federale ed anzi aveva insistentemente escluso che costei potesse riferire alcunché, ha concluso che sulle conseguenze della mancata ammissione della prova la decisione del TAR era contraria al principio dispositivo e del giusto processo. D'altra parte, la sentenza contestata si era limitata a meri argomenti ipotetici sulla rilevanza processuale della prova non disposta.

Per quanto riguarda le frasi offensive nei confronti dell'allenatore della nazionale mediante *Twitter*, il Consiglio di Stato ha condiviso la ricostruzione dei fatti e le ragioni che avevano determinato i giudici sportivi ad individuare esattamente nel direttore tecnico il destinatario di tali insulti. Ragioni soprattutto consistenti nel fatto che non uno dei messaggi scambiati dalla campionessa con il compagno recava data antecedente alla trasmissione dell'esposto alla Procura

federale e i messaggi stessi, a differenza di quelli oggetto d'inculpazione, risultavano postati in contatti *Twitter* c.d. circolari, cioè non accessibili ai *followers*. Viceversa, essendo già noti nell'ambiente i rapporti tesi tra l'atleta e l'allenatore, le frasi incriminate erano state postate nel profilo pubblico.

Infine, degna di particolare attenzione è l'opinione espressa dal giudice d'appello, per la quale, aderendo alla tesi difensiva della Federazione, le voci di danno liquidate a favore dell'atleta non attengono alla sua attività sportiva, "*vale a dire a quanto è inerente l'ordine sportivo*", bensì ad eventuali voci di lucro extra-sportivo che la stessa si era procurata o figurava di procurarsi sfruttando, in contratti non direttamente sportivi ma essenzialmente commerciali di carattere personale ed accessorio, i successi e la notorietà acquisiti nell'ambito sportivo. Dirimente, sempre secondo il Collegio, è poi la circostanza che non si tratta di un'atleta professionista, ma appartenente ad una federazione dilettantistica.

Conclusivamente, il giudice amministrativo adito avrebbe dovuto pronunciare l'inammissibilità del ricorso, trattandosi per lui di questioni prive d'ingresso in giustizia.

Si deve aggiungere che la negazione del diritto al risarcimento del danno è l'esito inevitabile di un elaborato *excursus* argomentativo con cui il Consiglio di Stato dapprima ha chiarito che il rapporto tra giustizia sportiva e giustizia amministrativa risponde a un modello progressivo a giurisdizione condizionata in cui le successive domande di tutela, che presuppongono l'espletamento delle prime, come previsto dall'art. 3 del d.l. n. 220/2003 sulla c.d. "pregiudiziale sportiva" (si può adire il giudice statale solo dopo "*esauriti i gradi della giustizia sportiva*"), debbono avere la stessa latitudine. Considerati i caratteri originari dell'attività sportiva e le stesse norme di legge (es.: art. 1 d.l. n. 220/2003) e dell'ordinamento interno (es.: art. 1, comma 2, dello statuto del CONI), gli aspetti economici esulano dal sistema ordinamentale sportivo e devono essere comunque conciliati "*con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale*" (art. 2, comma 2, dello statuto cit.). "*Si iscrive in quest'ultimo ambito il c.d. professionismo sportivo, dove l'atleta riceve un compenso in ragione dell'attività agonistica praticata; ne esula l'attività sportiva dilettantistica e in essa il fenomeno del c.d. professionismo di fatto, il quale non spiega dunque effetti riguardo alle federazioni sportive.*<sup>6</sup> *Dette caratteristiche generali si riflettono sul perimetro della tutela risarcitoria, che rileva solo come tutela dell'eventuale lesione interna ad un ordinario e corretto sviluppo dell'attività sportiva*".

---

<sup>6</sup> Sia lecito aggiungere che ciò avviene anche perché sono le federazioni a decidere la qualificazione professionista di atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici istituendo i relativi settori professionistici (art. 2 legge 23 marzo 1981, n. 91).

3. *Questioni di fatto e motivazione della sentenza del TAR Lazio n. 1163/2017*

Nel secondo caso deciso dal TAR Lazio, un'associazione sportiva di ginnastica ha richiesto il risarcimento del danno per equivalente per i danni subiti a seguito della sanzione della sospensione per dodici mesi inflitta ad un proprio atleta, impedendogli così di partecipare alle attività ufficiali della Federazione. L'impossibilità di impiegarlo nelle gare era stata la causa della perdita dello sponsor dell'associazione, della sua retrocessione alla categoria inferiore, di danno all'immagine. Il provvedimento disciplinare era stato comminato dal giudice sportivo di primo grado all'atleta per avere questi adito il giudice amministrativo, adducendo una serie di irregolarità nello svolgimento dell'assemblea federale, in cui era rappresentante della categoria degli atleti, e per averne chiesto l'annullamento. Secondo i giudici federali si era perciò reso responsabile della violazione del principio di lealtà e, soprattutto, della clausola compromissoria o c.d. vincolo di giustizia stabilito dall'art. 27 del regolamento di giustizia FGI. La decisione di secondo grado confermava la sanzione e l'atleta cominciava a scontare il periodo di sospensione durante il quale interveniva la decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) del CONI che dichiarava illegittime le pronunce dei giudici federali. Il TAR ha riconosciuto il diritto dell'associazione al risarcimento del danno, escludendo alcune poste non provate e condannando la Federazione al pagamento di 100.000 euro, oltre rivalutazione e interessi.

La motivazione, dopo aver richiamato la pronuncia del TNAS che aveva dichiarato del tutto legittima l'iniziativa giudiziaria dell'atleta e annullato la sanzione, ha ricondotto l'azione risarcitoria "*entro lo statuto della responsabilità aquiliana della P.A.*"; non ha ritenuto applicabile agli organi di giustizia sportiva il regime della responsabilità civile dei giudici perché "*gli organi di giustizia federale non hanno natura giurisdizionale*" e partecipano, invece, come organi della federazione, della sua stessa natura; nelle funzioni con valenza pubblicistica, come accade nei "*casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*" (art. 1, comma 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220), federazioni e organi di giustizia rivestono la stessa natura e, in tale ambito, i loro provvedimenti hanno natura amministrativa. Ne consegue che, secondo i dettami della più volte citata sentenza della Corte Costituzionale, quando la sanzione disciplinare lede posizioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale, torna ad espandersi la giurisdizione residuale del giudice amministrativo dinanzi al quale può essere fatta valere la pretesa risarcitoria e la responsabilità della federazione che, appunto, ha il suo fondamento nella responsabilità aquiliana. Nella specie, la riscontrata illegittimità dell'atto è, infatti, indice della colpa della Federazione che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza prevalente, avrebbe dovuto dimostrarne l'assenza e non vi ha invece provveduto.

4. *Il fondamento della responsabilità delle federazioni per le sanzioni disciplinari illegittimamente inflitte. Insussistenza del rapporto organico con gli organi di giustizia*

L'esame del contenuto delle decisioni commentate non può prescindere dalla questione della qualità rivestita dagli organi di giustizia federali, cioè se siano organi in senso tecnico della federazione e se i loro provvedimenti possano essere direttamente imputati a quest'ultima.

In realtà, la motivazione della sentenza n. 3055/2016 tace del tutto a tal proposito e si incentra sulla valutazione dell'operato dei giudici sportivi presso la FIPAV. Se ne potrebbe dedurre che abbia considerato che la ritenuta colpa dei giudici determini automaticamente la responsabilità della Federazione, il che non può ammettersi se non ipotizzando la sussistenza del rapporto organico tra gli uni e l'altra. Ovvero, ipotizzando una sorta di responsabilità oggettiva dell'ente, con fondamento normativo nella legge n. 280 del 2003 come interpretata dalla Corte Costituzionale, per il semplice fatto di essere il nucleo di aggregazione e riferimento di un sistema giuridico di relazioni unitario ed inscindibile di cui fanno parte gli organi di giustizia, pur non essendo organi della federazione. Nulla anche da parte del Consiglio di Stato, ma l'argomento non era oggetto del suo esame.

Invece, la sentenza n. 1163/2017, nella sua più articolata esposizione, si muove proprio dalla definizione della qualità di organi delle federazioni degli organi di giustizia e dalla conseguente condivisione della loro natura, privata o pubblica, in base alle diverse e specifiche funzioni esercitate in concreto.

Che gli organi di giustizia federale siano organi della federazione è un argomento assai discutibile che merita un approfondimento, specie dopo l'entrata in vigore del Codice della Giustizia Sportiva e la modifica di statuti e regolamenti federali che ne hanno recepito i principi e le disposizioni.

Vero è che la gran parte degli statuti federali includono gli organi di giustizia nel novero di quelli federali (al pari del presidente, dell'assemblea, ecc.),<sup>7</sup> ma già sotto questo aspetto ci sono importanti eccezioni quali la Federazione pugilistica italiana (FPI) e la FIGC, il cui statuto, all'art. 33.1, sottolinea la necessaria posizione di terzietà degli organi interni di giustizia, unitamente alla loro indipendenza, autonomia e riservatezza.

Il requisito della terzietà, indipendentemente dal fatto che sia espressamente enunciato o meno, è un elemento costitutivo del sistema di giustizia sportiva o lo si ricava dal complesso di norme dell'ordinamento sportivo e anche dell'ordinamento statale: tra queste ultime, il recente decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 (*Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124*), all'art. 7, comma 2, lett. m)<sup>2</sup>, stabilisce che

---

<sup>7</sup> Gli statuti della FIPAV e della FIGC sono tra questi, pur essendo gli organi di giustizia separati da quelli centrali.

la giunta nazionale dell'ente individua i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, tra i quali la terzietà e l'imparzialità degli organi giudiziari.

Il già citato Codice della Giustizia Sportiva (e gli statuti e regolamenti federali che vi si sono adeguati), al capo II, art. 3.1., individua ed elenca gli organi di giustizia "presso" la federazione (non "della" federazione). All'art. 3.3. stabilisce che essi agiscono nel rispetto dei principi di *piena* autonomia, indipendenza e riservatezza. Ancora, l'art. 5 istituisce la Commissione Federale di Garanzia (annoverata in alcuni statuti federali, come quello della FGI, tra gli organi centrali) che "*tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione*" e, al tempo stesso, le attribuisce (art. 5.3., lett. c) il compito di adottare "*nei confronti degli organi di giustizia....., oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico nel caso di violazione dei doveri d'indipendenza e di riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni la rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo*". Il potere sanzionatorio della Commissione nei confronti degli organi di giustizia potrebbe far pensare, nonostante l'affermazione di autonomia ed indipendenza, alla soggezione gerarchica di questi ultimi, pur se solo in embrione in mancanza di altre manifestazioni tipiche di tale rapporto, quale il potere d'impartire ordini, di revocare o annullare provvedimenti, ecc. Tuttavia, da queste disposizioni traspare che lo scopo essenziale della Commissione è, appunto, la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli organi giudicanti. La censura e la repressione dei comportamenti di questi che possano pregiudicarle non sono altro che un mezzo di rafforzamento delle suddette garanzie la cui sussistenza e integrità sono incompatibili con il rapporto organico.

L'insussistenza del rapporto organico, oltre che dalle ripetute affermazioni di autonomia ed indipendenza degli organi di giustizia, si rivela anche per un altro aspetto. Se essi sono chiamati ad applicare le norme federali a garanzia del corretto funzionamento dell'organizzazione e della conservazione dei principi che la sorreggono, ciò è vero tanto nei confronti della federazione, che è tenuta all'osservanza e all'attuazione dei provvedimenti degli organi di giustizia, quanto a beneficio e a tutela dei diritti degli affiliati e dei tesserati. E' quanto viene espresso mediante la tutela della parità delle parti,<sup>8</sup> anche sotto il profilo dell'imparzialità dei giudici sportivi, e non potrebbe essere altrimenti se non sovvertendo le garanzie di terzietà ed indipendenza ontologicamente connesse alla funzione "giurisdizionale" dei giudici sportivi. Anche per queste ragioni deve escludersi il carattere dell'immedesimazione che contraddistingue il rapporto organico.

Per gli accennati motivi, l'inclusione degli organi di giustizia tra quelli federali sembra costituire una forma di definizione atecnica e di collocazione impropria, scarsamente attente alla loro natura e alle finalità delle loro funzioni.

<sup>8</sup> Il principio della parità delle parti è enunciato dall'art. 2.1. del Codice della Giustizia Sportiva.

Che, poi, la legge sulla responsabilità civile dei magistrati non si applichi ai giudici sportivi è lapalissiano, non appartenendo questi ultimi all'ordine giurisdizionale statale.

Dunque, per affermare la responsabilità della federazione per effetto di sanzioni illegittimamente pronunciate non resta che l'ipotesi alternativa sopra accennata. Se, in base alla lettura costituzionalmente orientata della legge, il giudice amministrativo può decidere sul risarcimento del danno derivante da un provvedimento disciplinare lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, in quanto tali tutelati dall'ordinamento statale, responsabile della lesione non può che essere la federazione, come detto, centro d'imputazione di tutti i fatti e gli atti che coinvolgono l'ambito della sua attività e il sistema di relazioni che nascono e si sviluppano al e dal suo interno.

5. *Analisi dei profili di responsabilità nel caso deciso dalla sentenza n. 3055/2016. Le valutazioni del Consiglio di Stato*

Abbiamo già visto che, secondo la sentenza n. 1163/2017, la responsabilità della federazione è riconducibile alla colpa aquiliana della P.A. e la colpa è insita nell'illegittimità della sanzione comminata, senza possibilità di indagare, a proposito degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 cod. civ., in particolare, l'intensità dell'elemento psicologico dei giudici sportivi nell'applicazione di una sanzione poi ritenuta o dichiarata illegittima, salva la prova contraria dell'inesistenza della colpa a carico della federazione responsabile.

Nel caso deciso dalla sentenza n. 3055/2016 è stato attribuito ai giudici sportivi l'errore di non aver disposto d'ufficio una prova testimoniale, non richiesta dalla parte incolpata a conforto della versione dei fatti esposta dalla stessa, e di aver poi, in virtù di tale omissione, ritenuta decisiva la versione contrastante riferita dal denunciante. È semplice controbattere – e il Consiglio di Stato l'ha autorevolmente confermato – che non è errore e non costituisce colpa il non aver dato ingresso alla prova, perché tanto il Codice di Giustizia Sportiva che il regolamento giurisdizionale FIPAV<sup>9</sup> prevedono che il processo sportivo segue i principi e le norme generali del processo civile. Come è noto, quest'ultimo è retto in via generale dal principio dispositivo e dalla disponibilità della prova (art. 115 cod. proc. civ.). In sua mancanza il giudizio non può che essere sfavorevole. Ma a danno di chi? Della parte contro cui si procede o del procuratore federale, che rappresenta l'altra parte e che pure, nella fattispecie, non ha offerto e richiesto la prova dei fatti esposti dal destinatario della pretesa aggressione verbale da parte della pallavolista? In sostanza, non è stata provata la colpa per cui era stato disposto il deferimento. Qui sarebbe stata, semmai, l'ingiustizia della sanzione piuttosto che nella mancata assunzione d'ufficio della prova.

<sup>9</sup> Art. 2, comma 6, sia del Codice che del regolamento FIPAV. L'art. 41, comma 1, prevede, a sua volta, che "Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova". Si tratta, però, evidentemente, di un potere discrezionale.

L'altra censura mossa dal TAR Lazio è stata anch'essa ribaltata in grado d'appello. Alla sentenza di primo grado il Consiglio di Stato ha opposto le considerazioni sopra riassunte che disegnano un quadro giuridico originale della vicenda e della sua valutazione ai fini sanzionatori.

È rimasta però in ombra la questione della lettera di risoluzione del contratto intimata dalla Federazione non priva di rilievo in ordine alla domanda risarcitoria. Infatti, una delle poste del danno liquidato dal TAR atteneva proprio alla risoluzione del contratto di prestazioni sportive. Stando alla motivazione del TAR, è evidente che, essendo stata comunicata la risoluzione in data di molto anteriore alla decisione di primo grado sulla sospensione disciplinare e, precisamente, appena un paio di giorni dopo la trasmissione dell'esposto dal segretario generale della Federazione al procuratore federale senza che fosse stata accertata l'effettiva sussistenza e la rilevanza disciplinare dei fatti posti a fondamento della risoluzione, vi era stato un comportamento censurabile di un organo della Federazione e non dei giudici sportivi. La condanna al risarcimento del danno avrebbe avuto pertanto una giustificazione diversa da quella esposta dal TAR, pur conducendo all'identico risultato.

Seguendo il pensiero del Consiglio di Stato si deve dedurre che, emergendo con il pagamento delle prestazioni sportive della pallavolista da parte della Federazione (dilettantistica) "*la dimensione economica dello sport*" e il problema del professionismo di fatto, esse non sarebbero suscettibili di tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo in ipotesi di risoluzione senza giusta causa del contratto avente ad oggetto tali prestazioni.

6. *Analisi dei profili di responsabilità nel caso deciso dalla sentenza n. 1163/2017*

La sentenza in titolo ha addebitato ai giudici sportivi la violazione del principio costituzionale che assicura al cittadino la tutela dei propri diritti dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato per aver sanzionato con la sospensione disciplinare l'iniziativa giudiziaria di un tesserato della FGI che, in tal modo, aveva eluso il ricorso alla giustizia endoassociativa e disatteso la clausola compromissoria o vincolo di giustizia.

A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa e gli stessi giudici sportivi presso il CONI (nella specie, il TNAS) da tempo si sono espressi nel senso dell'inefficacia del vincolo di giustizia quando si tratti di divieto e di rinuncia a diritti costituzionalmente garantiti. Non così la Cassazione, con sentenze però meno recenti, per la quale la norma dello statuto federale che prevede l'impegno per tesserati ed affiliati di accettare la piena e definitiva efficacia di provvedimenti e decisioni adottati dalla federazione nelle materie attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale fondata sul consenso delle parti che, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Il vincolo ripete la propria legittimità anche dalle disposizioni del

decreto-legge n. 220 del 2003, convertito nella legge n. 280 del 2003 che, all'art. 2, comma 2, prevede l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo.<sup>10</sup> In effetti, l'ultima parte dell'art. 3 della legge n. 280 ha fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti del CONI e delle federazioni e di cui all'art. 2, comma 2, e, come è stato rilevato,<sup>11</sup> una lettura ampia del riferimento alle clausole compromissorie permetterebbe di ricomprendervi anche il vincolo di giustizia.

Non è qui il caso di addentrarsi nel dibattito sulla questione, ma è opportuno chiedersi quali siano i profili di colpa (negligenza, imperizia, inosservanza di regolamenti) addebitabili ai giudici sportivi – il cui compito primario è quello di assicurare l'applicazione delle regole federali –, se essi si siano attenuti al loro dettato, anche se contrastante con situazioni giuridiche rilevanti e tutelate dall'ordinamento statale.

L'art. 26 (già 27) del regolamento di giustizia e disciplina della FGI, esaminato nel giudizio e per la cui violazione è stato comminato il provvedimento della sospensione poi dichiarato illegittimo, si limita senza distinzione a stabilire che le società e i tesserati che si rivolgono all'autorità giudiziaria per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale, sono puniti con sanzioni inibitorie fino alla radiazione; ove ricorrano circostanze valutabili a favore del responsabile della violazione, la sanzione applicabile non può essere inferiore ad un anno di sospensione. I giudici federali hanno fedelmente applicato questa regola, in verità senza occuparsi della sua rispondenza ai principi giuridici dell'ordinamento generale, ma non è dubbio che la prima colpevole e responsabile è la Federazione, non per l'errata valutazione od omissione dei giudici sportivi, bensì per l'inerzia degli organi preposti alla scrittura e alla modifica o integrazione dei regolamenti. Infatti, dato l'orientamento dei giudici amministrativi e dal momento che la stessa Corte Costituzionale, nella ricordata sentenza n. 49 del 2011, ha ammesso che in tema di provvedimenti disciplinari le situazioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo sono adeguatamente tutelabili dinanzi al giudice amministrativo mediante l'azione risarcitoria, la responsabilità della Federazione avrebbe dovuto essere piuttosto ricondotta alla mancata modifica o integrazione del proprio regolamento e della norma sulla violazione del vincolo di giustizia, quanto meno sopprimendo le sanzioni che di regola possono incidere su situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale.

<sup>10</sup> Cass., sez. I, 27 settembre 2006, n. 21005; Cass., sez. I, 28 settembre 2005, n. 18919.

<sup>11</sup> M. SFERRAZZA, *Il vincolo di giustizia sportiva: natura ed effetti alla luce dell'attuale quadro normativo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. 5, n. 3, 2009, 53.

## 7. *Risarcimento del danno e professionismo di fatto*

Riprendendo le considerazioni in chiusura del par. 5, occorre dire che alcuni aspetti economici connessi all'attività sportiva, come il sostegno fornito ad atleti, società ed associazioni, non sono radicalmente disgiunti dalla sua disciplina, regolazione e gestione affidate al CONI, perché rappresentano un valore e un'occasione di sviluppo, di organizzazione e di gestione dell'attività sportiva e concorrono, per la loro parte, al conseguimento delle finalità elencate dallo statuto del CONI, cioè delle finalità pubblicistiche dell'ordinamento sportivo, come evidenziate dal Consiglio di Stato che, però, ha espresso contrario avviso.

Le decisioni del TAR Lazio hanno dato un segnale di accentuazione della discrasia sempre più marcata tra la disciplina del professionismo/dilettantismo dovuta alla legge n. 91/1981 (in particolare, all'art. 2, già cit.) e la realtà del fenomeno sportivo, soprattutto di vertice, ma non solo, dove i c.d. dilettanti, appartenenti alle federazioni che non hanno istituito il settore professionistico, svolgono pur sempre una professione ben remunerata e non c'è maschera terminologica che tenga, pur quando i relativi compensi siano denominati indennizzi, rimborsi spese, ecc. In questa cornice anche il contributo economico ricevuto da terzi in funzione dei successi sportivi e della notorietà concorrono a fare del dilettante formale un professionista di fatto. Altrettanto evidente è la necessità di società ed associazioni di attingere a finanziamenti, sponsor, pubblicità per mantenersi e migliorare l'apporto all'attività e all'organizzazione sportive e contribuire al suo sviluppo.

È noto il percorso tracciato fin dagli anni '70 dalle Corte di Giustizia europea che, ignorando le definizioni e le attribuzioni nominali di professionismo e dilettantismo, ha dato spazio, rilievo e prevalenza all'elemento economico quando l'attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi.<sup>12</sup>

Il Consiglio di Stato ha alzato un argine al flusso espansivo, di cui anche le sentenze del TAR Lazio sono state testimoni, enucleando e separando la dimensione economica dello sport dalle finalità pubblicistiche dell'attività sportiva e negando l'ammissibilità dell'azione risarcitoria, almeno in relazione ai "*rapporti individuali con terzi non intrinseci alle 'attività sportive', in primis di carattere economico, che sull'attività sportiva possano, più o meno occasionalmente, venire per motivo contrattuale a innestarsi*".

Il giudice d'appello ha escluso ogni posta di risarcimento e, quindi, anche quella riguardante i pretesi effetti pregiudizievoli della risoluzione del contratto intimata dalla Federazione, argomento tuttavia non specificamente trattato. Fermo

<sup>12</sup> Corte Giust. C.E., 12 dicembre 1974, in *Foro it.*, 1975, IV, 81 (caso Walrave e Koch); Corte Giust. C.E., 14 luglio 1976, in *Giur. it.*, 1976, I, 1, 1649 (caso Donà); Corte Giust. C.E., 11 aprile 2000, in *Riv. dir. sport.*, 2001, 434 (caso Deliège). Per ulteriori riferimenti anche alla giurisprudenza italiana ed anche di segno opposto, F. CONTALDO, *La disciplina applicabile al rapporto di lavoro degli sportivi non professionisti*, in [www.ilnuovodiritto sportivo.it](http://www.ilnuovodiritto sportivo.it) – sez. Lavoro e Società. Documenti.

restando che il contratto e la sua remunerazione avevano ad oggetto le prestazioni sportive di preparazione ed allenamento e ipotizzando l'ingiustizia della risoluzione, c'è da chiedersi se pure tale caso sia da ascrivere ai "*rapporti individuali con terzi*", non ammessi alla tutela risarcitoria. Sembrerebbe di no, dato che l'altro contraente era la FIPAV.

Supponendo che la retrocessione, evento squisitamente sportivo, possa rivestire anche il carattere di pregiudizio economico per un'associazione dilettantistica affiliata ad una federazione dilettantistica, sarà interessante conoscere come il Consiglio di Stato, se chiamato a decidere nel secondo giudizio esaminato, risolverà il problema del risarcimento del danno, asseritamente subito e domandato dall'associazione di ginnastica per la retrocessione alla serie inferiore, evento – si ripete – intrinsecamente correlato all'attività sportiva e ai suoi risultati; danno attribuito al fatto di non aver potuto l'associazione disporre di un ginnasta illegittimamente sospeso dai giudici sportivi.



**PROTECTION OF MINOR FOOTBALL PLAYERS: UPDATED  
REGULATORY FRAMEWORK AND MOST RECENT MAJOR CASE  
STUDIES**

by *Luca Pastore\**

*ABSTRACT: International transfer and first registration of minor players are topics that are attracting the attention of the stakeholders of the football industry due to the increasing number of applications for registration of minors filed each year with FIFA. However, the recent controversial cases involving top European clubs and the new exceptions granted by FIFA deciding bodies, prove that the current regulatory framework is far from being faultless: actually, the FIFA regulations have proved largely ineffective because of several deficiencies and inconsistencies that should be amended as soon as possible by the competent authorities in order to ensure a fair and necessary protection of minors.*

*The aim of the present contribution is therefore to analyse the current legal framework in order to identify specific issues, assessing their impact on the implementation of the rules on the protection of minors.*

*Keywords: Minor footballer – International transfer – Minor registration – Minor player protection – FIFA regulations – EU law – FIFA RSTP – FIFA Circulars – FIFA and CAS case law.*

**SUMMARY:** 1. Introduction – 2. International transfer and first registration of minors: the current regulatory framework – 2.1 The first exception as per Article 19, para. 2 (a) of FIFA RSTP – 2.2 The second exception as per Article 19, para. 2 (b) of FIFA RSTP – 2.3 The third exception as per Article 19, para. 2 (c) of FIFA RSTP – 2.4 The fourth exception as per Article 19, paras. 3 and 4 of FIFA RSTP – 3. The two new exceptions provided under FIFA jurisprudence – 4. Registration of minors at academies pursuant to Article 19bis, para. 1 of FIFA RSTP – 5. Case studies – 5.1 The Barcelona case – 5.2 The Real Madrid case – 6. Conclusion

---

\* Sports Lawyer, of Counsel at *Lombardi Associates*, Edinburgh (UK). E-mail: [luca@lombardi-football.com](mailto:luca@lombardi-football.com).

## 1. Introduction

On 14<sup>th</sup> January 2016 the FIFA Disciplinary Committee sanctioned two major Spanish clubs, for breaches relating to international transfers of minors: Real Madrid and Atlético de Madrid. These clubs were sanctioned for breaching several articles of the *Regulations on the Status and Transfer of Players*<sup>1</sup> (RSTP) related with transfer and first registration of minor players.

The FIFA Disciplinary Committee sanctioned the two clubs with a transfer ban for two complete and consecutive registration periods; additionally, Atlético de Madrid and Real Madrid were fined CHF 900,000 and CHF 360,000 respectively, while both clubs were issued with a reprimand and given 90 days in which to regularise the situation of all minor players concerned.

In regard to the sanctions imposed, FIFA declared: “*Although FIFA’s approach may appear harsh in an individual case, it is only by enforcing the rules consistently and strictly that the abuses of the past can be avoided and a proper and safe development of minor players secured*”.<sup>2</sup>

Recently, the English club Manchester City has been investigated for allegedly wanting to transfer a 15-year-old player from Argentina,<sup>3</sup> while the Dutch club Ajax was denied by the CAS to sign an American player aged 15.<sup>4</sup>

Previously, FIFA sanctioned another top club for infringements related to minors’ registration: on 28<sup>th</sup> November 2013, the FIFA Disciplinary Committee rendered a decision against FC Barcelona and the Real Federación Española de Fútbol (RFEF), whereby it sanctioned them for breaches relating to the international transfer and registration of players under the age of 18.

The FIFA Disciplinary Committee regarded the infringements as particularly serious and decided to sanction the club with a transfer ban at both national and international level for two complete and consecutive transfer periods, together with a fine of CHF 450,000. In addition, the club was issued with a reprimand in accordance with Article 14 of the FIFA Disciplinary Code.

The stature of the clubs sanctioned and the severity of the sanctions imposed to these top clubs might lead to the conclusion that FIFA wished to set an example, in order to make clear that the provisions relating to the protection of minors need to be applied in a firm manner.

---

<sup>1</sup> The *Regulations on the Status and Transfer of Players* are available at the following address: [http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsonthestatusandtransferofplayersjune2016\\_e\\_neutral.pdf](http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/regulationsonthestatusandtransferofplayersjune2016_e_neutral.pdf) (June 2017).

<sup>2</sup> Cf. <https://www.theguardian.com/football/2016/sep/08/real-madrid-atletico-madrid-lose-appeals-against-fifa-transfer-ban> (June 2017).

<sup>3</sup> [www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/manchester-city-could-face-transfer-ban-after-being-reported-to-fifa-for-trafficking-of-youngster-a7322836.html](http://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/manchester-city-could-face-transfer-ban-after-being-reported-to-fifa-for-trafficking-of-youngster-a7322836.html) (June 2017).

<sup>4</sup> <https://www.usatoday.com/story/sports/soccer/2016/10/29/cas-rejects-us-teenagers-challenge-to-fifa-transfer-rules/92949046/> (June 2017).

The protection of minors has always been a major concern for FIFA. However, in the last few years such topic has become more and more important, because of the increasing interest in minor players from clubs.

Football clubs seek out young talented players because they are generally less expensive, which allows clubs to make a significant profit if the players go on to have a successful professional career: for instance, in 2003 Arsenal picked up Cesc Fàbregas when he was sixteen on a free transfer from FC Barcelona's youth team, and in 2011 the English club transferred the player back to FC Barcelona for Euro 34 million.<sup>5</sup>

As a result, the trade of minors in top European football has grown in the past couple of decades into a business of significant size: according to the data provided by FIFA,<sup>6</sup> the number of applications filed each year for international transfers of minors has been constantly increasing in the last years:

Year	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Total applications</b>	1,500	1,747	1,845	2,189	2,716
<b>Accepted</b>	1,343	1,527	1,637	1,929	2,323

What is more, the age of the players transferred has been constantly decreasing: some years ago the minors transferred by clubs were typically between 12 and 15 years old, but today clubs have moved their attention to even younger minors: the transfers of such players are cheaper and, when the players are under the age of 10, they escape FIFA's supervision, given that the FIFA regulations concerning International Transfer Certificates (ITC) and the Transfer Matching System (TMS) apply only for players older than 10 years.

The strict regulatory system adopted by FIFA appears justified by the necessity of tackling the problem of human trafficking, sadly common in South America and Africa, where an entire training industry emerged with the sole objective of exporting young talented players to European clubs.<sup>7</sup>

In light of the above, it is completely understandable from FIFA to keep monitoring this issue closely. Nevertheless, the measures adopted by FIFA in order to regulate the transfer of minors do not seem to be free of problems.

<sup>5</sup> <https://www.transfermarkt.com/cesc-fabregas/transfers/spieler/8806> (June 2017).

<sup>6</sup> Cf. [http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/83/14/23/faq\\_protectionofminors\\_august2016\\_en\\_english.pdf](http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/83/14/23/faq_protectionofminors_august2016_en_english.pdf) (June 2017).

<sup>7</sup> Cf. The Telegraph, "The dark side of football transfers", 31 December 2014, available at <http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/football-the-dark-side-of-transfers/index.html> (June 2017).

The present article aims at giving an overview of the relevant provisions of the FIFA regulations related to the transfer and first registration of minor players, and a brief outline of the most relevant recent cases.

2. *International transfer and first registration of minors: the current regulatory framework*

The FIFA RSTP rules protect young footballers from being subjected to trafficking and exploitation, and provide a stable framework for the training and education of minor players.

Firstly, according to the definition provided by the FIFA RSTP, every player who has not yet reached the age of 18 shall be considered as a minor. This is notable, given that the age of maturity is not deemed the same in all countries.

As a general principle, the international transfer of minors is forbidden by FIFA. Article 19, para. 1 of the FIFA RSTP expressly provides that “*International transfers of players are only permitted if the player is over the age of 18*”, whereby “players” shall be considered both amateurs and professionals.<sup>8</sup>

However, the same Article 19, para. 2 of the FIFA RSTP sets forth exceptions to that principle. It reads:

*“The following three exceptions to this rule apply:*

- a) *The player’s parents move to the country in which the new club is located for reasons not linked to football.*
- b) *The transfer takes place within the territory of the European Union (EU) or European Economic Area (EEA) and the player is aged between 16 and 18. In this case, the new club must fulfil the following minimum obligations:*
  - i. *It shall provide the player with an adequate football education and/or training in line with the highest national standards.*
  - ii. *It shall guarantee the player an academic and/or school and/or vocational education and/or training, in addition to his football education and/or training, which will allow the player to pursue a career other than football should he cease playing professional football.*
  - iii. *It shall make all necessary arrangements to ensure that the player is looked after in the best possible way (optimum living standards with a host family or in club accommodation, appointment of a mentor at the club, etc.).*
  - iv. *It shall, on registration of such a player, provide the relevant association with proof that it is complying with the aforementioned obligations.*

---

<sup>8</sup> Cf. CAS 2008/A/1485 - FC Midtjylland AS v. FIFA, CAS 2012/A/2787 - Villarreal CF v. FIFA.

- c) *The player lives no further than 50km from a national border and the club with which the player wishes to be registered in the neighbouring association is also within 50km of that border. The maximum distance between the player's domicile and the club's headquarters shall be 100km. In such cases, the player must continue to live at home and the two associations concerned must give their explicit consent*".

Recently, another exception to the general principle set forth by Article 19, para. 1 of the FIFA RSTP has been acknowledged by the FIFA Circular Letter no. 1542. The circular amended paras. 3 and 4 of adding the so called "five years rule". By means of this amendment, FIFA reckoned the jurisprudence, which allows the first registration of a minor player for a club in a territory of a country of which he is not a national, provided that he has lived continuously for at least five years in that territory immediately prior to the intended first registration.

Thus, the international transfer of a minor player is possible provided one of these conditions occurs.

CAS has consistently affirmed that the list of exceptions listed under Article 19 is exhaustive and therefore it is not allowed to introduce new exceptions in addition to the ones provided by Article 19 of FIFA RSTP, applying such rules in a strict, rigorous and consistent manner.<sup>9</sup>

Moreover, in September 2016 FIFA issued a circular letter titled "Minor player application guide", which provides guidelines for the first registration and international transfer of minor players (an updated version of this guide was issued by FIFA in February 2017<sup>10</sup>). By means of this letter, in order to regulate new occurrences FIFA recognised and addressed further exceptions to Article 19 para. 1 of the FIFA RSTP, in addition to those mentioned above.

In particular, the circular letter recognises the possibility to register minor players if they are refugees or students during an exchange programme. These two cases have been identified by the FIFA jurisprudence and do not find any reference in the FIFA RSTP.

As general principle, in order for a player to be transferred internationally and play in organised football, a valid registration with an association is required, according to Article 5, para. 1 of the FIFA RSTP, and therefore a valid ITC must be issued.

In the case of an international transfer of a minor player, in order to obtain the ITC the football association in question must submit documents to prove that an exception can be made for the minor player. Without the ITC the player cannot be registered and therefore is not allowed to play.

<sup>9</sup> CAS 2013/A/3140 - A. v. Club Atlético de Madrid SAD & RFEF & FIFA.

<sup>10</sup> FIFA "Minor player application guide", 23<sup>rd</sup> February 2017. The last version of it is available at: [https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/86/35/28/protectionofminors%E2%80%93E2%80%9Cminorplayerapplicationguide%E2%80%9D\\_neutral.pdf](https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/86/35/28/protectionofminors%E2%80%93E2%80%9Cminorplayerapplicationguide%E2%80%9D_neutral.pdf) (June 2017).

In the presence of one of the conditions required for an international transfer of a minor player, or in case of first registration of a minor, the association that wishes to register the player must request approval according to Article 19, para. 4 and Annex 2 of the FIFA RSTP to the subcommittee appointed by the FIFA Players' Status Committee.<sup>11</sup>

According to a recent circular letter issued by FIFA,<sup>12</sup> all the relevant documentation for the ITC request must be submitted by the club wishing to register the player within the registration periods established by the relevant association, given that the required application to the sub-committee does not relieve the new club from entering all the mandatory documents in the TMS.

Upon application for the registration of a minor, the player's former association is given the opportunity to submit its position within seven days (Annexe 2, Article 6, para. 1, FIFA RSTP). If the application is approved by the Sub-Committee, the associations concerned are notified of the findings of the decision via TMS (Annexe 2, Article 9, FIFA RSTP) and the applying association is entitled to either register the player – in case it is a first registration – or to send a request for an ITC to the player's previous association (Article 19, para. 4, FIFA RSTP).

Since 2009, FIFA has provided another way to register minors: by means of the FIFA Circular Letter no. 1209<sup>13</sup> issued on 30<sup>th</sup> October 2009, the Players' Status Committee foresaw the "limited exemption proceeding".<sup>14</sup>

In particular, associations may request to be exempted from the obligation provided by the FIFA RSTP in case of amateur minor players to be registered with purely amateur clubs. In order to obtain such exemption, the association must prove that its internal proceedings for registrations respect the principles regarding the protection of minors as contained in Articles 19 and 19bis FIFA RSTP, which govern football academies. In these cases, the associations are responsible for the proper application of Articles 19 and 19bis of the FIFA RSTP.

<sup>11</sup> Article 19, para. 4 and Annex 2 of the FIFA RSTP: "Every international transfer according to paragraph 2 and every first registration according to paragraph 3, as well as every first registration of a foreign minor player who has lived continuously for at least the last five years in the country in which he wishes to be registered, is subject to the approval of the subcommittee appointed by the Players' Status Committee for that purpose. The application for approval shall be submitted by the association that wishes to register the player. The former association shall be given the opportunity to submit its position. The sub-committee's approval shall be obtained prior to any request from an association for an International Transfer Certificate and/or a first registration. [...]".

<sup>12</sup> FIFA Circular Letter n. 1587, dated 15<sup>th</sup> June 2017.

<sup>13</sup> Cf. <http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/12/71/93/circularno.1209-protectionofminors.pdf> (June 2017).

<sup>14</sup> FIFA Circular Letter no. 1209: "[...] in order to ensure the proper functioning of the system to safeguard the principle of the protection of minors, an association, under special circumstances, may submit to the sub-committee a written request for a limited exemption from the obligation to refer applications for approval in the sense of art. 19 par. 4 of the regulations for amateur minor players".

Because of the increasing number of transfers of young players FIFA lowered the age requirement for international transfer certificates. As from 1<sup>st</sup> March 2015, all international transfers of players older than 10 years require an ITC and an application to FIFA, whereas previously, the age limit was set at 12 years.

The FIFA Circular Letter no. 1468,<sup>15</sup> dated 23 January 2015, changed that rule, whereby it became clear that clubs and national member associations had to begin observing and respecting the ban on the transfer or first registration of all minors, including those below the age of 10.

Moreover, FIFA took a definite approach and expressly indicated, for the first time, that the national associations are obliged to directly apply the requirements for the protection of minors established by FIFA RSTP: “[...] *we deem it important to point out and clarify that if a member association intends to register under the age of 10 (currently 12), despite the fact that no ITC and no application to the sub-committee appointed by the Players’ Status Committee will be required, it is all the more responsibility of this association to verify and ensure that the requirements for the protection of minors established in Article 19 para. 2 of the regulations are met*”.

Therefore, FIFA pointed out that if a national football association wants to register a player under the age of 10, even if no ITC and no application to FIFA are required, the association has the responsibility to verify and ensure that the requirements for the protection of minors set by the FIFA RSTP are met. In particular, the key provision in FIFA’s system for the protection of minors is Article 19 of the FIFA RSTP, introduced in 2003, which “[...] *aims to strike a balance between the requirement to train at a young age and the risks that this requirement might comport when football is practiced away from home, and especially in a foreign country*”.<sup>16</sup>

### 2.1 *The first exception as per Article 19, para. 2 (a) of FIFA RSTP*

As said above, the prohibition of international transfers of minors finds a first exception under Article 19, par. 2 (a) of FIFA RSTP, which allows the registration of a minor if the player’s parents move to the country of the new club for reasons not linked to football.

Article 19, para.s 1 and 2 (a) of FIFA RSTP reads: “*International transfers of players are only permitted if the player is over the age of 18. The following three exceptions to this rule apply: a) The player’s parents move to the country in which the new club is located for reasons not linked to football. [...]*”.

<sup>15</sup> Document available here: [http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/51/06/50/circularno.1468\\_e\\_neutral.pdf](http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/51/06/50/circularno.1468_e_neutral.pdf) (June 2017).

<sup>16</sup> CAS 2014/A/3793 Fútbol Club Barcelona v. FIFA, 24<sup>th</sup> April 2015.

In relation to the specific exception, three different scenarios are considered:

- both of the player's biological parents move internationally: in this case, the player follows his parents who are moving to the new country;
- only one of the player's biological parents move internationally: this could be due to the fact that the parent not moving is deceased or, conversely, is still alive but is not a custody-holding parent;
- none of the player's biological parents move internationally: this situation may arise, for example, in cases where the parental authority is awarded to a third person (legal guardian) because it has been taken away from the player's parents or because both parents are deceased, but also in cases where the player's custody-holding parent resides in a new country.

In all the above-mentioned scenarios, the application for approval shall be submitted through TMS, attaching different documents depending on the case.

The above mentioned exception is not validated if the facts suggest that it is not the minor player who follows his family to live in another country, but rather the family that follows its child to play football in another country.

In many circumstances, clubs exploited this exception in order to circumvent the FIFA regulations. The family of the player does not actually move to a foreign country for real labour or similar reasons, but instead a job –sometimes a fictitious job- is offered to the parents, in order to legitimise a transfer that was already agreed upon.

Two Norwegian reporters, Madsen and Johansson, who conducted an investigation of the unspoken and often illegal practices of European clubs regarding the transfer of minors, found several agents and clubs who admitted to offering parents jobs in order to circumvent FIFA regulations.<sup>17</sup>

In light of all the above, FIFA has been increasing the strict application of this exception. However, in spite of this, Article 19, par. 2 (a) is still the exception mostly used by clubs: 50% of the 2,716 applications filed with FIFA in 2015 were based on this exception.

FIFA's application of Article 19, para. 2 (a) has been criticized during the last years, since the first case, which involved Carlos Javier Acuña Caballero, a Paraguayan player born in 1988, currently playing for the Thai club *Ratchaburi Mittr Phol FC*<sup>18</sup> brought before FIFA in 2005.

In February 2005, when he was 16 years old, Caballero travelled to Spain with his mother and his younger brother. On 17<sup>th</sup> February 2005, Cádiz CF and the player signed an employment contract and Cádiz CF entered into a transfer agreement with *Olimpia Asunción*, the player's former club. A few days later, on 20<sup>th</sup> February 2005, the player's mother signed an employment contract with a restaurant. During the summer transfer window, the Spanish FA requested the ITC from the Paraguayan FA, but the latter refused because of the player's age.

<sup>17</sup> Lars Backe Madsen & Jens Johansson, *The Lost Diamond* (2008).

<sup>18</sup> Cf. [www.transfermarkt.com/javi-acuna/profil/spieler/35532](http://www.transfermarkt.com/javi-acuna/profil/spieler/35532) (June 2017).

The case was brought firstly before FIFA, which on August 2005 refused the issuance of the ITC, and then before CAS, where the claimant sustained that the mother's move to Spain was not linked to football, but only to personal and economic reasons. The mother lived in Asunción and divorced from the player's father, so she decided to move to Cádiz in order to search for a job and to offer a better life to her son, who was living in Paraguay in his agent's house.

CAS did not follow such argumentation and concluded, in line with the FIFA Player Status Committee's decision, that the player's decision to move to Spain was made first and the decision of the mother of the player to move to Spain was thus linked to the contract signed between the player and the club. CAS also sustained that Article 19 was valid, proportionate and pursued a legitimate objective. For these reasons, the appeal was dismissed and this case became the first transfer of a minor rejected under Article 19.<sup>19</sup>

Another relevant case was the one that involved the Polish player Bartas Wiktoruk.

In July 2011, when he was 12 years old, Bartas Wiktoruk travelled to Spain with his family. In August 2011, the player's parents and *Villarreal Club de Fútbol* got in touch. Afterwards, on 7<sup>th</sup> November 2011, the player's father signed an employment contract with the Spanish company *Pamesa Ceramica SL*, and the same day *Villarreal Club de Fútbol* asked RFEF to register the player. RFEF requested via TMS the authorisation to register the player, under the exception provided by art. 19 par. 2 of FIFA RSTP, but FIFA refused the ITC because of serious suspicions on whether the move to Spain was in reality linked to football.

The FIFA decision was appealed before CAS by the club, which sustained that the move to Spain was not linked to football, being a family's decision for the father's difficult economic situation in Poland. Such position was confirmed by the fact that the player's father was already specialised in ceramics and decided to move to Villarreal because of the well-known ceramics industrial district. On the other side, FIFA sustained that Art. 19 of FIFA RSTP must be interpreted strictly and the fact that the move was also related to football is sufficient to prevent the application of the exception.

In April 2013, CAS dismissed the appeal<sup>20</sup> stating the following principles: firstly, it confirmed that Article 19 is applicable also to amateur players and it must be applied strictly because it protects the well-being of minors. Moreover, the interest of the player to play in a new country even if it is understandable, it is not relevant. On the contrary, CAS deemed relevant the circumstances that the player and the club got in touch three months before the beginning of the father's employment contract, and that the player's father granted an interview declaring that he would not hesitate to move abroad to facilitate his son's career.

<sup>19</sup> CAS 2005/A/955 Cádiz C.F., SAD v/FIFA en Asociación Paraguaya de Fútbol & CAS 2005/A/956 Carlos Javier Acuña Caballero v/FIFA en Asociación Paraguaya de Fútbol.

<sup>20</sup> CAS 2012/A/2787 Villarreal CF c/ FIFA.

This principle has been clarified by CAS in a different case:<sup>21</sup> whereby the Panel explained that “(...) *it is not sufficient to establish that the parents do not seek, as primary or main objective, to achieve the footballing activities of their child abroad (...) The issue to be resolved by the panel is then whether the facts presented by the parties are to be considered as establishing that the intention of the Appellant’s family to move to Spain was linked with football or not*”. Therefore, the only fact that the move of the parents is based on reasons that are not totally independent from football, is sufficient to exclude the application of the exception under Art. 19, par. 2 (a) of FIFA RSTP.

A similar situation occurred in another renowned case, whereby FIFA issued a decision that blocked the registration with the Royal Dutch FA of John Kenneth Hilton, an American minor player who joined the youth academy of the Dutch club Ajax.

The registration had been requested on the basis of Article 19, para. 2(a) of the FIFA RSTP, but FIFA found that the boy’s family moved to Europe also in order to allow the minor to play with the prestigious Ajax academy.

The decision had been appealed before CAS, which however confirmed the decision issued by FIFA.<sup>22</sup>

In light of the above, a first question arises in relation to Article 19, par. 2 (a) of the FIFA RSTP. Is the lack of any link with football strictly necessary in order to protect and guarantee the well-being of the minor?

As matter of fact, also in cases like the ones referred to above -where the minor moves to another country with his/her family and the parents do not seek, as main objective, to achieve the footballing activities of their child abroad-, the FIFA approval is essential for the registration with the new association in order to allow the minor to play organised football in the new country.

The strict application of Art. 19, par. 2 (a) of FIFA RSTP may appear quite excessive in these cases, considering that the family would have moved to the new country regardless of the child’s football activity.

As a matter of fact, the possible denial of the FIFA approval for the new registration based on the presence of some kind of link between the move of the family and the football activities of the child, might definitely be detrimental not only to the possible professional footballing career of the minor, but also to the social integration of the minor in the new country, given that he/she would be prevented from playing football with his/her peers.

What is more, such prohibition results totally unjustified in case of families that decide to move together to another country in order for the children to pursue their dream of becoming a professional football player. In fact, in these cases the rationale behind the measures adopted by FIFA in order to regulate the transfer of

---

<sup>21</sup> CAS 2013/A/3140 – *ibidem*.

<sup>22</sup> Cf. [www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3885302/CAS-rejects-US-teenagers-challenge-FIFA-transfer-rules.html](http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3885302/CAS-rejects-US-teenagers-challenge-FIFA-transfer-rules.html) (June 2017).

minors and protect them from the risks involved in practising football away from home, would be totally absent.

As stated by a father of a 15-year-old player who was not allowed to play for FC Barcelona after they - as a family - had moved from the US to Spain for that particular purpose: “*I understand the rule was made to protect kids from being pulled away from their families. But our family made a choice to move to Spain together. Why should FIFA be able to tell our family where it has to live if we want our kid to play soccer?*”<sup>23</sup> Clearly, there is no reason for FIFA to prohibit such a choice when the general criteria for residence within the new country are met.

It could also be argued that the transfer should be permitted when the family follows the minor as a result of a job offered by the new club to the minor’s parents. It is indeed beneficial for minors to keep living with their parents and the move of the entire family could be beneficial for the parents too, when considering a transfer from a club in a developing country to a European or US club. Evidently, such situation should be regulated in order to provide protection to families should the minors fail to pursue their sporting careers, but such solution is evidently not viable due to the applicable regulations, which undoubtedly raise several doubts.

The first exception provided by Article 19 is probably the most controversial exception among the ones foreseen by FIFA. However, the other exceptions also raise serious problems.

## 2.2 *The second exception as per Article 19, para. 2 (b) of FIFA RSTP*

The second exception provided by Article 19 meets the requirements of EU free movement of workers, which is one of the cornerstones of Union citizenship.

The European labour market for professional football players was significantly liberalised following the decision in the Bosman case.<sup>24</sup>

The European Court of Justice (hereinafter “ECJ”) deciding this case created free transferability for players with expired contracts.

The ECJ based its decision on a fundamental right under the laws of the EU: the freedom of movement for workers within the EU.<sup>25</sup>

In particular, the ECJ held that requiring transfer fees for out-of-contract players and establishing quotas that limit the number of foreign players on a team infringe the fundamental right of freedom of movement for EU workers.

In light of the Bosman case, FIFA adopted new transfer regulations, and UEFA amended the player eligibility restrictions. Unfortunately, these regulations

---

<sup>23</sup> The New York Times, “*Strict Enforcement of FIFA Rules Sidelines Young Players Abroad*”, 31<sup>th</sup> August 2015, article available here: [https://www.nytimes.com/2015/09/01/sports/soccer/strict-enforcement-of-fifa-rules-sidelines-young-players-abroad.html?\\_r=1](https://www.nytimes.com/2015/09/01/sports/soccer/strict-enforcement-of-fifa-rules-sidelines-young-players-abroad.html?_r=1) (June 2017).

<sup>24</sup> Case C-415/93, Union Royale Belge Sociétés de Football Association and others v Bosman and others [1995].

<sup>25</sup> Bosman, 1995 E.C.R. I-5068, I-5071.

did not resolve all the issues presented in Bosman, and in turn, created even greater issues in relation to minor football players.

This led to a debate within football about how best to limit the international transfer of minors in order to protect their health and welfare.

Placing restrictions on the international transfer of minors was potentially against the EU's provisions on free movement of workers; however, the need for a solid regulatory system aimed at protecting minor players from exploitation has been strongly recognised as legitimate by the EU. The 2000 Nice Declaration on Sport expressed "*concern about commercial transactions targeting minors in sport, including those from third countries, inasmuch as they do not comply with existing labour legislation or endanger the health and welfare of young sportsmen and women*".<sup>26</sup> Similar concerns were expressed in the European Commission's 2007 White Paper on Sport, which clearly defined the exploitation of young players as a problem in the EU.<sup>27</sup>

In an effort to strengthen the protection for minors, FIFA promulgated new regulations in October 2009. In particular FIFA established the following under Article 19, para. 2 (b): "*International transfers of players are only permitted if the player is over the age of 18. The following three exceptions to this rule apply:[...] b) The transfer takes place within the territory of the European Union (EU) or European Economic Area (EEA) and the player is aged between 16 and 18. In this case, the new club must fulfil the following minimum obligations:*

- a) *It shall provide the player with an adequate football education and/or training in line with the highest national standards.*
- b) *It shall guarantee the player an academic and/or school and/or vocational education and/or training, in addition to his football education and/or training, which will allow the player to pursue a career other than football should he cease playing professional football.*
- c) *It shall make all necessary arrangements to ensure that the player is looked after in the best possible way (optimum living standards with a host family or in club accommodation, appointment of a mentor at the club, etc.).*
- d) *It shall, on registration of such a player, provide the relevant association with proof that it is complying with the aforementioned obligations".*

Accordingly, the registration of a minor player shall also be permitted if the transfer takes place within the territory of the European Union or European Economic Area (EEA) and the player is aged between 16 and 18, as long as the listed minimum requirements are provided. This exemption appears questionable under several points.

<sup>26</sup> Declaration 29 to the Treaty of Amsterdam. Presidency Conclusions, (2000), 'Declaration on the specific characteristics of sport and its social function in Europe, of which account should be taken in implementing common policies', Nice European Council Meeting, December 2000.

<sup>27</sup> Commission of the European Communities (2007), 'White Paper on Sport'.

Firstly, it must be noted that this exception applies only to minors within the EU above the age of 16, and this limit might conflict with the legal working age set by certain EU countries. Member states of the EU do not have a uniform legislation regarding minor workers. As a result, in some EU countries a 15 years old minor might be allowed to sign an employment contract, becoming a “worker” under EU law, whereas in other countries the legal working age is set at 16 years of age. If a 15 year-old minor player decided to move from an EU country where he is considered a “worker”, to another country with the same legal working age, Article 19, para. 2 (b) of the FIFA RSTP would prevent him from doing so, which clashes with the free movement of workers enshrined in Article 45 of The Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter the “TFEU”), which reads “*Freedom of movement for workers shall be secured within the Union*”. This principle has of course to be considered together with the applicable principles of family law related with the peculiar protection ensured to minors, but still the possible inconsistency remains.

Moreover, the criteria listed under Article 19, para. 2 (b) of the FIFA RSTP limit the possibilities for minor football players to move to foreign clubs, establishing additional conditions not provided by EU law and therefore it establishes further obstacles free movement of workers recognised by EU law. For example, in a recent case FIFA denied the approval for the ITC of a Swedish 17-years old player that was willing to move to Italy in order to play for a professional football club, deeming that 28 hours of academic education per month are not sufficient to meet the condition provided by Article 18, para. 2 (b) of the FIFA RSTP.<sup>28</sup>

Another debated aspect of Article 19, para. 2 (b) of the FIFA RSTP is the limitation of the relevant transfer within the territory of the European Union (EU) or European Economic Area (EEA).

As a matter of fact, the free movement of workers established by EU law is granted only on the basis of nationality to every citizen of Member States. This means that a worker holding EU citizenship shall be allowed to move freely, not only within the territory of Member States, but also from a non-EU country to an EU country, because of EU citizenship. The latter circumstance is not contemplated by Article 19, para. 2 (b) of the FIFA RSTP. This inconsistency, however, was rectified by CAS in 2012, in order to comply with the regulations on the free movement of workers within the EU/EEA.<sup>29</sup>

The case involved Valentine Vada, a 16 years-old player living in Argentina, with dual citizenship, Argentinian and Italian. Vada was willing to transfer from an Argentinian club to the French Club Girondins de Bordeaux according to the “EU and EEA-rule” provided by Article 19, para. 2(b) of the FIFA RSTP. FIFA’s single judge rejected the request, sustaining that this exception is based on the criterion of territoriality, not nationality, and thus only refers to “a transfer taking place

<sup>28</sup> FIFA TMS ref. G-0001269, decision dated 28<sup>th</sup> April 2017.

<sup>29</sup> CAS 2012/A/2862 FC Girondins De Bordeaux c. FIFA, 11<sup>th</sup> January 2013.

within the territory of the EU or EEA”. Such decision was however overturned by CAS.

In particular, the Panel affirmed that although the wording of the “EU and EEA-rule” merely stipulates a criterion of territoriality, this exception was included in the 2001 informal agreement between FIFA/UEFA and the Commission in order for it to respect EU free movement law, and therefore the objective to comply with EU free movement rights could not be ignored.<sup>30</sup>

In light of the above, CAS stated that the exception provided by Article 19, para. 2 (b) of the FIFA RSTP also applies to transfers from a club outside the EU/EEA to a club in the EU/EEA if the player concerned is a national of an EU/EEA-Member State. Consequently, the Panel accepted an unwritten exception in order to allow a player with the nationality of one of the EU or EEA member countries to invoke Article 19, para. 2(b) of the FIFA RSTP.

Another issue related to this provision concerns minors below the age of 16, who are outside of the scope of this provision and therefore cannot rely on this clause in order to be registered with a new EU Club within the territory of the EU/EEA.

Nevertheless, a 16 years old minor is definitely able to rely on EU citizenship rights in order to freely move and reside within the EU, given that pursuant to Article 21 TFEU “*Every citizen of the Union shall have the right to move and reside freely within the territory of the Member States [...]*”. It is therefore peculiar that a minor below 16 years of age is free to move and reside freely within the territory of EU, but he/she does not have the same freedom in terms of participating in organised football competitions.

Finally, this second exception provided by Article 19, para. 2 (c) of the FIFA RSTP is arguable not only in relation to its compliance with EU law, but also from a different point a view.

As a matter of fact, this exception applies only for clubs based in countries in EU / EEA area. Such territorial limitation is reasonable as far as the purpose of the clause is concerned (i.e. compliance with EU laws). However, nothing would have prevented FIFA from applying such exception to all UEFA members instead of EU/EEA members: such a broader extension of the provision would have given consistency to the regulations applicable to the clubs belonging to UEFA, establishing a common set of rules for clubs competing in the same competitions.

### 2.3 *The third exception as per Article 19, para. 2 (c) of FIFA RSTP*

According to Article 19, para. 2 (c) FIFA RSTP, the registration shall be granted if the player lives no further than 50 km from a national border and the club with which the player wishes to be registered in the neighbouring association is also within 50 km of the same border. Therefore, the maximum distance between the

---

<sup>30</sup> CAS 2012/A/2862, *ibidem*, para. 95.

player's domicile and the club's headquarters shall be 100 km. In such cases, the player must continue to live at home and the two associations concerned must give their explicit consent.

This provision establishes a conventional limit, and as such it might be criticised for its arbitrary nature, not supported by any legitimate ground.

#### 2.4 *The fourth exception as per Article 19, paras. 3 and 4 of FIFA RSTP*

Finally, the last exception is set forth by Article 19, paras. 3 and 4 of FIFA RSTP: "3. *The conditions of this article shall also apply to any player who has never previously been registered with a club, is not a national of the country in which he wishes to be registered for the first time and has not lived continuously for at least the last five years in said country.*

4. *Every international transfer according to para. 2 and every first registration according to para. 3, as well as every first registration of a foreign minor player who has lived continuously for at least the last five years in the country in which he wishes to be registered, is subject to the approval of the subcommittee appointed by the Players' Status Committee for that purpose. The application for approval shall be submitted by the association that wishes to register the player. The former association shall be given the opportunity to submit its position. The sub-committee's approval shall be obtained prior to any request from an association for an International Transfer Certificate and/or a first registration. Any violations of this provision will be sanctioned by the Disciplinary Committee in accordance with the FIFA Disciplinary Code. In addition to the association that failed to apply to the sub-committee, sanctions may also be imposed on the former association for issuing an International Transfer Certificate without the approval of the sub-committee, as well as on the clubs that reached an agreement for the transfer of a minor".*

According to these provisions, the first registration of a minor player is permitted if the player has a nationality other than the one of the country in which he/she wishes to be registered, and he/she has lived in that country for the five years preceding the request.

By its nature, this exception only applies to the first registration of foreign minors and not to international transfers.

This rule had been initially established by the FIFA Players' Status Subcommittee's jurisprudence. Afterwards, it was retained by the FIFA Circular letter no. 1542 dated 1<sup>st</sup> June 2016 and eventually it was legally incorporated in the 2016 edition of the FIFA RSTP.

### 3. *The two new exceptions provided under FIFA jurisprudence*

Recently, FIFA jurisprudence has identified two other relevant cases.

The first one concerns the minor player moving to another country with or without his/her parents due to humanitarian reasons, and he/she cannot be expected to return to his/her country of origin given that his/her life or freedom would be threatened on account of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. (*i.e. accompanied or unaccompanied refugee player case*).

The second case recognised by the FIFA jurisprudence concerns students undertaking an academic programme abroad (*i.e. exchange student player case*).

In order to apply such second exception, the minor player's education shall be the primary reason for the international move without his/her parents and the maximum duration of the minor player's registration for the club concerned shall not exceed one year, provided that the minor player immediately returns home after the end of the educational programme or turns 18 before the end of said programme.

It is useful to note that exchange student players are allowed to register only if the player's new club is an amateur club – without a professional team and without legal, financial or de facto links to a professional club –.<sup>31</sup>

As said above, these two cases have been the result of the FIFA jurisprudence and do not find any reference in the FIFA regulations.

Registration under these exceptions is granted following an analysis performed “case by case”, with no specific requirements enshrined in regulatory acts.

### 4. *Registration of minors at academies pursuant to Article 19bis, para. 1 of FIFA RSTP*

According to Article 19bis (1) of FIFA RSTP, “Clubs that operate an academy with legal, financial or de facto links to the club are obliged to report all minors who attend the academy to the association upon whose territory the academy operates”.

An academy is defined in point 12 of the RSTP Definitions as “an organisation or an independent legal entity whose primary, long-term objective is to provide players with long-term training through the provision of the necessary training facilities and infrastructure. This shall primarily include, but not be limited to, football training centres, football camps, football schools, etc.”.

It must be noted that according to CAS jurisprudence, “the obligation imposed by Art. 19-bis RSTP on clubs to report minors attending an academy

<sup>31</sup> FIFA “Minor player application guide”, 23<sup>rd</sup> February 2017.

<sup>32</sup> CAS 2014/A/3793 Fútbol Club Barcelona v. FIFA, *ibidem*, para. 9.17.

to the relevant association is a further, and different, obligation than the one concerning the registration of the players”<sup>32</sup> (see below). Such distinction has been enshrined by FIFA considering that players attending an academy shall be specifically indicated by clubs given that it is likely that they are no longer living with their families but are hosted and educated at the premises of the academy and therefore they might require additional attention. Moreover, a player might attend an academy without being registered with the club.

In light of the above mentioned reasons, the registration of a minor with the relevant national association cannot be considered as sufficient for reporting the minors attending an academy. However, Article 19bis (1) of FIFA RSTP does not specify in what manner a club must “report” such minors. It would therefore be desirable for FIFA to clarify the contents of the obligation provided by Article 19bis (1) of FIFA RSTP in order to avoid future misunderstanding and possible violations.

## 5. Case studies

In the past few years, several big clubs have been involved in legal disputes concerning the application of FIFA’s rules on international transfers of minor players. In particular, the three biggest Spanish clubs have been recently sanctioned by FIFA.

In 2012 Atlético Madrid had been involved in a dispute concerned a 13 years-old player who moved from the US to Spain together with his parents.<sup>33</sup>

This case regarded the application of Article 19, para. 2 (a) of the FIFA RSTP and had been brought before FIFA and CAS.

The court of Lausanne, after an accurate examination of the factual circumstances of the case and after having stressed the need to apply the protection of minors rules in a “*strict, rigorous and consistent manner*”<sup>34</sup> concluded that there was no link between the move of the family and their son’s football activities.

At the end of 2013, a similar case arose involving the other club of Madrid. On November 1<sup>st</sup>, 2013 the Single Judge of the FIFA Players’ Status Sub-Committee rejected the request submitted by the RFEF, in the name of Real Madrid, for the registration of a 13-years old player from Venezuela. The subsequent proceedings before FIFA and CAS confirmed the decision of the FIFA Players’ Status Sub-Committee, rejecting Real Madrid’s allegations.<sup>35</sup>

These cases raised the first issues relating to the application of FIFA’s rules on international transfers of minor players. However, they were only a preview of the major case that involved the Catalan football club FC Barcelona a few weeks later.

<sup>33</sup> CAS 2013/A/3140 A. v. Club Atlético de Madrid SAD & Real Federación Española de Fútbol (RFEF) & FIFA, 10<sup>th</sup> October 2013.

<sup>34</sup> CAS 2013/A/3140, *ibidem*, paras. 8.20 - 8.23.

<sup>35</sup> CAS 2014/A/3611 Real Madrid FC v. FIFA, 27<sup>th</sup> February 2015.

### 5.1 *The Barcelona case*

In July 2013 the FIFA Disciplinary Committee initiated disciplinary proceedings against FC Barcelona. The Spanish club was accused of registering 31 minor players in violation of the FIFA RSTP. These players, of various nationalities, were registered at FC Barcelona in the period from 2005 until 2012.

On November 28<sup>th</sup>, 2013 the FIFA Disciplinary Committee sanctioned FC Barcelona and the Real Federación Española de Fútbol (“RFEF”) for breaches relating to the international transfer and registration of minor players.

In particular the FIFA Disciplinary Committee issued a transfer ban for two complete and consecutive transfer periods and a fine of CHF 450,000 for the club. In addition, the latter was disciplined in accordance with Article 14 of the FIFA Disciplinary Code.

The Spanish club appealed the decision before the FIFA Appeal Committee, which however confirmed the previous decision that was subsequently appealed at CAS.

On 30<sup>th</sup> December 2014, CAS issued the operative part of the decision CAS 2014/A/3793 (the award was issued on the 24<sup>th</sup> April 2015).<sup>36</sup> This decision is relevant under several aspects.

Firstly, the Panel found that FC Barcelona breached Article 19 of the FIFA RSTP in relation to a number of minor players that were not duly registered with the RFEF.

In this regard, FC Barcelona sustained that Spanish clubs, by virtue of Spanish law, are not allowed to request the registration of players directly with the RFEF if players are participating in competitions organised at the regional level only, like the ones at stake. Therefore, it operated under the assumption that by registering the minor players with its local football association, the Federació Catalana de Futbol (FCF), it complied with the requirements provided by the applicable regulations.

However, according to FIFA, FCF cannot be considered as an association in the meaning of the FIFA Statutes, and therefore the registrations of players made with it cannot be considered in compliance with the relevant regulations.<sup>37</sup> As a matter of fact, the FIFA Statutes defines an Association as “*a football association recognised as such by FIFA. It is a member of FIFA, unless a different meaning is evident from the context*”, and the only association recognised by FIFA in Spain is the RFEF.

In light of the above, the FIFA body found that the Spanish club infringed Article 5 para. 1 of the FIFA RSTP because all the minor players involved in these proceedings had been registered with FCF and not with RFEF.

<sup>36</sup> The decision is available here: <https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3793.pdf> (June 2017).

<sup>37</sup> CAS 2014/A/3793, *ibidem*, para. 9.2.

The CAS Panel reconsidered such issue and concluded that FC Barcelona had no discretion, since, applying the statutes adopted by the RFEF, it was only allowed to register players with the FCF. The Panel, therefore, acknowledged that there was an issue concerning the compatibility of statutes adopted by the RFEF with the relevant FIFA rules, and not the direct responsibility of FC Barcelona.

In any case, even if the registration with FCF would have been considered valid, the Panel found that *“from the beginning FCB did not even try to request the transfers based on any one of the exceptions. FCB should have been aware of the simple fact that the FCF or the RFEF could not register the minors in any legitimate way under the RSTP”*<sup>38</sup> given that *“from the information provided by the Parties, it appears to be clear that none of those players could have obtained a licence, since the prerequisites set out in Art. 19.2 RSTP had not been met”*.<sup>39</sup>

Moreover, three of the players at the centre of the dispute were below the age of 12. FC Barcelona claimed that the joint reading of Article 19 of FIFA RSTP with Article 9 para. 4 of FIFA RSTP (Edition 2010) should lead to the conclusion that there were no prohibitions for the transfer of players under the age of 12 (at that time, no ITC was required for transfers of minors younger than 12).

In this respect, the Panel underlined that even if an ITC was not required according to Article 9 para. 4 of FIFA RSTP, Article 19 still applied to minors under 12 years of age and therefore the general prohibition of the transfers for all minors under the age of 18 is applicable.

Finally, FC Barcelona was also found to have violated Article 19-bis of the FIFA RSTP, given that it did not report to RFEF several minors that were attending its academy *“La Masia”*.

As said above, the CAS Panel did not accept FC Barcelona’s argument according to which by registering a player a club would automatically comply with the obligation to “report” players who are attending its academy, given that the obligation imposed by Art. 19-bis of FIFA RSTP is a further, and different, obligation than the one concerning the registration of minors. According to the Panel, *“This is so because of the rationale behind Art. 19-bis RSTP, which is based on the consideration that a distinction should be made between under-aged players who are registered with the club but do not attend an academy, and under-aged players not only registered with the club but also attending its academy and, most important, under-aged players who are not registered with the club but still train and play in the academy”*.<sup>40</sup>

Lastly, FC Barcelona submitted that the sanctions imposed by FIFA were disproportionate and incongruous, given that the alleged breaches regarded minor players, while the sanction banned the activity relating to any player transfer.

<sup>38</sup> CAS 2014/A/3793, *ibidem*, para. 9.4.

<sup>39</sup> CAS 2014/A/3793, *ibidem*, para. 9.6.

<sup>40</sup> CAS 2014/A/3793, *ibidem*, para. 9.17.

Without significant jurisprudence in this specific area, the CAS Panel defined three main elements for assessing the proportionality of the sanction: the gravity of the illegal act, the power to dissuade the offender from repeating the same infringement in the future and the importance of the rule of law that is being protected. In light of these elements, the Panel was satisfied that the transfer ban corresponds to the violations committed by FC Barcelona. Thus, the Panel decided to confirm the sanctions imposed by the FIFA Disciplinary Committee.

In addition to the points discussed, this decision is interesting also under another point of view.

It must be noted that this was the first time that FIFA imposed such a severe sanction to a club for breaches relating to the international transfer and registration of players under the age of 18.

Article 19 of the FIFA RSTP and the FIFA Disciplinary Code do not establish specific sanctions for such breaches: the deciding body has wide discretion to impose a range of sanctions, from a reprimand to the return of awards and relegation to a lower division.

FC Barcelona contested the proportionality of the sanctions under several aspects: sanctions appeared disproportionate compared with previous decision on similar cases, and also in respect to the sanction imposed by the same decision on the RFEF (a monetary sanction of similar value to that imposed on Barcelona).

As far as the first argument is concerned, the Panel did not find similarity with the only known previous CAS case regarding the protection of minors, regarding the Danish Football Club Midtjylland,<sup>41</sup> whereby the violations concerned six international transfers in breach of Article 19 of the FIFA RSTP. At the end of that case, CAS upheld the FIFA decision and the sanction imposed was a mere warning.

Regarding the second argument, FC Barcelona relied on the wording of Article 19 para. 4 of the FIFA RSTP, which reads: “*in addition to the association that failed to apply to the sub-committee..., sanctions may also be imposed [...] on the club that reached an agreement for the transfer of the minor*”.

From the wording of this provision, it appears clear that a sanction should be applied firstly to the association at fault, and only in addition to this main sanction, the club involved may be sanctioned.

In light of the above, the sanctions imposed on the RFEF -who was responsible for the registration of the minor players not being submitted to the relevant FIFA sub-committee- should have been the same or more severe than the one imposed on FC Barcelona. Conversely, the fines imposed on RFEF and FC Barcelona were almost the same and both received a reprimand, but the club was also sanctioned with the extremely severe sanction of a transfer ban for two registration periods.

During the CAS proceedings, FC Barcelona raised the issue of the disproportion of the sanctions imposed in light of the wording of Article 19 para. 4

<sup>41</sup> CAS 2008/A/1485 Midtjylland v FIFA, 6 March 2009.

of the FIFA RSTP. Unfortunately, the CAS decision did not address this specific issue, which therefore remains without an answer.

In conclusion, the CAS Panel dismissed the appeal lodged by FC Barcelona and confirmed the sanctions imposed by the FIFA Appeal Committee. No doubt that the FIFA Disciplinary Committee and CAS wanted to send a strong signal to other clubs who may have considered making similar violations.

However, in the same period, FIFA conducted investigations also on the other two major clubs in Spain, Atlético de Madrid and Real Madrid. The two clubs were found to have violated several provisions concerning the international transfer and first registration of minor players, and therefore the FIFA Disciplinary Committee condemned them to serve a transfer ban lasting two consecutive transfer periods, and were fined CHF 900,000 and CHF 360,000 respectively.<sup>42</sup>

Both decision have been appealed before CAS. To date, the motivated decision regarding the Atlético de Madrid case has not been released yet; therefore, the present paper will focus on the decision in the Real Madrid case.

## 5.2 *The Real Madrid case*

On 14<sup>th</sup> January 2016, the FIFA Disciplinary Committee imposed on Real Madrid a registration ban of two complete and consecutive transfer windows, a fine of CHF 360,000, and a reprimand for the club's violations of Articles 19, 9 para. 1, 5 para. 1, 19bis para. 1 and Annexes 2 and 3 of the FIFA RSTP in relation to 39 cases of registration of minors (of the 70 registration of minors investigated). The violations occurred in the period between 2005 and 2014.

Real Madrid lodged an appeal against the FIFA Disciplinary Committee's decision to the FIFA Appeal Committee, which however confirmed the previous decision.

In September 2016, the Spanish club lodged an appeal before CAS against the decision rendered by FIFA. The proceedings were conducted with an expedited procedure by a sole arbitrator.

As for the alleged breach of article 19 of the FIFA RSTP in relation to the registrations of players under the age of 12 years, Real Madrid sustained that before the issuance of the FIFA Circular no. 1468, an ITC was not required for players under the age of 12 years and the FIFA Commentary under Article 9 clearly stated that "*any transfers before the age of 12 have no effect in relation to the provisions of the Regulations, since the training compensation and solidarity mechanism are calculated only as from this age*".<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Cf. [www.fifa.com/governance/news/y=2016/m=1/news=atletico-de-madrid-and-real-madrid-sanctioned-for-international-transf-2755486.html](http://www.fifa.com/governance/news/y=2016/m=1/news=atletico-de-madrid-and-real-madrid-sanctioned-for-international-transf-2755486.html) (June 2017).

<sup>43</sup> Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players, document available here: [http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/56/07/transfer\\_commentary\\_06\\_en\\_1843.pdf](http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/56/07/transfer_commentary_06_en_1843.pdf) (June 2017).

In light of the above, the club claimed that Article 19 of the FIFA RSTP did not apply to players under the age of 12 years and therefore an approval from the RFEF or FIFA was not required. In any case, Real Madrid sustained that all the minors it registered satisfied the exception provided by Article 19, para. 2 (a) of the FIFA RSTP

As far as this first issue is concerned, the Sole Arbitrator found that under the regime existing before the FIFA Circular no. 1468, a club did not need from its national member association or from FIFA a decision confirming the existence of an exception under Article 19, para. 2 of the FIFA RSTP, and therefore Real Madrid did not commit the relevant infraction.

Real Madrid also contested the alleged violation of Article 19, para. 3 of the FIFA RSTP, sustaining that the minors concerned only trained with the club and participated in non-organised football and, what is more, they were never registered with Real Madrid.

On this point, FIFA tried to sustain the occurrence of a “*de facto*” registration but the sole arbitrator rejected this argument given that it was not sustained by the applicable regulations, and concluded that Real Madrid did not commit such offense.

Another violation notified to the Spanish club concerned a minor who played for Real Madrid through a temporary and provisional authorization issued from the Federación Fútbol de Madrid (hereinafter the “FFM”) “*in consideration of the fact that his situation fell patently within the 5-year residency exception*”.<sup>44</sup>

The Sole Arbitrator observed that the relevant provisions of the FIFA RSTP do not grant the right to a club to obtain a provisional regional authorization, anticipating the authorization of the competent body; what is more, he noted that Article 19, para. 4 of the FIFA RSTP explicitly requires that the approval from the FIFA Subcommittee’s be “prior to” the request for the ITC and/or first registration.

As a result, the Sole Arbitrator confirmed that Real Madrid violated Articles 9 para. 1, 19 para. 1, and 19 para. 4 of the FIFA RSTP, together with Annexes 2 and 3 FIFA RSTP.

As in the Barcelona case (see above), Real Madrid was also condemned by FIFA for the breach of Article 5 para. 1 of the FIFA RSTP, because the minor players involved in these proceedings had been registered with FFM, which is a regional association within the Spanish sports structure and is not a member of FIFA.

Real Madrid challenged the decision on this point because, as required by the Spanish legal framework, they registered the mentioned players with the competent association, the FFM, and they were subsequently registered at the RFEF.

---

<sup>44</sup> CAS 2016/A/4785, Real Madrid Club de Fútbol v. FIFA, 20<sup>th</sup> December 2016, para. 76.

The Sole Arbitrator defined the limits of the issue, stating that “*the relevant issue is whether, but not how, a player was registered at the RFEF, since the explicit requirement of the provision – i.e. that “[a] player must be registered at an association” – does not specify in what manner a registration must occur*”.<sup>45</sup>

Starting from this premise, it firstly ascertained that only 2 minors had actually not been registered at the RFEF (however these 2 players did not participate in organised football events), whereas all the other minor players involved had been registered at the national association.

Moreover, the Sole Arbitrator analysed the relationship between FFM and RFEF recognising to FFM a role of “legal representative” of RFEF: “*In international football, the fact that a certain institution may act as “representative” for another member of the “football family” is a well-known regulatory tool. FIFA itself applies such a tool in several sets of rules. So for instance the RSTP foresees that in connection with certain procedures, communications to clubs shall be made through the national member associations (cf. Article 9 Annexe 2 RSTP). In CAS 2014/A/3611, it was determined by CAS that a communication of FIFA to the RFEF but “for Real Madrid” was to be deemed validly notified to Real Madrid since the RFEF’s role was the one of a legal representative: “[...] one shall note that under Swiss law, it is possible that one person takes actions with legal effect for another person not only in legal transactions stricto sensu, but also in quasi-contractual relationship or quasi-legal transactions” (CAS 2014/A/3611, N. 54, with ref.). Mutatis mutandis, the same applies within the frame of the present case, in connection with the role of the FFM: the evidence submitted in these proceedings shows that – unlike the regional Catalan federation in the case CAS 2014/A/3793 – the FFM immediately and reliably passed all information regarding the players to the RFEF. For sure, on the basis of all evidence submitted, this is in view of the Sole Arbitrator the result of the evidentiary proceedings of the present case*”.<sup>46</sup>

In light of the above, the Sole Arbitrator concluded that Real Madrid did not violate Article 5 para. 1 of the FIFA RSTP.

Finally, Real Madrid was condemned by FIFA for violation of Article 19bis para. 1 of the FIFA RSTP.

On this point, the Sole Arbitrator recalled the principle set by the CAS panel in the Barcelona case (see above) and confirmed that reporting shall be considered as a further and different obligation to registering a player.

Having established this, and even acknowledging that Article 19bis para. 1 of the FIFA RSTP does not specify in what manner a club must “report” minors, the Sole Arbitrator confirmed the FIFA decision on this point, given that it deemed

<sup>45</sup> CAS 2016/A/4785, *ibidem*, para. 90.

<sup>46</sup> CAS 2016/A/4785, *ibidem*, paras. 91-92.

that Real Madrid was unable to prove that the club fulfilled the reporting obligations in connection with all players.

In conclusion, the Sole Arbitrator set aside the FIFA decision, and condemned Real Madrid with a ban from registering new players for one registration period, a fine of the amount of CHF 240,000, and a reprimand.

This decision is quite interesting for the principle established in regard to the registration procedure.

As a matter of fact, the Sole Arbitrator concluded that Real Madrid did not violate Article 5 para. 1 of the FIFA RSTP because the minor players were registered with the RFEF through the FFM, which acted as legal representative of RFEF and immediately passed all information regarding the players to the national association.

Therefore, the Sole Arbitrator not only recognised the issue concerning the compatibility of the statutes adopted by the RFEF with the FIFA rules –already highlighted by the CAS Panel in the Barcelona case-, but he also established a principle applicable in the future procedures for registration.

## 6. *Conclusion*

In April 2017, the English Premier League fined Liverpool FC and gave it a two-year academy transfer ban for the “tapping up” of a promising 11-year-old player from Stoke City FC.<sup>47</sup>

A similar violation was notified to Manchester City, in relation to the signing of an 11-year-old player from Everton and a 15-year-old player from Wolverhampton Wanderers.<sup>48</sup> For these violations, the Premier League sanctioned Manchester City with a two-year academy transfer ban - with the second year suspended-, and a fine of £ 300,000. Recently, Manchester City has also come under suspicion of breach of FIFA RSTP for the transfer of Benjamin Garre, a minor Argentinian player from Velez Sarsfield.<sup>49</sup> The Argentinian club complained to FIFA that Manchester City broke the rules preventing trafficking of minors by signing the minor player after he turned 16, whereas the British club sustained that no violation occurred given that the player holds an Italian passport and therefore he has been registered according to the applicable FIFA rules.

These cases exemplify that notwithstanding the strong signal sent by FIFA through the recent major cases discussed above, and despite the continuous adaptation and improvement of the applicable rules, the FIFA regulations on protection of minors are still far from being correctly applied.

<sup>47</sup> Cf. <https://www.theguardian.com/football/2017/apr/05/liverpool-banned-signing-academy-players-fined-stoke> (June 2017).

<sup>48</sup> Cf. [www.espn.co.uk/football/manchester-city/story/3119675/manchester-city-hit-by-academy-transfer-ban-and-300000-fine](http://www.espn.co.uk/football/manchester-city/story/3119675/manchester-city-hit-by-academy-transfer-ban-and-300000-fine) (June 2017).

<sup>49</sup> Cf. [www.mirror.co.uk/sport/football/news/manchester-city-facing-transfer-ban-10545324](http://www.mirror.co.uk/sport/football/news/manchester-city-facing-transfer-ban-10545324) (June 2017).

The *ratio* behind such debated provisions has been explained by FIFA: “*While international transfers might, in specific cases, be favourable to a young player’s sporting career, they are likely to be contrary to the best interests of the vast majority of players as minors. For FIFA, protecting the appropriate and stable development of a minor as a whole should prevail over purely sporting interests*”.<sup>50</sup>

Such statement is definitely praiseworthy. However, FIFA’s rules on the protection of minors appear too restrictive as they often end up penalising the same minors that it was originally designed to protect. In fact, the rigidity of the current regulations in many cases prevents young players from joining important clubs or academies in order to protect the minors from risks that are not actually present in the specific cases.

In other cases, the need for strict rules designed to prevent the exploitation of minors may also result in an obstacle for a huge number of youngsters living in poor countries, who dream to transfer to Europe in order to seek a career in football or, in any case, a better future.

The evident incongruity of this set of rules, has been inventively described as follows: “*The norms are badly done, badly angled and make no sense. If there is a boy from Japan who is gifted at the piano and wants to move to Vienna to be taught by the best teacher, he can - yet the same does not apply to football. It makes no sense. What are we protecting the minor from? A miserable life in Africa or South America? In fact, FIFA... have permitted players whose parents are rich to come to a country, but if they are poor it doesn’t count. It’s absolute inequality*”.<sup>51</sup>

This comparison is clearly a stretch, considering the different amount of money, interests and risks for the minors involved in the two scenarios. However, it is undeniable that FIFA RSTP may limit talented players of developing countries from moving to developed countries to benefit from better social and economic conditions and help their family to get out of poverty.<sup>52</sup> Furthermore, even if they fail as a professional footballer, they still take advantage of the opportunity they had to reach a developed country and stay.<sup>53</sup>

Moreover, the current regulatory system appears too strict and rigorous also in cases where nothing jeopardizes the safety and health of the minors involved, which simply decide to move to better clubs in order to pursue their football dreams.

---

<sup>50</sup> FIFA, September 2016, “FAQ Protection of Minors“, available here: [http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/83/14/23/faq\\_protectionofminors\\_august2016\\_en\\_english.pdf](http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/83/14/23/faq_protectionofminors_august2016_en_english.pdf) (June 2017).

<sup>51</sup> Cf. [www.espn.co.uk/football/spanish-primera-division/story/2946231/lawyer-says-fifa-young-player-rule-an-example-of-absolute-inequality](http://www.espn.co.uk/football/spanish-primera-division/story/2946231/lawyer-says-fifa-young-player-rule-an-example-of-absolute-inequality) (June 2017).

<sup>52</sup> M. LoPICCOLO, “*You don’t have to go home, but you can’t stay here: Problems arising when SIJS meets international adoption*”, *Wisconsin International Law Journal* 2015, 200-201.

<sup>53</sup> R. POLI, “*African migrants in Asian and European football: hopes and realities*”, *13 Sport in Society* (2010), 1009.

Undoubtedly, the protection of minors must remain a policy priority to FIFA. However, a review of the relevant rules together with a better case-by-case evaluation and a less strict assessment of cases that do not actually endanger the minor players involved, would probably be a step in the right direction.

## LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE DI CONTRATTO A TITOLO TEMPORANEO TRA NORMATIVA NAZIONALE E COMPARATA

di Nicola Siggillino\*

*ABSTRACT: This paper reviews the FIFA rules on the professional footballers' loans as dictated by the Regulations on the Status and Transfers of Players and their implementation by European associations. The core of the work is devoted to the comparative, detailed analysis of the Italian and other European countries' legal and sport aspects, which substantially define the matter of footballers' loans. The selected countries have been chosen because they make great use of the temporary transfers or loans of footballers. The comparative review has revealed the urgent need of promoting a common discipline of the temporary transfers since the many differences of national implementations may become sources of irregular practices and substantial circumvention of the FIFA rules in some cases, such as the third part ownership. So, at least in Europe, the national Associations should work in view of setting up such a common legal context to improve the transfers system and its transparency.*

*Keywords: Footballer loan – Temporary transfer – Transfer contract – Employment contract – FIFA RSTP – Temporary transfer ritual clauses and options.*

**SOMMARIO:** Introduzione – 1. Disciplina FIFA: Le cessioni di contratto a titolo temporaneo – 1.1 Il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori – 1.2 La disciplina della cessione temporanea di contratto su FIFA TMS – 2. Artt. 103 e 103 bis NOIF: Disciplina nazionale della cessione di contratto a titolo temporaneo e risoluzione consensuale – 2.1 Disciplina nazionale della cessione di contratto a titolo temporaneo, Art. 103 NOIF – 2.2 La risoluzione consensuale della cessione temporanea di contratto, Art. 103 bis NOIF – 3. Disciplina comparata dei maggiori campionati nazionali europei – Conclusioni

---

\* Avvocato iscritto all'ordine degli Avvocati di Roma, Direttore Sportivo iscritto all'elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, già autore di alcuni contributi su *Riv. Dir. Ec. Sport.*  
E-mail: nicolasiggillino@gmail.com.

## Introduzione

Il presente contributo analizza la disciplina della cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti.

Tale analisi viene svolta in considerazione delle norme internazionali regolatrici della materia,<sup>1</sup> ed evidenzia le criticità presenti nel sistema nazionale italiano<sup>2</sup> comparandole con quelle delle federazioni europee più importanti.

Come noto, la cessione di contratto a titolo temporaneo permette alle società calcistiche di trasferire calciatori professionisti da una squadra all'altra per un periodo di tempo determinato (intervallo di tempo con un minimo ed un massimo<sup>3</sup>) senza che ciò comporti un'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del singolo atleta.

Il ricorso all'istituto del "prestito" nelle recenti stagioni sportive è andato crescendo in modo costante,<sup>4</sup> tanto da costringere alcune federazioni a porvi un freno con delle specifiche limitazioni normative.<sup>5</sup>

Le cessioni temporanee di contratto permettono alla Società di calcio di ovviare a due delle problematiche più rilevanti che si riscontrino nella loro struttura gestionale:

- a) la valorizzazione del parco giocatori;
- b) il bilanciamento tra il risultato economico e quello sportivo.

Le due problematiche citate devono essere prese in considerazione tenendo conto della stretta relazione che intercorre tra di esse, e pertanto come la valorizzazione del parco giocatori possa influire tanto nella gestione economica della società quanto nei risultati sportivi che la stessa ottiene.

La cessione a titolo temporaneo deve essere infatti considerata sia dal lato della società cessionaria che dal lato della società cedente.

Per la prima deve essere data rilevanza all'interesse nell'utilizzare una risorsa altrui al fine di trarne un profitto in termini di risultati sportivi, e, in conseguenza valutare se la stessa risorsa possa essere oggetto di un investimento economico.

Per la seconda deve invece essere considerato che la cessione di contratto a titolo temporaneo è uno strumento con diverse funzioni, dalla valorizzazione dei giocatori provenienti dal vivaio, sino alla valorizzazione di quelli che sono stati

---

<sup>1</sup> FIFA RSTP 2016 ed in particolare Art. 10 e annex 3a, para. 5, disponibile sul sito [https://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/regulations\\_on\\_the\\_status\\_and\\_transfer\\_of\\_players\\_en\\_33410.pdf](https://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/regulations_on_the_status_and_transfer_of_players_en_33410.pdf) (1 giugno 2017).

<sup>2</sup> In particolare, le norme in materia di cessione temporanea di contratto, secondo le norme organizzative interne della FIGC, NOIF artt. 103 e ss.

<sup>3</sup> L'intervallo minimo previsto dal FIFA RSTP 2016 è quello che intercorre tra due periodi di tesseramento mentre l'intervallo di tempo massimo non è stabilito.

<sup>4</sup> In particolare, il 21% dei trasferimenti totali internazionali nel 2011 (1333), in accordo con il TMS; *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, CDES, 2013.

<sup>5</sup> Si pensi in tal senso alle limitazioni numeriche al ricorso ai prestiti che sono state poste dalla FA inglese, vd. "Standardised rules 2016-2017" par. 6.6. In Italia, nonostante l'espressa facoltà disposta dalle NOIF, non è stata inserita alcuna limitazione all'utilizzo dei prestiti di calciatori professionisti.

oggetto di investimento e che al momento non vengono ritenuti funzionali al progetto squadra.

In tale sistema devono essere inoltre inserite e considerate ulteriori variabili presenti nella normativa nazionale, quali il diritto di opzione e contro-opzione, l'obbligo di riscatto e i premi di valorizzazione e rendimento di cui all' art. 103 NOIF.<sup>6</sup>

Queste permettono un'ulteriore correlazione tra le problematiche di cui ai suddetti punti a) e b).

Infatti anche la società cessionaria, usufruendo delle possibilità fornite dal diritto di opzione e dall'obbligo di riscatto può realizzare un duplice interesse, il primo inerente i risultati sportivi nell'immediato, e il secondo inerente la valorizzazione di un capitale che può essere oggetto in futuro, una volta acquisito, di una plusvalenza da inserire a bilancio.

La disciplina della cessione di contratto di calciatori professionisti in genere, e la disciplina della cessione di contratto a titolo temporaneo più nello specifico ha interessato i maggiori studiosi del diritto sportivo,<sup>7</sup> i quali hanno tentato di ricondurre ad esse alcuni istituti di natura giuridica quali la cessione del credito, la cessione di contratto e l'istituto del distacco di matrice giuslavoristica.

In particolare, precedentemente all'entrata in vigore della legge 91/1981, si era escluso che il trasferimento di un calciatore fosse giuridicamente inquadrabile nello schema della figura tipica della cessione di contratto.<sup>8</sup>

Le tesi che si svilupparono allora, riconducevano l'istituto alla disciplina civilistica della cessione del credito ex Art. 1260 c.c.

Tale teoria è stata necessariamente superata con l'entrata in vigore della legge sul professionismo sportivo n. 91/1981<sup>9</sup> e le successive modifiche ad essa

---

<sup>6</sup> Si veda a tal riguardo: E. LUBRANO, *La normativa sui trasferimenti nazionali ed internazionali dei calciatori alla luce della sentenza Bernard*, M. Colucci, *Atti del convegno "L'indennità di formazione nel mondo dello sport"* (a cura di), *Sports law and Policy centre*, 2010. L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli, 2009; P. D'ONOFRIO, *Lo sport e la sua giustiziabilità*, in *Attività motorie e attività sportive: problematiche giuridiche*, Bottari C. (a cura di), Cedam, 2002; P. D'ONOFRIO, *Sport e giustizia*, Maggioli Editore, 2004.

<sup>7</sup> Tra di essi: R. CICALA, *Il negozio di cessione del contratto*, Jovene, 1962. R. STINCARDINI, *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2008.

<sup>8</sup> Tribunale di Milano, 10 Marzo 1955, in *For. Pad.* 1955, I, secondo cui fosse "erroneo parlare di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. Infatti non è che la società cessionaria subentri alla società cedente nel rapporto contrattuale con il giocatore; ciò presupporrebbe la permanenza in vita dell'originario contratto, mentre invece – avvenuto il trasferimento del giocatore – si instaura tra questo e la società acquirente un nuovo rapporto, magari di parziale contenuto diverso dal precedente (specie in ordine all'entità del compenso periodico al giocatore, dei premi partita, ecc.), ma in cui s'inserisce quel diritto della società cessionaria di ottenere dal giocatore le prestazioni di gioco, diritto senza il cui trasferimento, non avrebbe potuto avere vita il nuovo rapporto contrattuale, sia per impossibilità giuridica (dovendo il calciatore prestare la propria attività a favore di una sola società) sia per impossibilità di farlo (non potendo il giocatore giocare contemporaneamente in due squadre)".

<sup>9</sup> L'Art. 5 della L. 91/1981 in particolare definisce il concetto di cessione di contratto: "Il contratto

apportate con la l. 15 Dicembre 1996, n. 586, nella circostanza relativa alla sentenza Bosman.<sup>10</sup>

Nella prima formulazione delle NOIF infatti non era previsto che la società cessionaria e il calciatore il cui contratto veniva ceduto potessero stipulare un contratto con una scadenza diverso rispetto a quello precedente con la cedente.

Tale facoltà venne introdotta solo con la modifica apportata alle NOIF nel 1987 con la relativa riformulazione dell'art. 53 che ebbe l'effetto di consentire alle società di concordare con il calciatore del quale acquisivano il contratto una scadenza diversa rispetto a quella originariamente prevista dal contratto acquisito.

Le modifiche introdotte da un lato alla l. 91/1981 e dall'altro alle NOIF portarono alle riformulazione delle allora vigenti teorie circa il professionismo sportivo.

Alla tesi che riconduceva l'istituto alla cessione del credito si preferì quindi la teoria che accostava la cessione di contratto del calciatore professionista alla cessione di contratto di cui all'art. 1406 c.c.<sup>11</sup>

Il dato letterale delle nuove norme, l. n. 91/1981 e NOIF, aggiunto al carattere trilaterale del principale dei documenti necessari a stipulare la cessione di contratto di calciatori professionisti: la "*variazione di tesseramento*", hanno fondato la tesi che attribuisce alla cessione del contratto di prestazione sportiva carattere di tipicità rispetto allo schema codicistico di cui all'art. 1406 c.c.<sup>12</sup>

La tipicità o meno dell'istituto tuttavia è stata più volte messa in discussione, in particolare sotto l'aspetto tributario.

Con la risoluzione n. 213/E del 19 Dicembre 2001 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso avente ad oggetto il "*Trattamento delle plusvalenze realizzate dalle società calcistiche in sede di cessione del contratto di prestazione sportiva dei calciatori*" l'Agenzia delle Entrate sosteneva che tale cessione configurasse la tipica cessione di contratto di cui all'art. 1406 c.c. con relativa concorrenza delle plusvalenze stesse alla formazione della base imponibile.

---

*di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali".*

<sup>10</sup> Corte di Giustizia, sentenza del 15 Dicembre 1995, causa C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean Marc Bosman e altri, Raccolta 1995. Sul punto si veda: M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summus ius, summus iniuria?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996; F. ROMANI – U. MOSETTI, *Il diritto nel pallone: spunti per un'analisi economica sulla sentenza Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996.

<sup>11</sup> Art. 1406 c.c.: "*Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta*".

<sup>12</sup> Si veda sul punto: F. TORTORELLA, *Il contratto di cessione del calciatore professionista*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2007; G. NICOLELLA, *Le vicende del rapporto di lavoro sportive*, Altax, 2008. M. CANNISTRACCI, *Il contratto di lavoro sportivo in generale e con particolare riferimento al rapporto tra calciatori professionistici e società sportive*, 2007.

Le società calcistiche invece, sostenute dalla Lega Nazionale Professionisti, hanno contestato le conclusioni dell' Agenzia delle Entrate escludendo che la cessione del contratto sportivo del calciatore professionista possa essere considerata quale cessione tipica del contratto ai sensi dell' art. 1406 c.c. con relativa concorrenza alla formazione della base imponibile da parte delle plusvalenze realizzate.<sup>13</sup>

Sulla scia delle predette considerazioni si evidenzia che in merito alla cessione di contratto a titolo temporaneo tale istituto è stato a volte ricondotto da parte della dottrina alla disciplina giuslavoristica del "distacco".<sup>14</sup>

Per la dottrina più recente e maggioritaria invece poiché la cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva richiede il necessario consenso dell' atleta, si deve escludere che questi possa essere trasferito per "distacco" o "comando", *sic et simpliciter*, dalla società di originaria appartenenza ad altra nuova.

Al contrario, infatti, in ipotesi di "distacco" vero e proprio, è esclusa la necessità di qualsivoglia consenso da parte del lavoratore, poiché questi sarebbe in ogni caso tenuto ad eseguire la propria prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro, in ossequio al dovere di obbedienza ex art. 2104 c.c..

---

<sup>13</sup> Si veda sul punto R. STINCARDINI, *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d' applicazione in ambito calcistico*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2008, secondo cui la tesi formulata dalle società calcistiche trova il proprio fondamento nella mutazione degli aspetti sostanziali del contratto ceduto. Come noto infatti la disciplina civilistica esige che il tipico effetto sostitutivo si realizzi solo se l' oggetto dell' obbligazione rimane immutato, "e cioè solo se non sopravvengono tra le parti ceduta e cessionaria modificazioni tali da incidere sugli elementi essenziali del contratto trasferito. In tal senso, la dottrina e la consolidata giurisprudenza attribuiscono il carattere di tipicità solo in presenza di modifiche marginali al contratto ceduto. Se tali (marginali) possono considerarsi le modifiche afferenti la retribuzione fissa, o i diversi obiettivi (reti, presenze in gara, ecc.) che incidono sulla retribuzione variabile, altrettanto non può certo dirsi per la modifica della durata del contratto che, nella prima stesura delle norme federali delegate dalla l. n. 91/1981, era addirittura vietata (...). Il potere delle parti ceduta e cessionaria di modificare tale elemento contrattuale è dirimente per rilevare che la cessione di contratto sportivo non ha ad oggetto (meglio: non trasferisce dalla cedente alla cessionaria) il diritto all' utilizzo esclusivo della prestazione dell' atleta dietro corrispettivo, bensì il diritto della società cessionaria a contrarre col calciatore in costanza di vincolo con la società cedente, ovvero il diritto alla risoluzione del precedente contratto, e che il corrispettivo pagato dalla cessionaria alla cedente costituisce l' indennizzo per aver quest' ultima, rinunciato alla residua prestazione contrattuale col calciatore. Alla luce di tali considerazioni è agevole concludere che, al di là del nomen iuris della rubrica del vigente Art. 102/NOIF identica a quella del previgente Art. 53/NOIF, la fattispecie oggi ivi regolata non è più, una cessione di contratto nel senso di cui alla citata disciplina civilistica e non produce più quell' effetto sostitutivo tipico della fattispecie prevista dall' Art. 1406 c.c. ".

<sup>14</sup> Si veda circa la disciplina civilistica applicata in ambito sportivo R. STINCARDINI, *La cessione del contratto dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi di applicazione in ambito calcistico*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, secondo cui la disciplina dettata dalle NOIF in ambito calcistico della cessione di contratto temporanea è del tutto atipica rispetto alla disciplina civilistica poiché non riconducibile all' istituto del "distacco" di matrice giuslavoristica.

Sul consenso del calciatore per la cessione di contratto, ed in particolare per la cessione di contratto a titolo temporaneo, si veda G. FEBBO, *Cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva del calciatore professionista e ipotesi di "distacco" a beneficio di altro datore di lavoro*, *FiloDiritto*.

Secondo G. Febbo in particolare: “*se, dunque, non si può prescindere dal consenso del calciatore ai fini di cui sopra, è allora pacifico che, mancando quella volontà, qualsivoglia interesse del datore di lavoro alla dislocazione del dipendente, per quanto concreto e giuridicamente apprezzabile, verrebbe comunque irrimediabilmente posto nel nulla, con buona pace dell’applicabilità, alla fattispecie di cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva, dell’istituto giuridico del “distacco” o “comando” sul quale un po’ troppo velleitariamente, forse, il club A ha ritenuto di poter fondare la domanda di risoluzione poi respinta*”.

Alla luce delle considerazioni sull’inquadramento della cessione di contratto a titolo temporaneo, nei seguenti paragrafi si analizzano in dettaglio la normativa FIFA e quella nazionale, sottolineando le criticità di tale istituto e le differenze nella disciplina dello stesso tra la federazione italiana e le altre federazioni europee.

## *1. Disciplina FIFA: Le cessioni di contratto a titolo temporaneo*

### *1.1 Il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori*

L’istituto della cessione temporanea di contratto, a livello internazionale è disciplinato dalla FIFA con il Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (di seguito “RSTP”), il quale detta le norme generali applicabili da parte delle federazioni nazionali.

La circolare n. 1542 emanata dalla FIFA in data 1 giugno 2016 ha introdotto le ultime revisioni del RSTP<sup>15</sup> che riguardano l’Allegato 1 sul rilascio dei calciatori dai club alle rappresentative nazionali di appartenenza mentre le altre rettifiche sono contenute nell’Art. 19 e riguardano la tutela dei minori, introducendo la cosiddetta “Regola dei cinque anni”.

La tutela dei minori, costituisce da sempre uno dei principi chiave del RSTP e negli ultimi anni ha assunto un’ulteriore rilevanza in virtù dei forti flussi migratori che hanno coinvolto giovani calciatori in ogni parte del Mondo e specialmente in Europa.

In particolare l’Art. 10 dispone che: “*un professionista può essere ceduto in prestito ad un’altra società sulla base di un contratto scritto fra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, comprese quelle relative all’indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 5, paragrafo 3, la durata minima del prestito è quella che intercorre fra due periodi di tesseramento. La società che ha preso in prestito un giocatore non può trasferirlo ad una terza senza*

<sup>15</sup> Circolare FIFA disponibile sul sito [http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/79/97/47/circularno.1542-amendmentstotheregulationsonthestatutsandtransferofplayers\\_neutral.pdf](http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/79/97/47/circularno.1542-amendmentstotheregulationsonthestatutsandtransferofplayers_neutral.pdf) (1 giugno 2017).

*l'autorizzazione scritta della società che lo ha ceduto in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore”.*

Di particolare rilevanza risulta la specificazione relativa ai soli calciatori professionisti quali atleti soggetti alla disciplina dei prestiti.

Non sono infatti previste delle disposizioni analoghe per la disciplina dei prestiti di giocatori dilettanti, inserendo di fatto, quindi, una limitazione rispetto alla generale mobilità accordata ai calciatori professionisti.<sup>16</sup>

Le cessioni di contratto a titolo temporaneo sono pertanto soggette a tutti i vincoli già presenti per le cessioni a titolo definitivo, tra cui la necessità di stipulare un accordo scritto tra le parti (compreso il calciatore) che disponga le condizioni alle quali viene definita la cessione temporanea ed un ulteriore accordo tra la società cessionaria ed il calciatore stesso nel quale deve essere definito l'accordo economico tra di essi.<sup>17</sup>

Allo stesso modo, in merito al profilo amministrativo, il prestito risulta essere in tutto e per tutto considerato come una cessione e pertanto soggetto alle medesime regole previste per il rilascio dell'ITC e per gli oneri gravanti sulle federazioni.<sup>18</sup>

Ulteriore norma generale inerente le cessioni di contratto è rintracciabile all'Art. 5 co. 3, secondo cui: *“i calciatori possono essere tesserati presso un massimo di tre società a stagione. Durante questo periodo il calciatore è abilitato a disputare partite ufficiali soltanto per due società. In deroga a questa regola, a un giocatore che sia oggetto di trasferimento tra due società appartenenti a Federazioni con stagioni sovrapposte (ossia, inizio della stagione in estate/autunno rispetto a inverno/primavera) è concessa la possibilità di disputare incontri ufficiali per una terza società durante la*

<sup>16</sup> Sul punto si veda il Commentario al FIFA RSTP, disponibile sul sito [http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/56/07/transfer\\_commentary\\_06\\_en\\_1843.pdf](http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/56/07/transfer_commentary_06_en_1843.pdf) secondo cui il citato art. 10 dispone: *“The loan of a player by one club to another constitutes a transfer for a predetermined period of time. Only professionals can be loaned. The loan of an amateur is not possible, since the club loaning the player must be in possession of a valid employment contract at the moment the player leaves on loan”.*

<sup>17</sup> Sul punto il Commentario al FIFA RSTP: *“The conditions governing the loan of a professional, such as the duration of the loan and the obligation to which the loan is subject, shall be regulated by a separate written contract. A loan contract is in principle only concluded between the two clubs. The player is, however, often asked to co-sign it so as to give his consent to the transfer on a loan basis. The two clubs and the player are also entitled to enter into a tripartite agreement in which the terms of the loan and employment are established. In any event, the player and the new club shall stipulate an employment contract for the duration of the loan”.*

<sup>18</sup> Ancora il Commentario circa gli aspetti amministrativi: *“Administratively, a loan is a transfer. An ITC must therefore be issued whenever a player leaves a club in one association to join a club in another association and whenever, on expiry of the period of loan, the player rejoins the association of the club that released him on loan. A copy of the loan contract has to be attached to the ITC for the attention of the new association. The club for which the player is registered during the loan must also be indicated in the player passport.*

*Since a loan is considered as a transfer for the administrative aspect of player registration, the loan of a player shall occur during a registration period”.*

*stagione interessata, a condizione che egli abbia rispettato in pieno i propri obblighi nei confronti delle società precedenti. Parimenti, dovrà altresì rispettare le disposizioni relative ai periodi di tesseramento (Art. 6) e alla durata minima del contratto (Art. 18, paragrafo 2)''.*

Il commentario al RSTP, sul punto, evidenzia che le limitazioni di cui all'Art. 5 co. 3, devono essere considerate valide in un periodo che intercorre tra il 1 di luglio ed il successivo 30 giugno di ogni stagione.

Nell'intervallo di tempo sopra evidenziato non sarà ammissibile un ulteriore trasferimento oltre i tre già effettuati, tanto di natura definitiva quanto di natura temporanea.

In ogni caso, specifica il Commentario, il calciatore non potrà essere impiegato in competizioni ufficiali per un numero di squadre superiore a due.

La suddetta disposizione, secondo cui un calciatore non può essere tesserato per più di tre società e giocare per non più di due mette un freno a possibili utilizzazioni non corrette dell'istituto del prestito che potrebbero avere delle ripercussioni in termini di validità delle competizioni.

Tuttavia, a tale regola è possibile derogare alla ricorrenza di particolari condizioni in presenza delle quali la FIFA utilizza il termine di trasferimento tecnico.<sup>19</sup>

Il trasferimento tecnico in particolare sarebbe quella fattispecie in cui il contratto di un calciatore deve necessariamente fare un percorso indiretto per poter raggiungere il risultato voluto dalle società stipulanti, purché nel rispetto dei principi normativi portanti della disciplina FIFA.

Alla realizzazione formale di un doppio trasferimento ne corrisponde pertanto uno solo effettivo.

A titolo esemplificativo si consideri l'ipotesi in cui il contratto del calciatore X viene ceduto a titolo temporaneo nella stagione 2017 dalla società A (brasiliana) durante il periodo di tesseramento estivo, alla società B (italiana; stagione 2017/2018; più presenze da luglio a gennaio).

Nel periodo di tesseramento invernale della stagione 2017/2018 la società A e la società B risolvono consensualmente la cessione di contratto temporaneo e contestualmente la società A cede a titolo temporaneo il contratto del calciatore X alla società C (italiana; stagione sportiva 2017/2018; non disputa alcuna gara ufficiale).

La società C a sua volta e nella stessa finestra di mercato cede il contratto del calciatore X a titolo temporaneo alla società D con la quale disputa la rimanente parte di stagione.

In questa particolare fattispecie, il ritorno alla società A dalla società B durante il periodo di tesseramento invernale al fine di poter effettuare contestualmente la cessione a titolo definitivo alla società C non viene conteggiato come tesseramento ai fini del rispetto della regola di cui all'Art. 95 co.2.

Infatti, la circostanza del caso di specie, in cui la cessione temporanea avviene nello stesso giorno, o comunque in un termine di tempo ristretto, tale da

<sup>19</sup> Tali ipotesi sono più frequenti qualora coinvolgano società con stagioni sovrapposte.

non poter incidere, inequivocabilmente, nella gestione sportiva della squadra, induce a non considerare la società A quale club da conteggiare tra i tre per i quali il calciatore X può essere tesserato nell'arco della stessa stagione.

Come già accennato, l'interesse al quale fare riferimento nel condurre una valutazione circa la regolarità di un trasferimento è quello di proteggere l'integrità della competizione e la trasparenza del mercato.

Al momento non è possibile tracciare una linea che divida le operazioni regolari da quelle irregolari rendendosi necessaria, caso per caso, un'analisi volta a verificare che sussistano le condizioni per cui si possa attribuire al trasferimento in oggetto la classificazione di "tecnico".

Da ultimo devono essere considerate le relazioni tra la regola di cui all'art. 10.2 del RSTP circa il periodo minimo di validità dei prestiti e la facoltà delle parti di risolvere consensualmente l'accordo di cessione temporanea sottostante.

Sul punto l'Art. 13 del RSTP dispone che *"il contratto fra un professionista ed una società può cessare solo alla sua scadenza o previo reciproco accordo tra le parti"* e non risultano essere presenti disposizioni specifiche in merito alle risoluzioni consensuali di cessioni temporanee.<sup>20</sup>

Tale silenzio ha portato le federazioni ad avere maggiore autonomia sul tema, producendo quindi delle soluzioni non omogenee che saranno oggetto di analisi nel successivo capitolo 3.

Si valuteranno altresì le differenze di approccio al tipo di cessione in oggetto, seguendo una visione più liberale ovvero una più restrittiva, e quindi se si scelgono delle soluzioni che interpretano la normativa in via più o meno estensiva.

La FIGC, in particolare, riconosce l'istituto e lo disciplina con l'art. 103 bis delle NOIF: *"Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo"*.

Come verrà di seguito evidenziato, le NOIF stesse non disciplinano in via esaustiva la questione e si prestano a più interpretazioni.

Saranno pertanto presentate alcune soluzioni volte ad una maggiore "certezza del diritto" ed attente al rispetto dei principi espressi dalla FIFA.

## *1.2 La disciplina della cessione temporanea di contratto su FIFA TMS*

Il FIFA Transfers Matching System (di seguito "TMS" che è lo strumento messo a disposizione dalla FIFA per i club con il fine di inserire le informazioni relative ai trasferimenti internazionali, riconosce le diverse tipologie di cessione di contratto e permette ai club professionistici di rendere trasparenti i pagamenti inerenti gli stessi trasferimenti.

In particolare, relativamente alle cessioni temporanee, nella home è prevista la possibilità di istruire nuove operazioni per calciatori da acquisire o cedere

---

<sup>20</sup> Circa la risoluzione unilaterale l'art. 14 FIFA RSTP: *"Entrambe le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (corresponsione di indennità o imposizione di sanzioni sportive) ove sussista una giusta causa"*.

con tale modalità sotto la voce “transfers” e successivamente “engage player”, “on loan”.

Nel caso di un trasferimento a titolo temporaneo il TMS richiede solamente i dati relativi al prestito (annuale o biennale) tralasciando eventuali diritti di opzione concordati nell’accordo di trasferimento.<sup>21</sup>

Allo stesso modo non si dovranno dichiarare eventuali “conditional transfer fee” o “sell-on fee” legati a condizioni che potrebbero maturare solo a seguito di una estensione del prestito o dell’esercizio del diritto di opzione.

Il nuovo club del calciatore, oltre a caricare il transfer agreement e ad inserire la data di inizio dell’accordo come visto nel paragrafo precedente, dovrà inserire nel TMS anche la data della conclusione.<sup>22</sup>

Una volta inseriti i dati relativi al calciatore da ingaggiare ed ottenuto il match con le istruzioni inserite dalla società cedente, il TMS riconosce le seguenti operazioni:

- 1) “Loan Extension” (prolungamento del prestito);
- 2) “From loan to permanent” (da temporaneo a definitivo);
- 3) “Return from loan”;
- 4) “Confirm conclusion”.<sup>23</sup>

Le opzioni 1 e 2 possono essere attivate anche fuori dalla finestra di mercato quali operazioni che non richiedono un movimento internazionale del transfer, ma semplicemente una rettifica. In entrambi i casi, comunque, le parti sono chiamate a riflettere l’operazione all’interno del TMS.

La terza opzione, *return from loan*, può al contrario essere azionata solo all’interno della finestra di mercato dell’associazione che richiama il transfer e questo perché comporta un movimento del transfer da un’associazione ad un’altra.

Al fine di sviluppare ulteriori considerazioni per il caso in oggetto, il “*return from loan*” può essere effettuato in qualunque momento all’interno della finestra di mercato, a prescindere dal momento in cui è stato concluso l’accordo di cessione temporanea (si consideri sempre la necessaria apertura del periodo dei tesseramenti per la società richiamante).

Il TMS pertanto ammette implicitamente che questa opzione possa essere utilizzata anche nella stessa finestra di mercato nella quale il contratto del calciatore è stato ceduto a titolo temporaneo.

---

<sup>21</sup> Sul punto si veda: F. VALDAMBRINI, *I trasferimenti internazionali l’evoluzione del FIFA TMS, Stagione sportiva 2016-2017*; A. CRISCI, *Il ruolo del transfer matching system nell’ambito del primo tesseramento e del trasferimento internazionale dei minori*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2010; H. HANNELIN, *The FIFA Transfer System: Contractual Stability and Training Compensation in the Light of EU Free Movement and Competition Law*, 2016.

<sup>22</sup> A tal riguardo l’Art. 4.2 Annex 3 del RSTP elenca le informazioni relative ad un trasferimento che devono essere necessariamente caricate sul TMS.

<sup>23</sup> Opzione da scegliere alla conclusione del prestito qualora siano scaduti tanto il contratto di cessione temporanea che il contratto con la squadra originaria.

La portata di tale facoltà incide nelle considerazioni già effettuate circa l'intervallo di tempo minimo che deve avere una cessione temporanea per avere validità ed efficacia.

Se si sostiene quindi che un prestito non può avere validità per un periodo inferiore a quello esistente tra le due finestre utilizzabili per il tesseramento, questo significa che non dovrebbe aversi la facoltà di istruire l'operazione *return from loan* nel TMS.

Diverso invece è sostenere che la facoltà di istruire la pratica con il *return from loan* non sia in violazione di nessuna normativa, purché ricorrano una o più particolari e determinate condizioni.

Una di esse è la risoluzione consensuale della cessione temporanea che intercorre tra i due club (con il consenso del calciatore).

In tal caso infatti le due società stipulano un diverso e secondo accordo rispetto a quello di cessione temporanea, nel quale, se fosse stato originariamente previsto un termine inferiore rispetto al periodo intercorrente tra le due finestre di mercato, sarebbe stato un accordo nullo.

Laddove invece la risoluzione sia successiva e indipendente dall'accordo primario le parti non dovrebbero essere limitate nel poterlo concludere.

Anche in tal caso, come nelle precedenti considerazioni relative ai trasferimenti tecnici, si rende necessaria un'analisi delle singole fattispecie che porti ad evidenziare quegli accordi di risoluzione che sono in ogni caso in contrasto con i principi internazionali della trasparenza del mercato e dell'integrità delle competizioni.

## 2. *Artt. 103 e 103 bis NOIF: Disciplina nazionale della cessione di contratto a titolo temporaneo e risoluzione consensuale*

### 2.1 *Disciplina nazionale della cessione di contratto a titolo temporaneo, Art. 103 NOIF*

Considerate le disposizioni di cui al RSTP, il legislatore nazionale, al fine di ottenere un sistema che fosse il più integrato possibile con quelli presenti nelle altre federazioni, ha dovuto necessariamente tenere conto delle disposizioni FIFA.

Il quadro normativo della federazione italiana prevede il titolo VII delle NOIF dedicato ai rapporti tra calciatori e società comprensivo della disciplina inerente i trasferimenti e pertanto, sia delle cessioni di contratto a titolo definitivo che a titolo temporaneo.<sup>24</sup>

A tal riguardo, ed in particolare per quanto concerne i cosiddetti "prestiti", deve essere tenuto presente che nel mercato italiano risultano essere maggiori che in tutti gli altri paesi europei.

---

<sup>24</sup> Si veda sul punto: A. FLISI, *Il tesseramento dei calciatori professionisti*, 2010.

In Italia è eseguito il 9% dei prestiti europei superando così le percentuali di altri paesi, dove pure le cessioni di contratto a titolo temporaneo sono molto utilizzate quali Portogallo (7,8 %) e Olanda (5,3 %).<sup>25</sup>

Il predetto inquadramento normativo è utile al fine di comprendere le singole disposizioni che riguardano nello specifico le cessioni temporanee.

L'art. 102, che disciplina la normativa generica inerente le cessioni di contratto dispone infatti che, *condicio sine qua non* per addivenire ad una qualunque cessione, tanto a titolo definitivo quanto a titolo temporaneo, è il consenso del calciatore.<sup>26</sup>

Assieme al consenso del calciatore è necessario che la cessione di contratto venga stipulata nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

Si fa riferimento esplicito quindi ai periodi detti di “mercato” generalmente consistenti in circa 8 settimane immediatamente prima dell'inizio della stagione sportiva ed un ulteriore periodo più corto, di circa 4 settimane, a metà della stessa.

Non sono quindi ammesse nel sistema italiano, con riferimento ai trasferimenti nazionali, ipotesi di cessioni che possano essere registrate al di fuori dei suddetti periodi.

Sul punto, a differenza delle regole della Football Association, the FA,<sup>27</sup> la disciplina della FIGC non ammette che un prestito possa avere un termine al di fuori dei periodi di tesseramento poiché comporterebbe, di fatto, un trasferimento da un club ad un altro fuori dai periodi appositamente previsti.

L'unica deroga ai periodi di tesseramento, dettata dalla disciplina FIFA e recepita anno per anno con dei termini appositi da parte della FIGC, è quella di tesserare un calciatore professionista che non abbia un contratto in vigore con un

<sup>25</sup> *Demographic study of footballers in Europe 2011, CIES, PFPO, 2012.*

<sup>26</sup> Art. 102 NOIF: “Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.

*La cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.*

*Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.*

*Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano un ‘premio di rendimento’ a favore della società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.*

*Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cession dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto”.*

L'Art. 10 co. 1 del RSTP dispone che le cessioni di contratto a titolo temporaneo sono disciplinate dalle stesse regole dettate per le cessioni di contratto a titolo definitivo: “Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, comprese quelle relative all'indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà”.

<sup>27</sup> Sul punto si veda il seguente paragrafo 3.

altro club (sempre che lo abbia risolto entro il termine ultimo dei due periodi di tesseramento).<sup>28</sup>

Dettate le disposizioni circa le cessioni di contratto a titolo definitivo, le NOIF dall'Art. 103 passano a disciplinare quelle a titolo temporaneo.

Ferma la disposizione di cui all'art. 95 co. 2 secondo cui un giocatore non può essere tesserato per più di tre società e non può giocare per un numero superiore a due, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 103 co. 1, secondo cui: *“la cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive”*.

Condizione imprescindibile per la realizzazione del prestito è che lo stesso non può avere una durata che ecceda quella del contratto economico tra il calciatore e la società cedente.

Tale vincolo prende spunto dal legislatore civile poiché determinerebbe una condizione di nullità della stessa cessione in quanto il cedente non avrebbe più la disponibilità del diritto ceduto.<sup>29</sup>

La norma vincola poi le società nel minimo a stipulare accordi per un periodo non inferiore a quello tra due finestre di mercato e nel massimo a due stagioni sportive.

Parzialmente in deroga rispetto ai suddetti termini, l'art. 103 co. 6 dispone che il contratto di un calciatore che è stato già oggetto di una prima cessione di contratto a titolo temporaneo, può essere oggetto anche di una seconda, che coinvolga un terzo club, anche nello stesso periodo di tesseramento.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Fermo il rispetto dell'Art. 6 FIFA RSTP.

<sup>29</sup> Sul punto è necessario evidenziare che le teorie antecedenti qualificano la cessione di contratto di un calciatore quale cessione di credito ai sensi dell'art. 1260c.c. e non alla stregua della cessione di contratto ex Art. 1406 c.c.

<sup>30</sup> Art. 103 co. 6: *“Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell'originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto”*. Precedentemente lo stesso Art. 103 co. 6 disponeva che il cosiddetto prestito su prestito poteva essere stipulato solo nella finestra di mercato successiva rispetto a quella in cui era stato stipulato il primo accordo di cessione di contratto temporaneo: *“Soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti, è consentita, la cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea nel primo periodo della campagna trasferimenti con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporaneo sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell'originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto”*.

Fermo il rispetto della disposizione FIFA recepita nelle NOIF all'art. 95 co.2,<sup>31</sup> affinché il contratto del calciatore possa subire un'ulteriore cessione devono necessariamente intervenire però sia il consenso della società originaria sia il consenso dello stesso atleta.

Relativamente alla durata può essere evidenziato che, se da un lato lo stesso Art. 103 co. 1 indica quale intervallo minimo quello che intercorre tra due periodi di tesseramento, il successivo Art. 103 bis ammette che la cessione di contratto a titolo temporaneo possa essere risolta con l'accordo di tutte le parti coinvolte.<sup>32</sup>

Deve essere sul punto evidenziato che, per prassi, non sono consentiti dalla federazione accordi con validità dal periodo estivo al successivo periodo valido per i tesseramenti.

Tale prassi prende spunto dalla struttura del modulo relativo alla variazione di tesseramento, che, tra i possibili accordi stipulabili fa esplicito riferimento alla cessione di contratto temporanea annuale o biennale non prevedendo che le due società possano accordarsi con termini diversi.

In senso contrario si vedano le indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 362/A del 26.04.2016<sup>33</sup> con il quale sono stati dettati i termini per esercitare i diritti di opzione e controopzione nonché quelli per risolvere consensualmente i contratti ex Art. 103 bis.

Con esso implicitamente si ammette che gli accordi di cessione temporanea stipulati nel primo periodo dedicato ai tesseramenti possano essere risolti consensualmente nel secondo.

Fermo il rispetto delle forme previste dai moduli, alle società non è quindi permesso di accordarsi in via preventiva per una cessione di contratto temporanea da agosto a gennaio ma gli è data la possibilità di stipularne una con decorrenza annuale per poi intervenire in un secondo momento con la risoluzione consensuale della stessa.

Oltre il termine minimo di cui all'Art. 103 co. 1, in caso di diritto di opzione e/o contro- opzione devono sussistere ulteriori condizioni.

Queste ultime sono disposte dall'Art. 103 co. 2 secondo cui: *“a favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:*

*a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;*

---

<sup>31</sup> Il riferimento è a casi che hanno condotto a importanti decisioni giurisprudenziali come quello oggetto della recentissima sentenza della Corte sportiva d'appello a sezioni unite Com. Uff. n. 110/CSA, sul ricorso presentato dalla Ternana Calcio S.p.A. nei confronti del A.C. Perugia Calcio S.r.l. per il tesseramento del calciatore Vhakka Eddy Stelh Gnahoré, ritenuto, dalla società attrice in violazione dell'Art. 95. Co. 2 NOIF.

<sup>32</sup> Sul punto si veda il seguente para. 2.2 *La risoluzione consensuale della cessione temporanea di contratto: art. 103 bis NOIF.*

<sup>33</sup> Si veda la nota n. 36.

*b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;*

*c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di contro- opzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria”.*

In particolare, quindi, le condizioni che devono essere presenti affinché si possa apporre il diritto di opzione sono:

- i) una durata sufficientemente lunga dell'originario contratto, tale quindi da poter essere legittimati in qualità di cedenti a cedere il contratto in oggetto;
- ii) che il nuovo contratto con la società cessionaria abbia un termine non inferiore rispetto alla fine della stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

In altre parole si è provveduto a rendere efficaci i principi di stabilità contrattuale dettati dal RSPT ex Artt. 13 e ss.

Non è infatti possibile che la società cedente possa avere il titolo per cedere il contratto del calciatore se il contratto originario scade nella stessa stagione in cui termina la cessione temporanea.<sup>34</sup>

Allo stesso modo, non è possibile che il contratto da stipularsi con la società cessionaria e che entra in vigore al momento dell'esercizio del diritto di opzione, abbia una durata inferiore rispetto al termine della stagione successiva a quello in cui può essere esercitato lo stesso diritto.<sup>35</sup>

Il diritto di opzione può essere accompagnato dal diritto di controopzione a favore della società cedente.

In tal caso, pertanto, con termini scaglionati previsti annualmente dalle leghe, le due società possono, utilizzando i relativi moduli, esercitare i suddetti diritti.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Sulla legittimazione a cedere il contratto del calciatore con una cessione temporanea si veda la Premessa.

<sup>35</sup> A tal riguardo si deve precisare che in caso di pagamenti pluriennali per l'esercizio del diritto di opzione, l'accordo in bollo, nel quale deve essere indicato il diritto di opzione per la cessione definitiva, deve essere accompagnato dallo specifico modulo previsto dalle leghe.

<sup>36</sup> Per la stagione sportiva in corso i termini sono stati posti dal Comunicato Ufficiale n. 362/A del 26.04.2016: “l'esercizio dei diritti di opzione e contro-opzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni: Da lunedì 20 giugno a mercoledì 22 giugno 2016, per le opzioni.

Da giovedì 23 giugno a sabato 25 giugno 2016, per le contro-opzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e contro- opzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti.

La ratio di condizioni quali il diritto di opzione e/o controopzione sta nella possibilità che le due società concordino in un momento antecedente all'effettivo esercizio le modalità (tra cui il corrispettivo) per un'eventuale cessione di contratto a titolo definitivo.

Condizione implicita per l'esercizio del diritto di controopzione è la precedente comunicazione da parte della società cessionaria di voler esercitare il proprio diritto di opzione.

Solo in tal caso, al fine di poter riavere il proprio calciatore, la cedente sarà obbligata ad esercitare il diritto di contro-opzione.

Nel caso di effettivo esercizio da parte della società cedente del diritto di contro-opzione non vi sarà alcuna compensazione tra le due società ma un solo passaggio di denaro, quello dalla società cedente alla società cessionaria.

Ulteriori condizioni che possono essere apposte alla cessione di contratto a titolo temporaneo sono l'obbligo di riscatto e i premi di rendimento e valorizzazione.

Questi ultimi in particolare sono disciplinati dall'art. 103 co. 3, secondo cui: *“negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste”*.

Le due tipologie di premio, rispettivamente di rendimento a favore della società cedente e di valorizzazione a favore della società cessionaria, possono accompagnare il contratto di cessione temporanea così da incidere nello sfruttamento del prestito.

La società cedente, ad esempio, avvalendosi della società cessionaria alla quale viene ceduto il contratto del calciatore a titolo temporaneo sarà interessata a veder valorizzato il più possibile il proprio “bene” così da avere, al momento del ritorno dal prestito, un calciatore il cui contratto avrà un peso maggiore in termini economici rispetto al momento in cui la cessione temporanea è stata stipulata.

Dall'altra parte, la società cessionaria, il cui interesse è quello di avvalersi delle prestazioni sportive del calciatore il cui contratto è stato temporaneamente ceduto, sarà interessata al raggiungimento di determinati risultati sportivi grazie al suo sfruttamento.

---

*Il predetto modulo deve essere inviato sia alle Leghe competenti o ai Comitati interessati e alla società controparte.*

*A pena di nullità, la società dovrà inoltre contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l'esercizio del diritto a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.*

*I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulati nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2015/2016 e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2016/2017, ove non sia previsto il diritto di contro-opzione, possono essere esercitati.*

*Da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00)”*.

In tal senso il premio di rendimento può essere parametrato tanto al raggiungimento di determinati obiettivi collettivi quanto ad aspetti più puramente individualisti.

Relativamente all'obbligo di riscatto, invece, l'Art. 103 co. 3 bis dispone che: *“Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e semprechè:*

*a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;*

*b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;*

*c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore”.*

Si evince quindi che le condizioni che permettono l'inserimento dell'obbligo di riscatto sono analoghe a quelle dettate per i diritti di opzione e controopzione:

- forma scritta *ab substantiam* con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti per la trasformazione;
- consenso del calciatore;
- termini relativi al suo contratto;
- il contratto in essere con la cedente deve avere un termine non inferiore a quello della stagione successiva a quella in cui si esercita l'obbligo;
- il contratto in divenire con la società cessionaria allo stesso modo deve avere un termine di scadenza successivo a quello della stagione sportiva al cui termine si esercita l'obbligo.

Da ultimo, le condizioni che possono essere poste affinché si realizzi il suddetto obbligo devono essere legate a determinati risultati sportivi, vietando quindi l'inserimento di condizioni che non siano legate al rendimento del singolo o della squadra cessionaria.

In relazione all'obbligo di riscatto deve tuttavia essere evidenziato che a tale condizione possono essere soggette solo le cessioni di contratto di calciatori professionisti con esplicito divieto di poterla applicare ai trasferimenti di calciatori dilettanti, compresi i “giovani di serie”.

## *2.2 La risoluzione consensuale della cessione temporanea di contratto, Art. 103 bis NOIF*

La risoluzione consensuale della cessione temporanea di contratto è disciplinata dall'Art. 103 bis delle NOIF che dispone: *“gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di*

*appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell'originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto”.*

La disposizione pertanto legittima l'eventualità che il periodo di prestito finisca anticipatamente rispetto all'originario termine previsto dalla variazione di tesseramento, purché vi sia il consenso di tutte le parti in causa.

In ordine alle modalità con cui è necessario effettuare la risoluzione, secondo l'art. 103 bis i due club ed il calciatore devono raggiungere un accordo compilando l'apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra nei cinque giorni successivi.

Le condizioni eventualmente apposte quali il diritto di opzione, il diritto di controopzione e l'obbligo di riscatto qualora il contratto di cessione temporanea venga risolto, saranno considerate a loro volta risolte di diritto.

La norma, in tal caso, segue il criterio civilistico secondo cui la nullità dell'accordo travolge le condizioni apposte al suo interno.

Le condizioni di cui sopra sono trattate in modo analogo anche qualora si realizzi l'ipotesi del “prestito su prestito” di cui all'art. 103 co. 6.

I premi di rendimento e valorizzazione, invece, in caso di risoluzione perdono efficacia e risultano come mai apposti sempre che, con uno specifico accordo, non venga esplicitamente disposto in senso diverso.

In caso di prestito su prestito l'art. 103 co. 6 detta un'analogha disposizione per la disciplina dei suddetti premi.

Gli interessi che portano a risolvere il contratto di cessione temporanea non risultano in alcun modo influenti nel presente schema, tanto è vero che l'atipicità di tale accordo rispetto alla disciplina civilistica è evidenziata proprio dallo scarso interesse che le NOIF dedicano alla cosiddetta “causa” del contratto laddove, nel diritto civile, è invece elemento cardine di qualunque accordo, al punto di non potersi avere accordo in assenza di causa.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Art. 1418 c.c.: “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

*Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.*

*Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”.*

Art. 1325 c.c. secondo cui: “I requisiti del contratto sono: l'accordo delle parti; la causa; l'oggetto; la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.

Analizzato il tenore letterale della norma si possono evidenziare gli aspetti che comportano maggiore criticità nella risoluzione consensuale della cessione di contratto a titolo temporaneo e le relazioni che intercorrono tra tali criticità e gli interessi tutelati in via principale dalla FIFA e dalla FIGC.

Si prenderà quindi spunto dalle successive analisi per argomentare le differenze che si generano nell'approcciarsi ad esse se si sceglie una visione più liberale ovvero una più restrittiva.

Sul punto, escluso il caso di scuola dove il contratto del calciatore X viene ceduto a titolo temporaneo dalla squadra A alla squadra B nel corso del periodo di tesseramenti estivo per poi essere risolto consensualmente durante il periodo di tesseramento invernale, si tratteranno le ipotesi in cui, su tale schema-tipo si innestano varie criticità.

In particolare si tratteranno le ipotesi di:

- I. Cessione di contratto a titolo temporaneo con risoluzione consensuale della stessa e nuovo accordo di cessione, tutto nella stessa finestra di mercato.
- II. Risoluzione non consensuale di cessione di contratto temporanea e casi di legittimità nel nostro ordinamento.<sup>38</sup>

Nell'analisi delle due suddette ipotesi devono essere necessariamente svolte alcune considerazioni che portano a coinvolgere i principi dell'ordinamento giuridico sportivo.

### *Ipotesi I)*

Il caso di specie in cui la squadra A e la squadra B risolvono consensualmente la cessione di contratto a titolo temporaneo del calciatore X stipulata nello stesso periodo di mercato è un'ipotesi limite nella casistica dedicata ai trasferimenti.

La irregolarità di tale operazione precluderebbe inoltre una seconda cessione di contratto a titolo temporaneo il cui accordo venisse stipulato dopo la risoluzione.

In considerazione di quanto sopra, ci si soffermerà maggiormente sul primo degli eventi descritti quale la risoluzione consensuale.

Le disposizioni da prendere in esame sono le seguenti:

- art. 95, co. 2 per quanto riguarda i limiti posti ai trasferimenti;
- art. 102 relativamente alla normativa generale delle cessioni di contratto;
- art. 103 relativamente alla disciplina di settore circa le cessioni di contratto a titolo temporaneo;
- art. 103 bis relativamente alla disciplina per le risoluzioni consensuali di contratto.

---

<sup>38</sup> Il riferimento è alla normativa della FA inglese e della Federazione norvegese, le quali, come chiarito più avanti (paragrafo successivo), ammettono il diritto di "recall" nei loro rispettivi ordinamenti.

A sostegno della tesi di senso negativo circa la regolarità della fattispecie in oggetto si deve considerare la disposizione relativa all'intervallo temporale minimo di validità dei "prestiti".

A sostegno della tesi di senso positivo invece, in primo luogo deve essere evidenziato che nel FIFA TMS l'istruzione di un prestito è soggetta a quattro diverse opzioni:

1. Loan Extension (prolungamento del prestito);
2. From loan to permanent (da temporaneo a definitivo);
3. Return from loan (rientro dal prestito - al quale si è accennato in precedenza);
4. Confirm conclusion.

La terza opzione può essere azionata solo all'interno della finestra di mercato poiché comporta un movimento del transfer da un'associazione ad un'altra.

Il *return from loan* può essere effettuato in qualunque momento all'interno della finestra di mercato, a prescindere dal momento in cui è stato concluso l'accordo di cessione temporanea.

Si ammette implicitamente quindi che l'ipotesi in oggetto sia regolare.

Le argomentazioni circa il FIFA TMS, anche se relative ai trasferimenti internazionali, dovrebbero essere in ogni caso considerate anche in relazione ai trasferimenti interni alle federazioni, e tra di esse alla FIGC.

In secondo luogo l'art. 103 co. 6 delle NOIF dispone che il calciatore il cui contratto è stato ceduto a titolo temporaneo durante una determinata finestra di mercato può essere a sua volta ceduto ad una terza squadra, anche nella stessa finestra.

Nella disposizione appena indicata, difatti, il primo dei due prestiti che viene effettuato non ha una durata eguale a quella richiesta dall'art. 103 co. 1 poiché su di esso si innesta un secondo prestito che deve essere autorizzato anche dalla società che detiene il contratto originario con il calciatore.

L'assenza di espressa disciplina circa l'ipotesi in oggetto, a differenza di quella esplicita dettata dall'art. 103 co. 6, crea dubbi sulla sua regolarità.

Le differenze tra la risoluzione consensuale e il prestito su prestito non permettono di sostenere una soluzione che neghi la validità del caso di specie.

Se si riconosce quindi il trasferimento da A a B e a sua volta da B a C, anche nella stessa finestra di mercato come legittimo per espressa indicazione di cui all'art. 103 co. 6, dovrebbe essere analogamente permessa la risoluzione consensuale ex art. 103 bis della cessione di contratto intervenuta tra A e B nello stesso periodo di tesseramento.

In terzo luogo, sempre a sostegno della regolarità della suddetta ipotesi deve essere inoltre considerato che la risoluzione consensuale della cessione di contratto temporanea si innesta nell'ipotesi in oggetto come elemento giuridico ulteriore e diverso rispetto all'originario accordo di cessione.

Al riguardo può essere evidenziato che, se la cessione di contratto temporanea non può avere una durata inferiore rispetto al periodo che intercorre

tra due finestre di mercato, la risoluzione consensuale dell'accordo non inficia la sua validità né la sua efficacia.

L'accordo concluso tra la parti con cui si origina il prestito è infatti valido ed efficace se stipulato nel rispetto delle regole previste (art. 95 co. 2 e art. 103 co. 1) salvo essere risolto consensualmente con un altro e diverso accordo dopo poco tempo.

La regola dettata dall'art. 103 co. 1 viene quindi rispettata anche se interviene la risoluzione in un momento di poco successivo, purché l'accordo di cessione preveda in origine la durata di tempo richiesta.

Se si considera la normativa, non vi sono espresse disposizioni che vietano di risolvere consensualmente un prestito il cui accordo è stato sottoscritto nella stessa finestra di mercato (l'art. 103 bis si limita ad indicare le modalità con cui debba essere effettuata affinché possa essere ritenuta efficace).

Per quanto riguarda infine l'ulteriore cessione a titolo temporaneo, la validità della risoluzione consensuale è il solo ostacolo, a livello normativo (oltre quello previsto dall'art. 95 co. 2 circa i limiti al tesseramento), ad un secondo prestito stipulato successivamente.

Alla luce delle considerazioni svolte, tanto negative quanto positive, si deve tuttavia evidenziare che la FIGC e le rispettive Leghe propendono per una soluzione negativa in merito alla regolarità dell'ipotesi in oggetto.

Ferma la mancanza di un'esplicita disciplina a riguardo, la Federazione esclude infatti la possibilità di risolvere accordi di cessioni temporanee stipulate nella stessa finestra di mercato per via dei Comunicati Ufficiali con i quali di anno in anno si dettano i termini per le risoluzioni consensuali dei prestiti.

In tali comunicati si specifica che le cessioni temporanee biennali realizzate nella precedente stagione possono essere risolte in entrambi i periodi di tesseramento mentre le cessioni annuali solo in quello invernale.<sup>39</sup>

La mancanza di una disciplina specifica sulla materia non consente di individuare con sicurezza le ipotesi connotate da irregolarità ed evidenzia la necessità di una presa di posizione al riguardo da parte degli organi competenti volta a conferire una maggiore certezza del diritto.

Come detto in precedenza in merito alle norme internazionali,<sup>40</sup> la FIFA ha introdotto il concetto di trasferimento tecnico con il quale è stato permesso effettuare delle operazioni che in altro modo non sarebbero state realizzabili.

Lo stesso concetto potrebbe essere analogamente introdotto nelle norme della federazione italiana al fine di classificare quelle operazioni in cui si verifichino

<sup>39</sup> Comunicato Ufficiale 362/A, Stagione sportiva 2016-2017: *“La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:*

*- da venerdì 1 luglio a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00), per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*

*- da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00)”*.

<sup>40</sup> Si veda cap. 1. Relativamente alle interpretazioni internazionali delle regole sulle risoluzioni consensuali si veda invece il cap. 3.

più cessioni del contratto a titolo temporaneo senza che venga in alcun modo alterata la regolarità delle competizioni.

### *Ipotesi II)*

Nell'ipotesi in oggetto, la risoluzione non è concordata ed interviene su esplicita presa di posizione di una delle parti.

I dati normativi di riferimento sono gli artt. 14, 15 e 16 del RSPT, in merito rispettivamente alla risoluzione del contratto per giusta causa, alla risoluzione del contratto per giusta causa sportiva e al divieto di risoluzione durante il corso della stagione sportiva.<sup>41</sup>

Si deve tenere in considerazione però che le suddette norme dettano una disciplina generica, non riferita in via peculiare ai prestiti, circa i quali nulla viene specificato nell' art. 10.

Le NOIF, in tema di risoluzione unilaterale del contratto, all'art. 117 co.2 dispongono: *“La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali”*.

Risulta pertanto non disciplinata direttamente l'eventualità che il contratto di cessione temporanea sia risolto in via unilaterale.

Tale disciplina viene delegata all'accordo collettivo e al singolo contratto che intercorre tra il calciatore e la società.

Gli accordi collettivi delle leghe professionistiche di serie A, serie B, e lega PRO, in merito, riconoscono che in determinate e tassative ipotesi le parti possano risolvere unilateralmente il contratto.

Le suddette ipotesi sono tutte fattispecie in cui è intervenuto un inadempimento nel rapporto tra le parti.<sup>42</sup>

In particolare, gli accordi collettivi dell'Associazione Calciatori con le leghe di Serie A, Serie B e lega PRO, regolamentano anche la materia relativa alla risoluzione unilaterale della cessione di contratto a titolo temporaneo.

---

<sup>41</sup> RSTP, Art. 14: *“Entrambe le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (corresponsione di indennità o imposizione di sanzioni sportive) ove sussista una giusta causa”*.

Art. 15: *“Un professionista affermato, che nel corso di una stagione agonistica abbia disputato meno del 10 % delle gare ufficiali a cui partecipa la società di appartenenza, ha la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza naturale per giusta causa sportiva. Nel valutare casi di questo genere sarà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. La sussistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Benché in simili eventualità non sia prevista l'imposizione di sanzioni sportive, esiste la possibilità di richiedere un'indennità. Il professionista può rescindere dal contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all'ultima gara ufficiale della stagione disputata per la società presso la quale egli è tesserato”*.

Art. 16: *“Non è consentito risolvere unilateralmente il contratto nel corso di una stagione”*.

<sup>42</sup> Si veda al riguardo il contratto collettivo AIC con la lega professionisti serie A, Artt. 11 e ss. con cui sono disposte le violazioni che legittimano l'una e l'altra parte alla risoluzione unilaterale. Gli accordi collettivi di serie B e lega PRO hanno norme al loro interno con contenuto analogo.

Sul punto si devono quindi distinguere le ipotesi di risoluzione unilaterale della cessione temporanea del contratto effettuata dal calciatore rispetto a quella effettuata dalla società.

*A. Risoluzione unilaterale di cessione temporanea di contratto effettuata dal calciatore*

Senza differenze rilevanti, i singoli accordi collettivi della AIC con le leghe dispongono che il calciatore ha diritto alla risoluzione unilaterale e/o il risarcimento del danno qualora la società abbia violato gli obblighi contrattuali previsti cui è tenuta nei suoi confronti e nella specifica ipotesi di morosità.

Nella condizione di cessione temporanea di contratto quindi: *“la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell’originario rapporto tra Società cedente ed il Calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all’integrale pagamento in favore del Calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate (...).*

*Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al Calciatore l’eventuale maggiore parte fissa della retribuzione pattuita con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest’ultima per la parte di tale retribuzione eccedente quella da essa pattuita”.*

A differenza degli accordi collettivi con le leghe di Serie A e Serie B l’accordo con la Lega PRO specifica che, in ogni caso, la Società cedente dovrà corrispondere al calciatore non solo l’eventuale maggiore parte fissa della retribuzione ma l’intero ammontare del maggior compenso pattuito.

Alla luce della disposizione citata, risulta pertanto che in caso di inadempimento della società cessionaria il calciatore, in via unilaterale, possa risolvere il contratto che lo lega alla società presso la quale è in prestito.

In tali casi il calciatore vedrà ripristinato il proprio rapporto originario con la società cedente, la quale avrà l’onere di corrispondergli gli eventuali emolumenti non corrisposti comprensivi dell’eccedenza del maggior compenso pattuito con la società cessionaria.

Qualora la cedente non adempia alle obbligazioni originariamente a carico della società cessionaria il calciatore potrebbe ottenere il diritto a liberarsi anche dal contratto originario.

*B. Risoluzione unilaterale del contratto di cessione temporanea effettuata dalla società*

Una disposizione analoga che tuteli la società in caso di gravi inadempienze del calciatore nella cessione di contratto temporanea risulta essere presente all’art.

11 dell'accordo collettivo con la lega professionisti Serie A e Serie B, secondo cui *“al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento:*

- a) ammonizione scritta;*
- b) multa;*
- c) riduzione della retribuzione;*
- d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione al precampionato con la seguente squadra;*
- e) risoluzione del Contratto”.*

In particolare, in caso di prestito, lo stesso art. 11: *“nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto (ivi compresi i casi di compartecipazione), alla risoluzione consegue il diritto della Società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell'originario rapporto tra essa ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto. La Società cedente decade dal diritto al ripristino decorsi quindici giorni da quello in cui ha ricevuto informazione della risoluzione, informazione della quale e' in ogni caso onerato il calciatore che dovrà provvedervi in forma scritta. Il ripristino deve essere esercitato, dandone comunicazione scritta al Calciatore, alla Lega ed alla Federazione”.*

Per la Lega PRO, invece, il suddetto accordo collettivo non dispone dettagliatamente cosa avviene in caso di risoluzione unilaterale del contratto di cessione temporanea e lascia che siano le parti al momento della stipulazione dello stesso ad inserire delle clausole in merito.

La società, nei casi previsti dagli accordi collettivi di Serie A e Serie B, ha quindi la facoltà e non l'obbligo di pretendere il ripristino dell'originario contratto tra le parti nel termine di quindici giorni dal giorno dell'intervenuta risoluzione.

Anche in tal caso, pertanto, il calciatore potrebbe vedere risolti entrambi i contratti che lo riguardano, sia quello di cessione temporanea che quello originario con la società che ne detiene il cartellino.

Ciò detto in tema di inadempimenti, la disciplina è di analogo tenore in caso di inabilità ed inidoneità.

Infatti, secondo il disposto dell'art. 15 dell'accordo collettivo AIC con la lega Serie A e lega Serie B, la società ha diritto di richiedere al Collegio Arbitrale la risoluzione del contratto qualora venga certificata l'inidoneità ovvero l'inabilità del calciatore stesso.

Per i calciatori di lega PRO il tema relativo all' inabilità e inidoneità viene preso in considerazione quale fattispecie derivante da un comportamento in violazione degli obblighi previsti a proprio carico da parte del calciatore.

A differenza degli accordi con leghe maggiori non viene presa in considerazione quale ipotesi scissa da un comportamento scorretto dell'atleta.

### 3. *Disciplina comparata dei maggiori campionati nazionali europei*

Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea sulla libera circolazione delle persone e dei lavoratori, e riconoscendo la particolare struttura del mercato calcistico, nel recente passato, la Commissione Europea, la FIFA, l'UEFA e la FIFPro (Associazione mondiale dei calciatori professionisti)<sup>43</sup> si sono accordate sulla disciplina dei trasferimenti internazionali dei calciatori.

La stessa Commissione Europea, nei casi in cui si è dovuta esprimere al riguardo, ha dato il proprio parere favorevole verso un sistema che consentisse un corretto equilibrio tra i più alti valori sportivi e le logiche di business proprie dei club calcistici.<sup>44</sup>

Ad esempio, l'obbligo di tesserare i calciatori nei due periodi preliminarmente decisi dalla FIFA venne introdotto con l'intenzione di proteggere l'integrità delle competizioni e di limitare la liberalizzazione del mercato, che si ritenne essere una concreta minaccia alla regolarità delle gare.

Relativamente ai prestiti, in particolare, deve essere tenuto in considerazione che la quantità di calciatori i cui contratti vengono annualmente ceduti a titolo temporaneo sono in costante aumento. Infatti, il recentissimo Global Transfer Market Report 2017, tra le proprie statistiche, indica con la percentuale del 14 % le cessioni a titolo temporaneo sul totale dei trasferimenti internazionali.<sup>45</sup>

Altresì per le motivazioni di cui al capitolo 1, inerenti le logiche di valorizzazione delle rose, le società cedono più facilmente con la formula del prestito i contratti dei calciatori giovani, tanto è vero che tali cessioni sono il trasferimento più utilizzato per i calciatori tra i 18 e i 22 anni.<sup>46</sup>

Vista l'incidenza dei prestiti nei trasferimenti internazionali, risulta ancor più evidente che un'applicazione uniforme della disciplina internazionale FIFA, con un altrettanto univoca interpretazione, avrebbe l'effetto di semplificare notevolmente le operazioni di mercato e di ridurre, di conseguenza, i possibili contenziosi.

Ciò che accade, invece, è che i termini con cui i contratti dei calciatori sono ceduti a titolo temporaneo in ogni federazione assumono caratteristiche diverse.

---

<sup>43</sup> FIFpro, World Players' Union.

<sup>44</sup> Commissione Europea, Libro Bianco sullo Sport, Bruxelles 11 luglio 2017, disponibile su <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0391> (11 giugno 2017). Comunicazione della Commissione europea "Sviluppare la dimensione europea sullo sport", 18 gennaio 2011, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0012&from=EN> (11 giugno 2017).

<sup>45</sup> *Global Transfer Market Report 2017, FIFA TMS.*

<sup>46</sup> *Global Transfer Market Report 2017, FIFA TMS*, secondo cui le cessioni a titolo temporaneo per le rispettive fasce di età raggiungono anche il 40 % dei trasferimenti totali.

Ad oggi nella maggior parte delle federazioni europee risulta che l'unico principio FIFA condiviso ed applicato all'unanimità è quello espresso dal RSTP art. 5, in forza del quale un calciatore non può essere tesserato per più di tre squadre e giocare per più di due nella stessa stagione.

La federazione inglese, ad esempio, fino alla scorsa stagione permetteva il tesseramento a seguito di cessioni a titolo temporaneo anche fuori dai periodi previsti dalle norme internazionali.<sup>47</sup>

In relazione al caso di specie appena citato, la FIFA, di recente, era intervenuta per ammonire la FA e chiedere l'eliminazione dei suddetti periodi suppletivi previsti per i trasferimenti.<sup>48</sup>

Oltre alla federazione inglese, esistono altri sistemi, che verranno analizzati in dettaglio nei prossimi paragrafi,<sup>49</sup> che nella propria autonomia hanno mantenuto una struttura non del tutto in linea con quelle che sono ad oggi le disposizioni FIFA, creando di fatto un sistema internazionale formato da tante realtà non sempre convergenti. Deve essere anche però evidenziato che la differente disciplina da federazione a federazione non incide necessariamente nel singolo trasferimento internazionale, in quanto, come noto, tutte le cessioni di contratto, siano esse a titolo definitivo ovvero a titolo temporaneo, sono regolate direttamente tra le società contraenti senza essere obbligate a seguire uno schema tipo.

Le dinamiche che possono poi portare all'emersione di criticità in tale ambito sono per lo più legate a logiche di sistema.

Qualora fosse possibile avere una disciplina unitaria applicabile oltre che ai trasferimenti internazionali anche ai trasferimenti interni ad ogni federazione i benefici sarebbero notevoli.

In primo luogo la disciplina normativa unificata permetterebbe la creazione di un mercato globale soggetto ovunque agli stessi termini e agli stessi vincoli.

In secondo luogo cadrebbero tutte le barriere all'ingresso per le componenti operanti nel settore calcio che, così, non avrebbero limitazioni di sorta nell'operare in un paese anziché in un altro.

Ad oggi, tuttavia, tale possibilità appare quanto mai remota viste le difficoltà delle federazioni a rinunciare all'autonomia regolamentare.

Pertanto al fine di meglio comprendere le differenze tra le maggiori federazioni europee e quindi indicare un percorso che possa portare ad un'eventuale convergenza dei loro sistemi, si svolgono le seguenti considerazioni.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Art. 6.6. Standardised rules 2015-2016.

<sup>48</sup> Cfr. *International Sports Law/ A legal guide to the football transfer market*, 2017.

<sup>49</sup> Il riferimento è ai sistemi della federazione olandese e di quella norvegese che permettono il cosiddetto diritto di "recall" nella stipulazione di una cessione di contratto temporanea.

<sup>50</sup> I dati sulle singole federazioni sono stati forniti dal prezioso contributo di addetti ai lavori che hanno messo a disposizione la loro esperienza al fine di permettere lo studio delle differenze delle modalità di cessione temporanea di contratti di calciatori. Si veda per maggiori dettagli il documento di riepilogo comparativo circa le differenze tra le singole federazioni in cui si pone un questionario di sette domande relative alle cessioni di contratto a titolo temporaneo.

### 3.1 *Inghilterra*

Il sistema costruito dalla FA che regola le modalità dei trasferimenti di calciatori nelle leghe di appartenenza risulta avere una posizione singolare nel panorama delle altre federazioni europee.<sup>51</sup>

Ad oggi, infatti, a fronte di una generale tendenza delle federazioni verso la condivisione dei principi FIFA espressi nel RSTP, la FA, rimane una delle poche federazioni in cui sono vigenti regole per lo più atipiche.

Ad esempio, la FA, nonostante la diversa posizione della FIFA, rendeva fino alla scorsa stagione ancora possibile effettuare operazioni di cessioni di contratto temporanee al di fuori dei periodi di tesseramento previsti dalle norme internazionali.

In particolare, la disciplina di dettaglio si differenzia da quella propria della FIGC per le seguenti particolarità:

#### *Durata minima*

La FA dispone che le cessioni di contratto a titolo temporaneo siano distinte in due macro categorie, *short term loan* e *long term loan*.

I primi permettono di cedere un contratto con una durata minima di 28 giorni e con una massima di 93 mentre i secondi prevedono la canonica durata di validità non inferiore al periodo che intercorre tra due finestre di mercato.

È ben possibile quindi che uno *short term loan* abbia il suo termine naturale al di fuori dei periodi dedicati al tesseramento.

#### *Diritto di “recall” e termine della cessione di contratto temporanea anticipata rispetto all’originario termine previsto*

La FA risulta essere una delle poche federazioni in cui è possibile apporre al contratto di cessione temporanea un’apposita clausola con cui il club cedente mantiene il diritto di poter “richiamare” in via unilaterale il giocatore dal club al quale è stato ceduto in prestito determinando di fatto la conclusione della cessione temporanea.<sup>52</sup>

Analoga disciplina a quella della FIGC è invece dettata per la risoluzione consensuale della cessione temporanea di contratto in via anticipata rispetto alla scadenza originaria.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Per approfondimenti sul tema si vedano le “*Standardised rules 2016-2017*” della FA ovvero il documento di cui all’Allegato n. 2 “*English football league Loans / Season 2016.17*”.

<sup>52</sup> Il diritto di recall è soggetto a particolari limiti e vincoli, per approfondimenti si veda l’Allegato n. 2 “*English football league Loans / Season 2016.17*”.

<sup>53</sup> Si tenga in considerazione che per i portieri come specificato al punto 4 esistono delle regole del tutto diverse.

### *Termine della cessione di contratto al di fuori dei periodi di tesseramento*

In relazione al punto 1, e in ogni caso per alcune tipologie di prestiti (short term loan), è possibile che le cessioni di contratto temporanee all'interno delle leghe appartenenti alla FA abbiano un termine posto al di fuori dei periodi validi per il tesseramento contravvenendo alla disposizione di cui all' art. 6 RSTP.

Deve essere tuttavia tenuto in considerazione che mentre per i portieri non vi sono limitazioni in tal senso, per i calciatori di movimento, qualora il termine della cessione di contratto sia posta al di fuori dei periodi di tesseramento, questi, benché tornati nel proprio “*parent club*”, non potranno prendere parte a competizioni ufficiali con la prima squadra di esso sino al prossimo periodo utile per i tesseramenti.

### *Disciplina autonoma per i portieri*

La FA dispone di regole autonome in merito alle cessioni di contratto temporanee dei portieri.

Anche tali disposizioni, che permettono in determinate circostanze la cessione di contratto di un portiere da un club ad un altro per un periodo anche di sette giorni, rappresentano un'anomalia rispetto alle altre federazioni europee, compresa la FIGC.<sup>54</sup>

### *Prestiti con validità da agosto a gennaio*

Rispetto alla disciplina della federazione italiana, la FA permette esplicitamente che il contratto di un calciatore possa essere prestato dal primo periodo utile per i tesseramenti fino al periodo suppletivo di gennaio.<sup>55</sup>

### *Inizio e termine di una cessione temporanea nell'arco della medesima sessione valida per i tesseramenti*

Nelle fonti della disciplina inglese non vi è traccia di una specifica disposizione che permetta ovvero vieti la possibilità che in uno stesso periodo dedicato ai tesseramenti il contratto di un calciatore sia ceduto in prestito e poi successivamente risolto con conseguente ritorno al club originario.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Si veda l'allegato n. 2 “*English football league Loans / Season 2016.17*”.

<sup>55</sup> Si veda l'allegato 2 “*English football league loans 2016-2017*”.

<sup>56</sup> Secondo le indicazioni fornite da Sharon Barnhurst - Aston Villa FC - tale ipotesi seppur non regolamentata in via esplicita dalla FA dovrebbe essere ritenuta legittima se verificatasi nel rispetto delle regole vigenti (il riferimento è alle ipotesi di risoluzione consensuale della cessione di contratto temporanea).

### *Periodi suppletivi di tesseramento*

Come detto poc' anzi, la FA permetteva ai propri club, sino alla passata stagione, di effettuare cessioni a titolo temporaneo al di fuori dei periodi canonici dedicati al tesseramento previsti dalla disciplina internazionale.

Tale regola, secondo i pareri espressi dalla FIFA, era in violazione dei principi più volte espressi dalla massima istituzione calcistica mondiale circa l'integrità delle competizioni e la trasparenza del mercato.

### *Limitazioni al tesseramento di calciatori ceduti a titolo temporaneo*

In merito alle limitazioni da apporre nel proprio sistema normativo al fine di vietare ai propri club di abusare dello strumento della cessione temporanea di contratto, la FA annualmente detta, tra le linee guida regolamentari per la stagione sportiva, le limitazioni ai prestiti, tanto in entrata quanto in uscita.

In particolare, in questa stagione sportiva, il “English Football League Loans | Season 2016.17” prevede che ogni club possa avere in rosa un numero illimitato di giocatori in prestito ma che solo un massimo di cinque di essi possano essere inseriti in “teamsheet”.<sup>57</sup>

### *3.2 Portogallo<sup>58</sup>*

La Federacao Portuguesa de Futebol (“FPF”) risulta essere una delle federazioni più complete nella struttura regolamentare e una delle più attente al rispetto dei principi FIFA sulla regolarità delle competizioni e la trasparenza del mercato.

Alla luce delle recenti problematiche legate alle Third Party Ownership (TPO) che sono state affrontate in Portogallo, con numerosi casi di contratti di calciatori ceduti da club che si sono poi scoperti non essere gli esclusivi titolari dei diritti economici inerenti, la Federazione si è dovuta dotare di un sistema che tutelasse la regolarità delle gare.

Le principali differenze normative che distinguono la federazione portoghese dalla FIGC sono relative alle limitazioni previste per i calciatori in prestito nel partecipare alle gare di competizioni ufficiali.

In particolare, oltre ai vincoli stabiliti di stagione in stagione che non permettono di cedere o di acquisire con la formula del prestito più di una determinata quantità di contratti di calciatori,<sup>59</sup> è disposto che i calciatori i cui contratti siano

---

<sup>57</sup> Per ulteriori specificazioni circa le limitazioni apposte dalla FA si veda il relativo comunicato “English Football League Loans | Season 2016.17”.

<sup>58</sup> Le disposizioni normative portoghesi sono state analizzate con il supporto dell’ Advogado Joao Pedro Costa Carvalho – Sporting Club Braga.

<sup>59</sup> L’ Art. 78 del Regolamento FPF dispone che ogni club non può cedere ad un altro club della stessa lega il contratto a titolo temporaneo di più di tre calciatori.

stati ceduti a titolo temporaneo non prendano parte alla gara in cui il club originario e il club al quale è stato prestato si scontrino.

Ulteriore aspetto di divergenza nei regolamenti delle due federazioni riguarda la possibilità per i prestiti interni alla stessa federazione portoghese di poter essere effettuati per il periodo che va dalla prima finestra di mercato estiva sino alla seconda invernale.

Allo stesso modo, mentre la federazione italiana non ammette la possibilità che il contratto di cessione temporanea possa essere risolto al di fuori del periodo di tesseramento, la FPF dispone che un prestito possa terminare in qualunque momento, anche non nel periodo ammesso per i tesseramenti.<sup>60</sup>

### 3.3 Germania – Spagna – Francia<sup>61</sup>

In merito alle cessioni di contratto temporanee, le maggiori federazioni europee, esclusa la FA inglese di cui sopra, hanno una disciplina analoga tra di esse e con la stessa federazione italiana.

Le differenze che ad oggi sussistono sono relative alla possibilità di poter cedere il contratto di un calciatore a titolo temporaneo per il periodo agosto – gennaio.

In Spagna tale possibilità è ammessa mentre non lo è nelle altre due.

La posizione delle tre federazioni è la medesima per quanto riguarda il divieto delle clausole di “recall”, che sono invece ammesse dalla FA inglese.

Relativamente alla risoluzione consensuale al di fuori del periodo valido per i tesseramenti, la federazione spagnola è permissiva in tal senso,<sup>62</sup> mentre la federazione tedesca e quella francese al pari della FIGC non ammettono che una cessione temporanea possa essere risolta al di fuori dei suddetti periodi.

Da ultimo, per quanto riguarda il caso controverso dell’accordo di cessione temporanea che venisse risolto nella stessa finestra di mercato in cui è stato stipulato, le federazioni in oggetto non hanno una specifica norma sul tema, dovendo di volta in volta analizzare il caso di specie e la legittimità dell’operazione, fermo in ogni caso il rispetto dei vincoli del FIFA RSPT art. 5.3.

---

<sup>60</sup> Tuttavia anche se il contratto di cessione temporanea viene risolto o comunque termina al di fuori del periodo di tesseramento, il calciatore che torna al club con cui ha il contratto originario non potrà comunque prendere parte a competizioni ufficiali sino al prossimo periodo valido per i tesseramenti.

<sup>61</sup> Per l’analisi circa la normativa della federazione spagnola si ringrazia Maria Teresa Chirivi – Club Atletico de Madrid.

Per l’analisi circa la normativa della federazione tedesca si ringrazia Robin Steden – Borussia Dortmund GmbH. & Co.

Per l’analisi circa la normativa della federazione francese si ringrazia Daniel Biqué – As Monaco.

<sup>62</sup> In ogni caso il calciatore che abbia acconsentito alla risoluzione consensuale dell’accordo di cessione temporanea non potrà essere impiegato in competizioni ufficiali sino al prossimo periodo valido per i tesseramenti.

### 3.4 *Olanda*<sup>63</sup>

La federazione olandese, d'altro canto, in un ottica più liberale di mercato si è dotata di regole atipiche rispetto alle federazioni appena analizzate.

Riconosce infatti la facoltà di concludere una cessione temporanea al di fuori del periodo di tesseramento (al calciatore non è comunque permesso di partecipare a competizioni ufficiali con il proprio "former" club sino al prossimo periodo dedicato ai tesseramenti) e di risolvere il contratto di cessione temporanea nella stessa finestra di mercato in cui sia stato stipulato.

È permesso anche concludere un accordo di cessione temporanea di contratto con validità da agosto a gennaio.

In senso opposto rispetto alle altre federazioni europee qui analizzate, esclusa la FA, inoltre, in Olanda è ammesso che nell'accordo di cessione temporanea possa essere inserita una specifica clausola con cui le parti preventivamente accettano che il club che cede a titolo temporaneo il contratto del calciatore possa risolvere unilateralmente il relativo accordo facendo tornare il proprio atleta indietro.<sup>64</sup>

### 3.5 *Bulgaria – Grecia – Russia*<sup>65</sup>

Sulla scia della stessa disciplina vigente nelle maggiori federazioni nazionali, come sopra evidenziato, anche le federazioni bulgara, greca e russa presentano poche divergenze rispetto alle regole della FIGC.

La più evidente delle differenze è rappresentata dalla possibilità accordata dalla federazione bulgara di poter stipulare una cessione di contratto temporanea per un totale massimo di tre stagioni sportive anziché due come in Italia.

Le regole bulgare inoltre permettono di terminare in via anticipata un prestito, anche al di fuori dei periodi di tesseramento, purché vi sia il consenso dei due club e del calciatore.

È poi possibile risolvere il contratto di cessione temporanea nella stessa finestra di mercato in cui sia stato stipulato, e, da ultimo, formulare un prestito da agosto a gennaio.

La disposizioni vigenti all'interno della federazione greca invece sono analoghe a quelle vigenti in Italia con l'unica differenza che in Grecia è permesso

---

<sup>63</sup> Per i contributi relativi alla disciplina della federazione olandese si ringrazia Wouter van Zetten – AZ Alkmar ND.

<sup>64</sup> La clausola in oggetto deve essere esplicitamente accettata dalle parti e dal calciatore.

<sup>1</sup> Per i contributi relativi alla disciplina della federazione bulgara si ringrazia Vladislav Trifonov – PFK Ludogorets;

Per i contributi relativi alla disciplina della federazione greca si ringrazia Maria Koulouridi – Panatinaikos FC;

Per i contributi relativi alla disciplina della federazione russa si ringrazia Alexander Tsomaya – Spartak Mosca FC.

risolvere il contratto di cessione temporanea nella stessa finestra di mercato in cui sia stato stipulato.

Anche in Russia le differenze risultano essere minime e ridotte alla possibilità di stipulare un accordo di cessione temporanea con validità da agosto a gennaio e alla facoltà di risolvere consensualmente l'accordo di cessione temporanea anche al di fuori dei periodi di tesseramento.

Con le norme presenti in Russia è inoltre permesso risolvere il contratto di cessione temporanea nella stessa finestra di mercato in cui sia stato stipulato.

### 3.6 Paesi scandinavi

La disciplina relativa ai prestiti nei paesi scandinavi risulta essere, non solo per le logiche inerenti la particolarità delle stagioni sportive evidentemente condizionate dalle fredde temperature, parzialmente diversa rispetto a quella presente attualmente in Italia e come detto, nelle maggiori federazioni europee.

In particolare, la federazione danese<sup>66</sup> riconosce le limitazioni imposte dalla FIFA circa il periodo minimo di validità e il divieto di stipulare un accordo di cessione temporanea di contratto al di fuori dei periodi di tesseramento.

Differentemente ammette che una cessione temporanea si concluda al di fuori dei periodi validi per il tesseramento. Tuttavia, in tali occasioni, il calciatore non potrà nuovamente giocare per il proprio “former” club sino alla prossima finestra di mercato.

Altresì, riconosce la possibilità di risolvere il contratto di cessione temporanea nella stessa finestra di mercato in cui sia stato stipulato.

In Norvegia, oltre a particolari limitazioni circa la quantità di calciatori i cui contratti possono essere ceduti e acquisiti in prestito, sono presenti delle regole che rendono il relativo sistema normativo del tutto *sui generis* nel panorama delle federazioni europee.

Sino a poco tempo fa, infatti, erano presenti più tipologie di prestito che permettevano una disciplina diversificata per le cessioni temporanee di calciatori professionisti al di sotto di una determinata età.

Tale disciplina permetteva ai club un maggior grado di flessibilità al fine di facilitare le esperienze dei giovani.

L'accordo di cessione temporanea può essere anche risolto nella stessa finestra di mercato in cui è stato concluso purché non vi sia stato apposto uno specifico termine preventivamente<sup>67</sup> e, in modo simile alla federazione olandese, in Norvegia è permesso risolvere unilateralmente l'accordo di cessione temporanea qualora nel relativo contratto sia stata apposta una specifica clausola (che deve essere esplicitamente accettata da entrambi i club e dal calciatore stesso).

<sup>66</sup> Per il prezioso contributo circa l'analisi della relativa disciplina nei paesi scandinavi si ringraziano Ole Hall – AGF Aarhus e Stein Hoff – HGH Management AS.

<sup>67</sup> È necessario ovvero che il contratto di cessione temporanea venga stipulato e successivamente concluso con un diverso accordo di risoluzione senza che vi sia stato apposto uno specifico termine al riguardo, termine che sarebbe in tal caso in violazione del FIFA RSTP.

## *Conclusioni*

Il presente lavoro ha analizzato le cessioni di contratto a titolo temporaneo mettendone in luce le criticità tecniche e giuridiche e offrendole alla riflessione degli operatori che si trovano a confrontarsi con questo istituto.

In considerazione delle ingenti somme che ogni anno si muovono per i trasferimenti, la FIFA deve prestare particolare cura alle operazioni di mercato, sia che abbiano quale oggetto una cessione a titolo definitivo che una cessione a titolo temporaneo.

L'attenzione, infatti, è focalizzata sulla ricerca delle eventuali irregolarità che potrebbero celarsi dietro una qualunque delle suddette operazioni.

Un recente esempio al riguardo si rinviene nelle modifiche apportate al FIFA RSTP, con l'aggiunta degli artt. 18 bis e 18 ter<sup>68</sup> sulle influenze di terze parti nella titolarità dei diritti economici inerenti le prestazioni professionali dei calciatori. Gli articoli precitati sono stati inseriti per porre un freno a questa pratica.

Nel particolare ambito delle cessioni temporanee la FIFA ha dovuto più volte affrontare fattispecie in cui un prestito serviva ad aggirare norme di carattere economico/finanziario o di natura tecnica.

Le stesse federazioni, nell'ottica di una sempre maggiore e costante cooperazione, sono state più volte richiamate ad una migliore vigilanza circa il rispetto dei loro obblighi così come imposti dalla FIFA.

In tal senso la strada più facilmente percorribile al fine di evitare abusi ed irregolarità si ritiene essere quella di far convergere verso una disciplina unificata le regole determinanti il funzionamento del mercato.

---

<sup>68</sup> Art. 18 bis, *Third-party\_influence\_on\_clubs*:

*“No club shall enter into a contract which enables the counter club/counter clubs, and vice versa, or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams.*

*The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligations set out in this article”.*

Art.18 ter, *Third-party\_ownership\_of\_players'\_economic\_rights*:

*“No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation.*

*The interdiction as per paragraph 1 comes into force on 1 May 2015.*

*Agreements covered by paragraph 1 which predate 1 May 2015 may continue to be in place until their contractual expiration. However, their duration may not be extended.*

*The validity of any agreement covered by paragraph 1 signed between one January 2015 and 30 April 2015 may not have a contractual duration of more than one year beyond the effective date.*

*By the end of April 2015, all existing agreements covered by paragraph 1 need to be recorded within the Transfer Matching System (TMS). All clubs that have signed such agreements are required to upload them in their entirety, including possible annexes or amendments, in TMS, specifying the details of the third party concerned, the full name of the player as well as the duration of the agreement.*

*The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs or players that do not observe the obligations set out in this article”.*

Con tale obiettivo di fondo, alla luce delle considerazioni svolte nel presente lavoro circa la disciplina delle cessioni temporanee si possono evidenziare le seguenti brevi conclusioni.

In primo luogo si constata la generale complessità della materia, non solo per quanto riguarda gli aspetti propriamente giuridici, per cui le cessioni temporanee di contratti di calciatori non risultano assimilabili a nessun contratto tipo di matrice civilistica,<sup>69</sup> ma anche per gli aspetti puramente tecnici delle operazioni da eseguire.

A tal riguardo, si deve considerare che le federazioni nazionali sono chiamate a disciplinare la materia in modo più specifico rispetto alle norme FIFA, con regole meno elastiche e più dettagliate che possono creare non pochi problemi al momento della loro concreta applicazione.

In secondo luogo, l'applicazione e l'interpretazione delle norme che regolano la materia in esame ovvero ciò che si definisce comunemente "orientamento", qualifica in maniera rilevante la politica di una federazione in questo campo.

Sarà pertanto più liberale quanto più applicazione e interpretazione delle norme abbiano una inclinazione tesa a favorire quello che è lo scopo pratico e il fine ultimo della regola, mentre sarà più restrittivo quanto meno sia portato all'evoluzione delle prassi e delle consuetudini.

I sistemi appartenenti all'UEFA qui analizzati, difatti, dimostrano come nonostante una generale tendenza al rispetto e all'applicazione del Regolamento FIFA, non esista un orientamento comune sugli aspetti maggiormente critici della disciplina.

Tale mancanza, che come detto non genera difficoltà applicative nei movimenti internazionali, vista la facoltà lasciata ai club di determinare le condizioni di trasferimento con accordi privati, non vincolati da nessuna delle norme nazionali, risulta avere però quale riflesso negativo una evidente lacuna nell'auspicata creazione di uno spazio di mercato comune tra i paesi europei.

In tal senso si ritiene che l'emanazione di un regolamento più specifico e vincolante da parte della FIFA, limiterebbe esponenzialmente gli spazi grigi della materia e alimenterebbe le possibilità di una convergenza comune da parte delle federazioni nazionali.

In attesa dell'auspicata creazione di una disciplina comune a tutte le federazioni europee, le regole relative ai prestiti della FIGC e le loro successive modifiche, sono state redatte al fine di recepire le norme del FIFA RSPT e di rendere trasparente il mercato interno alla federazione.

Viste le statistiche prese in esame, che indicano come l'Italia sia il paese nel quale si fa maggiormente ricorso alle cessioni temporanee, la FIGC ha dovuto necessariamente dotarsi di un *corpus* di norme tale da soddisfare una richiesta così ampia.

---

<sup>69</sup> Si veda sul punto la Premessa, in cui sono svolte alcune considerazioni circa l'applicabilità alle cessioni temporanee di contratto di calciatori della disciplina relativa all'istituto del distacco di origine giuslavoristica.

Tuttavia, a fronte di una dettagliata disciplina normativa nazionale deve essere evidenziato come invece manchi una sufficiente uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione tra le Associazioni Europee.

L'assenza di un costante ed unanime orientamento al riguardo determina la sussistenza delle summenzionate situazioni di incertezza.

La certezza del diritto, se accompagnata ad una relativa e sufficiente stabilità comparativa in Europa, rappresenterebbe anche nel diritto sportivo una concreta opportunità per migliorare il mercato ed in particolare le regole sottese ai trasferimenti di calciatori.

Con una maggiore stabilità delle regole e un orientamento uniforme circa la loro applicazione e interpretazione si creerebbero le condizioni per rendere i precedenti sul tema meritevoli di considerazione al ripresentarsi della problematica.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, al fine di rendere più efficace la normativa in vigore nel settore del calcio in termini di trasparenza e legalità, non si possa prescindere da una programmazione sul lungo periodo e dalla ricerca di soluzioni comuni e condivise tra le federazioni.

**ALLEGATO 1**  
**TABELLA COMPARATIVA PAESI UEFA**

Federazione	Germania	Spagna	Francia	Olanda	Inghilterra	Portogallo
Club	BvB	Atletico Madrid	As Monaco	Az Alkmar	Aston Villa	Sp. Braga
Destinatario	Robin Steden	Maria Teresa Chirivi	Daniel Biqué	Wouter Van Zetten	Sharon Barnhurst	Joao Carvalho
Domande del questionario	Risposte	Risposte	Risposte	Risposte	Risposte	Risposte
1) Qual è il periodo minimo di validità per un prestito?	Come in Italia (periodo tra sessioni di mercato)	Come in Italia (periodo tra sessioni di mercato)	Come in Italia (periodo tra sessioni di mercato)	Come in Italia (periodo tra sessioni di mercato)	Struttura atipica per il mercato inglese, esistono infatti due tipi di prestiti (short and long) con diversa durata del periodo di validità	Come in Italia (periodo tra sessioni di mercato)
2) Esistono diversi tipi di prestito come ad esempio in Inghilterra?	No	No	No	No	Guarda risposta precedente	No
3) Esiste la possibilità di richiamare un giocatore da un prestito in via unilaterale senza il consenso dell'altro club e del giocatore? (diritto di recall)	Sebbene le norme sportive non lo vietino espressamente, il diritto del lavoro tedesco lo proibisce	No	No	Si purché la clausola che lo preveda sia inserita nell'originari o accordo e accettata esplicitament e da tutti	Si	No
4) Esiste la possibilità di terminare un prestito anticipatamente rispetto al suo originale termine? Se si in che modo e quando	Si purché con l'accordo di tutte le parti in causa	Si purché con l'accordo di tutte le parti in causa (non può però giocare sino al periodo utile per il tesseramento)	Si purché con l'accordo di tutte le parti in causa e durante un periodo di tesseramento (se d'estate, bisogna fornire spiegazioni)	Si purché con l'accordo di tutte le parti in causa (non può però giocare sino al periodo utile per il tesseramento)	Si ma solo durante la finestra utile per i tesseramenti. Viene fatta un'eccezione per i portieri	Si, non può però giocare sino al periodo utile per il tesseramento
5) Sono ammessi i prestiti da luglio a gennaio?	No	Si, mezza stagione. Ma deve avere un cartellino aperto con l'altra squadra in modo tale da poter giocare di nuovo una volta terminato il periodo in prestito	No	Si	Si	Si (si tenga conto però di quanto specificato relativamente ai contratti di lavoro)

6) Un prestito può concludersi nella stessa finestra di mercato in cui è stato fatto?	Probabilmente e sì, ma non vi sono dati certi	Sì, sempre che siano d'accordo le tre parti (Ex. Caso Zozulya)	Probabilmente e sì, ma non vi sono dati certi	Probabilmente e sì, ma non vi sono dati certi	Probabilmente e sì, ma non vi sono dati certi	Sì
7) Un prestito può terminare al di fuori del periodo di trasferimento?	No	Sì, se si raggiunge un accordo con il giocatore che non potrebbe giocare fino alla riapertura del mercato	No	Sì, se si raggiunge un accordo con il giocatore che non potrebbe giocare fino alla riapertura del mercato	Sì ma non può però giocare con la prima squadra della società proprietaria del cartellino sino al periodo utile per il tesseramento	Sì ma non può però giocare sino al periodo utile per il tesseramento

TABELLA COMPARATIVA PAESI UEFA

Federazione	Bulgaria	Grecia	Russia	Norvegia	Danimarca
Club	Ludogorets	Panatinaikos	Spartak Mosca	Agenzia HGH Management	Agf
Destinatario	Vladimir Trifonov	Maria Kouloridi	Alexander Tsomaya	Stein Hoff	Ole Hall
Domande del questionario	Risposte	Risposte	Risposte	Risposte	Risposte
1) Qual è il periodo minimo di validità per un prestito ?	Come in Italia (periodo tra sessioni di mercato)	Come in Italia (periodo tra sessioni di mercato)	Come in Italia (periodo tra sessioni di mercato)	Come in Italia (periodo tra sessioni di mercato)	Tutti i prestiti devono terminare il 30 giugno o il 31 dicembre
2) Esistono diversi tipi di prestito come ad esempio in Inghilterra?	No, il massimo è però di tre stagioni	No	No	No, ma prima avevano un tipo di prestito più flessibile per i giocatori giovani con un certo tipo di caratteristiche (è stato poi successivamente abolito perché in conflitto con la regolamentazione FIFA)	No
3) Esiste la possibilità di richiamare un giocatore da un prestito in via unilaterale senza il consenso dell'altro club e del giocatore? (diritto di recall)	No	No	nd	Si purché la clausola che lo preveda sia inserita nell'originario accordo e accettata esplicitamente da tutti	No
4) Esiste la possibilità di terminare un prestito anticipatamente rispetto al suo originale termine? Se sì in che modo e quando	Si purché con l'accordo di tutte le parti in causa	Si purché con l'accordo di tutte le parti in causa (non può però giocare sino al periodo utile per il tesseramento)	Si purché con l'accordo di tutte le parti in causa	Si purché con l'accordo di tutte le parti in causa	Si, non può però giocare sino al periodo utile per il tesseramento
5) Sono ammessi i prestiti da luglio a gennaio?	Si	No	Si	Si	Si
6) Un prestito può concludersi nella stessa finestra di mercato in cui è stato fatto?	Si	Si purché con l'accordo di tutte le parti in causa	Si purché con l'accordo di tutte le parti in causa	Si, non ci sono regole che lo vietano ma l'accordo iniziale deve prevedere il periodo minimo di validità come sopra indicato e non deve essere già indicato che il contratto stesso termini nella stessa finestra di mercato	Si
7) Un prestito può terminare al di fuori del periodo di trasferimento?	Sì, si se raggiunge un accordo con tra tutte le parti	No	Si	Sì, però il calciatore non potrà giocare con il club proprietario del cartellino sino al prossimo periodo di tesseramento	No

**ALLEGATO 2**  
**ENGLISH FOOTBALL LEAGUE LOANS | SEASON 2016.17**

STANDARD LOANS & INTERNATIONAL LOANS (*registered by 12 noon day before match*)  
(Long Term Loans – must run transfer window to transfer window):

**In the EFL you can sign as many players as you want on loan in a season, whether domestically or internationally, but only 5 can be named on the teamsheet, so there seems little point in signing more than 5.**

- These must run transfer window to transfer window, i.e. either from the start of the season until January window (6 months) or from the start of the season until the end of the season (season long loan).
- No recall clauses permitted during a Standard/International Loan whilst the window is closed, the only option for this would be during the January transfer window if the Standard Loan runs for the whole season.
- Standard Loan of a Goalkeeper may be subject to a recall clause at any time. Any such recall may only be implemented in extenuating circumstances and with the consent of the EFL. Such extenuating circumstances to be determined in the League's absolute discretion. A goalkeeper shall not be permitted to resume any Standard Loan following the exercise of a recall. If Clubs only have one professional Goalkeeper available, permission will be automatically given by the EFL ('Professional Goalkeeper' as per the definition below).
- No club may sign more than 4 players on loan from another domestic club in any one season, of which no more than 2 players may be over the age of 23. The deadline for determining a Player's age in this respect shall be as at the 30th June prior to the season in which the loan transfer is intended to take place.
- Any loan which subsequently becomes a permanent transfer (which can occur at any time during the period of the loan) shall not count against a club's quota of such loans for that season.
- Players Loaned Out via Short Term Emergency Loan OR Standard Loan to a non-League club (National League & Below)
  - Form H3 to be used
  - Short term loans - minimum 28 days, max 93 days (recall permitted after 28 days)
  - Standard Loans – must run window to window
  - Loans to non-league agreed with the Football Association.
  - EFL to recommend limits on the number of Players a Club can lend to any other single club. That limit should be consistent with our own EFL limits i.e. no more than 4 players per season to the same club.
  - Loan transfers to non-Member Clubs will be subject to:
    1. 52.5.1 the clearance of The League (not to be unreasonably withheld). However, clearance will be withheld where any proposed loan would result in a Club loaning more than 4 Players to any single club);
    2. 52.5.2 the rules and regulations of the respective leagues / national associations; and
    3. 52.5.3 the principles of recall and expiry as set out in Regulation 53.1 shall apply as if set out herein in respect of those Players going out on loan on an equivalent basis to a Standard Loan.
- Players out on Standard Loan to both League and Non-League clubs as above will be permitted to continue playing non-first team football for their 'parent' club. Players on Standard Loan will be subject to the FIFA '3+2 rule' but the Football Association has agreed that appearances in non-first team football will not count at a 'domestic' level. The same view however cannot be guaranteed by a different national association if you are wishing to transfer a player out. Please note that Player's on Short Term loan cannot return during the loan to play for their parent club.

- Youth Loans to a non-League club (National League & Below)
  - Youth loans – minimum 28 days, unlimited in length
  - EFL currently agreeing parameters but the EFL expect these to operate in the same way so far as players can play for their parent clubs in non-first team matches during the Youth Loan.
  - EFL finalising arrangements for Youth Loans with domestic Welsh clubs.

#### 7-DAY EMERGENCY GOALKEEPER LOAN (*registered 3 hours before kick-off*)

- If all the professional goalkeepers at a Club are unavailable as a result of having been:
  - a) Certified by an independent medical practitioner as being unfit to play
  - b) Suspended; or
  - c) Called up to play for his national association representative matches in accordance with the requirements of FIFA as laid down from time to time
  - d) Professional goalkeeper defined as “a goalkeeper who has been named by any Club (or Premier League club) in the starting eleven on five or more occasions in any matches in the relevant league or first team cup competitions (excluding any Goalkeeper registered as a Non Contract Player). Any appearances made by the Player whilst out on Loan would also be included.”
- A club may register (either before or after the deadline laid down in the regulations 41.6 and 41.7) a further goalkeeper on a short term basis in accordance with the following provisions.
  - The club must supply to the League written evidence to demonstrate the circumstances set out in regulation 55.1, apply together with the appropriate forms for his registration and The League having confirmed that the circumstances confirm to the provision of these regulations.
- The period of any emergency goalkeeper loan:
  - a) Shall be for a period of 7 days, inclusive of the starting date and finishing date; and
  - b) May be renewed for 7 days at a time subject to continue compliance with regulation 55.2 in respect of each proposed renewal.

#### TEAM SHEET RULE:

- A maximum of 5 loan players can be named on a team sheet for any individual match played under the auspices of the Football League – i.e. International or Standard loan player. This maximum shall reduce to 4 players where a Club names a Player on the team sheet who is registered as an Emergency GK.

*Bibliografia*

- M. CANNISTRACCI, *Il contratto di lavoro sportivo in generale e con particolare riferimento al rapporto tra calciatori professionisti e società sportive*, 2007;
- R. CICALA, *Il negozio di cessione del contratto*, Jovene, 1962;
- M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summus ius, summus iniuria?*, *Riv. dir. sport.*, 1996;
- L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli, 2009;
- A. CRISCI, *Il ruolo del transfer matching system nell'ambito del primo tesseramento e del trasferimento internazionale dei minori*, in *iv. Dir. Ec. Sport*, 2010;
- P. D'ONOFRIO, *Lo sport e la sua giustiziabilità*, in *Attività motorie e attività sportive: problematiche giuridiche*, Bottari C. (a cura di), Cedam, 2002;
- P. D'ONOFRIO, *Sport e giustizia*, Maggioli Editore, 2004;
- G. FEBBO, *Cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva del calciatore professionista e ipotesi di "distacco" a beneficio di altro datore di lavoro*, *FiloDiritto*, 2006;
- A. FLISI, *Il tesseramento dei calciatori professionisti*, 2010;
- L. GERMINARA, *Il rapporto di lavoro del calciatore professionista*, 2008;
- GLOBAL TRANSFER MARKET REPORT 2017 FIFA TMS;
- H. HANNELIN, *The FIFA Transfer System: Contractual Stability and Training Compensation in the Light of EU Free Movement and Competition Law*, 2016;
- B. LYSAGHT, *Football's international loan regulations: the 'wild west'?*;
- E. LUBRANO, *La normativa sui trasferimenti nazionali ed internazionali dei calciatori alla luce della sentenza Bernard*, M.Colucci, *Atti del convegno "L'indennità di formazione nel mondo dello sport"* (a cura di), Sports law and Policy centre, 2010;
- G. NICOLELLA, *Le vicende del rapporto di lavoro sportive*, Altalex, 2008;
- F. ROMANI – U. MOSETTI, *Il diritto nel pallone: spunti per un'analisi economica sulla sentenza Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996;
- SPORTS LAW BULLETIN, 2012, *European professional football leagues*;
- R. STINCARDINI, *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2008;
- THE ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF TRANSFERS OF PLAYERS, CDES, 2013;
- F. TORTORELLA, *Il contratto di cessione del calciatore professionista*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2007;
- F. VALDAMBRINI, *I trasferimenti internazionali l'evoluzione del FIFA TMS, Stagione sportiva 2016-2017*.



## **SPORT E DIVERSA ABILITÀ: FRA DIRITTI, NORME E PROSPETTIVE DI TUTELA**

di *Stefano Gianfaldoni\**

*ABSTRACT: The approach to disability has deeply evolved in recent decades in line with the worldwide cultural and social, progressive achievements. A greater awareness for the rights of people with disabilities has encouraged their inclusion through specific policies upholding their rights while aiming to reduce the persistent social limits on display through still widespread prejudice, physical and moral barriers and discriminatory practices. Even the sports' activities have to reckon with the peculiarities of the activities addressed to people with disabilities by facilitating the knowledge and multidisciplinary study, including the regulatory legal contest, both national and international which govern the protections and real inclusion.*

*Keywords: Disability – Discrimination – Inclusion – Sports policy – Ordinary and sports law EU policies.*

**SOMMARIO:** 1. L'evoluzione dell'approccio alla diversa abilità – 2. Sport e diversa abilità: premessa – 2.1 Le fonti normative sovranazionali: la Dichiarazione Universale, la Convenzione europea per i diritti dell'uomo e la Carta sociale europea – 2.2 Le fonti internazionali: l'Organizzazione delle Nazioni Unite – 2.3 Brevi cenni ad un'esperienza comparativa: gli Stati Uniti d'America – 2.4 L'Unione Europea – 2.5.1 L'Italia – 2.5.2 Un'esperienza regionale: la Toscana – 2.5.3 Prospettive per lo sport e la diversa abilità in Italia – 3. Conclusioni

---

\* Avvocato del Foro di Pisa, svolge attività di consulenza per enti e società sportive. È professore a contratto di "Pianificazione e programmazione dell'attività sportiva" nel Corso di Laurea in Scienze Motorie presso il dipartimento di Medicina Generale e Sperimentale dell'Università di Pisa. Esperto in aspetti legali presso la Scuola Regionale dello Sport - CONI Toscana, tiene corsi di formazione ed aggiornamento nell'ambito giuridico per dirigenti sportivi. Coordinatore per la Regione Toscana dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, è stato componente effettivo del Collegio dei Probiviri del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI). Abilitato come mediaconciliatore presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, ha conseguito il Master "Giurista dell'economia e Manager pubblico" presso l'Università di Pisa ed ha frequentato diversi corsi di specializzazione e perfezionamento fra cui il "Corso di orientamento specialistico sulla Giustizia sportiva" organizzato da LUISS Guido Carli - dipartimento di Giurisprudenza e Società Italiana Avvocati Amministrativisti. E-mail: avvstefanogianfaldoni@gmail.com.

## 1. L'evoluzione dell'approccio alla diversa abilità

Gli interventi in favore della persona con disabilità sono stati caratterizzati dall'eterogeneità degli approcci in funzione dei diversi contesti sociali.

Ciò nonostante, il concetto di "inserimento" del soggetto diversamente abile, inteso quale diritto ad avere un posto nella società, si è sviluppato e consolidato nella società contemporanea. Dal successivo processo di "integrazione", il percorso evolutivo è ulteriormente maturato negli ultimi decenni, con il concetto di "inclusione", affermatosi oggi nei testi giuridici e politici internazionali.<sup>1</sup>

Oggi la persona con disabilità è un cittadino a pieno titolo con i diritti degli altri cittadini e soprattutto col diritto a essere incluso a pieno titolo nella società.

L'evoluzione succintamente descritta è stata accompagnata da una rivoluzione anche lessicale, che consente oggi di ritenere superate definizioni e termini non più al passo con i tempi, come nel caso della parola "handicap", sicuramente la più nota e diffusa, di cui pochi rammentano, tuttavia, l'etimologia. Trattasi di sostantivo di origine anglosassone, per cui "*hand-in-cap*" (che letteralmente significa "mano nel berretto") era il nome di un gioco d'azzardo, assai diffuso nel Seicento, che si basava sul baratto o scambio tra due giocatori di due oggetti di diverso valore. Il giocatore che offriva l'oggetto che valeva meno doveva aggiungere a questo la somma di denaro necessaria per arrivare al valore dell'altro oggetto, così che lo scambio potesse avvenire alla pari. Da allora, il termine handicap è passato nel linguaggio sportivo internazionale indicando lo svantaggio (ma anche il minor valore) che viene attribuito in una gara al concorrente che ha maggiori possibilità di successo, per dare a tutti quelli che gareggiano la stessa probabilità di vincere, così da non rendere il risultato della gara già scontato in partenza. Solo agli inizi del Novecento questa parola è stata adoperata in riferimento ai disabili e applicata ai bambini che avevano una menomazione fisica per poi essere esteso (come "handicappato") anche alle persone adulte con problemi ovvero con disturbi mentali.

In tale contesto, opera la tutela offerta agli "inabili" e "minorati" dalla nostra Carta Costituzionale (art. 38 Cost.) rimasta ancorata, per quanto concerne il lessico, ad una realtà oggi obsoleta, soprattutto a causa dello sviluppo delle tecnologie, che hanno fornito ai diversamente abili nuove impensabili possibilità per compensare gap fisici, superando così il sostantivo "disabilità"<sup>2</sup> – e la portata negativa dell'accezione – in favore del più attuale di "diversa abilità".<sup>3</sup>

<sup>1</sup> INTERNATIONAL PARALIMPIC COMMITTEE (IPC), "*Strategic Plan 2015 to 2018 - Strategic outlook for the International Paralympic Committee*" si veda il sito [https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150916131143110\\_2015\\_09%2BIP C%2BStrategic%2BPlan%2B2015-2018\\_Digital\\_v2.pdf](https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150916131143110_2015_09%2BIP C%2BStrategic%2BPlan%2B2015-2018_Digital_v2.pdf).

<sup>2</sup> Il prefisso di etimologia greca δυσ- (da cui la parola disabilità) si trova, con significato peggiorativo, in molti termini, soprattutto del linguaggio medico, derivati dal greco (come dispnea, distrofia) o formati modernamente (come disfunzione, disartria, ecc.), nei quali indica alterazione, malformazione, difettoso funzionamento, anomalia e sim. diversa abilità (Fonte: Enciclopedia Treccani).

## 2. Sport e diversa abilità: premessa

Attualmente gruppi sociali diversi si sono impegnati per dare il loro contributo all'inserimento nel mondo sportivo delle persone disabili.

Questi gruppi hanno operato nella piena convinzione che il rapporto fra uomo e sport è molto più di una semplice gara: l'agone costituisce senza dubbio una particolare e complessa dinamica capace di far emergere e valorizzare le più profonde potenzialità dell'essere umano, da cui l'*homo ludens* che necessita di svago e divertimento piuttosto che l'*homo faber* che si limita all'operosità economica.<sup>4</sup>

Mediante lo sport la persona disabile può, quindi, ritrovare un equilibrio esistenziale, ma anche valorizzare, stimolare e sviluppare energie nascoste o neglette.<sup>5</sup>

L'evoluzione dell'approccio sociale alla diversa abilità si rileva con forza nello sviluppo del quadro giuridico relativo a questa materia.

Con l'approfondimento giuridico di seguito proposto, si intende far apprezzare i capisaldi del complesso quadro normativo che disciplina il binomio sport e diversa abilità, con una prospettiva diacronica e deduttiva che consente all'operatore del diritto di orientarsi con gli strumenti appropriati.

### 2.1 Le fonti normative sovranazionali: la Dichiarazione universale; la Convenzione europea per i diritti dell'uomo e la Carta sociale europea

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il conflitto da poco concluso aveva sacrificato i diritti umani fondamentali nei quali i popoli delle Nazioni Unite avevano riaffermato la loro fede. Con la Dichiarazione essi intendevano celebrare ed affermare i valori della dignità della persona umana, dell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna e l'intento dichiarato mirava alla promozione del progresso sociale e al miglioramento del tenore di vita, in un contesto di riconquistata libertà e auspicata armonia. E ciò riguardava anche i soggetti diversamente abili.

Nessuna discriminazione che violasse la Dichiarazione sarebbe stata tollerata, (art. 7 Dichiarazione Universale diritti dell'Uomo). Gli sforzi nazionali e la cooperazione internazionale dovevano concentrarsi nella promozione dei diritti

<sup>3</sup> C. ARRIGONI, *Invalido a chi? Disabilità: le parole corrette*, articolo reperibile on line all'indirizzo web <http://invisibili.corriere.it/2012/04/05/invalido-a-chi-disabilita-le-parole-corrette/> (aprile 2012).

<sup>4</sup> J. HUIZINGA, *Homo Ludens. A study of the play-element in culture*, Boston, Beacon Press, 1938 (traduzione italiana, *Homo Ludens*, Torino, Einaudi 1964). G. TAMBONE, *L'organizzazione delle aziende sportive: attori, relazioni e territorio*, Ed. Funanbolo, 2015.

<sup>5</sup> M. BUONOCORE, *Disabilità e sport. Dall'integrazione all'inclusione*, Ed. Nuova cultura, Roma 2011, 11: "La persona diversamente abile con le sue difficoltà oggettive esteriori e interiori, con le sue richieste di una vita dignitosa con gli altri, costituisce un impulso che scuote le coscienze e che stimola l'approfondimento e l'abbattimento di barriere ancora oggi molto diffuse".

di ciascun individuo “in quanto membro della società” per la realizzazione di diritti soprattutto sociali e culturali indispensabili alla dignità ed al libero sviluppo della sua personalità (art. 22 *ibidem*), ivi compreso il riposo e lo svago (art. 24 *ibidem*). Nello sforzo di rimettere al centro l’individuo, venne altresì sancito il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari (art. 25 *ibidem*).

Furono gli albori di una nuova pagina per la disabilità, che sovvertiva il passato, finalizzata alla riabilitazione, al miglioramento dell’aspettativa di vita e soprattutto al reinserimento nel corpo della società civile dei diversamente abili, piuttosto che all’isolamento e all’emarginazione.

Il nuovo corso fu evidentemente sostenuto dal progresso scientifico che dal dopoguerra portò nuove tecniche e metodologie riabilitative, con effetti praticamente immediati di riduzione della mortalità e l’attenuazione degli stati di depressione dei soggetti, soprattutto attraverso programmi di attività sportiva caratterizzati dalla multidisciplinarietà.<sup>6</sup>

E tuttavia, a quel tempo il riconoscimento della persona disabile faceva i primi passi su una strada lunga e, talvolta, impervia.

Nel 1950, la “*Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*”,<sup>7</sup> elaborata in seno al Consiglio d’Europa, costituì una solida base internazionale a protezione dei diritti fondamentali, che trovarono così tutela mediante un apposito meccanismo giurisdizionale permanente, la “Corte Europea dei diritti dell’uomo”.

Successivamente, con la “*Carta sociale Europea*”<sup>8</sup> sono stati, altresì, sanciti i c.d. “diritti di seconda generazione”, garantendo i diritti positivi e le libertà che riguardano tutti gli individui nella loro esistenza quotidiana: quindi la salute, la protezione sociale e legale, l’inclusione sociale, la libera circolazione delle persone, la non discriminazione ed i diritti delle persone con disabilità.

Ma né la Convenzione, né la Carta trattarono espressamente del diritto allo sport per i diversamente abili: i tempi non erano ancora maturi per cogliere le effettive potenzialità di facilitazione relazionale dettate dalle attività motorie.

---

<sup>6</sup> Fra i promotori di questo nuovo corso scientifico che valorizzò il recupero del soggetto mediante lo sport vi fu Antonio Maglio (1912–1988), medico e accademico, pioniere in Italia delle terapie di riabilitazione per disabili, promotore della prima edizione dei “Giochi Paraolimpici” disputati a Roma nel 1960, negli stessi impianti che poco meno di un mese prima avevano ospitato le XVII Olimpiadi estive per i normodotati.

<sup>7</sup> La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 dagli Stati al tempo membri del Consiglio d’Europa. Per l’Italia l’entrata in vigore avvenne solo il 10 ottobre 1955.

<sup>8</sup> La Carta sociale europea è un trattato del Consiglio d’Europa, adottato a Torino nel 1961, ratificato e reso esecutivo in Italia con L. 3 luglio 1965, n. 929. La Carta, rivista a Strasburgo nel 1996, è entrata in vigore nel 1999 e sta gradualmente sostituendo il trattato iniziale.

## 2.2 Le fonti internazionali: l'Organizzazione delle Nazioni Unite

Uno dei più recenti trattati sui diritti umani è la «*Convenzione sui diritti delle persone con disabilità*» (c.d. UNCRPD) emanata dall'ONU nel 2006.<sup>9</sup>

Trattasi di una vera rivoluzione normativa nell'approccio alla persona con disabilità, che trova attuazione mediante un modello impostato sul pieno riconoscimento dei diritti umani così come delineati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo e dalla Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo.

Principale effetto è la spinta attuativa del portato normativo che impone oggi un'azione nei confronti di tutta la comunità internazionale affinché cambi le proprie regole di funzionamento includendo nel proprio sviluppo sociale, economico, culturale tutti i soggetti, inclusi coloro con disabilità.

La Convenzione condiziona significativamente il contesto europeo e l'Italia, incentivando la partecipazione attiva dei soggetti diversamente abili alla vita culturale, ricreativa e sportiva.<sup>10</sup> Inoltre il testo ONU sancisce un elenco di diritti delle persone con disabilità, imponendo agli Stati aderenti numerosi obblighi miranti all'introduzione di misure positive incidenti sui diritti della personalità e, quindi, anche dello sport in cui la soggettività trova piena affermazione.<sup>11</sup>

L'obiettivo è chiaro e netto: adottare misure adeguate per consentire alle persone con disabilità di partecipare, su base di uguaglianza con gli altri, ad ogni attività della quotidianità e, dunque, anche alle attività sportive. Occorre, però, assicurare agli stessi l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per la disabilità e, ancor prima, incoraggiare la predisposizione, su basi di uguaglianza, di adeguati mezzi di istruzione, di formazione e risorse. Le persone con disabilità, secondo la Convenzione, devono, pertanto, beneficiare dell'accesso ai servizi per mezzo di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, tempo libero ed attività sportive, ma anche ad idonei impianti sportivi, ricreativi e turistici.

I bambini con disabilità devono avere pari accesso con altri bambini alla partecipazione nel gioco, svago e attività ricreative e sportive, ivi comprese le attività nel sistema scolastico.

Una base d'indirizzo ben definita, che può tuttavia comportare rischi di carente attuazione da parte degli Stati aderenti.

Per compensare tali rischi è stato costituito il “*Committee on the Rights of Persons with Disabilities*” (CRPD): trattasi di un organo composto da esperti

<sup>9</sup> La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) - GA risoluzione A/RES/61/106, è un trattato internazionale adottato in data 13 dicembre 2006, durante la sessantunesima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione A/RES/61/106. Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento italiano ne ha autorizzato la ratifica e ha sottoscritto il relativo protocollo opzionale.

<sup>10</sup> Cfr. UNCRPD Articolo 30 – *Participation in cultural life, recreation, leisure and sport*.

<sup>11</sup> Per un approfondimento sul “Comitato per i diritti delle persone con disabilità” si veda il sito istituzionale [www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx](http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx).

indipendenti che siedono a titolo individuale e non come rappresentanti dei governi degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. Questi ultimi, infatti, sono chiamati a presentare relazioni periodiche alla commissione circa l'implementazione dei diritti sanciti dalla Convenzione. Il Comitato esamina quindi ogni rapporto e rende suggerimenti e raccomandazioni generali in merito alla relazione. Per l'Italia, come vedremo più avanti (cfr. paragrafo 4), l'ultima relazione risale ad agosto 2016.

### 2.3 *Brevi cenni ad un'esperienza comparativa: gli Stati Uniti d'America*

Per una analisi di più ampio respiro si ritengono utili brevi cenni ad un'esperienza comparativa con gli Stati Uniti, che nell'ambito della disabilità vantano numerosi interventi normativi.

Fra tali provvedimenti vi è senza dubbio il “*Rehabilitation Act e Individuals with Disabilities Education Act*”, un provvedimento risalente al 1973 con il quale veniva imposto agli Stati federati di fornire educazione pubblica a tutti gli studenti, senza discriminazioni, pena l'interruzione dell'erogazione dei fondi pubblici federali in favore delle scuole che avessero discriminato gli studenti con disabilità.

Qualche decennio dopo, sotto l'amministrazione Obama, la linea di rigore è stata tracciata in modo ulteriormente significativo. L'Amministrazione federale americana è infatti, di recente, tornata a ribadire che lo sport è un diritto per tutti, indistintamente.

In una circolare<sup>12</sup> del 2013, il Governo degli Stati Uniti ha pubblicato, infatti, un rapporto dal quale è emerso che l'accesso e la partecipazione ad attività extrascolastiche di natura sportiva forniscono importanti benefici per la salute e le prestazioni sociali di tutti gli studenti e, in particolare, di quelli con disabilità.

A fronte di conseguenze positive quali il benessere, la socializzazione, il miglioramento del lavoro di squadra e le capacità di leadership, con il rapporto sono, tuttavia, emerse alcune criticità, conseguenti ad episodi discriminatori, da cui la circolare in parola: negli Stati Uniti gli studenti con disabilità non beneficiano ancora oggi di pari opportunità nella partecipazione ad eventi sportivi atletici extracurricolari nelle scuole elementari e secondarie pubbliche e la fornitura di servizi (inutilmente) separati o diversi crea reali discriminazioni.

L'Amministrazione federale intende così richiamare il sistema scolastico statunitense a fare in modo che gli studenti con disabilità partecipino al programma sportivo scolastico nelle attività già programmate, adottando “ragionevoli modifiche” oppure, ove questo non sia possibile, mediante un programma specifico.

---

<sup>12</sup> Cfr. Circolare del 25 gennaio 2013 – United States Department of Education, Office of Civil Rights.

## 2.4 L'Unione Europea

La disabilità, da leggera a grave, riguarda una persona su sei nell'Unione europea<sup>13</sup> ovvero circa 80 milioni di persone aventi a pieno titolo pari diritti, che godono del diritto inalienabile ad una vita dignitosa, alla parità di trattamento e alla piena partecipazione nella società.

Ancora più, il tasso di povertà relativo alle persone con disabilità è superiore del 70% alla media, in parte a causa dell'accesso limitato all'occupazione. Spesso trattasi di soggetti che non hanno la possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica a causa di barriere comportamentali ed ambientali, costituendo così uno dei gruppi sociali più vulnerabili.

Trattasi di problematiche sociali di preminente importanza a fronte delle quali l'Unione Europea si è puntualmente attivata, ispirando principi, che in senso estensivo dell'interpretazione, risultano di quotidiana attuazione per il binomio sport-disabilità.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce (art.1) che “la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”, incentivando (cfr. Capo III sotto la voce “uguaglianza”) espressamente l’inserimento di tutti i soggetti, da una parte, mediante il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità (art. 21 *ibidem*) e, dall'altra, con il riconoscimento del “...diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità” (art.26 *ibidem*).

Nella stessa direzione opera il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (c.d. TFUE): gli Stati europei firmatari sono, infatti, tenuti a tutelare e salvaguardare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone disabili vale a dire “...coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri”.

L'Unione Europea promuove, così, una moratoria contro la discriminazione fondata sulla disabilità in quanto alla stessa è espressamente conferito il potere di legiferare per combattere tali discriminazioni (art. 19 TFUE), mediante la predisposizione di politiche e azioni comunitarie (art. 10 *ibidem*) che nella fase attuativa consolidino armonicamente quanto previsto dalla richiamata Convenzione ONU. Quest'ultima rimane il primo strumento giuridico vincolante nell'ambito dei diritti umani cui l'Unione Europea e gli Stati membri hanno aderito.

---

<sup>13</sup> Fonte: indagine sulle forze di lavoro dell'UE, modulo ad hoc sull'occupazione delle persone disabili (IFL MAH), 2002 riportata in COM(2010) 636 - definitivo “Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere”, Bruxelles, 15.11.2010.

In ambito europeo la copiosa legislazione speciale si è così rivolta ad incentivare l'occupazione dei disabili,<sup>14</sup> la rimozione delle barriere<sup>15</sup> e l'accessibilità.<sup>16</sup>

Un impegno culminato nel 2010 in un atto d'indirizzo politico della Commissione Europea di estrema attualità: la "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere".<sup>17</sup>

Con l'intento di favorire la piena partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia e garantire così una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'unione Europea, la Commissione ha ribadito la necessità di porre le persone con disabilità in condizione di esercitare tutti i loro diritti e di beneficiare di una piena partecipazione alla società e all'economia comunitaria, eliminando innanzi tutto le diverse barriere (fisiche, sociali, normative) presenti; favorendo azioni ed interventi nell'ambito dell'accessibilità, della partecipazione, dell'uguaglianza, dell'occupazione, dell'istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute. È noto, infatti, che, ancora oggi, vi siano ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di esercitare pienamente i loro diritti fondamentali e di partecipare completamente alla società su una base di uguaglianza con gli altri, ivi compreso "... il diritto a prendere pienamente parte alle attività culturali, ricreative e sportive [...]" (cfr. *ibidem*). Vi è, dunque, concreto impegno della Commissione affinché nel decennio 2010-2020 l'Unione Europea, in primo luogo, migliori l'accessibilità ad organizzazioni, attività, eventi, strutture, beni e servizi sportivi, ricreativi e culturali, anche audiovisivi; in secondo luogo, incoraggi la partecipazione a manifestazioni sportive e l'organizzazione di eventi sportivi specifici per i disabili.

Analogamente si è mosso il Parlamento Europeo, che ha sostenuto l'azione anche in ambito sportivo, rilevando, in particolare, come l'integrazione delle persone diversamente abili costituisca una delle maggiori sfide della politica sociale europea. La legislazione di taluni Stati membri è, infatti, discriminatoria nei confronti degli sportivi disabili poiché prevede una retribuzione minore rispetto alle loro controparti non disabili per i risultati conseguiti nelle competizioni sportive internazionali.

Con la "Proposta di risoluzione sull'accesso allo sport per le persone con disabilità e su una retribuzione equa, giusta e non discriminatoria delle prestazioni sportive"<sup>18</sup> il Parlamento ha inteso così, da un lato, sottolineare l'importanza dello sport nel mantenimento e/o nel miglioramento della qualità della vita e della

<sup>14</sup> Racc. 86/379/CEE del 24 luglio 1986; "Pari opportunità di lavoro per i disabili" - Ris. CE 17 giugno 1999.

<sup>15</sup> Comunicazione CE n.284 del 12.5.2000: "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili".

<sup>16</sup> Concl. Consiglio Europeo 6 febbraio 2003: "eAccessibility" - Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi". Dec. 2001/903/CE relativa all'anno europeo dei disabili 2003; Ris. CE 8 ottobre 2001: "e-Partecipazione" - Sfruttare le possibilità offerte dalla società dell'informazione ai fini dell'inclusione sociale.

<sup>17</sup> Bruxelles, 15.11.2010 comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni.

<sup>18</sup> Parlamento Europeo 2014-2019 documento di seduta 11.11.2015 B8-1242/2015 – iniziativa deputato Mircea Diaconu.

motivazione degli sportivi con disabilità; dall'altro, sollecitare la Commissione nella facilitazione dell'accesso delle persone disabili allo sport a tutti i livelli, fornendo loro attrezzature opportunamente adattate e garantendo una retribuzione equa, giusta e non discriminatoria per i risultati conseguiti dagli atleti, a prescindere dalla diversa abilità.

### 2.5.1 L'Italia

L'Italia è annoverata tra i Paesi più avanzati nel campo dell'affermazione dei diritti delle persone con disabilità.

Una tradizione normativa che si poggia sul dispositivo di protezione e di giustizia sociale in favore dei soggetti più deboli offerto dalla Carta Costituzionale, volto a garantire l'effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva del disabile, soprattutto a livello scolastico e lavorativo, attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensì di sostegno ed emancipatoria, che affonda le radici negli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost..<sup>19</sup>

La disciplina legislativa delle persone disabili, pur non essendo espressamente contemplata in Costituzione, ha fra gli obiettivi il "riconoscimento" e "garanzia" dei diritti dei disabili, il conseguimento della effettiva "pari dignità sociale" ed il "pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Cost.) e, dunque, la pienezza dell'affermazione e dello sviluppo della persona umana.

Solo con tali presupposti si gettano le condizioni minime per un'esistenza libera e, soprattutto, dignitosa di tutti i soggetti.

Un cammino legislativo lungo e difficile, dunque, consolidatosi, appunto, nel tempo attraverso una fitta legislazione speciale<sup>20</sup> e che si è concentrato solo in un secondo momento sull'ambito strettamente sportivo.

Una significativa svolta si è avuta nel 1992, con la legge-quadro n. 104/1992<sup>21</sup> per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Cfr. *Commentario alla Costituzione* a cura di Raffaella Bifulco, Alfonso Celotto, Mario Olivetti – UTET 2000, 775 e ss.; C. COLAPIETRO "Diritti dei disabili e Costituzione" - Appendice di Federico Girelli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011

<sup>20</sup> Cfr. l. 66/1962 e l.382/1970 per i non vedenti; l. 118/71; l. 381/70 per i sordi; legge 30 marzo 1971, n. 118 - "Scuola – mutilati ed invalidi civili – soggetti portatori di handicap – diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori"; l. 4 agosto 1977, n.517 - "Forme di integrazione e di sostegno per portatori di handicap da realizzare con i docenti di ruolo in servizio nella scuola media comune"; D.P.R. 12 febbraio 1985, n.104 - "Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria (Alunni in difficoltà di apprendimento ed integrazione dei soggetti portatori di handicap)"; l.13 maggio 1978, n.180 - "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"; l. 23 dicembre 1978, n.833 - "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; l. 9 gennaio 1989, n.13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"; l. 11 agosto 1991, n.266 - "Legge quadro sul volontariato; l. 8 novembre 1991, n.381 - "Disciplina delle cooperative sociali".

<sup>21</sup> Cfr. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.).

Trattasi di una pietra miliare nel sistema italiano della diversa abilità, che ha ampliato la platea dei soggetti interessati dalla tutela, non più solo i soggetti disabili, ma – e qui sta la svolta – anche i loro familiari e chi vive con loro. Il legislatore ha inteso così favorire ed assicurare ai portatori di disabilità le condizioni di sviluppo dell'autonomia e dell'integrazione sociale, fornendo strumenti per un aiuto psicologico, pedagogico e anche tecnico predisponendo, in concreto, cure e riabilitazione, diritto all'educazione e all'istruzione, lavoro e permessi lavorativi, eliminazione delle barriere architettoniche, mobilità e trasporti, agevolazioni fiscali e diritto di voto. Lo stato di handicap trova altresì una definizione (art. 3, *ibidem*) per cui la "persona handicappata" è "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". A tali soggetti viene quindi assicurato il pieno diritto soggettivo all'educazione, istruzione e integrazione, a prescindere dalle difficoltà che le diverse patologie comportano, e, quindi, indipendentemente dalla situazione di gravità, (*ibidem*, art. 12 co. 2). La legge n.104/1992 contiene, a ben vedere, specifici riferimenti anche alla pratica sportiva, sia per quanto concerne l'inserimento, l'integrazione sociale (art.8, *ibidem*) e scolastica (art.13, *ibidem*), ma anche la rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive (art.23, *ibidem*).

Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", alcune cose sono cambiate.

Innanzitutto i soggetti tutelati non sono più inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, ma sono persone con durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali, che incontrano barriere comportamentali e ambientali. I diritti da rivendicare non sono più solo il mantenimento e assistenza sociale, pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge, ma piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. Se infatti alla società in base al combinato costituzionale spetta rimuovere gli ostacoli di ordine

<sup>22</sup> Successivamente alla l.104/1992, *ex multis*: Legge 14 luglio 1993, n.235 "Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate"; D.P.R. del 24 febbraio 1994 - «alunni portatori di handicap»; legge 11 gennaio 1996, n.23 "Norme per l'edilizia scolastica"; legge 28 agosto 1997, n.285 - "Disposizione per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"; legge 21 maggio 1998, n.162 - Modifiche alla Legge 104/1992; legge 12 marzo 1999, n.68 - "Norme per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili"; legge 68/1999 volta a favorire il collocamento mirato di persone con disabilità al lavoro; legge Quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; legge 7 dicembre 2000, n 383 - "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"; legge 9 gennaio 2004, n.4 - "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"; legge 9 gennaio 2004, n. 6 - «Amministratore di sostegno - Modifiche al codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione»; D.P.C.M. 185/06 - nuove modalità e criteri per «l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap»; legge 1° marzo 2006, n. 67 - "misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei Cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, ora alla società spetta promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Per quanto riguarda l'attività sportiva per i disabili, l'esperienza italiana – come detto (cfr. nota n.7) – aveva preso spunto dall'intensa attività svolta presso il Centro Paraplegici di Ostia diretto dal prof. Antonio Maglio e dai primi giochi paralimpici disputati a Roma nel 1960.

Solo dopo molti anni, venne però colta l'esigenza di strutturare e organizzare le attività: nel 1974 venne così costituita l'ANSPI (Associazione Nazionale per lo Sport dei Paraplegici) e nel 1981 la FISHa (Federazione Italiana Sport Handicappati).

Nel 1987 il CONI decretò il riconoscimento della Federazione Italiana Sport Handicappati (FISHa) e dopo, nel 1990, venne costituita la Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) dalla fusione della FISHa con la FICS (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e con la FSSI (Federazione Sport Silenziosi d'Italia).

Nel 1996 la FISD venne ristrutturata in tre settori di attività (ciechi sportivi, handicap mentale e handicap fisico).

Pochi anni dopo, il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 ("Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59") e nel 2002, il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito il legge 8 agosto 2002, n. 178 – c.d. "decreto Melandri"<sup>23</sup> hanno introdotto importanti modifiche ridisegnando le finalità, l'organizzazione e la collocazione del CONI all'interno del governo dello sport.

Il decreto Melandri ha trasformato la F.I.S.D. in associazione di diritto privato e, successivamente – con l. 15 luglio 2003, 189 "Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili" – la F.I.S.D. si trasforma in Comitato Italiano Paralimpico (C.d. CIP), "la casa comune dello sport disabili" *"1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 242 del 1999» è sostituito dal seguente: «1. Il CONI [...] Cura inoltre [...] la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.»* Il CIP da allora regola e gestisce le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità («I valori che ispirano il suo operare sono quelli della piena,

<sup>23</sup> Il c.d. decreto Melandri è stato poi a sua volta modificato dal D.lgs.8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. "decreto Pescante").

possibile e, anzi, doverosa integrazione delle persone disabili nel tessuto sociale attraverso la pratica sportiva, strumento di benessere psicofisico»). Esso riconosce, altresì, qualunque organizzazione sportiva per disabili sul territorio nazionale e garantisce la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili, in stretta collaborazione con il CONI stesso.

Con il successivo D.P.C.M 8 aprile 2004 (“Attività svolte dalla Federazione Italiana Sport Disabili, quale Comitato Italiano Paraolimpico”) sono stati poi riorganizzati gli aspetti fondamentali per la gestione del CIP, stabilendo una doppia vigilanza sull'attività del Comitato facente capo sia al CONI che al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Con la legge 7 agosto 2015, n.124 (“Riordino della Pubblica Amministrazione”) si è avviata, infine, la procedura per il riconoscimento formale del CIP quale Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili alla stregua del CONI.

Il CIP mantiene così il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, ma si potranno così intensificare e consolidare ulteriormente i rapporti con l'INAIL, le Unità Spinali e con il M.I.U.R. per coinvolgere gli studenti con disabilità e integrarli nel tessuto scolastico.

Un “passaggio storico”, un “nuovo punto di partenza”, come dichiarato di recente dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.<sup>24</sup>

### 2.5.2 *Un'esperienza regionale: la Toscana*

La Toscana vanta numeri importanti: nel decennio 2007-2016 le società sportive volte alle attività sportive per diversamente abili si sono moltiplicate nella percentuale del 187,5%, mentre gli atleti (solo) del 72,6%. A fronte di una crescita quantitativa del movimento, i dati registrano una significativa battuta d'arresto nella crescita di atleti di vertice (a Rio 2016 erano presenti tre atleti toscani e nessuno di loro ha vinto una medaglia), così come di recente riportato dal comitato regionale CIP.<sup>25</sup>

Trattasi di cifre non paragonabili a quelle di altre regioni italiane, ma, in ogni caso, assai rilevanti e di successo, che fanno intendere la sequela del giusto

<sup>24</sup> L. PANCALLI – intervista RaiSport 17.2.2017 “[...] Con questa veste giuridica sarà più semplice ed efficace il rapporto fra il Comitato e gli altri soggetti pubblici che operano nel comparto socio-sanitario e con la scuola, con l'obiettivo di dare maggior impulso alla promozione e all'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità. Senza dimenticare, ovviamente, l'attività strettamente agonistica e le azioni a supporto degli atleti interessati alla partecipazione ai Giochi paralimpici e alle maggiori competizioni internazionali, nonché il sostegno a tutte le Federazioni, Discipline associate, Enti di promozione, Società sportive e Associazioni benemerite riconosciute dal Cip” - articolo reperibile *on line* all'indirizzo web [www.raisport.rai.it/dl/raisport/Articoli/Pancalli-riforma-Cip-passaggio-storico-06db18e0-63c7-452b-a763-1bc75ecddf7b.html](http://www.raisport.rai.it/dl/raisport/Articoli/Pancalli-riforma-Cip-passaggio-storico-06db18e0-63c7-452b-a763-1bc75ecddf7b.html).

<sup>25</sup> Cfr. Intervento Presidente C.I.P. Toscana Massimo Porciani - Convegno “*Lo sport Paralimpico in Toscana: promozione e attività*” - Firenze, 4.3.2017.

percorso di sviluppo e che risultano più che sufficienti a proiettare in avanti il movimento toscano (in Toscana, fra i circa 430.000 studenti che frequentano le scuole dell'obbligo, ben 13.000 ragazzi sono riconosciuti disabili con relativa formale certificazione).

Dal punto di vista normativo, vi è da segnalare la Delibera del 21/02/2012, n. 18<sup>26</sup> con cui il Consiglio della Regione Toscana ha approvato il «Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012-2015».

Il legislatore regionale ha inteso così promuovere, da un lato, il miglioramento dello stato di salute generale della popolazione "... grazie ad una più diffusa pratica sportiva corretta, finalizzata al benessere della persona ed alla prevenzione della malattia e delle condizioni di disagio" (art. 2.1); dall'altro, si è adoperato per valorizzare la funzione riabilitativa della pratica motoria nei confronti delle categorie deboli e/o connesse a fenomeni di disabilità e/o di dipendenza.

Il Consiglio si è quindi prefissato di migliorare la qualità della vita delle fasce deboli mirando all'autonomia personale dei soggetti non autosufficienti. L'importanza di questo obiettivo è dimostrato dal fatto che dalla valorizzazione della funzione sociale dello sport nel quotidiano emergono relazioni positive di causalità tra gli interventi programmati volti all'autonomia dei soggetti più deboli (attraverso la funzione preventiva o terapeutica dello sport sulla disabilità) e la riduzione dei fenomeni di emarginazione sociale.

Riconoscendo così all'attività fisica un ruolo fondamentale per la promozione della salute della società, la Legge Regione Toscana 27/02/2015, n. 21 - "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" mira a promuovere l'attività fisica per i diversamente abili specificandone la finalità dell'integrazione e del recupero della motricità, unita alla partecipazione sociale e culturale (art.1, c. III).

### *2.5.3 Prospettive per lo sport e la diversa abilità in Italia*

Per l'Italia si pone, oggi, una questione politica e strategica inerente le prospettive di sviluppo dello sport per diversamente abili.

Allo stato sono all'esame della VII<sup>a</sup> Commissione Cultura della Camera dei Deputati tre diverse proposte di legge.

Una è la proposta di legge ordinaria A.C. n.1680 (On. Fossati ed altri), presentata in data 10.10.2013 ed intitolata "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva" volta a favorire l'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport. D'altronde le politiche di promozione dell'attività sportiva di base coincidono con lo sviluppo dello sport

<sup>26</sup> Pubblicata nel B.U.R. Toscana in data 7 marzo 2012.

sociale "... i cui campi di azione collimano con altri servizi sociali quali la sanità pubblica, l'istruzione, la formazione professionale e l'ambiente, la cura degli anziani e dei disabili, la lotta all'esclusione sociale e la ricerca di forme pacifiche di integrazione". La proposta è stata assegnata alla VII Commissione Cultura in sede Referente il 9 gennaio 2014 e, ad oggi, dal maggio dello stesso anno è in corso di esame dinanzi alla stessa Commissione.

Una seconda proposta di legge ordinaria è la n. AC 3309 (On. Sbröllini ed altri) presentata in data 15 settembre 2015 ed intitolata "Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive". Con essa, oltre a sancire (art. 1) il riconoscimento dello sport "...come importante fattore per lo sviluppo umano, come efficace strumento educativo, di prevenzione e di riabilitazione sanitaria e sociale, nonché come strumento di partecipazione, di inclusione sociale, di solidarietà e di pluralismo e garantisce il diritto di tutti all'esercizio dell'attività motoria e sportiva", lo Stato, le regioni e gli enti locali dovrebbero favorire la diffusione dell'attività motoria organizzata, promuovendo il concetto di cultura sportiva come parte integrante dell'identità della nazione, intesa come il complesso dei principi dettati dalla Carta olimpica, della solidarietà, della lealtà e del rispetto dei principi etici fondamentali universali. Primo effetto conseguente sarebbe la tutela della promozione e la diffusione della pratica sportiva rivolta a soggetti disabili, per i quali l'attività fisica deve costituire occasione di miglioramento della propria condizione psico-fisica nonché un'occasione di svago e di socialità. Lo Stato sarebbe chiamato, quindi, a promuovere l'attività motoria e sportiva e la cultura sportiva presso tutte le fasce della popolazione facendosi parte proponente mediante il Ministero della salute, le regioni e gli enti locali, in collaborazione con il CIP e con il CONI, di promuovere e organizzare attività motoria adattata per i soggetti disabili (art.5, lett. e). L'attività motoria adattata è, infatti, caratterizzata da obiettivi di inclusione sociale, di miglioramento delle capacità funzionali e di autonomia dei soggetti disabili. Tale attività costituisce altresì occasione di svago e di socialità garantendo comunque la sicurezza e il benessere psico-fisico degli utenti.

Una terza proposta di legge – A.C. 3703 (On. Marcon ed altri) – è stata presentata in data 30 marzo 2016 ed è intitolata "Modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e altre disposizioni per il finanziamento dello sport sociale e per tutti e dello sport paralimpico". Con essa i parlamentari firmatari intenderebbero (art. 1) destinare una quota percentuale dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio delle serie A e B derivanti dai diritti radiotelevisivi, per finanziare la promozione dello sport sociale e per tutti e dello sport paralimpico. La proposta è stata assegnata alla VII Commissione Cultura in sede Referente il 21 aprile 2016 e, ad oggi, è in corso di esame dinanzi alla stessa Commissione.

### 3. Conclusioni

La Paralimpiade di Rio 2016 ha costituito un grande traguardo nell'affermazione del valore sociale dello sport per diversamente abili.

Le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, pronunciate al termine della premiazione di tutti gli atleti che hanno partecipato all'ultima competizione paralimpica, ne sono un'autentica testimonianza:

“Rio de Janeiro è stata per quattro settimane il centro del mondo, seguita, guardata con amicizia da tutte le Nazioni. Voi, i nostri atleti, siete stati veri protagonisti, avete fatto onore al movimento sportivo italiano, con impegno e sacrifici personali. Siete esempio per tanti giovani del nostro Paese. La nostra Bandiera siete voi, le vostre medaglie rappresentano un valore per tutti noi, ci hanno collocato nella prima pagina del medagliere. Pancalli ricordava la quarantesima medaglia, le tante email ricevute dal pubblico. Avete dato un grande contributo alla società, un grande aiuto a tutti i disabili, questo è un successo di cui esser fieri, che dà fiducia a tanti giovani, che fa crescere la società. Lo sport è tesoro di valori umani. Vorrei fare mie le parole di Alex Zanardi: “Raggiungere l'obiettivo non comporta necessariamente la felicità. E' il contrario, bisogna provarla dentro, questa felicità, per raggiungere l'obiettivo: a quel punto, la fatica, l'impegno regalano sempre qualcosa di prezioso. Bellissime parole, che sottoscrivo in pieno”.<sup>27</sup>

In fondo la questione è di preminente attualità, rilevanza e diffusione e le parole del Presidente Mattarella ne sono la conferma. I dati attestano che sono moltissime le famiglie che hanno (o hanno avuto) tra i loro parenti una persona disabile (o un anziano non autosufficiente) ed occorre, dunque, impegnarsi a costruire un habitat giuridico, fisico e culturale amico della diversa abilità.

Negli ultimi anni si è così effettivamente assistito ad un “cambio drastico di cultura e immagine”,<sup>28</sup> ad una radicale trasformazione maturata nel corso di decenni, che ha cambiato non solo il modo di percepire la disabilità, ma anche l'approccio concreto a essa, riconoscendo anche per i soggetti più gravi il diritto all'inclusione sociale. Un ribaltamento tanto sovversivo ed efficace che oggi le Paralimpiadi sono uno degli eventi di maggiore successo a livello mondiale, ormai comparabile alle Olimpiadi per i normodotati.<sup>29</sup> Per consolidare gli sforzi occorre

---

<sup>27</sup> Sullo stesso tono si era pronunciato, qualche anno prima, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano – cfr. “*Discorso per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità*”, Roma, 2007: “[...] Noi vorremmo mettere in evidenza come la disabilità rappresenti una potenziale ricchezza nella dimensione dell'etica e dei sentimenti; essa può insegnare molto non solo a chi la subisce, non solo ai familiari ma [...] può nutrire moralmente chi si dedica a queste come ad altre fasce più deboli della società” e ancora “Le persone con disabilità non devono [...] solo superare barriere materiali e pratiche, ma anche barriere di indifferenza e di ignoranza, devono affrontare anche esplicite offese e persino aggressioni fisiche. È importante [...] impegnarci ad abbattere tutte le barriere materiali ed immateriali di questa discriminazione. [...]”.

<sup>28</sup> C. CANNAVÒ, *E li chiamano disabili: storie di vite difficili, coraggiose, stupende*, Ed. BUR - Biblioteca Univ. Rizzoli, 2005

<sup>29</sup> A. OLIVA, articolo reperibile *on line* all'indirizzo web [www.linkiesta.it/it/article/2016/09/24/il-sorpasso-delle-paralimpiadi/31874/](http://www.linkiesta.it/it/article/2016/09/24/il-sorpasso-delle-paralimpiadi/31874/) (settembre 2016).

però favorire la conoscenza e la consapevolezza di diritti e doveri, di obblighi e responsabilità e conferire così una serie di strumenti per la gestione in concreto degli enti sportivi.

Per quanto concerne la relazione presentata al Governo italiano nell'agosto del 2016 dal "*Committee on the Rights of Persons with Disabilities*" (CRPD presso l'ONU) se, da un lato, non vi sono osservazioni e prescrizioni specifiche inerenti il rapporto fra sport e disabilità, dall'altro, si riporta una significativa battuta d'arresto nella generale regolamentazione della diversa abilità.

Le raccomandazioni per l'Italia sono, infatti, particolarmente impegnative: basta confrontare il report con quello di un qualsiasi altro paese grande, paragonabile all'Italia. Mentre solitamente il Comitato resta sui temi generali, con l'Italia invece è entrato molto nel dettaglio. Diverse sono, infatti, le azioni e le raccomandazioni indicate (come l'introduzione di una definizione di "accomodamento ragionevole" per cui in caso di discriminazione dei diritti umani legata alla disabilità occorre porre in atto immediatamente una soluzione pratica per superarla) e l'avvio immediato di un meccanismo di monitoraggio indipendente per la raccolta di dati in particolare sui minori con disabilità fra gli 0 e i 5 anni), ma soprattutto vi è denuncia circa la disparità di condizione tra territori, che deriva da una definizione di disabilità non uniforme e purtroppo non ancora derivante dalla Convenzione. L'effettiva implementazione della Convenzione richiede, infatti, politiche che al momento evidentemente non ci sono. I dati ISTAT 2013 riportano che – adottando gli standard internazionali - il 25% della popolazione italiana convive con una qualche disabilità, anche lieve: la disabilità non è quindi un piccolo target. L'Italia ha bisogno di politiche generali, non settoriali o di nicchia. Ma vi è di più: la Convenzione Onu in Italia non è stata ancora metabolizzata. Occorre, dunque, rivedere il programma d'azione in vista del prossimo report (previsto per il 2023) stabilendo un preciso e concreto piano d'azione, perché programma significa indicazioni generali, un piano invece contiene impegni e si presuppone finanziamenti.

Nell'ambito sportivo per diversamente abili restano però alcuni nodi: innanzi tutto se il «diritto allo Sport» è un obiettivo effettivamente raggiunto e se vi è effettiva inclusione sociale e partecipazione del diversamente abile attraverso lo sport, con lo sport, nello sport.

Vi è altresì da comprendere, da un lato, se la pratica sportiva stia incidendo positivamente sulla c.d. «frammentazione della società», che produce mancanza di relazioni, isolamento, distacco dal contesto sociale delle minoranze (siano esse anziani, disabili o disoccupati); dall'altro, se le politiche di promozione dell'attività sportiva di base coincidono con lo sviluppo dello sport sociale.

Occorre evidentemente puntare in avanti lo sguardo ed intervenire per fronteggiare le potenziali criticità all'orizzonte nell'attività sportiva per diversamente abili (es. doping, svilimento della funzione sociale a beneficio della componente economica), stabilendo le priorità d'intervento in ordine all'accesso allo sport (ad es. superamento delle barriere architettoniche, lotta alle discriminazioni).

Vi è quindi, di sicuro, la necessità di tenere presenti e concretizzare molteplici fattori, quali la conoscenza e l'acquisizione effettiva dei diritti, la consapevolezza delle responsabilità organizzative e gestionali dell'attività sportiva per diversamente abili, l'adozione in concreto di politiche sportive e sociali che valorizzino con lucidità la "dimensione autentica della vita, capace di bilanciare l'handicap e il vissuto di diversità nello stile dell'homo ludens, lontano dall'aspetto economico e dallo spettacolo e dall'enfatizzazione di aspetti formali d'immagine".<sup>30</sup>

In fondo la domanda è sempre la stessa: che cosa può fare un disabile per la collettività in cui vive?<sup>31</sup> Un legittimo quesito che nella società odierna trova adeguata replica:<sup>32</sup> «Disabile è chi si sente disabile, chi passa la giornata sul divano perché pensa di non saper fare più nulla [...]. Non chiamatemi poverina: la compassione può essere peggiore dell'indifferenza».

Si assiste, dunque, ad una vera rivoluzione rispetto al passato. Le terapie, le tecniche e gli ausili abbattano quotidianamente nuove frontiere nella lotta all'emarginazione del diversamente abile, che può riscattarsi e trovare giusta soddisfazione soprattutto con lo sport e che merita, pertanto, il massimo sostegno sociale ed economico. Il valore di tale impegno prescinde così anche dal risultato agonistico e qualifica la funzione sociale e il volontariato su cui poggia lo sport per i diversamente abili in Italia.

---

<sup>30</sup> L. VALENTE TORRE, *Lo sport come metafora della vita e risorsa per l'handicap* in *Disabilità e sport – contributi multidisciplinari* a cura di Liliana Bal Filoramo – ed. Celid Torino 2007.

<sup>31</sup> C. CANNAVÒ, *E li chiamano disabili: storie di vite difficili, coraggiose, stupende*, Ed. BUR - Biblioteca Univ. Rizzoli, 2005.

<sup>32</sup> B. VIO, intervista di Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, 16 ottobre 2016.

*Bibliografia*

- C. ARRIGONI, *Paralimpici: lo sport per disabili, personaggi, storie, discipline*, ed. Hoepli, 2012.
- J. HUIZINGA, *Homo Ludens. A study of the play-element in culture*, Boston, Beacon Press, 1938 (traduzione italiana, Homo Ludens, Torino, Einaudi 1964).
- G. TAMBONE, *L'organizzazione delle aziende sportive: attori, relazioni e territorio*, Ed. Funanbolo, 2015.
- M. BUONOCORE (a cura di), *Disabilità e sport. Dall'integrazione all'inclusione*, Ed. Nuova cultura, Roma 2011.
- C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili e Costituzione*, Appendice di Federico Girelli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011.
- R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, UTET, 2000.
- C. CANNAVÒ, *E li chiamano disabili: storie di vite difficili, coraggiose, stupende*, Ed. BUR, 2005.
- L. VALENTE TORRE, *Lo sport come metafora della vita e risorsa per l'handicap in Disabilità e sport - contributi multidisciplinari*” a cura di Liliana Bal Filoramo – ed. Celid Torino 2007.

## SULLA NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

di Mauro Sferrazza e Francesca Mite\*

*ABSTRACT: The paper focuses on the legal nature of the footballer transfer contract, both the definitive and the temporary one. The law of the footballer transfer contract is finally assimilated to the ordinary contract law, although it keeps its own typical qualifications.*

*The authors show an effective co-existence and compatibility between the ordinary contract law and the Italian Football Federation regulations applicable to the contract governing the definitive and temporary transfers of footballers.*

*Keywords: Temporary and definitive transfer contract – Ordinary law – Transfer agreement – Employment agreement – Civil law contract.*

**SOMMARIO:** 1. La cessione del contratto di prestazione sportiva: la normativa statale – 2. La cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore professionista: la normativa federale – 2.1 Segue: Il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore professionista, cd. prestito: l'atipica e utile autonomia privata – 3. La natura giuridica delle norme federali richiamate dalla legge statale e gli effetti della loro violazione: la 'ratio' della nullità – 4. La cessione di contratto in ambito sportivo quale 'species' della cessione civilistica con profili di atipicità – Bibliografia

---

\* Il presente contributo è frutto di uno studio comune dei due Autori ed il suo contenuto è ad entrambi interamente riferibile. F. MITE ha, tuttavia, in particolare, curato la redazione dei §§ 2, 2.1 e 3, mentre M. SFERRAZZA ha, in particolare, curato la redazione dei §§ 1 e 4.

F. MITE è avvocato, ricercatore di Istituzione di Diritto privato presso l'Università Telematica Pegaso e componente della Corte federale di appello della FIGC. E-mail: francesca.mite@gmail.com. M. SFERRAZZA è avvocato Inps, docente universitario e presidente di Sezione della Corte federale di appello della FIGC. E-mail: mauro.sferrazza@inps.it.

## 1. *La cessione del contratto di prestazione sportiva. La normativa statale*

La legge n. 91/1981 recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”<sup>1</sup> ha disegnato la struttura e la funzione del fenomeno contrattuale nel cui ambito si svolge l’attività sportiva professionistica nel nostro ordinamento, ponendo le basi normative del professionismo sportivo.

Nel fornire una puntuale definizione dello sportivo professionista<sup>2</sup> la legge regolamenta i rapporti giuridici tra società sportive e sportivi professionisti e, in particolare, qualifica il relativo rapporto contrattuale collocandolo, per quel che attiene alla sola figura dell’atleta, nel contesto del rapporto di lavoro di natura subordinata. Invece, per le prestazioni rese dagli altri sportivi professionisti, la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato e, quindi, l’applicazione della relativa disciplina, dipenderà dai tradizionali criteri e non già da una presunzione legale.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Legge 23 marzo 1981, n. 91, recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, poi modificata parzialmente dalla legge 18 novembre 1996, n. 586 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 485, recante “disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche”), pubblicate rispettivamente in G. U., 27 marzo 1981, n. 86 e G. U., 20 novembre 1996, n. 272.

<sup>2</sup> Così recita la disposizione di cui all’art. 2 (rubricato «Professionismo sportivo»): «ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità». Più precisamente, la legge definisce e individua, quali destinatari esclusivi delle sue norme, solo i professionisti, coloro i quali, cioè, esercitano attività sportiva a favore di una società sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità nell’ambito delle discipline sportive regolamentate dal C.O.N.I. che hanno riconosciuto il professionismo. Peraltro, il fatto che essa demandi alle Federazioni sportive nazionali, l’individuazione delle attività esercitate a titolo oneroso con il carattere del professionismo, suscita non pochi problemi sotto il profilo della qualificazione del rapporto di lavoro e, quindi, della tutela giuslavoristica, della quale non sembrano godere gli atleti non professionisti, essendovi esclusi per espressa disposizione normativa.

<sup>3</sup> Nel disciplinare il rapporto tra società e sportivi professionisti, nella parte dedicata esclusivamente alla figura dell’atleta professionista, il legislatore inquadra il rapporto che lega lo sportivo professionista alla società sportiva, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato stabilendo, *rectius* presumendo, che il contratto dello stesso con la società sportiva sia un contratto di lavoro subordinato. Si veda M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2004, 55 e 56, la quale specifica che il prestare attività sportiva con onerosità, continuità, a favore di una società di capitali, se è sufficiente a far presumere per l’atleta professionista un rapporto di lavoro subordinato, non lo è altrettanto per gli altri sportivi professionisti per i quali la ricorrenza degli stessi requisiti deve essere seguito da un accertamento effettivo della subordinazione. Si veda anche M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, 2004, 22, che, nel ribadire lo stesso concetto, aggiunge che, pur dovendo la subordinazione, per gli altri sportivi professionisti, essere accertata, essa sarà, comunque, l’ipotesi tipicamente ricorrente. Conformemente l’indirizzo giurisprudenziale, cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. lavoro, 1 agosto 2011, n. 16849 (rv. 618841), in *CED Cassazione*, 2011, secondo cui la legge, 23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell’atleta professionista, stabilendo specificamente, all’art. 3, i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato;

Segnatamente, la disciplina del rapporto di prestazione sportiva – ed in particolare del lavoro subordinato dello sportivo professionista – è contenuta nell'Art. 4 della legge n. 91/1981.<sup>4</sup>

Segue, sotto la rubrica «Cessione del contratto», l'Art. 5 che contempla la possibilità per le parti contraenti del contratto di prestazione sportiva di apporre un termine risolutivo al contratto di lavoro subordinato, fissando un limite temporale di cinque anni dalla data d'inizio del rapporto;<sup>5</sup> il meccanismo contrattuale contempla, altresì, la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. In questo modo il legislatore ha sancito la legittimità del contratto a termine in ambito sportivo e la preferenza per questo tipo di contratto che, peraltro, è quello più coerente con la prassi sportiva, all'interno di un sistema emancipato dal c.d. vincolo sportivo o d'appartenenza.

Il quadro normativo dei trasferimenti dell'atleta professionista da un sodalizio sportivo all'altro, e veniamo al tema che ci interessa, è disegnato essenzialmente dal secondo comma del richiamato Art. 5, che consente la cessione del contratto in corso di rapporto, statuendo che «[...] È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva all'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali».

Inoltre, quando la cessione del contratto di lavoro di prestazione sportiva si compie alla scadenza del contratto, sorge in capo alla società sportiva titolare del primo contratto, il diritto all'incasso di una indennità di preparazione e promozione

---

mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici), la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro.

<sup>4</sup> Questa norma dispone, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro, alcune formalità riguardanti non solo la forma scritta a pena di nullità e l'utilizzo dell'accordo tipo predisposto, ma anche l'obbligo del deposito del contratto presso la Federazione sportiva ai fini dell'approvazione. Sull'obbligo di invio dei contratti alla Federazione per l'approvazione, si segnala anche l'Alta Corte di giustizia sportiva, Pres. e rel. Chiappa, parere 2\2010, del 30 luglio 2010, pubblicata sul sito del Coni: [www.coni.it/index.php?7475](http://www.coni.it/index.php?7475). Si prevede, quindi, un *iter* procedurale che si articola in tre distinti momenti: i) ricorso alla forma scritta; ii) redazione del suddetto contratto sulla base del modello negoziale tipo, che viene concordato dalle organizzazioni di categoria (realizzabile attraverso la sottoscrizione di appositi moduli o formulari); iii) deposito del contratto presso la competente Federazione sportiva per consentirne il controllo. Per la giurisprudenza di legittimità, che si è espressa in termini di «fattispecie formale complessa a formazione progressiva», cfr. Cass. civ., 4 marzo 1999, n. 1855, in *Mass. Giust. civ.*, 1999, 495.

<sup>5</sup> Se messo in correlazione alla durata complessiva della carriera di un atleta, il termine di durata massima può apparire eccessivo; in realtà, oltre a soddisfare l'interesse delle società a non vincolarsi troppo a lungo con atleti che magari possano deludere, per qualsiasi motivo, le aspettative agonistiche su di loro riversate, questo termine, in fondo, fa comodo anche agli stessi sportivi i quali solitamente preferiscono sottoscrivere contratti di durata non troppo lunga nella convinzione di migliorare in futuro le proprie prestazioni agonistiche e di ricevere, quindi, da nuove squadre proposte economiche più vantaggiose, oppure per sfruttare l'opportunità di ritrovare in futuro la spinta agonistica eventualmente nel frattempo perduta in nuovi club.

a carico della società firmataria del nuovo contratto e determinata in forza di precisi parametri. Due appaiono gli aspetti che meritano di essere subito rimarcati: l'ampia discrezionalità che il legislatore riserva alle Federazioni sportive nazionali per permettere loro di superare nel miglior modo possibile le peculiarità dei vari sport e il fatto che, per quanto riguarda il trasferimento del giocatore professionista, l'unica forma giuridica legislativamente prevista sin dal 1981 sia quella della cessione del contratto.<sup>6</sup>

## 2. *La cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore professionista. La normativa federale*

Nella disciplina approntata dalla legge in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti e, segnatamente, nella definizione delle modalità di trasferimento del calciatore, ampio spazio è riservato alla normativa federale (regolamentazione FIFA – Federation International Football Association – applicabile alla FIGC – Federazione italiana giuoco calcio –, accordo collettivo tra FIGC, LNP – Lega nazionale professionisti – e AIC – Associazione italiana calciatori –<sup>7</sup> e, non da ultimo, delle Norme organizzative interne della FIGC, le cc.dd. NOIF).

La competenza delle Federazioni nella determinazione delle modalità attuative della cessione contrattuale, così come prevista dal dettato di cui all'art. 5 della legge n. 91/1981, non incontrerebbe, stante l'ampiezza della delega, alcun limite di sorta.

La regolamentazione dell'istituto in esame è, pertanto, affidata ad una pluralità di fonti: la legge statale e, quindi, anche la disciplina dettata dal codice civile in materia di negozi giuridici, la normativa federale che, quale fonte integrativa nella definizione delle modalità di attuazione della cessione del contratto di lavoro sportivo, fornisce un quadro specifico dell'istituto.

<sup>6</sup> Parte della dottrina ha sottolineato che la scelta del legislatore di configurare il trasferimento del giocatore non più vincolato come una cessione del contratto, rappresenta una scelta obbligata: abolito il vincolo, infatti, non vi sarebbe alcun bene trasferibile, diverso dal contratto (non il vincolo, perché abolito; non il tesseramento per la società sportiva, in quanto indice dello status del giocatore all'interno della federazione; non la persona del giocatore, poiché soggetto e non oggetto di diritti); in tal senso E. MINERVINI, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 1079, il quale – nel considerare il vincolo sportivo come diritto di credito ad una prestazione negativa – propende ad identificare la cessione del vincolo negli stessi contratti traslativi, idonei a trasferire tanto le situazioni reali quanto quelle creditorie. Più in generale, sulla causalità della cessione del credito, quale espressione del principio della causalità del negozio traslativo, con esclusione così dell'autonomia negoziale della cessione, si veda F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 31; G. MINERVINI, *Lo sconto bancario, Ristampa della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino*, Napoli, 1993, 18.

<sup>7</sup> Si tratta di un accordo normativo con il quale le parti fissano l'intero contenuto della disciplina di futuri contratti. Nella pratica, si tratta di un contratto che viene predisposto da entrambe le parti, nel caso specifico, cioè, tra Associazioni di datori e lavoratori sportivi, per regolare in modo uniforme il contenuto di una pluralità di rapporti, ovvero i rapporti di lavoro aventi natura sportiva.

Dal combinato disposto di ciascuna di esse, è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato tra società associate alle Leghe professionistiche e il calciatore professionista, a condizione che questi vi consenta e siano osservati specifici requisiti di sostanza e di forma, le cc.dd “modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali” di cui parla la norma.

Si tratta di modalità che, per quel che attiene ai calciatori professionisti, sono contemplate negli artt. 95, 102 e 103 delle NOIF che disciplinano gli accordi di trasferimento per il settore dilettantistico e le cessioni di contratto per il settore professionistico.

Il meccanismo pensato dal legislatore federale è connotato da tratti di forte rigidità, ‘rectius’ di garanzie necessarie al fine di ostacolare percorsi alternativi per la variazione di tesseramento del calciatore.

Quanto ai requisiti di forma, l’art. 95 delle NOIF, rubricato “Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto”, prevede che l’accordo di trasferimento di un calciatore (dilettante) o la cessione del contratto di un calciatore “professionista” siano redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali predisposti unilateralmente dalle Leghe professionistiche.

Più precisamente, la cessione del contratto in ambito calcistico si formalizza mediante la stipulazione di tre documenti: 1) la “Variazione di tesseramento”, sottoscritta dalla società cedente, dalla società cessionaria e dal giocatore ceduto, con ciò risultando conforme alla struttura della cessione di contratto di cui al 1406 c.c.; 2) il “Documento di variazione di tesseramento”, sottoscritto dalla società cedente e dalla società cessionaria, con specifica indicazione dei corrispettivi convenuti tra le parti, delle modalità, dei termini e delle condizioni di pagamento; 3) il contratto di prestazione lavoro sportivo, stipulato tra la società cessionaria acquirente e il calciatore professionista ceduto.

A conferma della rigidità della normativa federale a cui si faceva riferimento poco sopra, i moduli contrattuali devono pervenire o essere depositati presso la Lega competente, a pena di inefficacia, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto dalle norme regolamentari per i trasferimenti o le cessioni di contratto (cd. mercato estivo).

Quanto ai requisiti di sostanza, le NOIF precisano che per l’efficacia del contratto occorre un visto di esecutività da parte della Lega calcio, senza, tuttavia, null’altro precisare in merito ai parametri di valutazione in considerazione dei quali la Lega procede all’apposizione o meno del visto.<sup>8</sup>

Più precisamente, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economico-finanziaria delle società professionistiche e compiuti gli accertamenti di competenza, le Leghe ed i Comitati concedono o meno il cd. visto di esecutività all’accordo di trasferimento o di cessione di contratto.

---

<sup>8</sup> Art. 104, comma 2, NOIF «Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l’accordo. Il calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività».

Nell'eventualità in cui, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, il contratto non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto, al calciatore è dovuto un equo indennizzo.

Avverso il diniego delle Leghe o dei Comitati, poi, è ammesso reclamo al competente organo di giustizia federale, ovvero alla Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria, per tutta la loro durata e fino alla decisione definitiva.

Sempre a pena di nullità, poi, è previsto che l'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale.

La normativa federale prevede, altresì, dei limiti alla validità degli accordi di trasferimento e delle cessioni. E così, ad esempio, le NOIF fissano restrizioni al numero di trasferimenti nel corso della medesima stagione sportiva prevedendo che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.

Ed ancora, per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega nazionale dilettanti deve, del pari, utilizzarsi la "lista di trasferimento", salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega di appartenenza della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere, comunque, regolate direttamente dalle parti.

Infine, le parti non possono legittimamente condizionare l'efficacia e la validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.<sup>9</sup> Tali requisiti di forma e sostanza, lungi dall'apparire vuoti orpelli, tali da ingessare il mercato, lo rendono invece semplicemente regolamentato, così da impedire il tourbillon eccessivo di passaggi di casacca, che non solo nuocerebbe alla certezza, allo spessore ed alla continuità del movimento calcistico nel suo complesso, ma sia detto solo per inciso, avrebbe effetti negativi anche da un punto di vista della trasparenza contabile e fiscale delle società.

L'art. 102 NOIF, rubricato "Le cessioni di contratto", con specifico riferimento al settore professionistico, dopo aver affermato che tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la

<sup>9</sup> Sul punto è stato osservato in dottrina che «La regola, discutibile in linea astratta, è dettata da esigenze di carattere pratico, dirette ad evitare controversie complesse e trilaterali» (così L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, 235).

cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto, precisa che la cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale che determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti.<sup>10</sup> Non solo, le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

### *2.1 Segue: Il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore professionista, cd. prestito: l'atipica e utile autonomia privata*

Nella valutazione della contrattualistica in ambito calcistico e professionistico – caratterizzata da accordi di prestazione tra società e tesserato particolarmente onerosi dal lato economico – può rivestire un importante rilievo fattuale, ancor prima che giuridico, l'esigenza delle società di addivenire ad uno scioglimento anticipato del contratto rispetto alla scadenza naturale. Sovente il dato tecnico (ossia, la qualità/capacità del giocatore), elemento solo presuntivamente accertabile ex ante, si rivela, nel corso del rapporto, non più rispondente alle aspettative iniziali del sodalizio, proprio sulla base di una ponderazione ex post tra esborso economico e efficacia della prestazione del calciatore. Il rischio, in questo caso, è che restino inutilmente immobilizzate risorse economiche e personali con danni per la società e per lo stesso giocatore. A questa esigenza della società, tuttavia, si contrappone, con tutta evidenza, quella del calciatore, difficilmente disposto a rinunciare agli ingaggi importanti propri del settore professionistico, soprattutto calcistico.

Di qui l'impasse, stante l'impossibilità, secondo le regole auree privatistiche, di risolvere unilateralmente un contratto valido ed efficace tra le parti, se non per ipotesi tassativamente previste e riconducibili in sostanza alla nozione di giusta causa, non richiamabile, però, nel caso della su indicata esigenza, che è di carattere soprattutto empirico e non giuridico. Pertanto, il diritto (o, meglio, la pratica negoziale) viene incontro ad esigenze del tutto legittime dell'autonomia privata per superare detto impasse, che costituirebbe un semaforo rosso per il traffico giuridico. A queste difficoltà, infatti, riesce ad ovviare l'istituto giuridico della cessione temporanea del contratto di prestazioni sportive, cd. prestito che, esattamente come quella definitiva, determina l'estinzione dell'originario rapporto di lavoro vigente con la società cedente al quale se ne sostituisce uno nuovo e distinto con la società cessionaria.

<sup>10</sup> Al riguardo si veda il punto 8 del Comunicato Ufficiale n. 362/A (termini di tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017 per società di serie A, B e Lega Pro), dedicato alla risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "Giovani di Serie" o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - Art. 103 bis NOIF, ai sensi del quale la risoluzione può avvenire nei seguenti periodi: - da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto 2016 (ore 23.00), per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva - da martedì 3 gennaio a martedì 31 gennaio 2017 (ore 23.00). La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di competenza, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

Si tratta, pertanto, di un istituto che nasce da esigenze della prassi.<sup>11</sup>

Premessa la ratio giuridica dell'istituto, una sua corretta disamina impone di partire dalla disciplina positiva per verificare se le norme rappresentano la cornice più coerente con la ragione dell'istituto.

In via preliminare, occorre ricordare che la cessione temporanea di contratto di prestazione sportiva del calciatore professionista è disciplinata unicamente dalle norme federali (artt. 103 e 103 bis delle NOIF).

Con riferimento alla durata, il legislatore federale ha fissato dei limiti temporali, statuendo che la cessione abbia una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti, ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.

Fondamentale, poi, l'ampia regolamentazione del diritto di opzione ("diritto di riscatto"), che consente di ritenere lo schema contrattuale di cessione qui descritto particolarmente duttile e pienamente rispettoso dell'autonomia privata: solo per i contratti di cessione temporanea, a favore della società cessionaria, è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione del contratto da temporanea in definitiva. In altre parole, la società cedente si obbliga contrattualmente a restare inerme di fronte alla futura decisione (meramente eventuale) dell'altro club di acquistare definitivamente il calciatore.

La normativa federale, tuttavia, impone il rispetto di tre condizioni: a) che il diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea e sia indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; 3) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico, la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

A pena di nullità, poi, la clausola relativa all'esercizio del diritto di opzione deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo di trasferimento temporaneo nel quale sia previsto il diritto di opzione in favore della cessionaria, le parti possono convenire per la società cedente un eventuale diritto di contro-opzione, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria e precisandone, come per il diritto di opzione, il corrispettivo. Nella prassi, tendenzialmente il diritto di contro opzione viene concesso a valori più bassi rispetto all'opzione.

---

<sup>11</sup> L'istituto risponde non solo alla mutata o, comunque, per tanti motivi, non più soddisfacente qualità del giocatore rispetto all'ingaggio, ma anche all'esigenza di valorizzare la formazione dei giovani promettenti che, per eccesso di numero, non sempre riescono a giocare nel club di provenienza e che, grazie a questo istituto, sono messi a disposizione di una società che consenta loro un impiego formativo più costante ed in futuro più remunerativo per la stessa società d'origine.

Ma se nella formula appena vista la società cessionaria non ha alcun obbligo – verso la società cedente – di acquistare il calciatore, diverso è il caso del c.d. trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, disciplinato dall'art. 103, comma 3 bis, NOIF. Questa formula rappresenta un'ipotesi di contratto preliminare ad esecuzione differita. In altre parole, accade che i due club mettano nero su bianco l'obbligo, in futuro e al verificarsi di “condizioni sportive” specificatamente definite (quali, ad esempio, il raggiungimento di un determinato numero di presenze o di un obiettivo sportivo), alla compravendita del calciatore, il quale, nel frattempo, sarà ceduto solamente in prestito.

Se gli istituti previsti dalle norme federali sono rigorosamente tipizzati, maggiore libertà nelle forme è, invece, riconosciuta a livello internazionale; negli ultimi tempi, ad esempio, si sta facendo sempre più strada la cd. clausola di recompra. In qualche modo assimilabile al diritto di contro-opzione, questa nuova formula negoziale tipica dell'ordinamento calcistico spagnolo, consiste nel riconoscimento alla società che trasferisce un calciatore di un diritto potestativo che le consente di tesserare nuovamente l'atleta a titolo definitivo a fronte del pagamento di un corrispettivo, spesso predeterminato, solitamente superiore a quello di vendita. Attraverso questa clausola la società cedente si cautele da un'eventuale “esplosione” del giocatore inizialmente ceduto, assicurandosi il diritto di riacquistare in un secondo momento le prestazioni sportive dello stesso ad una somma predeterminata.<sup>12</sup>

Inoltre, le parti possono ricorrere all'istituto della prelazione, in forza del quale al beneficiario (c.d. prelazionario) è conferito il diritto di essere preferito ad ogni altro contraente qualora l'obbligato (c.d. concedente) intenda addivenire alla stipula di un determinato contratto. La società prelazionaria si riserva il diritto di essere preferita ad altre (a parità di offerta), in caso di futura cessione di un determinato calciatore.

Duttilità negoziale si rinviene, poi, anche nella disciplina dei premi.

Nella più ampia libertà negoziale, infatti, recentemente è stata introdotta la possibilità per le parti di inserire nei suddetti accordi specifiche clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria<sup>13</sup> o un

---

<sup>12</sup> Di solito questo diritto può essere esercitato in un periodo limitato nel tempo, ad esempio entro la fine di una determinata stagione. Poiché i contratti di trasferimento internazionale dei calciatori, a differenza di quelli interni, sono molto più complessi e lasciano alle parti ampia libertà negoziale, ogni clausola può essere per così dire plasmata dalle parti a loro piacimento; basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, a quelle disposizioni che introducono una sorta di diritto di prelazione, in forza del quale il club cedente può “riaggiudicarsi” il calciatore, qualora la cessionaria intenda trasferirlo, eguagliando le proposte economiche di altri club che fossero interessati ad avvalersi delle prestazioni dell'atleta.

<sup>13</sup> Il premio di valorizzazione è stato previsto al fine di rimborsare gli sforzi sostenuti da una società per far crescere e migliorare un giovane atleta, delle giovanili, ricevuto in prestito da una società spesso, ma non necessariamente, di una categoria superiore. Si tratta di un incentivo offerto alle società presso le quali l'atleta viene dato in prestito, affinché lo inseriscano più frequentemente nella formazione titolare.

premio di rendimento a favore della società cedente da erogare attraverso la Lega competente (quella, cioè, cui appartiene la società obbligata a versarne l'importo), nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.<sup>14</sup> La novella normativa, finalizzata a consentire una maggiore flessibilità nelle contrattazioni, si inserisce in un pregresso contesto nel quale la disciplina delle cessioni del diritto alle prestazioni sportive del calciatore prevedeva quale unico beneficio per la società cedente il solo corrispettivo pattuito per la cessione (sia essa a titolo definito o temporaneo).

Senza particolari problemi interpretativi è, poi, la possibilità, normativamente prevista, di trasformare negozialmente la cessione temporanea in definitiva.

Negli accordi di cessione temporanea di contratto, infatti, si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite: a) che l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea con specifica indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) che il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto; c) che la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore.

Competente a determinare termini e modalità per l'esercizio dei diritti di cui sopra per ogni stagione sportiva, è il Consiglio federale della FIGC. Tuttavia, per impedire un abuso del ricorso all'istituto in esame e garantire, comunque, certezza e continuità alla prestazione sportiva, senza svalutarne o comprimerne le ragioni, la normativa federale consente alle Leghe di limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto, disciplinandone modalità d'impiego e limiti di età.

È consentita, inoltre, la cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'esplicito consenso della originaria società. In questo caso, le clausole relative all'obbligo di riscatto, opzione e contro-opzione, eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea, sono risolte di diritto. Salvo esplicito patto contrario tra le società interessate, infine, il premio di rendimento o di valorizzazione inserito nell'originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.

Il legislatore federale ha anche disposto in merito alla risoluzione consensuale dell'istituto de quo. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori professionisti, infatti, possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della società nella quale il calciatore rientra, entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso, si ripristinano i

<sup>14</sup> Si tratta di una modifica all'art. 102 NOIF in vigore a decorrere dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 190/A del 4 giugno 2013.

rapporti con l'originaria società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di rendimento o di valorizzazione, inserito nell'originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.

Sulla scorta di quanto innanzi detto in ordine alla disciplina federale, possiamo passare ad esaminare la configurazione giuridica della cessione a titolo temporaneo del calciatore professionista.

Analogamente a quanto si è visto con riguardo alla cessione definitiva, anche per quella temporanea si è tentato, sia in dottrina che in giurisprudenza, di ricondurla ad istituti giuridici dell'ordinamento italiano, primo fra tutti, quello del distacco, istituto disciplinato dall'art. 30 del decreto legislativo n. 276/2003.<sup>15</sup>

Ad un'attenta analisi, tuttavia, profonde sono le difformità sotto il profilo della disciplina.

Segnatamente, la cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva in ambito calcistico richiede il consenso del calciatore, laddove in ipotesi di distacco vero e proprio, è esclusa la necessità di qualsivoglia consenso da parte del lavoratore, poiché questi sarebbe in ogni caso tenuto ad eseguire la propria prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro, in ossequio al dovere di obbedienza ex art. 2104 c.c.

In ipotesi di distacco, il distaccante, avendone interesse, pone il lavoratore dipendente a disposizione di altro soggetto per l'esplicazione dell'attività lavorativa; il datore di lavoro resta l'unico titolare del rapporto di lavoro. In effetti, la normativa di riferimento in materia di distacco nulla dice sulla natura dell'interesse sotteso all'effettivo distacco, vale a dire, se esso debba rivestire natura economica, organizzativa o altro, così, anche per l'ordinamento federale, non rileva affatto la specificazione di qualsivoglia interesse, sotteso alla cessione temporanea di contratto del calciatore da parte del sodalizio cedente, né detta specificazione è richiesta.

Ma i tratti di distinzione sono, comunque, evidenti. Ai sensi della normativa di riferimento dell'istituto giuslavoristico, il datore di lavoro distaccante resta responsabile del trattamento economico del lavoratore, laddove la cessione temporanea di contratto avente ad oggetto le prestazioni del calciatore professionista comporta la stipula di un nuovo contratto di prestazione sportiva tra calciatore e sodalizio cessionario, con la possibilità di negoziare nuove condizioni contrattuali, e rispetto a tale nuovo vincolo la società cedente si pone in rapporto di assoluta estraneità.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

<sup>16</sup> La conferma del fatto che nella cessione temporanea del contratto calcistico, contrariamente a quanto accade nel distacco di cui al decreto legislativo n. 276/2003, non resta in vigore il precedente contratto, può essere rilevata nell'Accordo Collettivo corrente tra la Lega nazionale professionisti

Ma vi è di più. Per effetto della cessione temporanea di un contratto di prestazione sportiva di un calciatore, l'originario rapporto di lavoro vigente con la società (cedente) si estingue e ad esso se ne sostituisce uno nuovo e distinto con la società cessionaria. Pertanto, l'eventuale grave inadempienza posta in essere dall'atleta nel corso del rapporto contrattuale di durata temporanea non rileva, né incide, sulla possibilità di prosecuzione di quello originario, al contrario di quanto si verificherebbe in ipotesi di vero e proprio distacco del lavoratore dipendente.

Alla luce della disamina del plesso normativo di riferimento della cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva in ambito calcistico professionistico, deve concludersi per una definizione di assoluta atipicità rispetto agli ordinari schemi civilistici. Tale conclusione, avvalorata da un rapido cenno alle norme dinanzi indicate e alla differenza con lo schema del distacco, appare utile e coerente con i tratti della finalità dell'istituto, che si presenta come uno strumento rimesso all'autonomia privata per superare i rigidi vincoli della contrattazione, che, altrimenti, immobilizzerebbero oltre misura la corsa e le gambe dei calciatori, nonché le risorse economiche delle società, privando gli uni e le altre di soluzioni più convenienti. Ma trattandosi di autonomia negoziale e non di esercizio di diritti potestativi (come quelli che vengono in considerazione nell'ipotesi del distacco) è indefettibile l'accordo delle parti per procedere ad una regolamentazione pattizia sempre rispondente alle rispettive esigenze.

### 3. *La natura giuridica delle norme federali richiamate dalla legge statale e gli effetti della loro violazione: la 'ratio' della nullità*

Delineate le modalità fissate dalla normativa federale in ordine alla cessione del calciatore professionista, l'indagine s'incentra sulla normativa che subordina la cessione del contratto di lavoro sportivo prima della scadenza, da una società all'altra, non solo al consenso prestato dal calciatore, ma all'osservanza delle modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali.

In dottrina si è parlato, con definizione alquanto icastica, di una sorta di "circolarità normativa" tra legge statale e norme federali, allorquando queste ultime, ponendosi nei confronti dell'ordinamento statale come fonte integrativa, assumono il ruolo di "condizioni di ammissibilità" della cessione di contratto.<sup>17</sup>

La normativa federale si affianca alla legge che regola i rapporti tra società e sportivi professionisti per contribuire a costruire pragmaticamente l'istituto del trasferimento del calciatore professionista, definendo ciò che la legge non dice e, comunque, riempiendo lo spazio che questa volontariamente le lascia.

---

e l'Associazione italiana calciatori, all'art. 13, comma 7, che condiziona il ripristino del contratto tra la società già cedente ed il calciatore ceduto al pagamento delle retribuzioni insolute da parte della società cessionaria.

<sup>17</sup> Cfr. R. STINCARDINI, *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico*, cit., 131.

Viene così in rilievo il delicato rapporto tra norme regolamentari sportive e norme di legge dello Stato, le quali dovrebbero coesistere ognuna nel proprio ordinamento, secondo i principi di autonomia e di originarietà, caratterizzanti la nota teoria istituzionalistica della pluralità degli ordinamenti giuridici.<sup>18</sup>

La questione ovviamente più rilevante dal punto di vista giuridico concerne le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle suddette prescritte modalità, pur essendo stato prestato il consenso dall'altra parte e, più in generale, le conseguenze dell'inosservanza delle norme regolamentari sportive.

Viene con tutta evidenza in risalto la categoria dell'invalidità del contratto di cessione, ma si tratta di stabilire in senso più preciso se si tratta di nullità oppure della più blanda annullabilità oppure di un'ulteriore specie di invalidità.

È noto, infatti, che i contratti sportivi hanno originato un'elaborazione giurisprudenziale del tutto singolare nell'ambito delle invalidità contrattuali, tanto da far sorgere, addirittura, il dubbio circa l'esistenza di una disciplina differente rispetto a quella codicistica.<sup>19</sup>

Preliminare, in senso logico, a tale qualificazione è comprendere se il rinvio alla normativa federale operato dal legislatore statale, possa trasformare le disposizioni regolamentari interne all'ordinamento sportivo e, segnatamente, le norme della FIGC in norme di pari grado.<sup>20</sup>

Ovvero, si tratta di indagare la natura giuridica e, quindi, la portata generale delle norme federali che la legge vuole prescrivano le modalità di compimento della cessione del contratto di lavoro sportivo e che sarebbero violate, ove la cessione si compisse al di fuori delle prescritte modalità. Ci soccorrono i dicta giurisprudenziali.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, attento a valorizzare le peculiarità dell'ordinamento sportivo, le prescrizioni del CONI e degli organi federali non integrano norme imperative; la potestà regolamentare dell'ordinamento sportivo, infatti, resta circoscritta alla sfera amministrativa interna e non è suscettibile di invadere i rapporti intersoggettivi privati.<sup>21</sup> In particolare, le

<sup>18</sup> Al riguardo F. GALGANO, *Deontologia forense e pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Contr. e impr.*, 2011, 292. Sulla teoria istituzionalistica della pluralità degli ordinamenti giuridici, dovuta a Santi Romano (ed in particolare sull'ordinamento sportivo nell'ambito della pluralità degli ordinamenti), si segnala M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 13; C. SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, 1963, 56; più di recente, L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, 64; M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, II, Padova, 2015, 1.

<sup>19</sup> Si veda, sul punto, G. FACCI, *La nullità dei patti aggiunti al contratto sportivo*, in *Corr. giuridico*, II, 2015, n. 3, 353.

<sup>20</sup> Sull'argomento, ancora G. FACCI, *Ordinamento sportivo e regole d'invalidità del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 237.

<sup>21</sup> In giurisprudenza, sulla natura dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2946, in *Pluris Cedam*, 2010, secondo cui: «Il Coni, in quanto ente strumentale per il raggiungimento dei fini che rientrano negli interessi generali propri dell'ordinamento giuridico statale, non può agire ponendosi in contrasto con lo stesso ma solo entro la sfera di potestà riconosciutegli, con la conseguenza che gli atti che tale ente o le varie federazioni,

cc.dd. regole sportive – lungi dal poter essere considerate come fonti del diritto – rappresentano atti di autonomia organizzativa contrattuale, in relazione ai quali opera frequentemente il richiamo al c.d. contratto normativo;<sup>22</sup> esse, pertanto, sono efficaci esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo, ove possono essere emanati eventuali provvedimenti sanzionatori, normalmente di carattere disciplinare con riferimento al contratto di cessione di un atleta professionista.

Come ribadito anche dall’intervento della Corte costituzionale, in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo e legittimità della giustizia associativa,<sup>23</sup> il potere statuario e regolamentare delle Federazioni sportive deve essere ricondotto al più generale potere di autonomia privata che l’ordinamento giuridico statale riconosce ad ogni formazione sociale ex art. 2 Cost.; conseguentemente, le norme sportive – espressione dell’autonomia privata e fondate sul consenso degli appartenenti alle Federazioni – sono efficaci e vincolanti nei confronti dei soli associati, in virtù del principio di relatività degli effetti del contratto.

Ad ulteriore conferma della natura pattizia delle norme sportive, vi è, inoltre, l’intervento del legislatore di cui alla legge 17 ottobre 2003, n. 280,<sup>24</sup> il quale – nel dettare disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva e nell’indicare le materie demandate alla competenza interna del sistema di giustizia sportiva e

---

che ne costituiscono gli organi, emanano nell’esercizio della potestà amministrativa, avendo natura di regolamenti interni ed una sfera di efficacia limitata alle materie che rientrano nell’ordinamento sportivo, non possono regolamentare i rapporti intersoggettivi eccedenti quelle materie, né vincolare soggetti estranei all’ordinamento sportivo»; ancora, Cass. civ., sez. lav., 3 agosto 2007, n. 17067, in *Mass. giur. it.*, 2007, secondo cui «Le disposizioni contenute nelle cosiddette “carte federali” delle federazioni sportive nazionali - aventi natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato - rappresentano atti di autonomia organizzativa contrattuale e vanno interpretate secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., di modo che, ove sia censurata in sede di legittimità l’interpretazione data alle norme in questione dal giudice di merito, parte ricorrente deve specificare i canoni dell’ermeneutica in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice stesso se ne sia discostato»; nel medesimo senso, Cass. civ., 28 luglio 1981, n. 485, in *Giust. civ.*, 1982, I, 2412 s.; Cass. civ., 5 aprile 1993, n. 4063, in *Foro it.*, 1994, I, 136 s. Nella giurisprudenza costituzionale, Corte Cost., 30 luglio 1984, n. 244, in *Giur. cost.*, 1984, I, 1761, esclude che un regolamento federale sia sottoponibile al giudizio di legittimità costituzionale, trattandosi di «atto palesemente privo di forza di legge». Quanto all’esclusione dell’operatività delle norme regolamentari nei confronti dei contraenti non facenti parte dell’ordinamento sportivo: Cass. civ., 3 aprile 1987, n. 3218, in *Giust. civ.*, 1987, 1678; Cass. civ., sez. un., 10 novembre 1994, n. 9351, in *Giust. civ.*, 1995, I, 391. Sul carattere negoziale dello statuto e dell’atto costitutivo delle associazioni, Cass. civ., 19 maggio 2006, n. 11756, in *dejure.giuffre.it*.

<sup>22</sup> Cass. civ., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. civ.*, 1982, 2411; Cass. civ., 5 aprile 1993, n. 4063, in *Foro it.*, 1994, I, 136. Sul contratto normativo, F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Trattato dir. civ.*, diretto da Cicu e Messineo, XXI, 1, Milano, 1973, 653, il quale espressamente richiama il contratto normativo per l’ordinamento sportivo a p. 658, nota 12.

<sup>23</sup> Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, in *La responsabilità civile*, 2011, 417, con nota di G. FACCI, *Il risarcimento del danno come punto di bilanciamento tra il controverso principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e l’art. 24 Cost.* e in *Corr. giuridico*, 2011, 11, 1543 con nota di SCOCA.

<sup>24</sup> Per un’ampia disamina della legge n. 280 del 2003 si segnala R. COLAGRANDE, *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2004, 705; E. LUBBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in L. Cantamessa - G. M. Riccio - G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 32.

quelle riservate al giudice statale – ha espressamente riservato proprio alla giustizia associativa sportiva anche questioni che hanno per oggetto l’osservanza e l’applicazione di norme regolamentari, organizzative e statuarie dell’ordinamento sportivo.

In definitiva, le regole sportive non sono norme imperative, bensì espressione dell’autonomia negoziale riconosciuta all’ordinamento sportivo e, quindi, anche alle Federazioni sportive.

In adesione a tale consolidato indirizzo giurisprudenziale e, quindi, ribadendo la natura non imperativa delle norme “sportive”, la Suprema Corte, con un iter argomentativo piuttosto complesso, afferma che l’inidoneità di un contratto a realizzare nell’ordinamento sportivo – nel quale è destinato per volontà delle parti ad operare – la propria funzione economico-sociale (perché concluso in violazione di particolari prescrizioni da quell’ordinamento dettate a pena di nullità) comporti nullità pure nell’ordinamento statale per inidoneità funzionale della sua causa anche in tale ordinamento.<sup>25</sup> «L’inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della Federazione non può, quindi in punto di diritto, costituire ragione di nullità per contrasto con norme imperative, ai sensi dell’art. 1418 c.c., – atteso che la potestà regolamentare conferita all’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art. 5 della Legge 16 febbraio 1942, n. 426, si riferisce all’ambito amministrativo interno e non a quello di rapporti intersoggettivi privati. Ma tale violazione determina l’invalidità e l’inoperatività del contratto medesimo, in relazione al disposto dell’art. 1322 comma 2, c.c. in quanto esso, ancorché astrattamente lecito per l’ordinamento statale come negozio atipico (prima dell’entrata in vigore della legge sul professionismo sportivo) resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell’attività sportiva, riconosciuta dall’ordinamento dello Stato».<sup>26</sup>

<sup>25</sup> In senso conforme cfr., in dottrina, G. VIDIRI, *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiuntivi e forma ad substantiam*, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1613; ID., *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della federazione sportiva nazionale*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 540. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. lav., 4 marzo 1999, n. 1855, in *Mass. giust. civ.*, 1999, 495; Cass. civ., 5 gennaio 1994, n. 75, in *Giust. civ.*; Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. civ.*, 1982, 2411. In dottrina, sul tema dell’invalidità del contratto sportivo concluso in violazione di norme federali si veda anche P. FEMIA, *Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà delle qualificazioni*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2008, 235: l’Autore, fortemente critico nei confronti della doppia qualificazione della prestazione sportiva, una per l’ordinamento sportivo, l’altra per l’ordinamento statale, contesta, in particolare, il fatto che nel diritto sportivo si continui a preferire il paradigma della pluralità degli ordinamenti giuridici a quello della sussidiarietà che abilita il regolatore privato a porre norme giuridiche con valore di norme imperative.

<sup>26</sup> Cass. civ., 17 marzo 2015, n. 5216, in *Pluris Cedam*, 2015; Cass. civ., 20 settembre 2012, n. 15934, in *Foro it.*, 2013, 10, I, 2941 ed in *Giust. civ.*, 2013, 9, I, 1811; Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1230 e in *Guida al diritto*, n. 3, 1994; Cass. civ., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. civ.*, 1982, 2411.

Alla stregua di tale impostazione, gli accordi conclusi in violazione delle norme interne all'ordinamento sportivo sarebbero immeritevoli di tutela, in quanto realizzati in frode alle predette regole e, come tali, inidonei ad attuare la loro funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi. È la causa in concreto che quindi difetta o, più correttamente, l'assetto di interessi divisato dalle parti non merita protezione, essendo elusivo o addirittura in frode alla legge.

Nell'elaborazione giurisprudenziale, quindi, la meritevolezza degli interessi di cui alla disciplina codicistica è il parametro normativo in cui si risolve o, meglio, si scioglie il rispetto dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali rivolti anche, come in questo caso, alla disciplina dei rapporti contrattuali.<sup>27</sup>

Conseguentemente, le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato. Pur non determinando direttamente la nullità per violazione di norme imperative, siffatte violazioni incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. In termini più sintetici: un contratto che violi le norme dell'ordinamento sportivo, non può svolgere alcuna funzione in tale ambito, non esprimendo quindi un interesse meritevole di tutela.

In dettaglio, un contratto di trasferimento di un atleta professionista da una società all'altra, posto in violazione delle modalità prescritte dalla normativa della Federazione sportiva competente, benché astrattamente lecito per l'ordinamento statale come negozio atipico, si rivela inefficace nell'ordinamento sportivo entro cui deve attuarsi. Pertanto, assumendo le norme sportive valore primario entro quell'ordinamento, esso vi si pone in radicale contrasto e non è, perciò, in grado di realizzare un interesse meritevole di tutela; ciò, tanto più, in considerazione del fatto che non può esplicarsi proprio nell'unica sfera sportiva riconosciuta dallo Stato ed entro la quale dovrebbe assolvere la propria funzione.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> In dottrina, sul giudizio di meritevolezza, si veda, tra gli altri, A. DI MAJO, *Il controllo giudiziale sulle condizioni generali di contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, 1, 212; G. B. FERRI, *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, 91; Id., *Tipicità negoziale e interessi meritevoli di tutela nel contratto di utilizzazione di cassette di sicurezza*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, I, 342; M. COSTANZA, *Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale*, in *Contr. e impr.*, 1987, 427; U. BRECCIA, *Causa, Il contratto in generale*, III, in *Trattato dir. priv.*, diretto da Bessone, XIII, Torino, 1999, 8.

<sup>28</sup> Cass. civ., 5 gennaio 1994, n. 75, in *Riv. dir. sport*, 1994, 660, nota di CARINGELLA; App. Napoli, sez. II, 7 settembre 2007, in *Pluris Cedam*, 2007, secondo cui: «Con riferimento al contratto di cessione di un calciatore, l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art. 1418 c.c., tenuto conto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 5 della Legge 16 febbraio 1942, n. 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello di rapporti intersoggettivi privati, determina l'invalidità e l'inoperatività del contratto medesimo, in relazione al disposto dell'art. 1322 c.c., comma II, in quanto esso, benché astrattamente lecito per l'ordinamento statale come negozio atipico, resta in concreto inidoneo a

Il contratto di cessione può fare ingresso nell'ordinamento sportivo, solo in quanto rispetti le sue regole formali, pena l'impossibilità logica, ancor prima che giuridica, che l'assetto di interessi autonomamente stabilito dalle parti sia meritevole di tutela e possa svolgere una funzione economico-sociale nell'ordinamento del quale non sono rispettate le regole. La reazione/sanzione di tale ordinamento ad un'ipotesi siffatta non può che essere la nullità per difetto della causa.

La categoria della nullità non è, quindi, estranea al nostro tema di indagine.

Venendo alle ipotesi in cui rileva la nullità, possiamo, innanzitutto, però, escludere la nullità del contratto di cessione di calciatore professionista da una società all'altra che non sia redatto in forma scritta, come prescritto dalla normativa federale; a ben vedere, infatti, l'art. 4 della legge n. 91/1981 prevede la sanzione della nullità esclusivamente con riferimento al contratto di lavoro stipulato tra calciatore e società.

Nello stesso senso i giudici di legittimità, escludono, con specifico riguardo al calciatore professionista, la sanzione della nullità dell'atto di trasferimento per l'ipotesi in cui il contratto di cessione non abbia ricevuto l'approvazione federale di cui all'art. 95 delle NOIF.<sup>29</sup>

Di ciò sembra potersi trarre conferma anche sotto altro profilo di analisi del dato normativo.

Dal combinato disposto degli artt. 4 e 12, della legge n. 91/1981, disciplinanti la costituzione del rapporto di lavoro subordinato sportivo tra la società e lo sportivo professionista, ai fini della validità del contratto, sono previsti specifici requisiti formali e di contenuto, nonché successivi controlli.<sup>30</sup>

---

realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato».

<sup>29</sup> Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3545, in *Giur. it.*, 2004, 1886, con nota di Iozzo e in *Contratti*, 2004, 10, 881, con nota di IZAR, ha affermato che «Le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Non può, infatti, ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi». Nella specie, con contratto regolarmente sottoscritto e depositato presso la Lega calcio, si era provveduto al trasferimento di un giocatore da una società calcistica all'altra e, parallelamente, in altro contratto non conforme alle prescrizioni del regolamento della Lega calcio, si era determinato in un importo molto superiore rispetto a quanto risultasse dal primo, il prezzo effettivo del trasferimento. La Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che non aveva adeguatamente valutato il profilo della eventuale incidenza della sottrazione al controllo della Federazione di appartenenza sulla validità e l'efficacia dell'accordo integrativo.

<sup>30</sup> Nella disciplina di settore posta dagli artt. 4 e 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, per la regolamentazione dei rapporti nell'ordinamento sportivo sono affetti da nullità i contratti - aventi ad oggetto non solo l'assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiunti - ove stipulati in

Ebbene, tali disposizioni non possono essere applicate, in ragione della loro specificità, alla diversa ipotesi negoziale del trasferimento dello sportivo professionista da una società all'altra, distintamente disciplinata dall'art. 5 della medesima legge; ne consegue che non può desumersi dalla mancata sottoposizione dell'atto di cessione del giocatore all'approvazione della Federazione sportiva nazionale cui la società è affiliata – prevista a pena di nullità per il contratto costitutivo del rapporto – la nullità dell'atto di trasferimento.<sup>31</sup>

---

modo non conforme al contratto tipo, atteso che - pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso da parte degli accordi collettivi (e segnatamente dall'art. 5 dell'accordo collettivo FIGC e A.I.C.) – la mancata osservanza della forma è sanzionata con l'invalidità del rapporto direttamente dall'art. 4 citato. Tale sanzione di nullità - che persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo del contratto da parte della Federazione italiana gioco calcio (FIGC) - può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ., 4 marzo 1999, n. 1855, in *Mass. giust. civ.*, 1999, 495; Cass. civ., 5 luglio 2000, n. 8952, in *Mass. giur. it.*, 2000).

<sup>31</sup> Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3545, in *Giur. it.*, 2004, 1886, secondo cui «L'art. 4 della legge n. 91 del 1981, [...] stabilisce, nel comma 1°, che: "Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate." Prevede, nel comma 2°, che: "La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione." Dispone, nel comma 3°, che: "Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo". La norma, in ragione del suo oggetto, costituito dal contratto di prestazione sportiva tra società e sportivo professionista, per il quale sono previsti specifici requisiti formali (forma scritta a pena di nullità) e di contenuto (necessaria conformità ad un contratto tipo, assicurata, ex art. 1339 c.c., dall'automatico inserimento delle clausole del contratto tipo, in luogo di quelle peggiorative), non si presta ad essere invocata in relazione alla diversa ipotesi negoziale del trasferimento dello sportivo professionista da una società ad un'altra. Né può valere a sorreggere una statuizione in termini di nullità del contratto, e cioè della sanzione massima prevista dall'ordinamento, il solo richiamo all'art. 12 l. n. 91 del 1981, recante norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali. La disposizione prevede, nel comma 1°, che: "Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali [...] Dispone, nel comma 2°, che: "Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate". Stabilisce, nel comma 4°, che: "In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso". L'esistenza di un sistema di controlli sulla gestione delle società non consente, di per sé, di desumere, nel silenzio della norma, che alla mancata sottoposizione ad approvazione di un atto di straordinaria amministrazione (ove tale qualifica si voglia riconoscere al contratto di cessione di uno sportivo da una società ad un'altra) consegua la nullità dell'atto». Per il commento della pronuncia in esame, si veda P. PERDOLESI, *Sull'efficacia dell'accordo (sportivo) dissimulato nell'ordinamento statale*, in *Corr. giuridico*, 2004, fasc. n. 7.

#### 4. *La cessione di contratto in ambito sportivo quale 'species' della cessione civilistica con profili di atipicità*

La questione che è stata appena accennata dell'atipicità o meno del contratto di trasferimento del calciatore professionista riveste un ruolo cruciale per delineare l'istituto in esame. Si tratta, pertanto, di verificare se, in disparte il *nomen juris* di cui all'art. 5 della legge n. 91/1981, la cessione di contratto in ambito sportivo, postulando non solo il trasferimento dell'intera posizione giuridica attiva e passiva facente capo allo sportivo professionista, ma altresì il consenso di quest'ultimo,<sup>32</sup> abbia la medesima natura giuridica del negozio civilistico (1406 - 1410 c.c.).<sup>33</sup> Oppure essa sia compatibile con altre fattispecie civilistiche ovvero la fattispecie sportiva presenti connotati peculiari e si appalesi, in realtà, come una cessione "atipica" rispetto alla fattispecie civilistica.

È un terreno su cui la disputa dottrinarica è particolarmente accesa, segno dell'importanza del tema che appassiona gli studiosi, che possiamo anche sintetizzare metaforicamente in tali termini più vicini al nostro tema: la cessione sportiva è solo un'altra maglia della cessione civilistica oppure è proprio un'altra squadra?

Partiamo dalla storia dell'istituto, per evitare di abbracciare apoditticamente una soluzione o l'altra.

In epoca antecedente l'entrata in vigore della legge sul professionismo sportivo, chiamata a pronunciarsi sulla collocazione giuridica della cessione di contratto di cui alla disciplina federale, la giurisprudenza tendeva ad escludere il trasferimento del giocatore dall'ambito della fattispecie civilistica. Infatti, la società cessionaria non subentrerebbe alla società cedente nel rapporto contrattuale con il giocatore, salvaguardando l'originario contratto. Invece, avvenuto il trasferimento del calciatore, si instaurerebbe tra questo e la società acquirente un nuovo rapporto, magari di contenuto parzialmente diverso dal precedente «ma in cui si inserisce quel diritto della società cessionaria di ottenere dal giocatore le prestazioni di gioco, diritto senza il cui trasferimento, non avrebbe potuto avere vita il nuovo rapporto contrattuale, sia per impossibilità giuridica (dovendo il calciatore prestare la propria

<sup>32</sup> Sulla necessità del consenso del calciatore nelle vesti di contraente ceduto cfr. Cass., sez. lav., 23 luglio 2002, n. 10761; Cass. civ., 2 giugno 2000, n. 7319, in *Dir. e prat. soc.*, 2001, 2, 80, con nota di GUERINONI. Per la dottrina che definisce il consenso del contraente ceduto come elemento costitutivo della cessione e non una sola *condicio iuris*, assumendo essere la cessione un contratto trilaterale e non bilaterale, con la conseguenza che, in mancanza del consenso, la cessione medesima risulterebbe non operativa neppure tra cedente e cessionario, si rinvia a R. SACCO, *Trattato di diritto privato*, vol. X, Utet, Torino, 1982. In giurisprudenza, sulla trilateralità della cessione, cfr. Cass. civ., 25 agosto 1986, n. 5159, in *Giust. civ. Mass.*, 1986, fasc.8 - 9: «[...] atteso che la cessione suddetta costituisce un negozio trilatero che richiede il consenso di tutte le parti interessate, e quindi anche del contraente ceduto per il quale, in particolare, è essenziale conoscere il momento di efficacia della sostituzione ai fini della liberazione del contraente cedente (ex art. 1408 cod. civ.)».

<sup>33</sup> Ai sensi dell'art. 1406 c.c. «ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta».

attività a favore di una sola società) sia per impossibilità di fatto (non potendo il giocatore giocare contemporaneamente in due squadre)».<sup>34</sup>

Sulla scorta di siffatta tesi la giurisprudenza si sofferma sullo schema della cessione di un diritto di credito, determinandosi con il trasferimento di un calciatore il trasferimento di un diritto di obbligazione di una parte ad un'altra. La somma che la società cedente percepirebbe dalla cessionaria sarebbe, pertanto, introitata in corrispondenza della cessione di un bene, non già della prestazione di un servizio che non sarebbe prestato dall'uno (giocatore) all'altra società; contenuto della obbligazione del calciatore, sarebbe la prestazione del servizio.

Questa tesi, pure condivisa da parte della dottrina,<sup>35</sup> è maturata negli anni di vigenza del cd. vincolo sportivo a tempo indeterminato dell'atleta nei confronti dell'associazione sportiva.<sup>36</sup> Aveva, quindi, una sua ratio, quando lo status di atleta professionista era subordinato al tesseramento da parte di un sodalizio sportivo riconosciuto dal CONI. Attualmente è piuttosto indebolita con l'abolizione del detto

<sup>34</sup> Cfr. Trib. Milano 10 marzo 1995, in *Foro Pad.*, 1995, I, 494; Cass. civ., 4 luglio 1953, n. 2085, in *Giur. lav.*, 1953, ove fu esattamente osservato che le peculiari caratteristiche del rapporto di lavoro sportivo non bastano a snaturarne l'essenza giuridica, che, nelle sue linee fondamentali e nel suo sostanziale contenuto, resta quella di un contratto di lavoro subordinato, fonte soltanto di obbligazione e di diritti di credito; precisandosi, oltretutto, che quelle peculiarità del rapporto ripetono pur sempre la loro origine da un atto di autonomia negoziale, consistente nella volontaria sottoposizione di tutti i soggetti inquadrati nella FIGC - società, persone fisiche e, in particolare, giocatori tesserati - all'osservanza dei regolamenti federali. Successivamente, si attribuì natura contrattuale alla cessione di un atleta (nel caso specifico un calciatore) ritenendola valida ed efficace tra le parti anche senza il consenso del giocatore ceduto (cfr. sul punto Trib. Firenze, 28 ottobre 1960, in *Foro it.*, 1961, voce Sport, n. 17). Per l'inquadramento del fenomeno della cessione come negozio atipico, cfr. App. Lecce, 31 gennaio 1959, in *Foro it.* 1959; per l'inquadramento del fenomeno della cessione negozio complesso, costituito dalla rinuncia al vincolo sportivo dietro corrispettivo (pagato dalla cessionaria) da parte della società cedente, cfr. Trib. Taranto 20 dicembre 1958, *Foro it.*, 1958.

<sup>35</sup> Tra gli altri, v. E. CICALA, *Il negozio di cessione del contratto*, Napoli, 1962, 132, ad opinione del quale la causalità della cessione del credito era espressione del principio della causalità del negozio traslativo, con ciò escludendo l'autonomia negoziale e riconducendo la cessione nell'ambito dei negozi traslativi. Tra gli interventi più significativi in materia di cessione di credito si segnala: V. PANUCCIO, *La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento*, Milano, 1955; V. FRANCESCHELLI, *Appunti in tema di cessione dei crediti*, Napoli, 1957; V. PANUCCIO, Voce *Cessione del Credito*, in *Enc. dir.*, Milano 1960; P. SCHLESINGER, *Il pagamento al terzo*, Milano, 1961; T. MANCINI, *La cessione di crediti futuri a scopo di garanzia*, Milano, 1968; F. MARANI, *Notifica, accettazione, e buona fede nella cessione dei crediti*, Modena, 1977; B. GRASSO, *Successione particolare nel debito (o nel credito) corrispettivo, successione nel sinallagma e regime delle eccezioni*, in *Rass. dir. civ.*, 1982; P. PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Commentario a cura di Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1982; ID., *Della cessione dei crediti (artt. 1260-1267)*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1982; ID., *Le cessioni dei crediti ordinari e "d'impresa"*, Napoli, 1993.

<sup>36</sup> Con l'istituto del c.d. vincolo sportivo, la società, infatti, poteva discrezionalmente disporre dell'atleta, totalmente privo di forza contrattuale: quel che nel concreto si configurava era un rapporto separato rispetto al contratto di prestazione sportiva, un rapporto, cioè, autonomo, in base al quale la società acquisiva un diritto, esclusivo ed alienabile a terzi, all'utilizzo dell'atleta per l'intera durata della sua carriera sportiva.

vincolo, limitatamente alla categoria dei professionisti.<sup>37</sup> Oggi i club degli atleti professionisti, giunti alla scadenza del contratto, non hanno alcun diritto a percepire somme da parte delle società che sottoscrivono contratti con gli atleti per così dire svincolati. È stato il diritto comunitario a cambiare totalmente, in tal senso, il panorama giuridico. Se, tuttavia, la cessione dei diritti in parola avviene durante la vigenza del contratto i relativi corrispettivi danno luogo alla emersione di plusvalenze o minusvalenze. Di qui il dubbio interpretativo se dette ultime componenti economiche debbano o meno concorrere alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive – Irap – e l'annosa querelle che ne è scaturita sulla tassazione o meno delle plusvalenze sulle cessioni di calciatori.

In senso pragmatico, nella prospettiva tesa ad escludere un'assimilazione della fattispecie sportiva sic et simpliciter all'istituto della cessione del contratto – seppur nell'ottica limitata di sostenere la non imponibilità, ai fini dell'Irap, del prezzo pagato da una società calcistica per acquistare il contratto di lavoro subordinato sportivo di un calciatore professionista – altra parte della dottrina<sup>38</sup> e della giurisprudenza<sup>39</sup> ha elaborato la tesi cd. tributaristica.

<sup>37</sup> Con il decreto legge, 20 settembre 1996, n. 485, recante “Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche”, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222, cd. “Decreto Bosman”, convertito nella legge 18 novembre 1996, n. 586, è stata praticamente riscritta la disciplina del trasferimento dei calciatori professionisti nel rispetto dei principi espressi dai giudici di Bruxelles nella famosa sentenza Bosman, ove si afferma la prevalenza assoluta del principio di libera circolazione degli sportivi professionisti. Segnatamente, nel caso Bosman la Corte di Giustizia stabilì la incompatibilità con la normativa comunitaria di disposizioni «emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione» e di disposizioni «emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri»; cfr. Corte di Giustizia CE del 15 dicembre 1995 causa C-415/93, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 645 ss., in *Giust. civ.*, 1996, I, 601. Si tratta di un orientamento confermato anche recentemente dalla Corte di Giustizia, nella sentenza David Meca Medina e Igor Majcen C- 519/04, 18 luglio 2006, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 2, n. 2, 2006. Nel modificare l'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, l'art. 1 della legge 18 novembre 1996, n. 586 ha eliminato l'indennità di preparazione e promozione, con riferimento ad ogni tipo di trasferimento di atleta professionista, a prescindere dalla sua cittadinanza, così garantendo l'effettivo svincolo dell'atleta nel momento in cui il rapporto contrattuale con la propria società sia terminato, lasciandolo libero di trasferirsi ad altra società e di stipulare un nuovo rapporto contrattuale senza ingerenze di terzi. Per gli effetti di questa innovazione si rinvia a E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del gioco calcio. Corso giuridico del gioco del calcio*, Uni Luiss, 2003.

<sup>38</sup> Cfr. P. FAVA, *Cessione del contratto di prestazione calcistica e disciplina Irap*, in *Il fisco*, 47/ 2000, 13964.

<sup>39</sup> In tal senso, ad esempio, Commiss. Trib. Reg. Lazio – Roma – sez. XXVIII, 21 maggio 2012, n. 92, in *Pluris Cedam*, 2012, secondo cui non sono assoggettabili ad Irap le plusvalenze realizzate in sede di trasferimento di calciatori. La CTR romana, richiamando anche la nota Legge Bosman, ha stabilito che “la plusvalenza ottenuta dalla cessione del diritto di credito non può essere considerata proveniente da beni strumentali, in quanto il mezzo per consentire l'attività della società (prestazione del giocatore) nasce da un diverso negozio giuridico, successivo a quello della cessione. Ne discende che, acquisendo la società cessionaria solo il diritto a concludere un nuovo contratto con il giocatore,

attività a favore di una sola società) sia per impossibilità di fatto (non potendo il Secondo la tesi in parola, che ha l'indubbio merito di partire dalla concretezza degli aspetti pratici, e non da meri postulati teorici, i trasferimenti dei calciatori professionisti avverrebbero in forza di un meccanismo negoziale per il cui tramite la società cessionaria acquisirebbe dalla società cedente non già il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta dietro corrispettivo, bensì il diritto a contrarre con il calciatore in costanza di vincolo con la società cedente, ovvero il diritto alla risoluzione del precedente contratto con la conseguenza che il corrispettivo pagato dalla cessionaria alla cedente costituirebbe l'indennizzo per avere, quest'ultima, rinunciato alla residua prestazione contrattuale con il giocatore.

È utile ripercorrere alcuni passaggi dell'iter logico argomentativo seguito dai giudici contabili "cavalcando" il potere di modifica che le parti contrattuali hanno nel contratto di cessione in ambito sportivo, elencandone proprio i punti.

- 1) La fattispecie civilistica della cessione di contratto esige che l'effetto sostitutivo tra cedente e cessionario si verifichi solo se tra le parti non intervengano modificazioni tali da incidere sugli elementi essenziali del contratto trasferito.

---

e non costituendo questo alcuna autonoma funzione produttiva, l'accordo tra le due società senza il successivo accordo con il giocatore non consente di affermare la realizzazione di una plusvalenza in capo alla società cedente, non derivando questa dalla cessione di un bene strumentale, con conseguente assoggettamento all'Irap". [...] E, ancora, questo Collegio ritiene come, nella fattispecie in esame, non si poteva prescindere dal valutare il particolare sinallagma che lega una società sportiva ai suoi giocatori che non può essere ricondotto *sic et simpliciter* all'istituto della cessione del contratto, così come disciplinato dall'art. 1406 c.c., mancando gli elementi essenziali della cessione (durata e contenuto). Infatti, se è vero che solo grazie al previo accordo tra due società la cessionaria può dare vita ad un nuovo rapporto di lavoro subordinato, l'acquisto del diritto in questione rappresenta un passaggio necessario, ma non sufficiente per arrivare ad ottenere le prestazioni del giocatore. Il diritto che scaturisce in capo all'acquirente è dunque il diritto a contrarre con il giocatore; la conseguenza appare evidente, allorché si considera l'autonoma identificabilità del diritto a contrarre, quale bene in senso improprio che entra a far parte del patrimonio della società calcistica e del quale risulta obbligatoria un'apposita evidenziazione nello stato patrimoniale. Nondimeno, la plusvalenza ottenuta dalla cessione del diritto di credito non può essere considerata proveniente da beni strumentali, in quanto il mezzo per consentire l'attività della società (prestazione del giocatore) nasce da un diverso negozio giuridico, successivo a quello della cessione. Ne discende che, acquisendo la società cessionaria solo il diritto a concludere un nuovo contratto con il giocatore, e non costituendo questo alcuna autonoma funzione produttiva, l'accordo tra le due società senza il successivo accordo con il giocatore non consente di affermare la realizzazione di una plusvalenza in capo alla società cedente, non derivando questa dalla cessione di un bene strumentale, con conseguente assoggettamento all'Irap». *Contra* Commiss. Trib. Reg. Sardegna – Cagliari, sez. I, 18 marzo 2016, n. 86, in *Pluris Cedam*, 2016; Commiss. Trib. Prov. Piemonte – Torino, sez. III, 23 giugno 2014, n. 1346, in *Pluris Cedam*, 2014; Commiss. Trib. Prov. Marche – Ascoli Piceno, sez. I, 13 maggio 2009, in *Dir. lav. Marche*, 2010, 1-2, 180 secondo cui «L'operazione in esito alla quale un calciatore viene trasferito, con la sua partecipazione ed assenso, dalla società di cui era dipendente ad altra società, si concretizza in un elemento reddituale ai fini Irap, in quanto il contratto è qualificabile come cessione del contratto che vincola il giocatore esclusivamente a quella società e quindi con cessione di un bene immateriale, strumentale all'esercizio dell'impresa. Ne consegue che la somma pattuita tra la società di calcio per l'anticipata risoluzione del contratto costituisce plusvalenza relativa ai beni strumentali, e quindi soggetta all'Irap».

- 2) Di contro, si è già visto che in ambito sportivo è possibile apportare una modificazione consensuale delle condizioni contrattuali nel momento stesso della cessione, con la conseguenza che la società cessionaria del contratto di lavoro sportivo si troverebbe nella condizione di poter pattuire con il giocatore contraente ceduto ogni variazione del contenuto contrattuale, dalla retribuzione alla durata.
- 3) Sulla scorta di questo potere modificativo, la cessione di contratto sportivo non determinerebbe il trasferimento dalla cedente alla cessionaria del diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta dietro corrispettivo, bensì il diritto della cessionaria a contrarre col calciatore in costanza di vincolo con la società cedente, ovvero il diritto alla risoluzione del precedente contratto; il corrispettivo pagato dalla cessionaria alla cedente costituirebbe, in questa prospettiva, l'indennizzo per avere, quest'ultima, rinunciato alla residua prestazione contrattuale con il giocatore.

Alla stregua della teoria tributarista, quindi, la cessione del contratto di prestazione sportiva, stante il vigente ordinamento sportivo, sarebbe per la società cessionaria fonte di un suo diritto a che la cedente risolva anticipatamente il contratto che lo lega all'atleta, dove il predetto diritto di credito acquisito dalla società cessionaria (diritto alla risoluzione), pur rappresentando ontologicamente un bene, non sarebbe un bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa, in quanto la fruizione delle prestazioni sportive consegue alla stipula di un successivo contratto. Bene strumentale, insomma, sarebbe il contratto di lavoro sportivo, ma questo lo conclude ex novo la società cessionaria; più precisamente, il diritto alla risoluzione anticipata che pure è bene immateriale agli effetti delle norme sul bilancio, non sarebbe strumentale agli effetti Irap.<sup>40</sup>

Nell'impostazione tributarista, quindi, il meccanismo contrattuale delineato dal legislatore statale e federale per il trasferimento del calciatore professionista nulla avrebbe in comune con lo schema civilistico perché non determinerebbe il tipico effetto sostitutivo del cessionario al cedente nel rapporto contrattuale con l'atleta; piuttosto, costituirebbe, fonte di un diritto di credito della società cessionaria verso la società cedente a che la seconda risolva il contratto di lavoro con l'atleta, in modo da consentire alla prima di stipulare con l'atleta un nuovo contratto di lavoro.

Si tratta, tuttavia, di una tesi che pur se sostenuta da illustri tributaristi e da alcuni giudici tributari, è autorevolmente contrastata dalla dottrina maggioritaria<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Sempre nella prospettiva tributarista, nell'ambito di due consecutive cessioni di contratto, aventi come parte ceduta il medesimo calciatore, la società cessionaria assumerebbe anche, nella veste di successiva cedente, l'obbligo di risolvere anticipatamente il rapporto che la lega al calciatore. La differenza tra il corrispettivo conseguito, per adempiere "all'obbligo di risoluzione", e il costo non ammortizzato, riferibile all'acquisto del precedente "diritto alla risoluzione", costituisce plusvalenza non tassabile ai fini dell'Irap.

<sup>41</sup> Cfr. F. GALGANO, *La compravendita dei calciatori*, in *Contratto e impresa*, 2001.

e dalla più recente e consolidata giurisprudenza,<sup>42</sup> secondo cui l'atto di trasferimento del rapporto di prestazione sportiva di un calciatore professionista configura una tipica cessione di contratto, con conseguente assoggettamento delle relativa plusvalenza all'Irap, essendo le plusvalenze o le minusvalenze generate dalla cessione classificabili tra le componenti ordinarie di reddito rilevanti per l'Irap.

Con sentenza n. 2541 del 2016, infatti, i giudici milanesi pronunciandosi su una vendita a "prezzo zero" di alcuni contratti di prestazione sportiva, aventi a oggetto «diritti alle prestazioni sportive dei calciatori», considerate non realizzate e, pertanto, indeducibili, considerano l'operazione cessione di bene immateriale pluriennale e, come tale, suscettibile di generare plus o minusvalenza all'atto della vendita. «Per quanto atipico – si legge nella sentenza – il diritto all'utilizzo della prestazione sportiva può assimilarsi a un bene immateriale strumentale, il cui relativo costo, manifestando benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi, va considerato quale immobilizzazione immateriale, seguendone l'ammortamento» ai sensi di legge.

---

<sup>42</sup> Commiss. Trib. Reg. Sardegna - Cagliari sez. I, 18 marzo 2016, n. 86, in *Pluris Cedam*, 2016, secondo cui «L'articolo 95 del NOIF (norme organizzative interne della FIGC) stabilisce che l'accordo per il trasferimento o per la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore. Dalla sentenza "Bosman" della Corte di Giustizia UE del 1995, che ha stabilito la liberazione dei calciatori dai vincoli che precedentemente li legavano alle rispettive società, in nome della libertà di stabilimento, può avvenire che un calciatore che ha stipulato un contratto con una società subisca il richiamo non disinteressato di un altro club che vorrebbe acquisirne le prestazioni. Si tratta di operazioni assai comuni, talvolta anche esasperate, che rispondono ad esigenze di rinnovamento delle squadre di calcio, per tenere sempre vivo l'interesse degli appassionati; interesse che dà luogo ad un ampio mercato di diritti televisivi, pubblicitari, sponsorizzazioni e quant'altro. Un calciatore ha sottoscritto un contratto, normalmente a tempo determinato, con una società sportiva. Desidera cambiare squadra, perché gli viene offerto un contratto personale più vantaggioso, ma il contratto con la prima società non è ancora giunto a scadenza. Ecco che la società sportiva che ha interesse a procurarsi le sue prestazioni offre un compenso alla squadra con cui è in corso il rapporto, perché acconsenta alla liberazione del calciatore dal vincolo. In tal caso è possibile che si realizzi una plusvalenza a vantaggio della società cedente che deve essere assoggettata ad IRAP». Nello stesso senso, Commiss. Trib. Prov. Piemonte – Torino, sez. III, 23 giugno 2014, n. 1346, in *Pluris Cedam*, 2014. La controversia affrontata dal collegio torinese trae origine da una serie di provvedimenti di diniego del rimborso dell'Irap emessi nei confronti di una società calcistica che chiedeva la restituzione dell'imposta versata sul plusvalore emerso in seguito alla cessione anticipata di propri calciatori a un altro club. La società ha impugnato i provvedimenti in Ctp. In linea con l'orientamento espresso dalla sentenza 92/28/2012 della Ctr Lazio, la diretta interessata ha sostenuto che il trasferimento anticipato di propri atleti non sia qualificabile come una cessione di contratto suscettibile di produrre una plusvalenza imponibile per quanto riguarda l'Irap, ma rappresenti l'estinzione del contratto originario con contestuale sottoscrizione di un nuovo rapporto. Secondo la ricorrente, l'importo ricevuto dalla società calcistica cessionaria rappresenterebbe, quindi, il corrispettivo per ottenere il diritto a concludere un contratto con il giocatore e sarebbe da ritenere irrilevante per l'imposta sulle attività produttive. I magistrati tributari del capoluogo piemontese hanno ritenuto che la valutazione operata dalla Ctr Lazio non fosse condivisibile perché si discostava dall'interpretazione fornita dai giudici di legittimità (Cassazione, n. 3545/2004). Nell'affrontare la questione relativa alla qualifica da riconoscere al contratto di cessione di uno sportivo da una società ad un'altra, questi ultimi hanno richiamato

Ancorché la sentenza non richiami la prassi di riferimento, la configurazione della cessione del calciatore come «cessione di bene immateriale» pare ormai consolidata. In termini giuridici, la cessione del calciatore viene configurata come «cessione di diritti». Pertanto, laddove ne abbia utilità pluriennale, l'acquisto di un calciatore viene considerato alla stregua di un nuovo bene immateriale ammortizzabile, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, Tuir (oggi articolo 103, comma 2), che prevede tra gli intangibili anche i «diritti di concessione ed altri diritti iscritti all'attivo di bilancio».

Di recente, il Consiglio di Stato, con il parere n. 5285 del 2012, ha condiviso la posizione secondo cui, con la cessione del contratto, viene di fatto ceduto il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta verso corrispettivo: diritto integrante bene immateriale strumentale – si legge nel parere – all'esercizio dell'impresa, sia sul piano tributario, poiché ammortizzabile, sia su quello civilistico, in quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto. Per i giudici di Palazzo Spada, quindi, il trasferimento dell'atleta va inquadrato nell'ambito della figura tipica della cessione del contratto.

Sulla scorta di siffatta prospettazione argomentativa, oggetto del contratto tra società sportiva e atleta è, pertanto, il diritto alla prestazione sportiva esclusiva. Con la cessione del contratto la società cessionaria acquista, con il necessario consenso dell'atleta, il diritto oggetto del contratto e succede in tutti gli obblighi e i diritti connessi.

Appare, dunque, più convincente l'inquadramento della fattispecie sportiva nell'ambito della cessione del contratto, di stampo civilistico, quantomeno sotto il profilo fiscale. Ma tale arresto giurisprudenziale, per quanto, senza dubbio, autorevole, non può certo costringere il giurista ad interrompere il proprio percorso interpretativo.

Ora, sulla scorta del dato positivo, sia la normativa statale, sia le norme regolamentari della FIGC, fanno riferimento tout court alla cessione del contratto di prestazione sportiva. Sebbene le norme federali non assurgano a fonti interpretative idonee all'identificazione della natura giuridica dei negozi,<sup>43</sup> e nella vicenda circolatoria del calciatore professionista hanno valore ai fini dell'art. 1322 c.c. solo in relazione alle modalità del trasferimento, che unitamente al carattere trilaterale del principale documento necessario al perfezionamento del trasferimento del calciatore, vale a dire la cd. variazione di tesseramento,<sup>44</sup> spingono verso l'inquadramento nell'ambito della cessione di contratto civilistica.

---

l'articolo 5 della legge 91/1981, sottolineando che i trasferimenti in questione integrano la fattispecie di cessioni di contratto di lavoro subordinato.

<sup>43</sup> Cfr. *ex multis*, Cass., 16 febbraio 2005, n. 18919, in *Dir. Form*, 2005, 1583 ss.; Cass., sez. lavoro, 3 agosto 2007, n. 17067 (rv. 599637), in *Mass. giur. it.*, 2007, secondo cui «Le disposizioni contenute nelle cosiddette “carte federali” delle federazioni sportive nazionali - aventi natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato - rappresentano atti di autonomia organizzativa contrattuale [...]».

<sup>44</sup> Una volta avvenuti la cessione e il trasferimento con il consenso dell'atleta, questi non può accappare diritti verso la società cedente a causa dell'inadempimento della società cessionaria: è

Né vale ad escludere l'inquadramento della cessione di contratto in ambito sportivo nello schema negoziale civilistico la circostanza che il nuovo contratto intercorrente tra la società cessionaria e il giocatore ceduto possa avere contenuto difforme dal contratto originariamente intercorrente tra la società cedente e lo stesso giocatore ceduto (ciò che abbiamo visto, invece, essere stato il punto di forza della teoria tributarista, ma che non riveste alcun decisivo rilievo ai fini qui in esame).

Nello schema negoziale di cessione di un contratto di calciatore professionista, ai sensi della normativa federale (art. 102, comma 3, NOIF e 4.5 4.6 e 4.7 dell'Accordo economico vigente),<sup>45</sup> le parti possono modificare rispetto al contratto precedente sia la durata del rapporto negoziale che l'entità del corrispettivo. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, poi, possono essere inserite clausole che prevedano un "premio di rendimento" a favore della società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.<sup>46</sup> Le società di calcio, sempre di più negli ultimi anni, stanno prevedendo nei contratti di cessione a titolo definitivo, anche i c.d. bonus, ossia parti variabili del corrispettivo del trasferimento, condizionati al raggiungimento di determinati risultati sportivi, sia del calciatore che del club acquirente, o in caso di futura rivendita.

Nessun dubbio che la durata – la fissazione di un termine del rapporto – sia un elemento essenziale del contratto di prestazione sportiva, e di qualunque altro contratto a tempo determinato quale è – per espressa previsione legislativa – proprio il contratto di prestazione sportiva. Non pare, tuttavia, che questo potere di modifica delle condizioni contrattuali sia sufficiente a scalfire l'inquadramento della

---

quanto ha deciso il Collegio arbitrale F.I.G.C., 20 aprile 1995, che ha stabilito che, ove la società cessionaria sia morosa nel pagamento delle retribuzioni e venga perciò risolto il contratto, il giocatore non ha titolo per ottenere dalla società cedente le differenze retributive derivanti dall'aver pattuito con la cessionaria condizioni più svantaggiose. Cfr. A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pariaordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in *Riv. dir. sport*, 2000, 556.

<sup>45</sup> Nell'Accordo Collettivo vigente è contemplata la facoltà delle parti di convenire che una quota dello stipendio sia fissa e altra rimessa al conseguimento di risultati individuali o collettivi, con la conseguenza che ben potrebbe il calciatore aver convenuto con la società un certo stipendio in misura fissa e con la seconda modificarne non solo l'entità, ma aggiungere anche un elemento di aleatorietà assente nel precedente rapporto.

<sup>46</sup> Questo nuovo strumento negoziale può essere utilizzato solo nell'ambito professionistico e, quindi, riguarda i trasferimenti tra Club professionistici oppure, nella sua interpretazione più estesa, anche nel caso di cessione da una squadra dilettante a un'iscritta nelle Leghe professionistiche. Questo istituto, quindi, prevede il trasferimento sia dei Giovani di Serie sia dei Professionisti e, per essere considerato valido, deve contenere criteri specificatamente definiti in cui siano chiari gli obiettivi o l'obiettivo che deve raggiungere la squadra che acquisisce il calciatore (oppure quelli raggiunti dal calciatore individualmente) affinché il beneficio economico possa essere corrisposto dalla società cessionaria alla società cedente. Ecco, dunque, la vera novità introdotta da questo strumento: il premio di rendimento consente alla società cedente (e non a quella cessionaria come accade nel premio di valorizzazione) di trarre benefici economici dalla cessione definitiva (o temporanea) del calciatore.

cessione del contratto dell'atleta professionista in generale e del calciatore professionista, nell'ambito dello schema civilistico di cui agli artt. 1406 ss. c.c., per quanto si tratti di un potere di intervento che incide su elementi oggettivi essenziali che consolidata giurisprudenza vuole restino immutati nella cessione del contratto.<sup>47</sup> Si tratta di aspetti negoziali che non sono affatto sconosciuti alla cessione civilistica. Troppo spesso, infatti, si dimentica che l'autonomia privata ha limiti esterni e non interni, per cui non solo nessuna norma vieta alle parti di una cessione di contratto di convenire condizioni diverse,<sup>48</sup> ma, allorquando in giurisprudenza pure si discorre di divieto di mutamento degli elementi oggettivi essenziali, si vuole, in realtà, affermare il principio che il contratto ceduto non sia modificato nella sua profonda natura, quanto alla causa e all'oggetto.<sup>49</sup> Si tratta, infatti, di stabilire caso per caso quali debbano considerarsi gli elementi essenziali del regolamento che disciplina il rapporto oggetto della cessione.<sup>50</sup>

A confutazione della teoria tributarista, si è già detto che per la dottrina maggioritaria l'oggetto del contratto tra la società sportiva e l'atleta è costituito dal diritto alla prestazione sportiva esclusiva per la durata del contratto stesso. Ne consegue che con la cessione del contratto di prestazione sportiva, si "contratta" il diritto oggetto del contratto e la società cessionaria succede in tutti gli obblighi e diritti connessi, non rilevando a nulla, in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie, l'eventuale modifica di elementi accessori del contratto.

Il fatto che alla cessione si accompagni normalmente la modifica del contenuto economico e/o normativo del contratto ceduto e, cioè, la rinegoziazione dello stesso, al più connota di una certa atipicità la cessione contrattuale in ambito sportivo, ma non la allontana, nella sostanza, dallo schema civilistico.

In conclusione, la cessione del contratto di lavoro sportivo così come prevista e disciplinata dall'art. 5 della legge n. 91/1981 e, segnatamente, quella del calciatore professionista, va correttamente inquadrata nell'ambito della cessione del contratto di cui alla previsione civilistica. Scelta che ancora oggi si conferma senz'altro "la più razionale"<sup>51</sup> o, comunque, al momento, la più convincente.

<sup>47</sup> Per giurisprudenza costante, cfr. Cass. civ., 25 febbraio 2015, n. 3822, in *Pluris Cedam*, 2015 secondo cui «la cessione del contratto preliminare *de quo* (ove ritenuta motivatamente ricorrente) comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva (il che non esclude che, a cessione avvenuta o contestualmente alla stessa, il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando - in assenza di tale accordo - immutato il contenuto del contratto originario». Nello stesso senso, Cass. civ., 5 novembre 2003, n. 16635, in *Mass. giur. it.*, 2003; Cass. civ., 6 dicembre 1995, n. 12576, in *Mass. giur. it.*, 1995.

<sup>48</sup> Cfr., in giurisprudenza, Trib. Perugia, 21 maggio 1993, in *Riv. dir. sport.*, 1993, I, 2837.

<sup>49</sup> In tal senso, L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 240.

<sup>50</sup> Per la dottrina maggioritaria la funzione della disciplina civilistica della cessione del contratto è quella di eliminare complicate e dispendiose rinnovazioni del contratto stesso; si rinvia, *ex multis*, a P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, XIX, Milano, 2011, 397.

<sup>1</sup> In tal senso, M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, cit., 2015.

*Bibliografia*

- BRECCIA U., *Causa, Il contratto in generale*, III, in *Trattato dir. priv.*, diretto da Bessone, XIII, Giappichelli, Torino, 1999, 3-332.
- CANTAMESSA L. – RICCIO G. M. – SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008.
- CICALA E., *Il negozio di cessione del contratto*, Napoli, 1962.
- COLAGRANDE R., *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2004, 705-760.
- COLUCCI M., *Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, 2004.
- COSTANZA M., *Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale*, in *Contr. e impr.*, 1987, 423-435.
- DE SILVESTRI A., *Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in *Riv. dir. sport*, 2000, 503-581.
- DI NELLA L., *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999.
- FACCI G., *Ordinamento sportivo e regole d'invalidità del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 237-264.
- FAVA P., *Cessione del contratto di prestazione calcistica e disciplina Irap*, in *Il fisco*, 47/ 2000, 13964-13968.
- FEMIA P., *Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà delle qualificazioni*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Napoli, 2008, 235-303.
- FERRI G. B., *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, 81-97.
- FERRI G. B., *Tipicità negoziale e interessi meritevoli di tutela nel contratto di utilizzazione di cassette di sicurezza*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, 339-354.
- FRANCESCHELLI V., *Appunti in tema di cessione dei crediti*, Napoli 1957.
- GALGANO F., *Deontologia forense e pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Contr. e impr.*, 2011, 287-296.
- GALGANO F., *La compravendita dei calciatori*, in *Contratto e impresa*, 2001, 1-8.
- GIANNINI M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 10-16.
- GRASSO B., *Successione particolare nel debito (o nel credito) corrispettivo, successione nel sinallagma e regime delle eccezioni*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 1009-1019.
- LUBRANO E., *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in L. Cantamessa - G. M. Riccio - G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008.
- LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio. Corso giuridico del giuoco del calcio*, Uni Luiss, 2003.
- MANCINI T., *La cessione di crediti futuri a scopo di garanzia*, Milano, 1968.
- MARANI F., *Notifica, accettazione, e buona fede nella cessione dei crediti*, Modena, 1977.
- MINERVINI E., *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 1062-1084.
- MINERVINI G., *Lo sconto bancario*, Ristampa della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino, Napoli, 1993.
- PANUCCIO V., *La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento*, Milano, 1955.
- PERLINGIERI P., *Cessione dei crediti*, in *Commentario a cura di Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1982.

- PERLINGIERI P., *Della cessione dei crediti (artt. 1260-1267)*, in *Commentario a cura di Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1982.
- PERLINGIERI P., *Le cessioni dei crediti ordinari e 'd'impresa'*, Napoli, 1993.
- ROTUNDI F., *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 31-61.
- SACCO R., *Trattato di diritto privato*, vol. X, Utet, Torino, 1982.
- SFORZA C., *Il diritto dei privati*, Milano, 1963.
- SPADAFORA M. T., *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2004.
- STINCARDINI R., *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. IV, n. 3, 2008.
- TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, XIX, Milano, 2011.
- VIDIRI G., *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiuntivi e forma ad substantiam*, in *Giust. civ.*, 1999, 1613-1616.
- VIDIRI G., *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della federazione sportiva nazionale*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 540-545.



## IL TRASFERIMENTO DEL “TITOLO SPORTIVO” DI UN CLUB FALLITO NELL’ORDINAMENTO SPORTIVO E STATUALE

di *Claudio Cannella\**

*ABSTRACT: This paper deals with principles and rules of Italian Sports Law, governing the insolvency of a professional club. The author goes in depth to analyse the scope and objectives of the Italian Football Association or FIGC’s relevant rules in this field.*

*The core of the paper reviews the relationship between the Sports Law and the ordinary law’s rules applicable to a club’s bankruptcy.*

*The paper focuses the research on the difference between the relocation of the company in the ordinary law and the protection of a sport property license for a professional football club. The Italian bankruptcy law’s rules are interpreted lato sensu in view of making the transfer of a business as a trick to avoid the cancellation of the club’s sport property license.*

*Keywords: Football club – Insolvency – Bankruptcy – Ordinary and Sports Law – Applicable law – Club’s license transfer.*

SOMMARIO: 1. La disciplina delle società sportive tra ordinamento statale e ordinamento sportivo – 2. Definizioni e qualificazioni del c.d. “Titolo sportivo” – 3. Il trasferimento d’azienda – 4. Il trasferimento del titolo sportivo – 5. Le procedure concorsuali – 5.1 Il fallimento – 6. Il trasferimento del titolo sportivo nel fallimento – 6.1 Attribuzione della qualifica commerciale alle imprese e conseguente assoggettabilità alle procedure concorsuali – 6.2 Titolo sportivo e fallimento: il suo trasferimento nelle società di calcio professionistiche – 7. Conclusioni

---

\* Dottore Commercialista, iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Fermo. Svolge attività di curatore fallimentare presso il tribunale di Fermo. E-mail: claudiocannella90@gmail.com.

1. *La disciplina delle società sportive professionistiche tra ordinamento statale e sportivo*

La disciplina relativa alle società è collocata nel Codice Civile del 1942, nel libro V, intitolato “Del Lavoro”. È necessario partire dal significato che la nozione assume per l’ordinamento statale (codice civile) per poter approfondire il fenomeno societario nella disciplina sportiva.

L’attività dell’imprenditore può essere svolta in forma societaria utilizzando un modello organizzativo, normalmente a base collettiva, che scaturisce da un contratto, un atto unilaterale, oppure, eccezionalmente, da un atto amministrativo.<sup>1</sup>

Nella definizione di società ha rilievo l’art. 2247 del Codice Civile che spiega che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

Sono dunque tre i presupposti per la costituzione di una società: a) “i conferimenti di beni e servizi” effettuati dai soci, mediante i quali la società viene dotata di un proprio patrimonio; b) l’esercizio in comune di un’attività economica” consistente nella produzione o nello scambio di beni o di servizi; c) “lo scopo di dividerne gli utili” ovvero di ripartire tra i soci il guadagno realizzato dalla società.

La disciplina sportiva regola altro tipo di società. Infatti con il termine “società sportive” si intendono quelle organizzazioni di tipo associativo che hanno per oggetto l’esercizio e per fine la diffusione ed il potenziamento dello sport.<sup>2</sup>

Il mondo sportivo si divide in due macrocategorie: lo sport professionistico e lo sport dilettantistico o amatoriale, in conformità alla legge n. 91 del 23.03.1981 sul professionismo sportivo.

Dall’entrata in vigore di tale legge vi è stata una vera e propria separazione tra disciplina professionistica e disciplina dilettantistica.

La legge sul professionismo sportivo deve essere vista nell’ottica dei rapporti tra ordinamenti: l’ordinamento generale dello Stato da una parte e l’ordinamento sportivo dall’altra. Sotto questo profilo, ha infatti il significato di rivendicare alla potestà legislativa statale la disciplina dei rapporti tra gli operatori dello sport e le società e le federazioni, considerando l’attività sportiva come attività di lavoro e allo stesso tempo dando pieni poteri alle Federazioni per la regolamentazione degli stessi.

La legge n. 91 sul professionismo sportivo ha modificato le tipologie giuridiche delle società per poter partecipare ad una competizione professionistica o dilettantistica.

La Legge n.91 è nata dall’esigenza di una regolamentazione specifica per l’organizzazione dello sport, che ha assunto una dimensione economica significativa e si è trasformato da strumento di pratica sportiva a strumento di

<sup>1</sup> F. GALGANO, *Diritto Commerciale-L’imprenditore*, Zanichelli.

<sup>2</sup> Come ricavato dalla l. 6.2.1942, n.426, che ha istituito il CONI, poi successivamente modificata dal d.lg. 23.7.1999, n. 242, dal successivo d.lg 8.1.2004, n.15 nonché dallo statuto del CONI ,deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7.7.2008 e dagli statuti delle Federazioni sportive.

gestione dello spettacolo sportivo.<sup>3</sup> Inoltre, il legislatore ha inteso rafforzare la capacità di controllo degli organismi statali con poteri di supervisione dello sport.

Nell'ordinamento sportivo con il termine società si vuole intendere, in via generale, tutte quelle organizzazioni che hanno come oggetto l'esercizio dell'attività sportiva.

Nel diritto ordinario, invece, la società sportiva professionistica è una società volta all'esercizio dell'attività sportiva che obbligatoriamente assume la natura giuridica di una società di capitali, quale per esempio Società per Azioni o Società a Responsabilità Limitata.

Cosa che non avviene obbligatoriamente nel campo dilettantistico, dove le società sono associazioni sportive (associazioni non riconosciute) ovvero di una pluralità organizzata di persone che perseguono uno scopo comune, il cui atto costitutivo è un contratto di comunione di scopo.

Le società sportive hanno dato vita in passato ad una tipologia societaria ibrida, non tanto per la particolarità dell'oggetto sociale, quanto piuttosto per l'anomala impossibilità di distribuzione degli utili tra i soci.

Con il tempo tale configurazione è andata mutando. Infatti, per via dell'impossibilità di distribuzione degli utili tra i soci, le società di diritto sportivo in passato si differenziavano dallo schema classico tipico del contratto di società di cui all'art. 2247c.c. e rappresentavano uno degli esempi più significativi di società senza fine di lucro. Tutto ciò è sostanzialmente cambiato andando così a determinare un nuovo scenario per la materia in esame.

Il divieto di distribuire gli utili tra i soci portava ad escludere nelle società sportive qualsiasi scopo di lucro, concetto che appariva del tutto inconciliabile con le finalità dell'attività sportiva professionistica.

La situazione è mutata con il d.l. n. 485 del 20.9.1996<sup>4</sup> che abrogò il vincolo di destinazione degli utili della società sportiva all'attività sociale e il divieto di distribuzione degli utili a favore dei soci. Inoltre, il decreto riserva una quota parte degli utili, non inferiore al dieci per cento, alla formazione di "vivai" e scuole giovanili di addestramento.

Inoltre con la modifica del 2° e 3° comma dell'articolo 10, l. 23.3.1981,<sup>5</sup> n. 9, la nozione di attività connessa alle attività sportive è stata ampliata con la possibilità di svolgere anche "attività connesse e strumentali" alle attività sportive.

In questo modo il legislatore ha posto la disciplina delle società sportive professionistiche nell'alveo delle disposizioni dell'art. 2247 c.c..

La legge 23.03.1981, n. 91 disciplina il rapporto tra società e sportivi professionistici, modificando la struttura giuridica delle società sportive, le quali devono diventare società per azioni o a responsabilità limitata per avere la capacità legale di stipulare contratti con atleti professionisti.

<sup>3</sup> G. TOBIA, *Trattato delle procedure concorsuali, le società sportive*, 128, UTET, 2010.

<sup>4</sup> D.l. n. 485 del 20.9.1996 che è stato poi successivamente convertito con l. n. 586 del 18.11.1996, e successivamente dal d.lg. 6.2.2004, n. 37.

<sup>5</sup> Modificati dal D.l. 20.9.1996, n. 485 convertito con la l. 18.11.1996, n. 586.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 23.11.1981, n. 91, sono sportivi professionisti "gli atleti gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".

Inoltre poiché ogni società sportiva, sia essa professionistica o dilettantistica, deve appartenere ad una propria federazione in base alla disciplina sportiva che andrà a svolgere, occorre che vi sia un riconoscimento della società da parte della federazione stessa.

Ovvero il riconoscimento da parte della rispettiva Federazione di appartenenza di un settore di attività specificatamente regolato in forma professionistica, cercando in tal modo di lasciare alle singole Federazioni piena autonomia di determinazione in merito ad una delle materie più delicate della regolamentazione dell'attività sportiva, qual è appunto la definizione del discrimine tra sport professionistico e sport dilettantistico: ciò significa che rimangono fuori dal campo di applicazione della legge le attività per le quali le Federazioni non abbiano provveduto a tracciare il discrimine tra dilettantismo e professionismo.

La legge 91/1981 richiede dunque anche la ricorrenza di un elemento formale, non di derivazione legislativa, costituito dalla qualificazione da parte delle Federazioni della figura dello sportivo professionista, elemento la cui necessaria ricorrenza trova ragione nell'esigenza di evitare un'eccessiva dilatazione dell'area del professionismo sportivo, nel quale avrebbe finito col rientrare ogni attività sportiva svolta dietro compenso e con carattere di continuità.

Quindi il procedimento per la costituzione di una società sportiva professionista prevede che, prima di procedere all'omologazione dell'atto costitutivo, la società deve ottenere l'affiliazione presso una o più Federazioni sportive nazionali.

L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione sportiva per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo da cui discende l'inibizione allo svolgimento dell'attività sportiva.

L'atto costitutivo, come già accennato, deve prevedere che la società possa svolgere solo attività sportiva ed attività connesse e strumentali e deve stabilire che una quota di utili, non inferiore al dieci per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Inoltre la stessa legge 91/81 prevede che, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società sono sottoposte ai controlli delle rispettive Federazioni al fine di verificarne l'equilibrio finanziario. Inoltre le stesse federazioni possono procedere nei confronti delle società alla denuncia al Tribunale per gravi irregolarità, ex art. 2409 c.c..

Occorre sottolineare, che le società sportive, pur perdendo i loro connotati di fattispecie anomala, conservano comunque alcuni profili di specialità. Infatti, le società di diritto sportivo, nonostante abbiano per oggetto esclusivo lo svolgimento

di un’attività sportiva, in sostanza hanno facoltà di svolgere anche attività notevolmente differenti, purché possano considerarsi “strumentali e connesse” allo svolgimento di un’attività sportiva. Una peculiarità molto significativa è data dalla revoca dell’affiliazione alla federazione sportiva di appartenenza con conseguente inibizione della società allo svolgimento dell’attività sportiva. L’atto di revoca può determinare una causa di scioglimento della società sportiva per la scomparsa dell’oggetto sociale, in quanto le società sportive costituiscono ipotesi di società ad “oggetto esclusivo”.<sup>6</sup>

## 2. *Definizioni e qualificazioni del c.d. “Titolo sportivo”*

Nell’ordinamento sportivo un affiliato o tesserato di una Federazione Sportiva, può partecipare alle gare ed ai campionati da questa organizzati nel livello, al quale il titolo sportivo permette di accedere.

È utile riportare la definizione di Titolo Sportivo dell’art. 52, comma 1, delle Norme Organizzative Interne (NOIF) della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC): “riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato”.<sup>7</sup>

Tale titolo è rappresentativo del merito sportivo-agonistico acquisito da una società, e costituisce innanzitutto, ma non solamente, un valore di carattere sportivo. Il suo riconoscimento è pertanto un bene immateriale appartenente alla società che l’ha conquistato sul campo. Questo merito sportivo può, tuttavia, per le società professionistiche essere soggetto a dei requisiti che esulano dai risultati ottenuti sui campi di gara.

Questi ulteriori requisiti sono affiliazione alla Federazione e determinati parametri finanziari (ex art. 12 L.n. 91/1981), organizzativi e strutturali fissati dalle norme federali a garanzia del regolare svolgimento delle competizioni.

L’istituto del titolo sportivo è sintomatico della “specialità” e dell’“autonomia” dell’ordinamento sportivo e serve a bilanciare interessi dello sport e interessi di natura pubblicistica.

Il titolo sportivo caratterizza in modo particolare l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Esso distingue nettamente le società calcistiche rispetto alle società di capitali di diritto comune.

Come già accennato, l’art. 52, 1° comma delle NOIF,<sup>8</sup> statuisce che “il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle combinazioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato”.

Si tratta, dunque, di una concessione riconosciuta dalla Federazione ad una società affiliata.

<sup>6</sup> M. FRASCARELLI, *associazioni e società sportive*, Edizioni FAG Milano, 2000.

<sup>7</sup> G. TOBIA, *Trattato delle procedure concorsuali, le società sportive*, UTET, 2010.

<sup>8</sup> Norme Interne Organizzative Federali, emanate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Le società che si affiliano per la prima volta alla FIGC acquisiscono il titolo sportivo di III categoria, non avendo ancora conseguito maggiori titoli sul campo.

La richiesta di affiliazione, ai sensi dell'art 16 dello statuto FIGC. e dell'art. 15 delle NOIF., deve essere inoltrata, per il tramite del comitato regionale competente, al presidente federale e deve essere corredata dai seguenti documenti: atto costitutivo; statuto sociale; elenco dei componenti del consiglio di amministrazione o del direttivo della società; dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco e tassa di affiliazione.

A conclusione del campionato ed in base ai meriti sportivi acquisiti sul campo, le società con i requisiti economico-finanziari e legali in materia di ammissione ai campionati, si iscrivono per la stagione successiva alla competizione di riferimento. La funzione di controllo per le società militanti in campionati professionistici viene svolta dalla Commissione per la vigilanza e il controllo delle società calcistiche professionistiche (CO.Vi.So.C.).<sup>9</sup>

Il campionato a cui le società si iscrivono può essere il medesimo o la serie superiore o inferiore in caso, rispettivamente, di promozione o retrocessione.

L'art. 52 delle NOIF individua due componenti del titolo sportivo: l'una relativa ai meriti sportivi; l'altra è composta da "altri requisiti previsti dalle norme federali", ovvero tutti quegli aspetti legali ed economico-finanziari della società calcistica.

In pratica la disciplina del titolo sportivo assicura la partecipazione ai vari campionati di competenza a tutte le società che abbiano acquisito sul campo il titolo a partecipare ad una competizione calcistica, ma nei limiti in cui esse dimostrino di avere l'equilibrio finanziario ed i requisiti legali necessari per garantire la regolare conclusione del campionato.

I requisiti economico-finanziari vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Federale con il comunicato ufficiale di ammissione ai campionati professionistici, come previsto dall'art. 89 delle NOIF.

I requisiti per l'ammissione ai campionati sono:

- Pagamento di tutti i debiti nei confronti degli enti federali;
- Pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi agli stipendi dei tesserati fino ad una mensilità prestabilita;
- Pagamento dei tributi Iva, Ires ed Irap, riguardanti determinate annualità;
- Il ripianamento dei bilanci eventualmente in perdita;
- La certificazione del bilancio da parte di una società di revisione.

Alla luce dei detti requisiti, si desume che il titolo sportivo non può considerarsi una res nella piena ed esclusiva titolarità della società calcistica, ma equivale ad una periodica, rinnovabile autorizzazione che la Federazione concede, previa verifica dei requisiti sopracitati.

---

<sup>9</sup> La CO.Vi.So.C. è titolare del potere di controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società e sui poteri sanzionatori (art. 81 NOIF).

La carenza anche di uno solo di questi, sia sotto il profilo del merito sportivo, sia sotto il profilo legale-economico-finanziario, determina l'esclusione della società dal campionato di competenza.

Questa qualificazione di titolo sportivo<sup>10</sup> limita il suo uso al rapporto del club con la Federazione a cui è affiliato, al di fuori del quale, com'è proprio di tutte le dimensioni relazionali, il titolo sportivo non è riconosciuto ed non ha valore alcuno.

Questo tipo di autorizzazione data dal titolo sportivo non è una concessione amministrativa ma è costitutiva del rapporto con la Federazione, che accerta l'esistenza delle condizioni tecnico-sportive (tra cui anche i rapporti di lavoro con gli atleti, l'adeguatezza dell'impianto di gara, e tutta l'organizzazione in generale) e patrimoniali-finanziarie, la cui concomitante esistenza genera il diritto alla partecipazione a un determinato campionato.

Questa disciplina del titolo sportivo mira a garantire il regolare svolgimento dei campionati.

Il contenuto bivalente del titolo sportivo ha rilevanza pubblicistica, atteso che garantisce e tutela interessi di mercato, dai quali la Federazione non può prescindere.

La tenuta dell'ordinamento sportivo presuppone:

- a) la stabilità economico-finanziaria, delle società sportive, affinché sia assicurata continuità e regolarità delle competizioni sportive nazionali;
- b) il riconoscimento del merito sportivo conquistato sul campo da ogni società e conseguentemente l'interesse sportivo dei singoli territori nazionali e delle singole tifoserie a vedere la propria squadra collocata nel campionato corrispondente ai risultati conquistati.

In definitiva, la FIGC deve assicurare che i campionati inizino e si concludano regolarmente ogni anno. Per realizzare tali obiettivi, è indispensabile, così come previsto anche dalla legge 91/1981, che la Federazione stabilisca dei controlli preventivi in ordine alla solidità finanziaria e, nel contempo, stabilisca dei termini perentori per concludere la verifica. La perentorietà dei termini risponde alle esigenze "di individuare gli aventi titolo alla partecipazione al campionato, con la necessità di uno sbarramento netto e sufficientemente anticipato al fine di garantire l'espletamento di tutti gli incombeni organizzativi funzionali all'avvio dei campionati".<sup>11</sup>

L'istituto del titolo sportivo, dunque, se da un lato garantisce la legittima aspettativa delle società che abbiano acquisito sul campo il titolo a partecipare ad un determinata competizione, dall'altro si concretizza solo nel caso in cui le medesime

<sup>10</sup> Per le società professionistiche "il titolo sportivo, in altre e più semplici parole, inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e le capacità sportive, ma soprattutto la sua partecipazione all'organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell'affiliato con la FIGC, per cui non è scindibile dall'affiliazione e non ha senso se non nell'appartenenza al sodalizio e secondo le regole, le condizioni, i requisiti (tecnico-finanziari) previsti dall'ordinamento settoriale" Cfr. TAR Lazio, sent. n. 9668/2004.

<sup>11</sup> C. St., 7.5.2001, n. 2546, CS, 2001, I, 1084 ss. (caso Catania/FIGC).

società dimostrino di avere i mezzi finanziari necessari per poter competere fino al termine della manifestazione, nel rispetto delle prerogative degli altri club e dei soggetti che operano nella competizione.

In tal modo si limita il rischio di situazioni di insolvenza in corso di campionato, che determinerebbero alterazioni della regolarità della competizione e danni per gli atleti e i creditori non sportivi.

Il titolo sportivo può essere considerato come l'avviamento dell'azienda sportiva, poiché esso rappresenta la capacità di profitto dell'attività produttiva dell'azienda sportiva operante nel settore professionistico.<sup>12</sup>

### 3. *Il trasferimento d'azienda*

L'azienda viene definita dall'art. 2555 c. c. "come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". La qualificazione di un bene, dunque, come "bene aziendale" dipende esclusivamente dalla destinazione data dall'imprenditore.

Non è richiesto che i beni appartengano all'imprenditore; è sufficiente che egli disponga, su ciascun bene, di un titolo giuridico che gli permetta di utilizzarlo, in combinazione con gli altri beni aziendali, per l'esercizio dell'impresa. Potrebbe bastare anche solo un titolo meramente obbligatorio come ad esempio potrebbe essere un contratto di affitto.

Infatti a nulla rileva il titolo giuridico reale od obbligatorio che legittima l'imprenditore ad utilizzare il bene, ma è determinante la destinazione dei beni stessi all'attività d'impresa. Pertanto, non rientrano nel compendio aziendale i beni non destinati all'attività d'impresa come, ad esempio, potrebbe essere l'abitazione di proprietà dell'imprenditore, mentre vi rientrano beni di proprietà di soggetti terzi impiegati nell'attività d'impresa come, ad esempio potrebbero invece essere i locali in locazione o i materiali in leasing.

Afferiscono all'azienda anche altri elementi quali, ad esempio, i rapporti contrattuali stipulati per l'esercizio dell'impresa come i contratti di lavoro dipendente, i contratti di somministrazione di energia elettrica, gas, ecc., nonché i crediti e i debiti correlati con l'azienda stessa.

Il trasferimento d'azienda può avvenire attraverso l'utilizzo di negozi giuridici differenti, a titolo definitivo con la vendita o temporaneo con l'affitto.

Il trasferimento d'azienda è disciplinato da norme speciali finalizzate alla conservazione dell'unità economica dell'azienda come complesso unitario e al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità dell'azienda stessa.

Il trasferimento d'azienda può avvenire attraverso l'utilizzo di negozi giuridici differenti, a titolo definitivo con la vendita o temporaneo con l'affitto.

Il trasferimento d'azienda è disciplinato da norme speciali finalizzate alla conservazione dell'unità economica dell'azienda come complesso unitario e al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità dell'azienda stessa.

<sup>12</sup> Cass., 27 settembre 2000, n. 12817.

È importante stabilire se i beni che formano oggetto di un atto dispositivo dell'imprenditore, costituiscano o meno un'azienda oppure se non si tratti semplicemente del trasferimento di singoli beni aziendali.

Se il complesso di beni è in grado di produrre beni o servizi siamo in presenza di un trasferimento d'azienda; se il complesso di beni trasferiti non è in grado di produrre beni o servizi, la capacità produttiva del complesso dei beni è soltanto potenziale.

Per quando riguarda la forma del contratto, l'art. 2556 del Cod. Civ. prevede la forma scritta e il deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

I beni che si trasferiscono all'acquirente dell'azienda sono quelli identificabili, sulla scorta dell'art. 2555 Cod. civ., come "beni aziendali". È, invece, necessaria la menzione espressa di quei beni aziendali che, per volontà delle parti, vengono esclusi dal trasferimento; in difetto di una espressa esclusione, l'intero complesso aziendale si trasferisce all'acquirente dell'azienda.

C'è un limite quantitativo minimo (che dovrà essere valutato caso per caso) al disotto del quale la vicenda traslativa cessa d'essere qualificabile come trasferimento d'azienda e si presenta come trasferimento di una mera pluralità di beni, al quale non si potranno applicare le norme sull'azienda.

Il codice civile all'art. 2557 stabilisce anche che il venditore deve astenersi per un periodo di 5 anni dal trasferimento d'azienda dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanza possa sviare la clientela dell'azienda ceduta.

L'art. 2558 cod. civ. al 1° comma prevede che "se non è pattuito diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale".

Inoltre sempre l'art. 2558 al 2° comma precisa però che "il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa".

Questo articolo introduce una sorta di presunzione secondo cui, nel silenzio delle parti, l'acquirente dell'azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in essere relativi all'azienda ceduta, con esclusione solamente dei contratti di natura personale legati alla figura dell'imprenditore.

Le condizioni che devono sussistere affinché si possano trasferire all'acquirente i contratti in corso sono:

- Sussistenza di un nesso tra i contratti e l'azienda, altrimenti non si può parlare di contratti relativi all'azienda ceduta;
- Non deve trattarsi di contratti avente carattere personale, cioè stipulati con riferimento alla persona fisica del titolare dell'azienda.

I contratti oggetto dell'art. 2558 cod. civ. sono:

- I contratti aziendali, aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non di proprietà dell'impresa
- I contratti d'impresa, stipulati per l'esercizio dell'attività (contratti commerciali con clienti e fornitori, di assicurazione, ecc.).

L'art 2559 dispone che “la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”

L'art. 2559 c.c. perciò, a differenza del precedente art. 2558 non precisa espressamente se con la cessione dell'azienda si determina un automatico passaggio dei crediti.

Quindi il legislatore prevede che la cessione dei debiti abbia effetto nei confronti dei debitori anche in mancanza di notifica o di accettazione degli stessi dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, fermo restando la liberazione del debitore ceduto che paga in buona fede all'alienante.

Più articolata e complessa è la disciplina prevista per i debiti aziendali.

In particolare l'art. 2560 cod. civ, al 1° comma, prevede che “l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”; inoltre nel 2° comma continua affermando che “ nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

Il legislatore, quindi, offre la massima tutela al creditore ceduto il quale può far valere le sue ragioni sia nei confronti dell'alienante, sia nei confronti dell'acquirente, purché il debito risulti dai libri contabili obbligatori.<sup>13</sup>

Il trasferimento dei debiti è soggetto dunque a due principi di carattere generale:

- Il passaggio dei debiti non è automatico, occorrendo un espresso consenso da parte dei creditori;
- Sussiste una responsabilità solidale delle parti per i debiti anteriori al trasferimento, purché essi risultino dai libri contabili obbligatori, anche se tenuti irregolarmente.

La ratio dell'art. 2560 Cod. Civ. è di tutelare il terzo creditore che, per effetto della cessione dell'azienda potrebbe vedere vanificare le proprie aspettative sulla soddisfazione del credito vantato nei confronti dell'alienante.

#### 4. *Il trasferimento del titolo sportivo*

Il diritto dello sport che governa le società calcistiche professionistiche ha dato all'istituto del titolo sportivo una coerenza normativa in linea con gli interessi sottesi.

Infatti per soddisfare quegli interessi la normativa sportiva delle FIGC , prevede testualmente che “ in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Il riferimento è all'art. 2214, comma 1, cod.civ. secondo cui l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere obbligatoriamente: il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

<sup>14</sup> Art. 52, comma 2 , NOIF.

Il titolo sportivo, essendo un "riconoscimento" della Federazione, non può essere gestito dai club professionistici come una res propria, secondo le regole del libero scambio e non può essere assoggettato alla normativa privatistica in materia di circolazione dei beni.

Tale titolo è rappresentativo del merito sportivo-agonistico acquisito da una società, e costituisce innanzitutto, ma non solamente, un valore di carattere sportivo. Il suo riconoscimento è pertanto un bene immateriale e personale appartenente alla società che l'ha conquistato sul campo. Questo merito sportivo può, tuttavia, essere soggetto a dei requisiti che esulano dai risultati ottenuti sui campi di gara. Questi ulteriori requisiti consistono, oltre che nell'affiliazione alla Federazione, nel possesso di determinati parametri finanziari (ex art.12 L. n. 91/1981), organizzativi e strutturali fissati dalle rispettive norme federali a garanzia del regolare svolgimento delle competizioni.

La mancanza di questi requisiti ulteriori determina la possibilità per la Federazione di diminuire il valore del titolo sportivo della società non in regola, consentendole di partecipare solo a un campionato inferiore.

Il divieto assoluto della commercializzazione del titolo sportivo salvaguarda il collegamento tra il titolo sportivo e la città, la squadra, il territorio e la tifoseria.

In altre parole se si consentisse la cessione del titolo sportivo, verrebbe meno il legame della squadra con il territorio, principio che è alla base della natura sociale dello sport di squadra più diffuso in Italia.

La ratio principale ispiratrice del divieto trova, peraltro, conferma in altre disposizioni che prevedono un regime stringente per i trasferimenti di sede e per le fusioni.<sup>15</sup>

L'elusione del divieto di cessione del titolo sportivo, comporta, infatti, l'adozione del provvedimento di revoca dell'affiliazione e, dunque, della esclusione dall'ordinamento federale.

Infatti l'art. 16 delle NOIF, prevede che il presidente federale deliberi la revoca dell'affiliazione in caso di "gravi infrazioni all'ordinamento sportivo". Il successivo comma 4, stabilisce che costituisce "grave infrazione all'ordinamento sportivo la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo".

Il divieto di cessione del titolo sportivo vale per tutte le federazioni sportive nazionali, anche nei principi dettati dal CONI. che all'art.4 dello Statuto del CONI così recitano: "il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito delle operazioni di fusione".

Il titolo sportivo da un lato non è assimilabile ad un bene di proprietà della società sportiva, dall'altro coinvolge interessi e prerogative di chiara rilevanza statutale.

---

<sup>15</sup> Cfr. art. 20 delle NOIF.

Infatti, il titolo sportivo pur costituendo un valore di carattere agonistico e bene non commerciabile può di fatto assumere un valore oggettivamente commerciale per le società professionistiche.

Questo accade, ad esempio, nell'ambito di una valutazione patrimoniale di una società in stato di fallimento, quando il titolo sportivo potrebbe diventare uno dei cespiti di maggior valore.

Infatti è prassi, soprattutto in termini statuali, che nel trasferimento di azienda si valutino tutti quanti i beni materiali e immateriali dell'azienda stessa.

Il titolo sportivo in effetti è assimilato all'avviamento per la società sportiva professionista.

L'avviamento è infatti un carattere particolare dell'azienda che ne costituisce anche un elemento qualificante; normalmente, il valore economico del complesso di beni che costituiscono l'azienda è superiore alla somma dei valori dei singoli beni. Tale maggior valore costituisce, per l'appunto, l'avviamento.

Il diritto a partecipare a un campionato, soprattutto all'interno del "sistema calcio", ha non soltanto un valore sportivo ma sicuramente anche un valore economico. Nel settore professionistico, infatti, le società sportive sono società di capitali aventi finalità di lucro e la cui valutazione finanziaria dipende molto dal valore del titolo sportivo posseduto.

Tale principio è stato espresso, per la prima volta, dal Tribunale di Napoli (Sez. Settima Civile) che, con sentenza depositata il 2 agosto 2004 ha sottolineato che "il titolo sportivo costituisce ormai per una società professionistica, organizzata come società di capitali, se non l'unico, sicuramente il principale bene patrimoniale, e comunque un elemento imprescindibile dell'azienda calcistica".

Il titolo sportivo, quindi, è sì un bene immateriale, ma rientra obiettivamente fra i beni patrimoniali dell'azienda sportiva di una società professionistica; esso anzi rappresenta non già "un qualunque bene aziendale, bensì l'avviamento della società sportiva, nel senso che esso esprime e manifesta la capacità di profitto dell'attività produttiva dell'impresa operante nel settore professionistico".<sup>16</sup>

Lo stesso principio è stato poi espresso, con maggiore convinzione, anche dal TAR Lazio che nella sent. n. 9668/2004, cit., non si è discostato dal dictum del Tribunale di Napoli, affermando che il titolo sportivo rappresenta "l'attitudine del relativo complesso aziendale di conseguire, fintanto che permane il vincolo d'affiliazione che è la fonte del titolo stesso, successi sportivi e, perciò, risultati economici diversi e maggiori di quelli raggiungibili mercè l'utilizzazione isolata dei singoli cespiti o in un differente contesto di mercato (per esempio un campionato di rango inferiore o dilettantistico); infatti l'avviamento, è il valore di scambio maggiore che acquista il complesso unitario aziendale grazie al rapporto di strumentalità e di complementarietà tra i singoli elementi costitutivi dell'azienda, onde esso ne rappresenta una qualità e ne misura il successo".

<sup>16</sup> Cass., 27 settembre 2000, n. 12817.

Il titolo sportivo, dunque, da una parte della giurisprudenza è riconosciuto come avviamento di una società sportiva, mentre la normativa FIGC riserva alla Federazione l'esclusivo diritto a disporne, riconoscendolo ad un club oppure ritirandolo.

La legittimità, anche con riferimento ai precetti costituzionali, dei limiti imposti dalla regolamentazione endofederale agli atti di disposizione del titolo sportivo, è stata giustificata in relazione alla libertà associativa garantita dall'art. 18 Cost., che costituisce il presupposto della produzione normativa interna.

In questi termini si sono del resto espressi anche il TAR Lazio e il Tribunale di Monza. Il primo ha affermato che il titolo sportivo esiste solo e nella misura in cui è riconosciuto dalla Federazione sportiva "nel cui contesto il relativo valore è destinato ad esprimersi ». Il secondo ha riconosciuto che il titolo sportivo è attribuito dalla FIGC in cambio dell'impegno, da parte del soggetto acquirente, a richiedere l'iscrizione al campionato di competenza "alle condizioni tutte che saranno determinate in via esclusiva dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega d'appartenenza". Nell'ottica federale il titolo sportivo risulta sganciato da riferimenti aziendali, rappresentando invece un momento specificativo della qualità di associato alla Federazione sportiva, da ritenersi qualificante per il profilo soggettivo del gruppo sportivo piuttosto che del suo profilo oggettivo-patrimoniale.

In ogni caso, il titolo sportivo costituisce se non il principale bene patrimoniale, almeno, un elemento imprescindibile dell'azienda sportiva professionistica.

Confermando la ratio del divieto di cessione del solo titolo sportivo all'interno dell'ordinamento sportivo, è giusto però chiarire che è possibile il trasferimento del titolo sportivo al di là del caso della sua cessione definitiva effettuata che interviene all'atto della vendita dell'intera società.

### *Caso del fallimento di società professionistica*

Una prima ipotesi di cessione del titolo sportivo al di fuori della vendita del club è il caso di fallimento della società.

Una società sportiva può intervenire nella procedura concorsuale acquistando il cespite rappresentato dal titolo in questione o meglio dell'azienda così come valutata dagli organi della procedura fallimentare. In virtù di tale procedura il sodalizio interessato potrà, dunque, iscriversi al campionato dell'anno successivo, con il titolo sportivo della società in fallimento, anche se nella categoria immediatamente inferiore a quella in cui militava la società in liquidazione.

### *Caso d'insolvenza*

Una seconda ipotesi è rappresentata dal caso in cui una società, per difficoltà economiche non riesce a soddisfare i parametri indicati dalla Federazione per ottenere l'iscrizione al campionato della sua categoria. In tale situazione la stessa

società verrà retrocessa nell'ultima categoria dilettantistica perdendo la titolarità del titolo sportivo che verrà espropriato "a zero euro" ed assegnato, per procedura d'ufficio della federazione di appartenenza, ad altra società della medesima città analogamente ad un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c..

## 5. *Le procedure concorsuali*

Le procedure concorsuali sono una serie di procedure nelle quali, preso atto di uno stato di crisi di un'impresa commerciale, connotata da requisiti individuati di volta in volta dal legislatore, viene regolato il rapporto di tale impresa con il complesso dei suoi creditori, alla presenza di almeno un'autorità pubblica e di altri soggetti indicati in modo specifico e diversificato da procedura a procedura.

Le procedure concorsuali si avviano in seguito alla crisi economica dell'impresa ed al conseguente dissesto patrimoniale dell'imprenditore con i creditori che vengono a trovarsi nell'impossibilità di realizzare quanto loro dovuto.

La crisi economica dell'impresa è evento di fronte al quale i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento ed in particolare l'azione esecutiva individuale sui beni del debitore si rilevano talvolta inadeguati e insufficienti.

Inadeguati perché si tratta di tutelare non il singolo creditore ma una massa di creditori, e di tutelarli di fronte ad una situazione che coinvolge l'intero patrimonio dell'impresa. Insufficienti, perché il problema non è solo quello di salvaguardare e realizzare i diritti dei creditori, ma anche quello di salvaguardare gli ulteriori interessi collettivi coinvolti dalla qualità di imprenditore del debitore.

La legge regola attualmente cinque procedure concorsuali. Tre sono previste dal r.d. 16.3.1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) e sono: il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa. Una quarta procedura concorsuale, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è stata introdotta dalla legge 3.4.1979, n. 95, e successivamente riformata dal d.lgs. 8.7.1999, n. 270; infine, il d.l. 23.12.2003, n. 34723 ha recentemente aggiunto alla lista una speciale amministrazione straordinaria accelerata, destinata alle imprese di maggiori dimensioni.

Con la riforma del 2006 del diritto fallimentare è stata invece soppressa la dell'amministrazione controllata.

Pur presentando significativi profili di diversità, le singole procedure concorsuali condividono alcuni caratteri costanti e comuni. Esse sono procedure generali e collettive.

Generali, poiché coinvolgono tutto il patrimonio dell'imprenditore e non solo i singoli beni. Sono procedure collettive, invece, perché coinvolgono tutti i creditori dell'imprenditore alla data in cui il dissesto è accertato e mirano ad assicurare, in via di principio, la parità di trattamento degli stessi, andando ad applicare così il principio della par condicio creditorum.

In questo modo le forme ordinarie di tutela dei creditori sono sostituite ex lege da forme, sia pure diverse, di tutela collettiva, il cui obiettivo è quello di ripartire

fra tutti i creditori interessati le conseguenze patrimoniali del dissesto dell'imprenditore.

Un'impresa considera l'attuazione di una procedura concorsuale quando si trova in uno stato di crisi irreversibile.

La crisi infatti risulta da degradazioni dell'attività d'impresa che rendono la gestione della stessa anti-economica a causa di fenomeni di squilibrio e di inefficienza, di origine interna ed esterna che implicano perdite di varia entità che a loro volta possono determinare l'insolvenza che costituisce l'effetto e la manifestazione ultima del dissesto.

Quindi la situazione di crisi pone a rischio la prospettiva della continuità aziendale. Il risanamento in tali ipotesi è ancora possibile. Lo stato di insolvenza, invece, è la situazione in cui si trova l'imprenditore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'insolvenza si può quindi definire una situazione di impotenza funzionale e non transitoria, che non permette all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività commerciale.<sup>24</sup>

La scelta dell'una o l'altra procedura concorsuale dipende dalle cause e dalla gravità della crisi, dalla tipologia di impresa, nonché dalla tutela dell'interesse delle masse di creditori.

Di seguito si analizzano in dettaglio due procedure concorsuali. Ovvero il fallimento e il concordato preventivo, chiaramente perché esse sono più adatte alla dimensione economica delle società sportive professionistiche.

### *5.1 Il fallimento*

La procedura concorsuale del fallimento è regolata dalla legge fallimentare, che stabilisce quali soggetti possono fallire quando si trovano in uno stato di insolvenza e superano almeno una delle tre soglie dimensionali di fattibilità.

Secondo l'art.1 della legge fallimentare, infatti, possono fallire gli imprenditori che svolgono un'attività commerciale.

L'imprenditore può fallire se si trova in uno stato di insolvenza<sup>17</sup> ed inoltre l'imprenditore non può fallire se dimostra di rimanere contemporaneamente al di sotto delle tre soglie dimensionali. Ovvero quando, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, non venga superato nessuno dei seguenti parametri:

- Attivo patrimoniale superiore a 300.000 Euro
- Ricavi lordi superiori a 200.000 Euro
- Esposizione debitoria superiore a 500.000 Euro.

È sufficiente che una sola soglia sia superata perché l'imprenditore possa fallire.

---

<sup>17</sup> Lo stato di insolvenza, come si desume dall'art. 5 l.f. , 2° comma, è la situazione patrimoniale del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Il parametro dell'esposizione debitoria è riferito all'ammontare complessivo dei debiti anche non scaduti. Rimane comunque ferma la causa ostativa del fallimento costituita dall'esistenza di debiti scaduti e non pagati, risultanti dall'istruttoria prefallimentare, per un ammontare complessivo che con il decreto correttivo<sup>18</sup> è stato portato ad Euro 30.000.

Il fallimento può essere dichiarato su ricorso di uno o più creditori, su richiesta del debitore o su istanza del pubblico ministero.

La procedura fallimentare comporta lo svolgimento di una complessa attività giudiziaria ed amministrativa rivolta all'accertamento, alla ricostruzione, alla liquidazione ed alla ripartizione del ricavato fra i creditori.

Con la dichiarazione di fallimento viene aperto un procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore per la distribuzione del ricavato ai creditori. Il fallimento è quindi essenzialmente un procedimento esecutivo per espropriazione. L'esecuzione concorsuale è quindi caratterizzata dall'unitarietà: si attua, ad opera degli organi preposti al fallimento, nel contesto di una procedura unitaria, su tutti i beni e diritti del debitore dichiarato fallito assoggettati ad esecuzione con il cosiddetto pignoramento generale.

Nell'esecuzione concorsuale gli organi preposti al fallimento possono, quindi, esercitare tutti i diritti del debitore, ivi compresi i diritti potestativi e possono eseguire i contratti corrispettivi quando appaia conveniente conseguire la controprestazione.

L'esecuzione concorsuale concerne il patrimonio del debitore nella sua interezza.

Poiché nel fallimento occorre procedere alla liquidazione del patrimonio del debitore ed a ripartire il ricavato tra i creditori, l'amministrazione fallimentare è liquidatoria.

Con la dichiarazione di fallimento l'attività di impresa si arresta ed i beni aziendali sono destinati ad essere liquidati per soddisfare i creditori.

Due sono le ipotesi al riguardo previste dall'art. 104 della legge fallimentare.

La prima si ha con la dichiarazione di fallimento. Il tribunale nella sentenza che lo dichiara può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami d'azienda "se dall'interruzione può derivare un danno grave, purchè non arrechi pregiudizio ai creditori".

La seconda interviene dopo che è stato nominato il comitato dei creditori. Questo deve infatti decidere sull'opportunità di continuare (se già disposto temporaneamente dal tribunale) o di riprendere, in tutto o in parte, l'esercizio dell'impresa, fissandone anche la durata. Solo se il parere è favorevole il giudice delegato su proposta del curatore può disporre la continuazione o la ripresa dell'attività.

<sup>18</sup> D.lgs 12 settembre 2007 n. 139.

L'esercizio provvisorio, consentendo di evitare la disgregazione dell'azienda e di conservare l'avviamento che spesso dell'azienda rappresenta l'elemento di maggior valore, costituisce strumento per permettere la vendita dell'azienda.

## *6. Il trasferimento del titolo sportivo nel fallimento*

### *6.1 Attribuzione della qualifica commerciale alle imprese e conseguente assoggettabilità alle procedure concorsuali*

Una delle questioni più dibattute, in dottrina e in giurisprudenza, al momento dell'entrata in vigore della legge 91/1981, era quella diretta a stabilire se le società sportive potevano essere considerate come società assoggettabili o meno alla procedura fallimentare e alle altre procedure concorsuali previste per tutte le altre imprese e società commerciali.

Le questioni e i dubbi circa la configurabilità delle società sportive professionistiche come imprese commerciali e, dunque, circa la loro assoggettabilità alle procedure concorsuali, secondo l'orientamento sia di una certa dottrina che della giurisprudenza di merito<sup>19</sup> sarebbero oggi del tutto superati alla luce delle già citate modificazioni.<sup>20</sup>

Infatti, secondo questo orientamento le società sportive sono, a norma dell'art. 2082 c.c., a tutti gli effetti imprese commerciali e, come tali, assoggettabili a fallimento.

Con la novella del 1996,<sup>21</sup> si è esplicitamente consentito alle società sportive di esercitare "attività strumentale" a quella tipicamente sportiva, dovendosi al riguardo osservare che il termine "attività strumentale" ha una portata molto generale, ben potendo comprendere un'ampia gamma di attività imprenditoriali.

Inoltre si è osservato che le società sportive sono assoggettabili al fallimento, quali imprese che esercitano un'attività economica organizzata per la produzione di un servizio, appunto lo spettacolo sportivo, che soddisfa il bisogno di un vasto pubblico, il quale se lo procura con il pagamento di un corrispettivo.

Sicuramente possono configurarsi come imprese commerciali, ai sensi dell'art. 2082 c.c., e come tali essere assoggettate al fallimento quelle società sportive professionistiche che, pur svolgendo come principale l'attività sportiva, esercitano una vera e propria attività economica d'impresa, attraverso la vendita dei diritti televisivi (in particolare le società di calcio), la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione, la vendita di biglietti ed abbonamenti, l'acquisto e la cessione di atleti e, comunque, tutto ciò che può tradursi in attività imprenditoriale in quanto esercitata con fine di lucro.

<sup>19</sup> Cfr. Trib. Bologna, 6.5.1999, Gco, 2001 e Trib. Napoli, 2.8.2004, DF, 2006.

<sup>20</sup> Apportate alla l. 91/81 dal d.l. 20.9.1986, n. 485, convertito con l. 18.11.1996, n. 586, e successivamente dal d.lg. 6.2.2004, n. 37.

<sup>21</sup> D.l. 123/2006.

## 6.2 *Titolo sportivo e fallimento: il suo trasferimento nelle società di calcio professionistiche*

La ratio sottesa alla regolamentazione del titolo sportivo è evidente in caso di fallimento delle società calcistiche o in caso di non ammissione al campionato di competenza.

Nell'ipotesi di fallimento, le conseguenze previste dalla normativa federale sono rimaste invariate nel tempo, poiché rappresentano dei principi cardine nella regolamentazione della fattispecie in esame.

In tal casi infatti, il Presidente Federale delibera:

- a) La revoca dell'affiliazione ai sensi dell'art. 16, 6° comma, delle NOIF,<sup>22</sup>
- b) Lo svincolo d'autorità dei calciatori per la stessa tesserati, ai sensi di quanto previsto dall'art 110 delle NOIF.

Si tratta quindi di norme di diritto dello sport che sono comunque poste a tutela di principi fondanti dell'ordinamento generale e costituzionale quali la libertà di iniziativa economica e la tutela del mercato, nonché la tutela dei lavoratori.

In sostanza, il fallimento di una società di capitali, sottoposta all'attività liquidatoria tipica delle procedure concorsuali, fa venire meno tutte le condizioni previste dall'art. 52, 1° comma, delle NOIF, che consentono la partecipazione di una società ad un determinato campionato e, pertanto, la Federazione recide il legame associativo con la società, nel rispetto ed a garanzia delle altre associate e dei lavoratori.

D'altronde, la previsione della revoca dell'affiliazione è perfettamente coordinata con le finalità che sottendono alla normativa fallimentare, poiché lasciare sopravvivere civilisticamente una società sportiva fallita, contrasterebbe con le funzioni proprie dell'ufficio fallimentare, che ha il solo compito di realizzare l'attivo e ripartirlo tra i singoli creditori.

Diverso, invece, il caso in cui viene autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Prima della stagione sportiva 2005/2006, si lasciava ampia discrezionalità alla Federazione nello stabilire le condizioni per l'eventuale trasferimento del titolo sportivo di una società fallita ad un altro soggetto giuridico.<sup>23</sup>

In sostanza, quando interveniva il fallimento di una società di calcio professionistico e la procedura fallimentare autorizzava l'esercizio provvisorio dell'impresa, le condizioni per assegnare il titolo sportivo della fallita ad una società neo costituita venivano concordate con la curatela fallimentare.

<sup>22</sup> Il 6° comma, dell'art.16, infatti prevede che il Presidente federale delibera la revoca dell'affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Nel caso di fallimento della società nel corso del campionato. Gli effetti della revoca vengono differiti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione al nuovo campionato, ove il Tribunale autorizzi l'esercizio provvisorio dell'impresa.

<sup>23</sup> L'art. 52, 3° comma, delle NOIF regolava che "il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione, può essere attribuito ad altra società con delibera del Presidente della FIGC previo parere vincolante della Co.vi.soc., ove il titolo sportivo concerne un campionato professionistico".

In particolare l'assegnazione del titolo sportivo è stata subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che la società neocostituita ed affiliata avesse sede nella stessa città della società fallita;
- b) la società fallita fosse espressione di una tradizione sportiva rilevante per il territorio e radicata nel panorama calcistico nazionale;
- c) le neo costituita società si rendesse cessionaria dell'azienda della fallita;
- d) la nuova società si accollasse tutti i debiti sportivi<sup>24</sup> contratti dalla precedente società.

Inoltre, in considerazione dell'esercizio provvisorio autorizzato dalla procedura fallimentare, i calciatori non sono stati svincolati ma hanno proseguito, in corso di esercizio provvisorio, la propria attività lavorativa.

Nella stagione sportiva 2005/2006 e, precisamente, con C.U. 221/A del 13.6.2005<sup>25</sup> la disciplina che regola il fallimento delle società sportive è profondamente cambiata, assumendo una struttura normativa organica e analitica.

È stata introdotta una procedura che individua termini, condizioni e modalità per l'eventuale attribuzione del titolo sportivo di una società fallita.

Il nuovo 3° comma dell'art.52 delle NOIF, infatti, prevede che il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione per intervenuto fallimento, possa essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società, con delibera del Presidente Federale e, previo parere vincolante della Commissione di vigilanza delle società professionistiche (Co.vi.soc) , ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società abbia sede nello stesso comune della precedente e dimostri, nel termine perentorio di due giorni prima, dalla suddetta scadenza:

- a) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
- b) di avere ottenuto l'affiliazione alla FIGC;
- c) di essersi accollata tutti i debiti sportivi della società fallita ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
- d) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
- e) di aver depositato dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e delle operazioni di acquisto di calciatori.

Vi è un contemperamento dei diversi interessi in gioco e l'autorizzazione all'esercizio provvisorio rappresenta lo strumento che consente di perseguire diversi obiettivi cui tendono i due ordinamenti:

---

<sup>24</sup> Per debiti sportivi si intende i debiti nei confronti di tesserati, società affiliate, della FIGC e delle Leghe.

<sup>25</sup> Con CU 221/A del Consiglio Federale del 13.06.2005 il Lodo petrucchi ha subito delle rilevanti modifiche.

- Garantire il regolare svolgimento dei campionati per la federazione;
- Garantire la migliore realizzazione economica del patrimonio della società fallita a tutela della massa dei creditori per l'ordinamento statutale.

Infatti, a dimostrazione di ciò, le autorizzazioni all'esercizio provvisorio, concesse dai tribunali Italiani, hanno sempre avuto la seguente motivazione: operando l'impresa nel settore professionistico ed avendo in particolare ad oggetto la gestione di una squadra di calcio, l'interruzione improvvisa dell'attività, con il conseguente abbandono del campionato in corso, avrebbe arrecato un pregiudizio gravissimo in quanto non sarebbe risultato possibile conservare e collocare sul mercato l'azienda.

Inoltre, in sede fallimentare, nella valutazione del patrimonio aziendale dei club calcistici l'ordinamento statutale non attribuisce al titolo sportivo alcun valore patrimoniale.

Le relazioni di stima, infatti, approdano sempre alla medesima conclusione: il titolo sportivo non può essere valutato economicamente, potendosi acquisire per meriti sportivi o, come nei casi in esame, per attribuzione d'autorità da parte della FIGC. Infatti, da un punto di vista tecnico-contabile, il titolo sportivo non è una voce di bilancio.

Dalla comparazione tra il diritto fallimentare e il diritto dello sport, in caso di attribuzione del titolo sportivo da una società fallita ad un'altra, emerge chiaramente quali siano gli interessi perseguiti dall'ordinamento statutale.

Il diritto dello sport persegue la tutela della continuità dell'attività aziendale, che è anche garanzia dei principi che ispirano la legge fallimentare, primo fra tutti la tutela della massa dei creditori concorsuali.

Il patrimonio aziendale non va disperso.

Permettendo alla società in esercizio provvisorio di partecipare al campionato in corso consente, da un lato la realizzazione di un miglior risultato sul piano strettamente economico dei valori patrimoniali, rispondendo così all'interesse della massa dei creditori e, dall'altro, assicura la continuità dell'attività sportiva dell'impresa fallita o in esercizio provvisorio determinato dopo la dichiarazione di fallimento.

Ciò risponde anche all'interesse dei dipendenti della società sportiva di proseguire il rapporto di lavoro nonché all'aspettativa della comunità locale di conservare la squadra di calcio.

In sostanza, i meccanismi giuridici previsti dal diritto sportivo in caso di fallimento di una società affiliata, risultano, sotto ogni profilo, compatibili con le finalità prevalenti della procedura concorsuale di diritto ordinario.

## 7. Conclusioni

La normativa sportiva ha disciplinato l'istituto del trasferimento del titolo sportivo per garantire un regolare svolgimento dei campionati sportivi e poter continuare la tradizione sportiva di una regione legata al club sportivo nel momento in cui una

società sportiva si trova coinvolta in una crisi economica tale da poter portarla al fallimento.

Dalla disamina delle problematiche giuridiche del settore calcistico, è emerso che la regolamentazione delle società calcistiche, se da un lato si è adeguata, nel tempo alle esigenze del mercato e del rischio d'impresa, dall'altro ha preservato il principio secondo cui il titolo sportivo deve rimanere un elemento precipuo dell'ordinamento di settore.

Il titolo sportivo rimane soprattutto lo strumento di tutela di un regolare svolgimento delle manifestazioni sportive cui la società partecipa, poiché la sua concessione da parte della federazione avviene solo dopo il rispetto di determinati vincoli sportivi ed economici.

Una società sportiva partecipante ad un campionato professionistico non è una normale società di capitali con attività sportiva. Essa è innanzitutto il simbolo dietro il quale si unisce la stragrande maggioranza della popolazione di una città o regione, che si sente sportivamente rappresentata da quel club.

In questo modo c'è un collegamento diretto tra il titolo sportivo e la città, la squadra, il territorio e la tifoseria di cui il medesimo titolo è espressione. Non a caso le norme federali hanno considerato come valore assoluto la valenza economico-sociale che una squadra sportiva porta all'intero territorio che rappresenta.

Solo concependo il titolo sportivo quale prerogativa interna e di sistema settoriale, detti principi possono trovare applicazione nel diritto statutale, in particolar modo nella Legge Fallimentare.

E' altrettanto vero che, compatibilmente con le norme dell'ordinamento sportivo, deve essere anche garantita una corretta circolazione dell'azienda e del complesso dei suoi "beni" organizzati in forma d'impresa.

In tal senso si dovrebbe permettere un trasferimento a titolo oneroso del titolo sportivo quale bene appartenente all'azienda non solo nei casi di insolvenza dichiarata giudizialmente, ma anche nei casi in cui la società versa in uno stato di crisi momentanea per la quale magari potrebbe non rispettare i requisiti di ammissione ad un campionato professionistico.

E opportuno pertanto cercare di modificare i regolamenti federali tenendo conto delle novità intervenute sia sotto il profilo civilistico che di diritto fallimentare, cercando di non comprimere, attraverso una eccessiva ingerenza federale, il valore del titolo sportivo.

In particolare sarebbe opportuno privilegiare la conservazione del bene azienda nella sua unitarietà ivi compreso il titolo sportivo.

L'utilizzo di strumenti quali il concordato in continuità<sup>26</sup> permetterebbe da un lato di conservare l'azienda e la sua continuità e dall'altro raggiungerebbe lo scopo di un maggior soddisfacimento dei creditori salvaguardando la collettività da inutili e dispendiose perdite di patrimoni aziendali e sportivi.

<sup>26</sup> Art. 186 bis Legge Fallimentare.



NOTA A SENTENZA

---



**Corte di Cassazione, Quarta Sezione, sentenza 15 febbraio 2017 – 24 marzo 2017, n. 14606**

*ABSTRACT: This paper comments an Italian High Supreme Court ruling, which clearly define and limits the criminal liability of the alpine ski area manager in case of fatal accident of a skier, while skiing on a downhill slope.*

*The liability of the manager is declared by the Supreme Court even in case of accident happening outside the designed and signaled ski track, whenever the physical conditions of the place, where the skier ran outside, appear to be highly and concretely dangerous. On the contrary, the Supreme Court excluded the manager's liability in case of voluntary and prohibited run of the skier outside of the regular track.*

*Keyword: Criminal liability – Skiing out of track – Culpable homicide – Scope of the organizer's liability – Circumstances determining or excluding the liability.*

**LA DELIMITAZIONE «GIURIDICA» DI UN TRACCIATO  
SCIISTICO: UNA PRECISAZIONE DI LEGITTIMITÀ**

di *Filippo Bisanti*\*

*Sommario:* 1. Il caso – 2. La delimitazione del tracciato sciistico (anche) come inteso dalla Provincia Autonoma di Trento – 3. Il rinvio al giudice di secondo grado: le motivazioni della Suprema Corte – 4. Brevi considerazioni

---

\* Filippo Bisanti, iscritto al primo anno accademico del Master di II livello «Diritto e processo penale»; specializzato nelle professioni legali; dottore in Giurisprudenza e Scienze Politiche (corso di laurea di primo livello in «Operatori della sicurezza sociale»); esito positivo del tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013, presso la Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Trento (dicembre 2014 - giugno 2016); cultore della materia e membro della Commissione di esame di Diritto civile presso l'Università degli Studi di Trento; cultore della materia e membro della Commissione di esame di Istituzioni di Diritto Privato I e II presso l'Università degli Studi di Trento. E-mail: [filippobisanti@hotmail.com](mailto:filippobisanti@hotmail.com).

**1.** La specifica determinazione della latitudine applicativa inerente all'obbligo, in capo al gestore di un'area sciabile, di cautelare un tracciato rappresenta un argomento che sovente è riproposto nella copiosa produzione giurisprudenziale in materia di responsabilità giuridica, nella duplice accezione civile e penale, connessa al fenomeno del turismo invernale.<sup>1</sup>

Nel caso in esame la Cassazione era chiamata a valutare un iter giudiziario che aveva condotto alla condanna del legale rappresentante – nonché amministratore delegato e responsabile della sicurezza delle piste – di un celebre comprensorio sciistico del Trentino-Alto Adige.

L'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo giacché ritenuto responsabile (in termini di condotta omissiva) della tragica morte di uno sciatore durante una discesa.

La dinamica ricostruita in sede processuale aveva come protagonista un utente delle piste che durante la fruizione del comprensorio perse il controllo della propria traiettoria fuoriuscendo dal tracciato e impattando con il capo contro un masso non protetto situato nei pressi del bordo della pista.

Nonostante la protezione passiva (indossava un casco) lo sventurato sciatore perse la vita.

Il capo di imputazione prospettava una condotta omissiva colposa del gestore, ritenuto infatti censurabile il non avere adottato misure di facile attuazione idonee a segnalare adeguatamente il bordo della pista e la presenza del masso.

Non solo, veniva mosso un rimprovero per non aver apprestato le opportune protezioni volte a eliminare il rischio di impatto degli sciatori contro lo stesso, alla luce della ordinaria prevedibilità di un possibile urto da parte degli utenti.

A conclusione del processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato, il G.U.P. di Trento ritenne l'imputato responsabile dell'illecito *ex art. 589 c.p.*, irrogando nei suoi confronti la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione.<sup>2</sup>

Impugnata la sentenza, la Corte di Appello di Trento confermava la statuizione di prime cure.<sup>3</sup>

Avverso la sentenza di appello, l'imputato propose ricorso per Cassazione dogliandosi (in sostanza) delle errate trasposizione e interpretazione della Determinazione del Dirigente della Provincia Autonoma di Trento n. 96/2010, fonte normativa – a livello provinciale – in cui individuare la corretta estensione dell'obbligo di cautela dei tracciati da parte del gestore, quale titolare di una posizione di garanzia. La Suprema Corte, all'esito del giudizio, annullava la sentenza impugnata rinviandola nuovamente al giudice di secondo grado, rilevandone nelle motivazioni l'incompleta coerenza logica.

<sup>1</sup> Per una visione d'insieme afferente alla tematica v. M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, 290 ss.; un quadro aggiornato della legislazione europea, nazionale, regionale, corredato da regolamenti amministrativi, norme tecniche e deontologiche, nonché normative di interesse comparatistico in tema di sci, nonché diverse pronunce di merito e legittimità in materia, è consultabile tramite il sito [www.dirittodeglisportdelturismo.it](http://www.dirittodeglisportdelturismo.it).

<sup>2</sup> Trib. Trento, 18 febbraio 2014.

<sup>3</sup> App. Trento, 2 dicembre 2015, n. 377/15.

Il provvedimento nomofilattico è succinto e sistematico, così come si potrà osservare nel prosieguo del commento.

2. L'innovatività del caso è il precipuo richiamo alla normativa della Provincia Autonoma di Trento che, mediante Determinazione dirigenziale 2 dicembre 2010, n. 96, indica puntualmente quale siano le prerogative e gli obblighi dei gestori delle aree sciabili finalizzate a mettere in sicurezza un tracciato.<sup>4</sup>

Nelle parole del provvedimento, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista è tenuto ad «adottare le misure che dall'esperienza e da ragionevoli considerazioni risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica dell'utente sciatore, avuto riguardo della situazione dei luoghi, delle mutevoli condizioni di innevamento della pista e delle sue adiacenze. In particolare dovranno essere messe in atto tutte le misure per prevenire quelle situazioni nelle quali la fonte di pericolo non possa essere colta dall'utente, anche facendo uso della ordinaria diligenza. Dovranno, in ogni caso, essere osservate le seguenti prescrizioni di ordine generale: sulle rampe che per pendenza o per presenza sulle stesse di sassi, ceppaie o altre insidie che possono configurare situazioni di pericolo in caso di uscita di pista, devono essere allestiti degli idonei apprestamenti di sicurezza che comunque non dovranno mai ridurre la larghezza del piano sciabile».

La recente presa di posizione della Provincia Autonoma di Trento è un chiaro sintomo di come gli Enti locali interessati dal fenomeno del turismo invernale – oramai crescente e variegato – stiano recependo, nei propri settori di competenza legislativa e/o regolamentare, le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza.

Invero, le singole normative regionali e provinciali hanno dovuto confrontarsi dapprima con l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo» e, ancor più incisivi, con i principi enunciati dalle corti di merito e legittimità, alla luce dell'esponentiale incremento del contenzioso legato alla pratica sciistica. Per delimitare un tracciato – e i relativi obblighi di protezione da parte del gestore – è d'uopo richiamare il dato normativo nazionale e quello del luogo in cui è verificato il sinistro.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 363/2003, i gestori devono assicurare agli utenti «la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza. Essi provvedono alla

---

<sup>4</sup> È opportuno precisare fin da ora che il concetto di «sicurezza» di un tracciato sciistico sfugga a una predeterminata valutazione che possa attagliarsi alla generalità delle piste: difatti, considerata la mutevolezza dello stato dei luoghi – peculiari giacché rappresentati dalle chine innevate dei comprensori del Paese – è utopico voler delineare *ex ante* una precisa regolamentazione volta a uniformare il concetto di sicurezza delle piste. Ne discende che, in termini del tutto generali, «sicuro» potrà dirsi quel tracciato in cui il gestore dell'area sciabile sia stato diligente nel porre in essere tutte le cautele ritenute necessarie per quella e unica pista (poiché nessun percorso montano è identico a un altro), senza però dimenticare che l'adozione di accorgimenti dovrà avvenire anche alla luce dell'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti che, come oramai tratteggio in giurisprudenza, sono parte integrante della nozione (pertanto composita) di «sicurezza» dei tracciati sciistici.

messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle Regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo»; al tempo stesso, l'art. 17 sancisce che «il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi».

Per quanto attiene alla normativa provinciale, espressamente applicata al caso in esame, l'interprete deve porre riferimento alla L. Provincia Autonoma di Trento 21 aprile 1987, n. 7, nonché al relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 settembre 1987, n. 11/51-Legisl. Quest'ultimo definisce, all'art. 17, una pista da sci nei termini di un «tracciato o percorso normalmente accessibile, preparato, dotato di segnaletica e controllato»: la possibilità di fruizione è limitata all'orario di apertura.<sup>5</sup>

La lettura congiunta degli articoli *de quibus* obbliga lo sciatore a eseguire la discesa esclusivamente durante l'orario di apertura degli impianti e a sciare all'interno delle delimitazioni del tracciato; nel caso di sinistro avvenuto fuori pista, apparentemente la responsabilità del gestore è esclusa.

Tale assunto è stato il protagonista di proteiformi pronunce giurisdizionali che ne hanno mutato l'essenza: allo stato attuale è applicato, in realtà, in maniera ben diversa rispetto alla primigenia intenzione dei legislatori nazionali e provinciali, per cui si mirava a un'esclusione *tout court* della responsabilità del gestore per i fatti lesivi accaduti agli utenti all'esterno del tracciato.

Non è questa la sede per richiamare ogni singolo momento dell'evoluzione dogmatica e giurisprudenziale che ha condotto a un radicale cambiamento della disciplina: si può succintamente affermare che la principale causa si debba rinvenire nell'individuazione di un ruolo centrale dello sciatore nel concetto di sicurezza delle piste (a cui si connette a sua volta l'obbligo di cautela da parte del gestore). In dottrina «i concetti di sicurezza e pericolo assunti dalla legge possono essere collocati ai due estremi di un segmento ideale, nel quale le valutazioni da compiersi sia prima dell'evento dannoso (quando il gestore predispone ed effettua la manutenzione programmata della pista e in un momento successivo, quando l'utente la percorre), che dopo di esso (quando il giudice alla luce dell'istruttoria attribuisce valenza aggiudicativa alle valutazioni compiute da entrambe le parti prima dell'incidente) non possono assumere senso senza valorizzare una lettura congiunta – si direbbe interrelata – del comportamento che ciascuna di esse risulta aver posto in essere, alla luce di tutti gli elementi di fatto disponibili al giudizio nella veste di rilevazioni sullo stato dei luoghi, sulle condizioni meteo, sulla regolarità delle attività manutentive svolte sulla pista teatro dell'incidente dal gestore, sullo stato fisico e cognitivo, nonché sulle abilità tecniche dello sciatore. Ciascuno di questi elementi deve infatti essere combinato con gli altri, tenendo così conto di ciò

<sup>5</sup> Allo sciatore è vietato utilizzare le piste da sci al di fuori dell'orario di apertura al pubblico delle piste e l'eventuale determinazione eccezionale deve essere resa nota mediante apposita segnaletica (art. 30ter d.P.G.P. n. 11/51-Legisl.).

che gestore e sciatore abbiano potuto concretamente prevedere rispetto all'attività precauzionale posta in essere dall'altro, per stabilire, attraverso questo confronto necessario, l'effettivo livello di esigibilità di interventi correttivi destinati a rimediare o a integrare l'attività precauzionale dell'altra parte, la cui riscontrata inattuazione può – ma solo a quel punto – condurre ad attribuire a una o ad entrambe le parti (e in quest'ultimo caso in quote necessariamente variabili, come permette il primo comma dell'art. 1227 c.c., che sulla neve è parametro decisionale davvero essenziale), il costo dell'incidente occorso sulla pista».<sup>6</sup>

Applicando siffatte coordinate al quesito in ordine all'estensione dell'obbligo di cautela da parte del gestore, si ricava che sia indispensabile procedere a una pregnante valutazione dei luoghi finalizzata all'individuazione di quei pericoli che possano costituire un'insidia per lo sciatore, segnalandoli e/o cautelandoli ancorché siano ubicati all'esterno del tracciato.

Va da sé, però, che sia indubbiamente inesigibile e, oltremodo gravoso, pretendere dal gestore che tutta la pista sia recintata oppure che tutti i massi e i pericoli situati nelle sue prossimità siano rimossi.

Sul versante civile la Cassazione è recentemente intervenuta sul tema e argomentando la propria decisione facendo ricorso all'art. 2043 c.c. ha stabilito, perimetrando gli obblighi probatori, che debba essere il danneggiato (lo sciatore che lamenta di essere stato leso da ciò che costituisce un pericolo) a dovere provare l'esistenza di condizioni di pericolo della pista senza la protezione da possibili incidenti. Se tali condizioni sono verificate, è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni. Invece è onere del gestore dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo.<sup>7</sup>

La delimitazione di un tracciato sciistico (con i relativi obblighi di cautela) non è quindi relegata alle mere palinature predisposte dal gestore oppure ai segni della battitura da parte dei mezzi meccanici, ma si estende altresì oltre questi termini qualora sia altamente probabile che, in un determinato luogo, possa verificarsi la fuoriuscita dello sciatore.

La recente giurisprudenza recepisce le motivazioni della Cassazione: tre le molteplici pronunce, si registra un caso trattato dal Tribunale di Bolzano, che ha condannato a un anno e tre mesi di reclusione ciascuno il maestro di sci e i due responsabili di un impianto della Val Pusteria per la morte di un quattordicenne, che nel marzo del 2012, mentre scendeva con uno slittino lungo una pista, aveva perso il controllo della propria traiettoria uscendo dal tracciato e precipitando lungo un ripido pendio; la sua corsa terminava contro uno o più ostacoli non meglio identificati. La sentenza

<sup>6</sup> U. Izzo, *Pericoli lungo le aree sciabili e responsabilità extracontrattuale del gestore*, in *Danno e resp.*, 2013, VIII, 867.

<sup>7</sup> Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4018, in *Resp. civ. e prev.*, 2013, VI, 1930, con nota di S.VERNIZZI, *La (ir)responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate: un inopinato ritorno al passato*.

di primo grado accertava la penale responsabilità in capo al maestro di sci affidatario del minore (che lo aveva accompagnato a slittare insieme ad altri ragazzini al termine di una giornata di lezioni), all'amministratore delegato della società gestore della pista da slittino (insistente lungo il percorso di una strada forestale) e al responsabile per la sicurezza del medesimo tracciato.

Circa l'imputazione ascritta al responsabile dell'impianto, la pronuncia ha ribadito il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la colpa del gestore e del personale delegato consiste nell'omessa predisposizione di ogni presidio atto a prevenire pericoli atipici, anche esterni alla pista, ai quali lo sciatore può andare incontro attesa la particolare conformazione dei luoghi (in specie, vi era l'obbligo per il gestore di recintare un punto della pista giudicato insidioso in ragione della configurazione e pendenza del tracciato, della battitura sino all'orlo e delle condizioni ambientali presenti).<sup>8</sup>

**3.** Il rinvio al giudice di secondo grado promana da un'incorretta interpretazione della Determinazione del Dirigente della Provincia Autonoma di Trento n. 96/2010. Ancor prima di specificare l'errore di diritto, la Cassazione rammenta come la posizione di garanzia in capo al gestore dell'area sciabile sia normativamente individuabile in seno all'art. 3 L. n. 363/2003.

Come già indicato in precedenza, è palmare che al di fuori dell'ambito della pista il gestore non abbia alcun potere di dominio sulle possibili fonti di pericolo per i terzi e neppure può considerarsi titolare di un potere di organizzazione, intervento e vigilanza su di esse, con la conseguenza che egli non ha alcun obbligo di attivarsi per impedire il verificarsi di eventi lesivi nei confronti di soggetti terzi.

Quale prevedibile precipitato, non si può configurare alcun obbligo di protezione nei confronti degli sciatori che abbiano abbandonato la pista battuta volontariamente, erroneamente e inconsapevolmente.<sup>9</sup>

Per converso, è tenuto a cautelare quei pericoli fisicamente esterni alle piste solamente qualora la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si verifichi la possibile fuoriuscita dalla pista battuta per la naturale conformazione del percorso.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Trib. Bolzano, 8 aprile 2016, n. 663; per il sunto della fattispecie e la relativa massima si rimanda a S. Rossi in [www.dirittodeglisportdelturismo.it](http://www.dirittodeglisportdelturismo.it)

<sup>9</sup> In merito è interessante il caso di uno sciatore precipitato in uno *skiweg*: il Tribunale di Sondrio, con sentenza 17 ottobre 2013, n. 313, ha sancito che i gestori di aree sciabili su cui insiste un tratto di collegamento fra le piste da sci (*skiweg*) sono solidamente responsabili, ai sensi degli artt. 2043, 2051 c.c. e artt. 3, 7 l. n. 363/2003, dei danni occorsi a uno sciatore precipitato in un dirupo non visibile durante l'attraversamento, qualora abbiano ommesso di segnalare e cautelare adeguatamente siffatto pericolo atipico. Non può essere imputata alcuna responsabilità allo sciatore coinvolto ove si sia accertato, in concreto, che non fosse stato messo in condizione di valutare con serenità e coscienza il pericolo cui andava incontro per l'assenza di ogni indicazione e per la mancanza di idonee protezioni.

<sup>10</sup> Cass. civ., sez. IV, 21 giugno 2004, n. 27861.

Tanto premesso in via di principio, la Cassazione ha tenuto in degna considerazione come fosse stata considerata dirimente la citata Determinazione dirigenziale della PAT che prevedeva, tra l'altro, che i gestori delle aree sciabili fossero tenuti ad «adottare le misure che dall'esperienza e da ragionevoli considerazioni risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica dell'utente sciatore, avuto riguardo della situazione dei luoghi, delle mutevoli condizioni di innevamento della pista e delle sue adiacenze».

Il giudice di merito ha motivato la propria condanna affermando che «con tali disposizioni era, quindi, fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di considerare e prevenire gli eventuali pericoli, non solo della pista, ma anche delle sue adiacenze, di porre in essere tutte le cautele necessarie a fugare rischi che l'utente non potesse cogliere anche facendo uso della normale diligenza e, in particolare, di predisporre sulle rampe di discesa quei presidi di sicurezza che, in ragione della presenza di sassi, potessero configurare situazioni di pericolo in caso di uscita di pista».

Nel censurato passo emerge la contraddizione della sentenza laddove il giudice accosta il termine «adiacenze» all'obbligo di garanzia; in realtà, quel termine era da considerarsi connesso alle sole condizioni di innevamento: a suffragio, la locuzione «avuto riguardo della situazione dei luoghi, delle mutevoli condizioni di innevamento della pista e delle sue adiacenze» non permetteva di consentire diversi e più estesi significati.

Ne consegue che sia incompleta, sotto il profilo logico, la declaratoria di condanna dell'imputato, stante il fatto che fosse palesemente (e inevitabilmente) assente una motivazione [*rectius*- una valutazione] in ordine all'effettiva esigibilità, in capo al gestore, di procedere alla cautela di quel pericolo (il masso all'esterno del tracciato contro cui è impattato lo sciatore).

L'omissione del giudicante è la naturale conseguenza dell'incorretta interpretazione della Determinazione del Dirigente della Provincia Autonoma di Trento, che non estendeva *sic et simpliciter* la posizione di garanzia del gestore dell'area sciabile alle adiacenze del tracciato.

In tal modo si esclude qualsiasi forma di automatismo esigendo, invece, una valutazione specifica del precipuo luogo di verifica del sinistro e del pericolo che ha dato corso all'evento.

La conclusione della sentenza: «alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare corretto riconoscere in capo al gestore l'obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o in alternativa rimuovere possibili fonti di rischio, anche esterne al tracciato, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore, mentre sarebbe eccessivo (e concretamente inesigibile) pretendere dal gestore che tutta la pista sia recintata oppure che tutti i massi ed pericoli situati nelle sue prossimità siano rimossi. Conclusivamente, una volta emersa l'incompleta coerenza logica della sentenza impugnata, deve procedersi con l'annullamento della stessa con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bolzano».

4. La sentenza della Cassazione è talmente connotata da sistematicità e chiarezza espositiva che in una sola pagina di motivazione è in grado di riassumere più di un decennio di evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato il tema dell'obbligo di cautela della pista da parte del gestore.<sup>11</sup>

La risposta al quesito è la risultanza di una commistione tra decisioni civili e penali, poiché ogni singola pregressa statuizione *in subiecta materia* ha contribuito a cristallizzare quale sia la delimitazione «giuridica» del tracciato sciistico: se per gli utenti è riconoscibile la delimitazione fisica della pista attraverso le palinature, la battitura, le reti o altri accorgimenti, per il gestore i confini (giuridici) vanno oltre la fisionomia dello stato dei luoghi.<sup>12</sup>

L'orientamento appare corretto poiché posto a mezza via tra un utopico e inesigibile obbligo di recintare tutti i segmenti dei comprensori, includendo altresì i relativi «decori» naturali che adornano il paesaggio, e l'incondizionata indifferenza per l'esterno della pista.

A prescindere dal rapporto giuridico che si ritiene instaurato tra i protagonisti dell'interazione (sciatore e gestore), vi sono alcuni fattori che non possono essere (e non sono stati) ignorati dall'occhio della dogmatica e della giurisprudenza: lo sci di certo rifiuta i confini fisici imposti dal gestore e ciò è empiricamente dimostrato dal fatto che oltrepassare la battitura o le palinature non arresterà di impatto la corsa di un utente involontariamente finito al di fuori della pista.

Con questa premessa è allora esigibile un diretto intervento di colui che offre un servizio, imponendo che ove sia altamente probabile la fuoriuscita dello sciatore sia parallelamente presente la *longa manus* del gestore, consistente in precauzioni passive volte a ridurre al minimo il pericolo di procurarsi delle lesioni.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Per una breve ricognizione sulla tematica, v. F. BISANTI, *La responsabilità civile del gestore di un'area sciabile*, in *Rivista di diritto sportivo*, Torino, 2016, I, 154-163.

<sup>12</sup> Sul tema, si veda S. ROSSI, *Ancora sulla posizione di garanzia del gestore di aree sciabili. Due recenti sentenze e alcune notazioni critiche*, in *Rivista di diritto sportivo*, Torino, 2015, 486-494.

<sup>13</sup> Per esaustività si richiama un passo dell'intervento di L. GIZZI, *La sicurezza dello sci tra obblighi del gestore e norme di circolazione*, atti del III Forum giuridico europeo della neve, Bormio, 2007, 10-11: «il dovere di preparare e mantenere una pista predisponendo adeguati sistemi di sicurezza, poi, non può non essere commisurato al grado di difficoltà commisurata all'abilità degli utenti cui è consigliata. Si veda, in tal senso, il Tribunale di Trento, 5 dicembre 2001 n. 522, che ha assolto il gestore dell'area sciabile dal reato di omicidio colposo che gli era stato contestato, per non aver segnalato e impedito l'accesso ad un impianto difficile ad un piccolo sciatore, che era scivolato e morto per l'urto contro una barriera antivalanga. La non punibilità deriva, secondo la ricostruzione del Tribunale, dall'aver quest'ultimo idoneamente segnalato la difficoltà della pista. Ed invero, nel caso di specie, il minore si era avviato con la famiglia su un impianto di risalita riservato a sciatori esperti. Perso il gancio dello skilift, impaurito, era caduto a circa un metro e mezzo dall'impianto di risalita, dove lo raggiungeva la madre, la quale gli toglieva lo sci rimasto attaccato. Il bambino perdeva l'equilibrio e rotolava lungo il pendio sempre più ripido, passando a fianco del primo sbarramento antivalanga, urtando il secondo ed il terzo, provocandosi lesioni letali. Sul piano del nesso di causalità, la caduta verso il basso ha fatto seguito non allo sganciamento del bambino dall'impianto, ma alla manovra di soccorso della madre che gli ha tolto lo sci rimasto attaccato al figlio. Sul piano dell'elemento psicologico, poi, se i genitori hanno ritenuto di portare, e non per la prima volta, il figlio di 6 anni su quell'impianto (dove c'era un cartello in cui si diffidava l'accesso

Vi è pressoché unanimità di consensi sulla materia e, nonostante talune passate voci fuori dal coro, queste sono le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità cui le corti di merito devono uniformarsi.<sup>14</sup>

D'altro canto, nel particolare iter giudiziario qui analizzato è apprezzabile lo sforzo di entrambi i gradi di merito di esaminare le specifiche normative di settore, come nell'odierna fattispecie rappresentata da una determinazione del Presidente della Giunta della Provincia Autonoma di Trento.

È dunque comprensibile e accettabile che le singole disposizioni normative in materia possano generare errori di interpretazione prontamente corretti dalla Suprema Corte.

---

a coloro che non fossero sciatori esperti e un altro che indicava la pendenza della pista in 60%), il Giudice rileva che non si vede per quale ragione tale presunzione, considerata corretta se formulata dai genitori, debba essere imputata come sintomatica di colpa a carico del custode dell'impianto. Non sussistendo il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento né essendo ravvisabile alcun profilo psicologico incriminabile, il Giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione».

<sup>14</sup> Al sol titolo esemplificativo, si richiama qui Trib. Trento, 19 maggio 2015, n. 497/15: secondo il giudice «le misure di protezione volte ad evitare che lo sciatore possa uscire fuori dalla pista, devono essere disposte, ove le caratteristiche del percorso che gli sciatori fanno nel momento in cui percorrono la pista, sia tale che secondo criteri di ragionevolezza e probabilità, possa ritenersi probabile o verosimilmente certa, l'uscita degli sciatori in determinate zone della pista che possa minare la loro incolumità»; ancora Cass. pen., Sez. III, 13 giugno 2006, n. 20214 ha confermato la condanna del gestore di una pista da sci, per aver cagionato a una sciatrice lesioni personali gravi con postumi permanenti, per colpa, consistita nell'inosservanza delle prescrizioni della Commissione tecnica consultiva delle piste da sci, ai sensi della quale doveva essere disposta una barriera che costringa lo sciatore ad arrestarsi prima di iniziare l'attraversamento del ponte. In particolare, il sistema di sicurezza predisposto prima del ponte era costituito da paletti in legno conficcati nella neve ed incrociati con reti color arancione, in modo da convogliare gli sciatori fino al ponte e costringerli a rallentare. I paletti apposti dall'imputato a segnalazione del ponte, però, non costituivano una barriera idonea ad impedire che la parte lesa precipitasse oltre il ponticello, riportando lesioni personali, perché erano stati lasciati alle due estremità due o tre metri scoperti attraverso i quali era appunto passata la sciatrice, precipitando poi dal ponte.

*Bibliografia*

- F. BISANTI, *La responsabilità civile del gestore di un'area sciabile*, in *Rivista di diritto sportivo*, Torino, 2016, I, 154-163.
- L. GIZZI, *La sicurezza dello sci tra obblighi del gestore e norme di circolazione*, atti del III Forum giuridico europeo della neve, Bormio, 2007, 10-11.
- U. IZZO, *Pericoli lungo le aree sciabili e responsabilità extracontrattuale del gestore*, in *Danno e resp.*, 2013, VIII, 867.
- M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, 290 ss.
- S. ROSSI, *Ancora sulla posizione di garanzia del gestore di aree sciabili. due recenti sentenze e alcune notazioni critiche*, in *Rivista di diritto sportivo*, Torino, 2015, II, 486-494.
- S.VERNIZZI, *La (ir)responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate: un inopinato ritorno al passato*, in *Resp. civ. e prev.*, 2013, VI, 1930.

## GIURISPRUDENZA ORDINARIA

---



**TAR LAZIO ROMA SEZ. I TER,  
SENTENZA 23/01/2017, N. 1163**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5205 del 2015, proposto da:

A.T. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Roma, via Flaminia, 79;

*contro*

Federazione Ginnastica d'Italia (FGI), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Avagliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, 82;  
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le G. Mazzini, 11;Z.

*per la condanna*

al risarcimento dei danni subiti dalla associazione ricorrente a causa della sanzione disciplinare irrogata al proprio tesserato atleta R.Z. dalla Commissione di Giustizia di primo grado della FGI in data 26 gennaio 2014, poi confermata dalla Commissione di Giustizia di secondo grado e, infine, annullata integralmente dal lodo del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport presso il CONI in data 24 settembre 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Ginnastica D'Italia (FGI) e del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

*Svolgimento del processo*

1. Con ricorso notificato il 10 aprile 2015 e depositato il successivo 23 aprile, l'Associazione [omissis] ha adito questo Tribunale al fine di ottenere il risarcimento per equivalente dei danni patiti in proprio a seguito della sanzione disciplinare inflitta al proprio atleta R.Z. che non ha consentito lui di partecipare alle attività ufficiali programmate dalla Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) dal 16 gennaio 2014 al 26 giugno 2014 con conseguente perdita del main sponsor, retrocessione alla categoria inferiore, danno all'immagine.

2. Parte ricorrente afferma che la sanzione disciplinare sarebbe stata illegittimamente irrogata, come da ultimo stabilito dal TNAS, con decisione del 24 settembre 2014.

3. Questi i fatti:

A) Prima sanzione disciplinare

In qualità di grande elettore rappresentante della categoria atleti del Comitato Regionale del Veneto, il sig. Z. aveva partecipato all'Assemblea Elettiva della FGI del 15 dicembre 2012, che, tuttavia, aveva deliberato con ritenute irregolarità tali da indurlo alla proposizione di un'azione di annullamento di tutte le votazioni in tale sede adottate.

Adiva, dapprima, il Consiglio Direttivo Federale che, in data 19 gennaio 2013, dichiarava il ricorso inammissibile, quindi, l'Alta Corte di Giustizia che, con sentenza n. 15 del 2 agosto 2013, accoglieva il ricorso nella parte in cui aveva richiesto la ripetizione della sola votazione in cui avrebbe dovuto esprimere la sua posizione di grande elettore per l'elezione dei rappresentanti della categoria di atleti.

Il ricorrente proponeva allora ricorso al Tar Lazio (R.G. n. 7721/2013) per ottenere l'annullamento di tale pronuncia nella parte in cui non aveva accolto la sua richiesta principale, ovvero l'annullamento in toto dell'Assemblea elettiva.

In data 31 luglio 2013, a pochi giorni dal deposito del ricorso, la Procura federale gli notificava avviso di avvio del procedimento disciplinare a causa del ricorso proposto innanzi al Tar Lazio per condotta contraria alla lealtà sportiva (art. 2 regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI) e violativa della clausola compromissoria (art. 27, regolamento cit.).

Condannato in primo grado dalla giustizia federale alla sospensione per 12 mesi, a decorrere dal 16 gennaio 2014 iniziava a scontare tale sanzione.

Con decisione del secondo grado della giustizia federale del 20 maggio 2014 la suddetta sanzione veniva confermata.

In data 24 settembre 2014 veniva, infine, emanato il lodo del TNAS di annullamento integrale e retroattivo della sanzione irrogata.

B) Seconda sanzione disciplinare

In data 7 settembre 2013, in esecuzione della sentenza n. 15/2013 dell'Alta Corte di Giustizia, la Federazione indiceva un'Assemblea straordinaria per la ripetizione delle operazioni di voto con esclusivo riferimento ai rappresentanti della categoria

atleti; le relative delibere venivano nuovamente impugnate dal sig. Z. di fronte all'Alta Corte di Giustizia.

Con decisione 11 novembre 2013, n. 31, l'Alta Corte rigettava il ricorso ed il sig. Z. proponeva, in data 27 gennaio 2014, un secondo ricorso al Tar per chiederne l'annullamento.

Veniva, dunque, avviato un secondo procedimento disciplinare, per l'asserita reiterata violazione dei principi di lealtà sportiva e della clausola compromissoria. Il primo grado federale si concludeva il 9 luglio 2014 con la condanna alla sospensione per sei mesi.

Il sig. Z. appellava tale decisione innanzi alla Commissione di Giustizia di Secondo Grado che, con decisione del 10 novembre 2014, in parziale riforma della decisione di primo grado, disponeva la sospensione dell'atleta per mesi otto.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, con decisione n. 8 del 30 marzo 2015 ha ridotto infine la sanzione a mesi quattro, escludendo la recidiva, in considerazione dell'intervenuto annullamento della prima sanzione disciplinare.

4. L'associazione agisce, nel presente giudizio, per il risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della sanzione disciplinare irrogata al sig. Z., in particolare:

- a) per la perdita del main sponsor;
- b) per la retrocessione alla categoria inferiore;
- c) per il danno all'immagine dalla stessa subito.

5. Si è costituito in giudizio il CONI che, con memoria del 23 giugno 2016 ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda risarcitoria in quanto troverebbe applicazione, nella fattispecie in esame, lo statuto della responsabilità civile dei magistrati che richiede l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, allo stato, non dimostrato; inoltre, difetterebbe la prova documentale dei danni lamentati.

6. Si è altresì costituita in giudizio la Federazione Ginnastica d'Italia che con memoria del 30 giugno 2016 ha contestato, nel merito, la fondatezza del gravame, per insussistenza di tutti i danni lamentati e per assenza dell'elemento soggettivo.

7. Alla pubblica udienza del 18 luglio 2016 la causa è stata discussa per essere trattenuta, poi, in decisione.

#### *Motivi della decisione*

1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CONI.

Nel presente giudizio, infatti, l'Associazione [*omissis*] agisce per il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'irrogazione da parte degli organi di giustizia federali della sanzione della sospensione per dodici mesi, poi annullata dal TNAS con decisione del 24 settembre 2014.

Il CONI, dunque, deve considerarsi ente legittimato a resistere al presente giudizio poiché viene in esame la domanda risarcitoria conseguente all'irrogazione di una sanzione disciplinare in ultima istanza annullata dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che del CONI è organo giustiziale, in uno con l'Alta Corte di Giustizia Sportiva, secondo il sistema di giustizia sportiva vigente prima della riforma del 2014.

3. Nel merito, il ricorso è fondato nei confronti della Federazione Ginnastica d'Italia mentre deve essere respinto nei confronti del CONI.

Giova brevemente premettere come, ai sensi delle statuizioni contenute nella nota pronuncia del giudice costituzionale n. 49 del 2011, sia innanzitutto ammissibile innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, l'azione risarcitoria per i danni conseguenti alle sanzioni disciplinari illegittimamente irrogate, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.

In tale sede, peraltro, non viene neppure in questione la cognizione incidentale del giudice amministrativo sulla sanzione disciplinare in quanto, nel caso di specie, la sanzione, per la cui irrogazione è chiesto il risarcimento del danno per equivalente, è stata dallo stesso organo giustiziale di ultima istanza definitivamente annullata.

Il TNAS, infatti, con decisione del 24 settembre 2014, ha affermato che “i comportamenti e le iniziative giudiziarie poste in essere dal sig. Z. e contestate nei provvedimenti della Federazione non configurano in concreto alcuna violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, pur potendosi ammettere che l'esercizio di una pluralità di azioni, in sé lecite e finanche espressive di diritti personali, possa venir riguardato e apprezzato in una complessiva logica di censurabilità associativa; .... Nel caso di specie, proprio dalla valutazione complessiva dei comportamenti ascritti al sig. Z. e dall'esame di ciascuno di essi emerge che, se indubbiamente l'interessato ha fatto valere le proprie ragioni con ostinazione, pur tuttavia non ha valicato i limiti preposti dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti, che in parte hanno trovato riconoscimento giudiziale in ordine alla meritevolezza di tutela.

In particolare, la proposizione da parte dell'istante dell'azione dinanzi al Giudice Amministrativo appare come iniziativa legittima, oltre che espressione di un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione”.

Il TNAS, del pari, ha affermato che la mancata partecipazione del sig. Z. alle nuove elezioni indette dalla FGI per il 7 settembre 2013, così come la mancata comparizione innanzi ai vari organi di giustizia federale aditi, sono scelte che rientrano nell'esercizio legittimo delle sue facoltà e che non integrano alcun illecito.

Sulla base delle su esposte argomentazioni il TNAS è pervenuto, dunque, alla decisione caducatoria della sanzione disciplinare irrogata all'esito del primo procedimento disciplinare subito dal sig. Z., e dallo stesso scontata a far data dal 16 gennaio 2014 sino al 26 giugno 2014 (data della decisione relativa al secondo procedimento disciplinare, in primo grado, di condanna a mesi sei, dalla quale può considerarsi scontata la prima sospensione disciplinare).

4. L'azione risarcitoria di cui in causa è riconducibile entro lo statuto della responsabilità aquiliana della P.A.

4.1. Sulla inapplicabilità agli organi di giustizia federale del regime della responsabilità civile dei magistrati.

Innanzitutto, erra la difesa della Federazione e del CONI nel ritenere, nella specie, configurabile un'ipotesi di responsabilità riconducibile entro il paradigma della responsabilità civile dei magistrati.

Lo statuto della responsabilità civile dei magistrati non è applicabile, nella specie, per il semplice rilievo che gli organi di giustizia federali non hanno natura giurisdizionale.

Come già affermato da questo Tribunale, infatti, in relazione alla prospettata violazione degli *artt. 101, 102, 104, 106, 108 e 111 Cost.*, “deve essere evidenziato che le norme in esame non sono applicabili agli organi di giustizia sportiva i quali non hanno natura giurisdizionale e, secondo la sentenza n. 49/2011, sono competenti a valutare solo questioni giuridicamente non rilevanti per l'ordinamento statale (...); laddove, invece, il provvedimento degli organi di giustizia sportiva coinvolga anche situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale subentra la tutela giurisdizionale (seppure solo risarcitoria) del giudice amministrativo al quale sono sicuramente riferibili i parametri costituzionali di cui sopra” (così, Tar Lazio, sez. III, 14 aprile 2016, n. 4391).

La *L. n. 117 del 1988*, in materia di “risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, nel prevedere all'art. 1 che “le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature, ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciale, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria”, ha inteso estendere la relativa disciplina ai soli esercenti funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, nel senso tipico e rigoroso del termine (in tal senso, Cass. civ. Sez. III, Sent., 05 agosto 2010, n. 18170).

Stante la natura eccezionale delle norme poste dalla *L. n. 117 del 1988*, deve escludersi, dunque, la possibilità della loro applicazione analogica a soggetti che non svolgono funzioni giudiziarie.

4.2. Sulla natura degli organi di giustizia federale e delle relative decisioni.

Posto che gli organi di giustizia federale non esercitano funzioni giudiziarie, occorre definire la loro natura e le funzioni dagli stessi svolte.

Dalla loro natura di organi delle federazioni sportive discende necessariamente che essi partecipano della stessa natura delle Federazioni sportive entro le quali sono costituiti e sono destinati ad operare.

Le Federazioni sportive nazionali, come insegna la più accorta dottrina formatasi in materia alla luce del dettato normativo di cui al d.lgs. n. 242 /1999, appaiono partecipare, infatti, di una duplice natura privatistica e pubblicistica, a seconda

dell'attività dalle medesime espletata: se sorgono come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, in quanto tali svolgenti attività regolata dai principi civilistici, nel momento in cui giungono ad operare in qualità di organi del CONI, svolgono altresì attività di valenza pubblicistica rispetto alla quale non può che essere loro riconosciuta natura pubblica.

Sebbene le attività di valenza pubblicistica siano indicate all'art. 23 Statuto del CONI, che considera tali "le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici", la loro esatta individuazione non può prescindere dal principio generale posto all'art. 1, comma 2, *D.L. 19/08/2003*, n. 220 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, *L. 17 ottobre 2003*, n. 280, a norma del quale "I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

Il criterio generale rimane, dunque, quello della rilevanza per l'ordinamento statale di situazione giuridiche connesse con l'ordinamento sportivo.

Gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive, dunque, sono organi giuziziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l'ordinamento sportivo, mentre debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l'ordinamento statale.

Le decisioni degli organi di giustizia federale, dunque, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, *d.l. n.220 cit.*, all'ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile *dall'art. 24 cost.*

Cosicché, allorquando la decisione in materia disciplinare giunga a ledere posizione giuridicamente rilevanti per l'ordinamento statale, torna ad espandersi la giurisdizione residuale del giudice amministrativo in materia, innanzi al quale può essere fatta valere, appunto, la pretesa risarcitoria secondo i dettami della già richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011.

#### 4.3. Sulla responsabilità aquiliana degli organi federali.

Dall'asserita natura amministrativa degli organi delle federazioni sportive, allorquando l'attività dagli stessi espletata giunga ad investire posizioni giuridiche

rilevanti per l'ordinamento statale, discende la sottoposizione della loro responsabilità al paradigma della responsabilità aquiliana della P.A.

Ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A., la giurisprudenza è costante nell'affermare che "non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal giudice comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; il giudice può negarla, invece, quando l'indagine conduca al riconoscimento dell'errore scusabile con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (*ex art. 2043 cod. civ.*) della Pubblica amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di consequenzialità" (Cons. St., sez. IV, 1 agosto 2016, n. 3464; sez. V, 18 gennaio 2016, n. 125).

La riscontrata illegittimità dell'atto rappresenta tuttavia, nella normalità dei casi, l'indice della colpa dell'Amministrazione - indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa e non spiegata sia l'illegittimità in cui l'apparato amministrativo sia incorso, spettando alla P.A. provare l'assenza di colpa, attraverso la dimostrazione, in ipotesi, della sussistenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 maggio 2016, n. 5967).

Quanto al regime della prova, la giurisprudenza ha chiarito che il rinvio al sistema delle presunzioni semplici, di cui agli *artt. 2727 e 2729, c.c.*, induce a ritenere che l'illegittimità del provvedimento annullato costituisce soltanto uno degli indici presuntivi della colpevolezza dell'Amministrazione; e in virtù di tale configurazione, qualora si annulli un provvedimento illegittimo, grava su di essa l'onere di provare l'assenza di colpa, mediante la deduzione di circostanze integranti gli estremi dell'errore scusabile (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1356).

5. Nel caso di specie l'evento dannoso è consistito nell'impossibilità, per l'associazione, di poter utilizzare l'atleta Z. nelle competizioni ufficiali organizzate dalla Federazione nel periodo 16 gennaio 2014 -26 giugno 2016, in particolare nel Campionato di serie A1 GAM della FGI dell'anno 2014.

Quanto all'elemento soggettivo, sulla base dei principi su richiamati in materia di responsabilità della P.A., la valutazione della sua sussistenza nella fattispecie de qua, non può che prendere le mosse da quanto statuito dal TNAS nella decisione che, in data 18 settembre 2014, ha annullato la prima sanzione disciplinare applicata allo Z..

In tale decisione, il TNAS, correttamente applicando i principi e le norme di cui all'art. 2 e 27 del Regolamento di Giustizia della FGI, ha infatti affermato che “la proposizione da parte dell'istante dell'azione dinanzi al Giudice Amministrativo appare come iniziativa legittima, oltre che espressione di un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione. Nel caso di specie, infatti, per l'impugnazione di atti relativi ad elezioni federali appariva, nel contesto normativo pro tempore entro il cui orizzonte la valutazione va naturalmente compiuta, inoperante lo stesso vincolo di giustizia federale.

L'iniziativa giudiziaria promossa dall'istante dinanzi al Tar non può in quanto tale, in assenza di ogni definitivo accertamento di soccombenza tale da indurre sanzioni di temerarietà, rimanere esposta al sindacato ulteriore da parte della Giustizia associativa, non integrando infrazione delle relative prerogative né altra violazione di principi, né apparendo costituire alcun abuso. Si tratta, in sé, di un comportamento valutabile in quella sede dal giudice naturale”.

Ciò che lo stesso TNAS rileva, dunque, nella propria decisione, è l'applicazione non conforme al dettato legislativo e, prima ancora, costituzionale dell'art. 27, reg. cit.

L'art. 27 “Inosservanza della clausola compromissoria” (ora 26 del nuovo regolamento di Giustizia della FGI), statuisce che:

“1. La Società o i Tesserati, se ritengono che nell'ambito federale si siano verificate lesioni dei loro diritti od interessi che non siano tutelati in via esclusiva dall'ordinamento dello Stato, devono adire gli Organi di Giustizia della Federazione.  
2. Le Società od i Tesserati che si rivolgono all'Autorità Giudiziaria per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale, nei confronti di appartenenti alla Federazione, sono puniti con sanzione inibitoria fino alla radiazione. Ove ricorrano circostanze che possano essere valutate a favore di chi si rende responsabile della violazione la sanzione applicabile non può essere inferiore ad un anno di sospensione.”

La norma regolamentare, alla stregua delle stesse affermazioni del giudice sportivo di ultima istanza, deve considerarsi illegittimamente applicata dagli organi di giustizia federale perché:

- il vincolo di giustizia, codificato dal legislatore statale nella norma dell'*art. 2, comma 2, L. n. 280 del 2003*, che impone alle società e ai tesserati l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo e la cui ratio sta nell'esigenza di preservare il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, si applica nelle sole materie riservate all'ordinamento sportivo medesimo;
- laddove, come in specie, oggetto della tutela giudiziaria azionata dall'atleta Z., in qualità di elettore, è stata l'impugnazione di atti relativi alle elezioni federali, rispetto al quale il giudice naturalmente competente è il giudice amministrativo, il vincolo di giustizia deve considerarsi “inoperante”;
- la proposizione di un'azione dinanzi al giudice amministrativo, in tal caso, rappresentando un'iniziativa legittima, oltre che espressione del fondamentale

diritto di difesa garantito e tutelato dalla Costituzione, del tutto illegittimamente è stata ritenuta condotta disciplinarmente rilevante alla luce della clausola compromissoria di cui all'art. 27 cit., che non può giungere ad essere interpretata in modo da escludere la tutela giurisdizionale in caso di lesione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento generale e, come tali, tutelabili solo davanti il giudice statale.

L'illegittimità così accertata del provvedimento disciplinare, in uno con l'assenza della prova della mancanza di colpa, da parte degli organi federali, nell'aver applicato la norma regolamentare in modo non conforme alla legge e a diritti costituzionalmente garantiti, possono, dunque, essere considerati indici sufficienti a ritenere integrato l'elemento soggettivo della colpa.

Del pari, la sussistenza del nesso causale tra la sanzione della sospensione dall'attività agonistica applicata all'atleta Z. e i danni patrimoniali lamentati dall'associazione, non appare, sulla base della copiosa documentazione depositata, possa essere posta in discussione.

Può, dunque, ritenersi accertata la sussistenza di tutti i presupposti per l'affermazione della responsabilità in merito ai danni subiti dall'associazione, in conseguenza all'irrogazione della prima sanzione, in capo alla sola FGI, non essendo all'opposto ravvisabile alcun profilo di responsabilità del CONI, avendo il TNAS, in seno al CONI operante, annullato la sanzione illegittimamente irrogata dagli organi federali.

5.1. Quanto ai danni patrimoniali la ricorrente ha chiesto il risarcimento:

- del danno per perdita del main sponsor, ovvero del principale contratto di sponsorizzazione, pari ad Euro 100.000 annui, non rinnovato per l'anno 2014 dallo sponsor esclusivamente per l'avvenuta sospensione dell'atleta Z.;
- del danno da retrocessione alla categoria inferiore, quantificato in misura non inferiore ad Euro 50.000.

La ricorrente ha fornito idonea prova documentale: della sussistenza, per gli anni precedenti, del contratto di sponsorizzazione con la Promo Security s.a.s., che per l'anno 2013 ammontava ad Euro 100.000 (come da contratti e fatture in atti); del fatto che la sospensione dell'atleta sia stata causa diretta ed immediata del mancato rinnovo del contratto stesso per l'anno 2014, come attestato dal fax inviato dalla società promo Security in data 22 gennaio 2014.

Il danno per perdita di sponsor, in quanto danno patrimoniale causato direttamente dalla sospensione dell'atleta va, dunque, risarcito, per l'intero ammontare del contratto, preventivato dalla società per l'anno 2014, per un importo pari ad Euro 100.000.

Il danno da retrocessione alla categoria inferiore, non risulta, invece, adeguatamente provato.

Trattasi, nella specie, di danno da perdita di chance.

La giurisprudenza riconosce la rilevanza della chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non come mera

aspettativa di fatto, ma come entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione economica e giuridica (così, Cass, Civ., 18 marzo 2003, n. 3999). L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance esige, dunque, la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. 4052/2009; 11353/2010; 22376/2012). "In particolare, la perdita di "chance" - in astratto configurabile nel caso concreto costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne deriva che la "chance" è anch'essa un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta "chance", intesa come attitudine attuale (Cass. 11322/2003; 12243/2007)." (così, da ultimo, Cass. Civ. Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19604).

Dalla relazione peritale, allegata dalla ricorrente associazione al ricorso, e dalle successive memorie prodotte, corredate da copiosa documentazione, può ritenersi provato il nesso causale tra la mancata partecipazione dell'atleta al campionato A1 2014, svoltosi nei mesi di febbraio-aprile 2014, quando Z. scontava la sua sanzione, e la retrocessione della squadra in serie A2, attraverso l'analitica comparazione di tutti i punteggi conseguiti dall'associazione nei campionati 2011, 2012, 2013, grazie alla partecipazione dell'atleta Z. nella disciplina del volteggio, e i più bassi punteggi conseguiti nel 2014, potendosi così desumere, con ragionevole probabilità, che la mancata partecipazione dell'atleta abbia comportato la retrocessione della squadra in serie A2.

Pur tuttavia, non è stato in alcun modo provato dalla ricorrente società il pregiudizio economico subito, al di fuori della già intervenuta perdita del contratto di sponsorizzazione, in conseguenza della retrocessione della squadra nella serie inferiore.

La stessa relazione peritale, sul punto è carente, in quanto la tabella contenente l'analisi delle entrate commerciali per gli anni di interesse non è supportata da documentazione probatoria alcuna.

5.2. Quanto ai danni non patrimoniali, l'associazione ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine quantificabile in misura non inferiore ad Euro 30.000.

Anche tale voce di danno non è risarcibile in quanto non può ritenersi provato il nesso causale tra la sospensione disciplinare dell'atleta per fatti dallo stesso posti in essere uti singulus (nella veste di elettore nella relativa assemblea) e il pregiudizio asseritamente subito dall'associazione alla propria immagine, allorquando dagli stessi articoli di stampa prodotti in giudizio viene, all'opposto, sottolineata la grave ingiustizia di cui l'atleta sarebbe stato vittima.

6. Conclusivamente, per tutto quanto sopra esposto, la Federazione Ginnastica d'Italia deve essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente associazione e quantificato nella somma di 100.000 Euro.

Sulla suddetta somma devono essere poi computati, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, sul credito rivalutato anno per anno, secondo i criteri costantemente applicati dalla giurisprudenza (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 2016 n. 19987), dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

*PQM*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- condanna la FGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, nei sensi di cui in motivazione, per l'importo di Euro 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, computati sul credito rivalutato anno per anno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna la FGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre oneri ed accessori di legge;
- compensa le spese di lite nei confronti del CONI.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 luglio 2016 e 7 novembre 2016, con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore



**TAR LAZIO ROMA SEZ. TERZA QUATER,  
SENTENZA 26/04/2016, N. 3055**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 11800 del 2014, proposto da Greta Cicolari, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Pontecorvo. Marco Bragaglia ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Pontecorvo in Roma, Via Asiago, n. 9;

*contro*

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Tobia presso il cui studio in Roma, v.le G. Mazzini., n. 11 domicilio;

Fipav - Federazione Italiana Pallavolo in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Guarino presso il cui studio in Roma, Via Nibby, n. 7 domicilio

*per l'annullamento*

della decisione n. 16/2014 prot. N. 00179 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso la decisione della Corte Federale FIPAV di cui al C.U. n. 2 del 20 febbraio 2014 a sua volta confermativa della sanzione di sospensione da ogni attività federale per mesi sei a carico della ricorrente e per la valutazione del procedimento di acquisizione e di valutazione delle prove poste a base della decisione sanzionatoria federale, nonché quale atto presupposto della decisione della Corte Federale FIPAV di cui al C.U. n. 2 del 20 febbraio 2014 con cui veniva respinto il ricorso in appello proposto dalla ricorrente;

della decisione della Corte di Appello Federale FIPAV C.U. n. 9 del 7 gennaio 2014 che rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata della decisione della Commissione Giudicante nazionale MPAV del 10 ottobre 2013 con la quale si delibera di infliggere a carico della tesserata ricorrente la sospensione da ogni attività federale per mesi sei e di tutti gli altri atti nell'epigrafe del ricorso indicati oltre che per la condanna al risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Fivap - Federazione Italiana Pallavolo;  
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### *Fatto*

1. Con ricorso notificato al soggetti in epigrafe indicati in data 19 settembre 2014 e depositato il successivo 30 settembre, la ricorrente impugna gli atti con i quali, a seguito delle pronunce adottate nei diversi gradi di giudizio dalla Giustizia Sportiva, scontava sei mesi di sospensione a decorrere dal 14 novembre 2013.

2. Nel premettere che il procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare è stato del tutto iniquo deduce l'unica articolata doglianza di errore nei presupposti di fatto e di diritto. eccesso di potere, violazione dell'art. 58, comma 2 dello Statuto FIPAV, violazione dell'art. 20, comma 2 del Regolamento giurisdizionale, violazione dell'art. 97 Cost. e degli articoli 24 e 111 Cost..

Conclude con istanza risarcitoria che quantifica complessivamente, in base alle varie poste di danno indicate in ricorso, in Euro 449.257300 e chiede dunque l'annullamento incidentale di tutti i provvedimenti impugnati e la condanna degli Enti evocati in giudizio al pagamento del risarcimento del danno.

3. Sia il CONI sia la FIPAV si sono costituite in giudizio e contestando tutte le doglianze nonché l'istanza risarcitoria hanno rassegnato conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.

4. Il ricorso è pervenuto per la trattazione alla pubblica udienza del 17 novembre 2015 ed è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2016.

#### *Diritto*

1. In via preliminare va esaminata l'eccezione proposta dalla FIPAV - Federazione Italiana di Pallavolo che ha opposto come il ricorso sia inammissibile in base alla cd. pregiudiziale sportiva stabilita dall'art. 3 del d.l. n. 202 del 2003, tanto vero che l'Alta Corte di Giustizia sportiva ha dichiarato il ricorso, infine instato dalla ricorrente presso di essa, sostanzialmente inammissibile per incompetenza della ACGS, trattandosi di materia di diritti disponibili.

L'eccezione va respinta per due ordini di ragioni.

In primo luogo esso ha per oggetto la domanda di risarcimento del danno che è di competenza del giudice amministrativo, il quale, può incidentalmente pronunciarsi sui provvedimenti della giustizia sportiva a tali fini. senza annullarli. ma dichiarandone la illegittimità incidenter tantum ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. a) n. 1) e lettera z), alla stessa stregua di quanto può effettuare il giudice ordinario nel confronti dei provvedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 4 e 5 della LAC, regolatori del rapporto tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria.

In secondo luogo, come correttamente contestato da parte ricorrente., la prospettazione della resistente è del tutto non condivisibile sol se si ponga mente che i provvedimenti impugnati hanno determinato la lesione del diritto di difesa (art.24 Cost.) che non appartiene, per precetto costituzionale, alla categoria dei diritti disponibili.

2. Il ricorso è fondato e va accolto come nel prosieguo precisato.

Esso ha per oggetto la domanda di risarcimento del danno che la ricorrente quantifica in Euro 449.257,00 secondo varie poste che saranno oltre indicate e valutate. a seguito della irrogazione della sanzione della sospensione per sei mesi da ogni attività federale, avvenuta a decorrere dal 14 novembre 2013.

La sanzione era irrogata con provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale in data appunto 14 novembre 20135 veniva confermata dalla Commissione di Appello Federale presso la FIPAV con C.U. n. 9 del 7 gennaio 2014. su di essa veniva respinto l'appello dalla Corte Federale con C.U. n. 2 del 20 febbraio 2014 e veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'interessata presso l'Alta Corte di Giustizia che si pronunciava, infine, con la decisione n. 16 del 5 maggio 2014.

3. Ai fini della valutazione dell'ingiustizia del danno, come noto, al giudice amministrativo compete la valutazione incidentale dei provvedimenti sopra riportati e che la ricorrente ha lamentato essere affetti da molteplici profili di illegittimità. I fatti su cui si sono basati le decisioni del giudice sportivo sono due:

- Per avere. in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza ex art. 16 dello Statuto FIPAV 19 RAT e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI aggredito verbalmente in luogo aperto al pubblico in data 10 agosto 2013 il tecnico federale V.F. apostrofandolo in modo arrogante e provocatorio e rivolgendogli fantasiose accuse millantando informazioni ricevute in ambito federale...
- Per avere. in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza ex art. 16 dello Statuto FIPAV 19 RAT e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI, veicolato tramite il social network Twitter frasi allusivamente offensive e denigratorie nel confronti del D. T. Squadre Nazionali Femminili di Beach Volley sig. L.D. C., apostrofato come caprone nero o uomo nero ... tweet questi ultimi che si sarebbero verificati in conversazioni via Internet avvenute con il fidanzato in date antecedenti al 26 settembre 2013.

3.1. In ordine alla prima vicenda appare condivisibile oltre che rilevante il profilo di illegittimità delle pronunce, dedotto dall'interessata, consistente nella mancata convocazione da parte del giudice come testimone della collega della ricorrente S.C. che era presente nel parcheggio della stazione di Ancona, quando in data 10 agosto 2013 la Cicolari. in compagnia appunto della stessa, incontrava il tecnico federale F.V., il quale doveva proseguire il viaggio con la ridetta collega dell'interessata.

Secondo la rappresentazione della ricorrente avveniva un colloquio con il tecnico, in presenza della collega S.C. e, secondo l'esposto effettuato da quest'ultimo in data 13 agosto 2013, la ricorrente gli si rivolgeva in modo arrogante e provocatorio, millantando informazioni negative a suo riguardo, mentre la ricorrente riferisce che, sorprendendosi del lungo silenzio tra loro intercorso. nonostante il suddetto tecnico fosse a conoscenza dei gravi problemi di salute del padre, egli rimaneva freddo e distante. determinando una reazione da parte dell'interessata di stupito sconcerto.

Ora al colloquio era presente la collega S.C. che vi assisteva anche se non vi partecipava e la circostanza che la ricorrente non l'abbia evocata in giudizio come testimone è stata interpretata a suo discapito dal giudice di appello che nella C.U. n. 9 del 7 gennaio 2014 osservava "Vero è. come fatto notare dall'atleta. che la versione dei fatti fornita dal denunciante non trova riscontro se non nelle dichiarazioni del V.F.; ma è altrettanto vero che lo stesso può dirsi per quelle della Cicolari con l'aggravante che quest'ultima ha (solo liberamente) affermato in ricorso "Trova ne sia il fatto che l'atleta S.C. rimasta sempre nel pressi dell'autovettura sulla quale stava caricando i propri bagagli, nulla ha avuto modo né di sentire, né di notare, di particolare in merito al colloquio tra i due predetti interlocutori, proprio perché da parte di GretaCicolari non vi è stata l'assunzione degli atteggiamenti genericamente senza però spiegare per quale ragione la S.C. non sia stata da lei indicata quale teste a discolora. in alcuna fase, stato e grado del procedimento."

Anche la Corte Federale con la C.U. n. 2 del 20 febbraio 2014 ha affermato che del tutto corretto appariva l'operato del giudice di appello il quale aveva formato il proprio convincimento ritenendo fondato l'addebito anche sull' "avere - l'interessata - omesso di produrre la prova testimoniale della tesserata S.C. presente ai fatti, che avrebbe potuto scagionare la ricorrente.

Ciò che desta perplessità in tali valutazioni è la circostanza che sia stata ritenuta "più" fondata la ricostruzione dei fatti recata dall'esposto del tecnico federale piuttosto che la ricostruzione della ricorrente, laddove potendo essere dirimente l'ingresso testimoniale della collega S.C., nessuna delle Corti ha ritenuto di introdurla in giudizio, osservando invece, queste ultime che tale onere spettasse solo e soltanto alla interessata, mentre trovandosi il giudice, a partire dal Procuratore Federale, dinanzi ad affermazioni contrastanti ben avrebbe potuto chiamare a testimone l'unico soggetto presente ai fatti, anche solo per chiarire i toni del colloquio ed accertare così in maniera equanime ed equilibrata le posizioni delle parti.

Anche il principio di autonomia dell'azione disciplinare sportiva, pure invocato da controparte e citato nelle decisioni impugnate, non pare subisca un vulnus dalla ammissione della prova testimoniale, atteso che se, secondo l'art. 20, comma 3 del Regolamento giurisdizionale del CONI.

“Gli interessati possono chiedere l'ammissione di specifici mezzi di prova “ l'art. 71, comma 1 del medesimo atto generale stabilisce che il Procuratore Federale “E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni ed al comma 3 prescrive che “Il Procuratore Federale procede ... alla audizione dei testimoni, all'acquisizione dei documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, ...”, laddove questi ha esclusivamente sentito la ricorrente, fra l'altro su richiesta della stessa.

E più che una inversione dell'onere della prova, come dedotto in ricorso, costituisce un vero e proprio uso illegittimo dell'argumentum a contrario la circostanza che la Corte di Appello federale affermi di ricavare l'attestazione di piena colpevolezza dell'atleta. nel momento in cui quest'ultima non chiama a testimoniare a propria discolpa l'atleta S.C. presente ai fatti. Peraltro ad analoghe conseguenze classificate come 4Cindifferenza per principi elementari di diritto processuale” è già giunto il Tribunale in altra analoga circostanza, arrivando a classificare tale modus operandi come “metodo scorretto di acquisizione delle prove” ed anzi. in questo caso, deve dirsi di non acquisizione delle prove: TAR Lazio, sezione III ter, 20 dicembre 2010, n. 37668.

Già solo tali elementi paiono radicare a sufficienza l'ingiustizia del danno.

3.2. Ma a ciò deve aggiungersi anche al modalità di valutazione del secondo fatto costituito da una conversazione intercorsa tra la ricorrente ed il suo compagno su Twitter nella quale ella avrebbe usato espressioni allusivamente offensive e denigratorie quali “caprone nero” e “uomo nero”, ritenute attribuibili nel confronti dell'allenatore L. D.C. e che. invece, la ricorrente ha sostenuto essere riferite allo stesso compagno, col quale erano in corso scherzi di tal genere, proprio per contrasto con l'origine nordeuropea di quest'ultimo, al contrario di quella brasiliana del tecnico in questione.

Ora: anche qui prove del tutto indiziarie hanno portato dapprima la Commissione giudicante nazionale con la decisione del 14 novembre 2013 e successivamente le altre Corti. a sostenere che la concomitanza dei tweet tra la ricorrente ed il compagno con la lettera di risoluzione contrattuale del 25 settembre 2013 inviata dal presidente FIPAV alla interessata, nella quale venivano evidenziate e contestate le esternazioni dell'atleta. fosse prova di per sé del riferimento delle due espressioni all'allenatore L.D.C. che di origine brasiliana si presentava di pelle scura.

Non è dato comprendere da dove risulta che le due espressioni si riferissero sicuramente all'allenatore L.D.C. e non fossero come sostenuto frutto di scherzi, anche privati, tra la ricorrente ed il compagno e piuttosto la circostanza che dalla nota del 25 settembre 2013 di FIPAV emerga che “Inoltre sono state segnalate alcune Sue esternazioni. effettuate mediante social network. di contenuto lesivo

dell'immagine e decoro di soggetti appartenenti allo staff federale" fa pensare ad una sorta di precostituzione di future difese della Federazione in vista della contestazione de addebiti alla ricorrente. atteso che la comunicazione del Segretario Generale della FIPAV alla Procura Federale avveniva appunto due giorni prima e cioè il 23 settembre 2013.

4. Ciò posto, dunque, va ritenuta senz'altro l'ingiustizia del danno come sopra evidenziata dai vari profili di illegittimità che appaiono inficiare i provvedimenti gravati ai fini della domanda risarcitoria dalla ricorrente.

La celerità con la quale l'intero procedimento si è svolto a partire dalla convocazione della ricorrente da parte del procuratore federale in data 22 ottobre 2013 fino all'ultima pronuncia dell'Alta Corte di Giustizia che è del 5 maggio 2014, se da un lato può apparire rispettosa delle norme sul procedimento disciplinare di cui al Regolamento giurisdizionale (cfr. art. 18), non ha giovato ad una compiuta valutazione dei fatti e alla fondamentale acquisizione di prove, avuto riguardo pure alla natura delle infrazioni commesse che, riconnesse al dovere di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva previsti dall'art. 19 del Regolamento di Affiliazione e Tesseramento. avrebbero però consentito l'irrogazione di una sanzione più proporzionata rispetto ai fatti avvenuti, pure considerata l'aggravante in entrambi ritenuta presente, con conseguenza che tali osservazioni consentono di ritenere sussistente anche l'elemento soggettivo della domanda risarcitoria.

Quanto al nesso di causa tra gli atti illegittimi e l'invocato risarcimento del danno non pare possano ritenersi dubbi, come si evince pure dalla natura delle poste di danno richieste dalla ricorrente.

4.1 Quest'ultima, che nel sistema di valutazione della caratura internazionale degli atleti è collocata al quinto posto nel ranking mondiale di beach volley, infatti ha lamentato che a seguito della sospensione da ogni attività federale si verificava la riduzione in peggio di contratti in precedenza stipulati.

4.1.a In data l' dicembre 2012 stipulava un contratto di sponsorizzazione con una nota società produttrice di bevande analcoliche per la durata 2013-2014 e che prevedeva un pagamento in favore dell'interessata per il 2013 di euro 25.000 e per il 2014 di euro 30.000 oltre un bonus di euro 5.000,00 per i risultati sportivi.

A seguito della squalifica della ricorrente la società ridimensionava il contratto di sponsorizzazione attribuendole per il 2014 l'importo fisso di euro 15.000,00, rateizzato in rate da euro 5.000,00 al primo torneo e euro 10.000,00 all'ottavo torneo ed era eliminato il bonus di ulteriori 5.000,00 in caso di miglioramento del ranking.

Chiede quindi per tale titolo Euro 35.000, laddove invece la perdita secca va ricondotta alla metà della somma dovuta per il 2014 con il primo contratto di sponsorizzazione e cioè euro 15.000,00, mentre non può essere riconosciuto il

bonus di euro 5.000,00 in quanto sempre nel contratto del 2012 si legge chiaramente che esso è dovuto per il piazzamento entro le prime 4 del Ranking Mondiale della FIVB -anno 2013, mentre la ricorrente, per sua espressa ammissione nel 2013 è collocata nel quinto posto del Ranking Mondiale.

4.1.b. Altro danno grave è costituito dalla risoluzione del contratto quadriennale dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, sottoscritto dall'interessata in data 20 aprile 2013 e che prevedeva il pagamento di una indennità fissa per preparazione ed allenamento di Euro 10.000,00 da pagarsi in 10 rate mensili a partire da gennaio fino ad ottobre di ogni anno e che la ricorrente quantifica in euro 32.500,00 per il periodo metà settembre/ottobre 2013, 2014, 2015 e 2016. oltre alla somma di 14.000 in rapporto al posizionamento nei primi sei posti del Ranking Mondiale per il primo biennio e per il secondo biennio e che ritiene quantificabile in Euro 45.000,00. Mentre può concordarsi sulla cifra di euro 32.500,00 per il periodo metà settembre/ottobre 2013, 2014, 2015 e 2016 a titolo indennità fissa per preparazione ed allenamento prevista dal contratto, poiché la ricorrente è a conoscenza della risoluzione dello stesso dalla data del 25 settembre 2013 pare equo attribuirle soltanto la somma a titolo di posizionamento nel Ranking Mondiale per il primo biennio 2013-2014 e pari ad Euro 14.000, atteso che ella già riveste il collocamento nei primi sei posti al momento della risoluzione del contratto, risultando il posizionamento tra i detti primi sei posti nel secondo biennio del tutto aleatorio; per un totale quindi di euro 61.500,00 (voce a) 15.000,00 + voce b) 46.500,00) per la voce di danno relativa alla perdita contratti.

4.2. La ricorrente ha inoltre introdotto tra le voci risarcitorie la interruzione di trattative con alcune società tra le quali un gigante della distribuzione informatica in Italia il cui progetto prevedeva un range economico di euro 100.000,00, una nota casa automobilistica mondiale che aveva proposto un progetto di sponsorizzazione stimato di media per euro 50.000,00 ed una proposta di sponsorizzazione di una società produttrice di accessori per lo sport la cui interruzione delle trattative aveva determinato la perdita di euro 19.250,00.

Per tali voci di danno si ritiene equo calcolare un valore medio pari a euro 55.000,00.

4.3. A titolo di perdita di chances la ricorrente invoca le somme cui avrebbe avuto diritto come premi nei tornei internazionali unitamente alla collega di squadra e pari singolarmente ad euro 42.007,00.

Poiché la somma è determinata sulla base dei tornei ufficialmente calendarizzati dalla Federazione essa va riconosciuta così come dedotta in giudizio per tale titolo.

4.4. Il danno all'immagine della ricorrente, la cui reputazione da tutta la vicenda ne è risultata marchiata come quella di un'atleta razzista e millantatrice, viene quantificata in euro 100.000,00 e dimostrata dagli articoli di giornale che attribuiscono alla ricorrente le frasi ritenute come adottate nei confronti del commissario tecnico federale di origine brasiliana.

Come noto la giurisprudenza ritiene liquidabile tale posta di danno in maniera equitativa ex art. 1226 c.c. a condizione che ne sia concretamente accertata l'ontologica esistenza, che l'impossibilità o la difficoltà di una stima esatta dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno: Cassazione civile, sezione III, 8 gennaio 2016, n. 127.

Ricorrendo tali parametri, a parere del Collegio, nel caso in esame, il danno all'immagine va rapportato alla diminuzione della considerazione della persona nell'ambiente lavorativo e nella pubblica opinione, alla risonanza che le vicende hanno avuto sia nell'ambiente professionale. ma anche nell'ambiente dei tifosi, in questo caso dimostrata dagli articoli di giornale conferiti in atti e dai quali risulta che molti appassionati di beach volley hanno addirittura raccolto firme per il rientro in campo dell'interessata.

La somma va tuttavia ridimensionata ad euro 50.000,00, proprio in considerazione dei criteri di cui sopra e delle conseguenti valutazioni in merito.

4.5. Conclusivamente a titolo di risarcimento del danno la Federazione Italiana di Pallavolo va condannata al pagamento di euro 208.500,00 pari ad euro 61.500,00 per la risoluzione di contratti. euro 55.000,00 perdita di chance per la interruzione di trattative, euro 42.007,00 perdita di chance per premi che non riceverà e euro 50.000,00 per danno all'immagine.

5. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e per l'effetto valutata la illegittimità dei provvedimenti impugnati la Federazione Italiana di Pallavolo va condannata ai pagamento di euro 208.500,00 a favore della ricorrente Greta Cicolari a titolo di risarcimento del danno.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### *PQM*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, valutata la illegittimità dei provvedimenti impugnati condanna la Federazione Italiana di Pallavolo al pagamento di euro 208.500,00 a favore della ricorrente Greta Cicolari a titolo di risarcimento del danno.

Condanna la Federazione Italiana di Pallavolo al pagamento di euro 5.000,00 per spese di giudizio a favore della medesima ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 17 novembre 2015 e del giorno 9 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF  
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore  
Alessandro Tomassetti, Consigliere

L'ESTENSORE  
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 09/03/2016

IL SEGRETARIO  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V,  
SENTENZA 22 GIUGNO 2017, N. 3065**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4959 del 2016, proposto da:  
Fipav - Federazione Italiana Pallavolo in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso il  
suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, 82;

*contro*

Cicolari Greta, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Pontecorvo, con domicilio  
eletto presso il suo studio in Roma, via Asiago, 9;

*nei confronti di*

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano in persona del legale rappresentante  
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco, con domicilio eletto presso il suo  
studio in Roma, v.le Mazzini, 11;

*per la riforma*

della sentenza del TAR LAZIO – ROMA, SEZIONE III QUATER, n. 03055/  
2016, resa tra le parti, concernente condanna al risarcimento del danno causato da  
illegittima irrogazione sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi  
sei

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cicolari Greta e del CONI – Comitato  
Olimpico Nazionale Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il Cons. Valerio Perotti ed  
uditi per le parti gli avvocati Guarino, Pontecorvo e Clarizia, del delega di Tobia;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

*Fatto*

Risulta dagli atti che, con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, notificato il 19 settembre 2014, la sig.ra C. G., atleta di pallavolo e tesserata FIPAV, aveva impugnato gli atti per effetto dei quali, a seguito delle pronunce adottate nei diversi gradi di giudizio dalla giustizia sportiva, era stata condannata a sei mesi di sospensione, con decorrenza dal 14 novembre 2013, da ogni attività della suddetta federazione. Nello specifico, venivano impuginate, in relazione a detta sanzione della sospensione per sei mesi da ogni attività federale, inferta dalla Commissione Giudicante Nazionale FIPAV il 10 ottobre 2013:

- A) la Decisione n. 16 del 2014, prot. n. 00179 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI (ACGS), che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione della Corte federale FIPAV di cui al C.U. 20 febbraio 2014, n. 2;
- B) la predetta decisione della Corte federale FI PAV, che aveva respinto il ricorso in appello proposto dalla C.;
- C) la decisione della Corte di appello federale (CAF) FIPAV, di cui al C.U. 7 gennaio 2014, disponente il rigetto dell'appello;
- D) la decisione della Commissione giudicante nazionale FIPAV del 10 ottobre 2013, con cui – appunto – era stata deliberata la sospensione dell'interessata da ogni attività federale per la durata di sei mesi.

La sanzione – ricorda la sentenza qui impugnata – era stata disposta per due fatti:

a) avere, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza ex art. 16 dello Statuto FIPAV 19 RAT e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI aggredito verbalmente in luogo aperto al pubblico in data 10 agosto 2013 il tecnico federale V.F. apostrofandolo in modo arrogante e provocatorio e rivolgendogli fantasiose accuse millantando informazioni ricevute in ambito federale...

b) avere, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza ex art. 16 dello Statuto FIPAV 19 RAT e 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI, veicolato tramite il social network Twitter frasi allusivamente offensive e denigratorie nei confronti del D.T. Squadre Nazionali Femminili di Beach Volley sig. L.D. C., apostrofato come caprone nero o uomo nero..., tweet questi ultimi che si sarebbero verificati in conversazioni via Internet avvenute con il fidanzato in date antecedenti al 26 settembre 2013.

Per entrambi i fatti la Commissione giudicante aveva ravvisato la violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'art. 16 dello Statuto federale e richiamati dall'art. 19 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Nella specie, l'interessata deduceva un unico complesso motivo di ricorso, recante "errore nei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere, violazione dell'articolo 58, comma 2 dello Statuto FIPAV, violazione dell'articolo 20, comma 2 del Regolamento giurisdizionale, violazione degli articoli 97,24 e 111 Cost.", chiedendo, per l'effetto, l'incidentale annullamento dei provvedimenti impugnati, il riconoscimento del danno ingiusto conseguentemente subito nonché la condanna dei resistenti CONI e FIPAV al relativo risarcimento, nella misura stimata di euro 449.257,00.

Tali richieste venivano contestate sia dal CONI che dalla FIPAV, regolarmente costituitisi in giudizio.

Con sentenza 9 marzo 2016, n. 3055, il Tribunale amministrativo del Lazio accoglieva il ricorso condannando la FIPAV al pagamento, in favore della C., di complessivi euro 208.500,00 a titolo di risarcimento del danno (pari ad euro 61.500,00 per la risoluzione di contratti, euro 55.000,00 perdita di chance per la interruzione di trattative, euro 42.007,00 perdita di chance per premi che non riceverà e euro 50.000,00 per danno all'immagine liquidato equitativamente). Detto risarcimento era disposto a favore della C. (quinta nel ranking mondiale di beach volley, che lamentava che per la sospensione aveva subito la riduzione in peggio di preesistenti contratti di sponsorizzazione), sulla base di varie ritenute illegittimità dei provvedimenti gravati ai fini della domanda risarcitoria, a ristoro dei danni patiti per riduzione dei proventi da contratti di sponsorizzazione già stipulati; da risoluzione di un contratto quadriennale 2013/16 sottoscritto nel 2013; da "interruzione di trattative con alcune società tra le quali un gigante della distribuzione informatica in Italia [...], una nota casa automobilistica mondiale che aveva proposto un progetto di sponsorizzazione [...] ed una proposta di sponsorizzazione di una società produttrice di accessori per lo sport [con] interruzione delle trattative [...]"; e inoltre per "perdita di chances la ricorrente invoca le somme cui avrebbe avuto diritto come premi nei tornei internazionali"; per "danno all'immagine della ricorrente, la cui reputazione da tutta la vicenda ne è risultata marchiata come quella di un'atleta razzista e millantatrice". Insomma, in sintesi, danni da riduzione peggiorativa e risoluzione di precedenti contratti, da perdita di chance per interruzione di trattative per la stipulazione di futuri contratti di sponsorizzazione, da perdita di chance per mancata percezione di premi in tornei internazionali e da pregiudizio all'immagine. Preliminarmente, la sentenza aveva respinto l'eccezione di inammissibilità basata sulla "pregiudiziale sportiva" dell'art. 3 d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), perché il gravame "ha per oggetto la domanda di risarcimento del danno che è di competenza del giudice amministrativo, il quale, può incidentalmente pronunciarsi sui provvedimenti della giustizia sportiva a tali fini, senza annullarli, ma dichiarandone la illegittimità incidenter tantum ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. a) n. 1) e lettera z), alla stessa stregua di quanto può effettuare il giudice ordinario nei confronti dei provvedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 4 e 5 della LAC, regolatori del rapporto tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria".

La sentenza - così sottolineando che per valutare l'ingiustizia del danno il giudice amministrativo può valutare incidentalmente i provvedimenti di giustizia sportiva - stimava tra l'altro illegittima la decisione degli organi di giustizia sportiva per mancato rispetto, in quel processo sportivo, dei principi fondamentali di diritto processuale sull'acquisizione di prove rilevanti e per scorretta valutazione di prove indiziarie. In questo contesto, rilevava che è un uso illegittimo dell'*argumentum a contrario* che la Corte d'Appello Federale abbia ricavato l'attestazione di colpevolezza dell'atleta perché cui costei non aveva chiamato a testimoniare a discolpa un'altra atleta

presente ai fatti. Avverso tale decisione la FIPAV interponeva appello, articolato in cinque motivi di gravame:

omessa pronuncia sulla domanda di annullamento del provvedimento impugnato in prime cure;

omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di elementi essenziali;

omessa e/o carente e/o illogica ed erronea motivazione sulla valutazione incidentale di illegittimità della statuizione dell'AGCS impugnata in primo grado;

nel merito della controversia: erronea valutazione degli elementi di fatto e diritto; illogica, incompleta e contraddittoria motivazione – erronea e falsa applicazione degli artt. 20 c. 1 e 71, c. 3 del Regolamento di Giustizia del CONI;

in subordine: carente, erronea ed illogica motivazione in ordine alla domanda risarcitoria

Con memoria del 13 giugno 2016 si costituiva in giudizio il CONI, anch'esso instando per l'accoglimento dell'appello e la riforma della decisione di primo grado.

Il 27 giugno 2016 si costituiva anche l'appellata C. G., chiedendo il rigetto del gravame.

### *Diritto*

Riferimento essenziale del presente contenzioso è, in termini generali, l'ambito di competenza del giudice amministrativo nelle materie che la legge assegna alla giustizia sportiva. Qui si verte in particolare di attribuzioni di ordine disciplinare.

La materia è disciplinata in via generale dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280. L'art. 1 (Principi generali), comma 1, afferma: «La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale».

Il successivo comma 2 precisa: «I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».

Per quanto riguarda l'ambito statutale - dal carattere residuale nel sistema complessivo della giustizia di interesse sportivo - di competenza del giudice amministrativo, l'art. 3 (Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria) dispone: «Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché

quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91». A tale norma fa da pendant l'articolo 133, comma 1, lett. z), Cod. proc. amm. che a sua volta prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti».

Infine, a definire l'ambito esclusivo del giudice sportivo, l'art. 2 d.l. n. 220 del 2003 riserva «... all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; [...] 2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. [...]».

I principi generali così espressi recepiscono alcuni criteri individuati, nel tempo, da giurisprudenza e dottrina in tema di rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale.

In particolare, l'art. 1 d.l. n. 220 del 2003 definisce l'ambito di autonomia del primo: ma, essendo comunque quello sportivo un ordinamento infra-statale, la norma comporta che le sue peculiarità non possono sacrificare le posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, perché inviolabili o comunque meritevoli di tutela rafforzata in quanto non disponibili.

Si fonda così la clausola residuale di salvaguardia in favore della giurisdizione esclusiva amministrativa: cui compete, se del caso ed entro determinati limiti, il sindacato sull'operato, che è di rilievo pubblicistico, della giustizia sportiva.

Si legge, nell'appellata sentenza del Tribunale amministrativo, che i provvedimenti adottati dagli organi della giustizia sportiva succedutisi nel tempo sarebbero illegittimi per violazione dei principi del giusto processo, in particolare “un vero e proprio uso illegittimo dell'argumentum a contrario” tale da ingenerare un metodo scorretto di non acquisizione delle prove a difesa, nonché l'utilizzo di meri profili indiziari a carico del sanzionato, senza un'adeguata motivazione di supporto.

Pur senza sindacare il merito delle valutazioni effettuate, il Tribunale amministrativo si è conformato alla giurisprudenza che riconduce i diritti processuali tra le posizioni soggettive indisponibili, a cui presidio è previsto il residuale giudizio amministrativo esclusivo, dopo esauriti i gradi della giustizia sportiva.

In ragione di ciò – specialmente dopo l'acquisizione costituzionale del principio del giusto processo – non è dato alla giustizia sportiva prescindere da un'effettiva esplicazione dei diritti processuali fondamentali, la cui lesione può pertanto essere sempre fatta valere, da chi la contesti, dinnanzi al giudice dello Stato.

Altra questione è quella degli ambiti ed alle forme di tutela accordabili dal giudice amministrativo nel suo giudizio di giurisdizione esclusiva. A questo compete quanto, a tenore degli artt. 1, 2 e 3 d.l. n. 220 del 2003, non è riservato all'autonomia dell'ordinamento sportivo perché sono coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico generale. Ma in concreto può esserne investito, a tenore dell'art. 3, «esauriti i gradi della giustizia sportiva» (Cons. Stato, VI, 14 novembre 2011, n. 6010).

Per Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, è sì infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. b), e 2, d.-l. n. 220 del 2003 nella parte in cui riserva al giudice sportivo la competenza definitiva sulle controversie riguardanti sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ai suoi soggetti, sottraendole al giudice amministrativo, anche se i loro effetti superano l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti ed interessi legittimi, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost.. Nondimeno, tali norme vanno interpretate nel senso che se l'atto delle federazioni sportive o dal CONI ha incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda intesa non alla caducazione dell'atto, ma al conseguente risarcimento del danno, va proposta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva: non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere. Sicché il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. Così l'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti sanzionatori disciplinari - che è a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo - consente comunque a chi lamenta la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per il conseguente risarcimento del danno.

In particolare, per la Corte «[...] qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell'ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto «diritto vivente» del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria». Questa «È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma non può

certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall'art. 24 Cost. Nell'ambito di quella forma di tutela che può essere definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale».

Conformemente si è orientata la giurisprudenza amministrativa, fermo che anche per tali controversie risarcitorie opera la “pregiudiziale sportiva”: perciò possono essere avviate solo dopo «esauriti i gradi della giustizia sportiva», come prevede l’art. 3 (Cons. Stato, VI, Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2012, n. 302; 24 settembre 2012, n. 5065; 27 novembre 2012, n. 5998; 31 maggio 2013, n. 3002, che richiama Cons. Stato, VI, 25 novembre 2008, n. 5782; Cons. Stato, VI, 20 giugno 2013, n. 3368).

In questo schema, ciò che qui rileva è che, anche se la tutela finisce per essere solo per equivalente monetario, il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa resta riconducibile a un modello progressivo a giurisdizione condizionata, dove coesistono successivi livelli giustiziali, susseguentisi in ragione di oggetto e natura, più o meno specialistica, delle competenze dell’organo giudicante. Come è in genere per siffatti sistemi di tutela, la razionalità dell’assetto in progressione comporta che le successive domande di tutela, che hanno per presupposto l’espletamento delle prime, siano informate al principio di sussidiarietà e di economia dei mezzi e siano tra loro coerenti per oggetto, in primis dal punto di vista funzionale: vale a dire per fondamenti della causa petendi. La ragione del domandare giustizia, cioè la prospettazione della lesione di cui si chiede la riparazione o il ristoro, non può che avere la medesima latitudine: pur se, in rapporto al tipo di giudicante e ai suoi poteri, può mutare il formale petitum, cioè la “modalità di tutela giurisdizionale”. Non si può chiedere al livello successivo giustizia per una causa e per un bene della vita diversi da quelli invocati al livello necessariamente presupposto. Il sistema delle norme sulla giurisdizione dell’art. 3 d.l. n. 220 del 2003, che prevede la c.d. “pregiudiziale sportiva”, cioè che si può adire il giudice statale solo dopo «esauriti i gradi della giustizia sportiva» (i c.d. rimedi interni), sarebbe privo di coerenza e di dubbia costituzionalità se vi fosse una preclusione di legge ad adire immediatamente il giudice dello Stato per ragioni nuove o diverse da quelle sollevabili nell’obbligatoria sede pregiudiziale.

Si deve a questo punto ricordare che il sistema del diritto sportivo – cui è correlata la funzione giustiziale – è coerente con le premesse e i caratteri impressi allo sport dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sin dalla sua fondazione (come detto l’art. 1 d.l. n. 203 del 2003 evidenzia che l’ordinamento sportivo nazionale è «articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale»): l’art. 1, comma 2, dello Statuto del CONI, ente pubblico esponenziale dell’ordinamento sportivo, definisce l’istituto come «autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale».

E’ dunque il supporto dell’attività sportiva, sia individuale che collettiva o nazionale, e non altro l’obiettivo ultimo dell’ordinamento sportivo, dei suoi assetti organizzativi e delle diverse forme di tutela che vi afferiscono. Ne esulano i rapporti individuali con terzi non intrinseci alle «attività sportive», in primis di carattere economico, che sull’attività sportiva possano, più o meno occasionalmente, venire per motivo contrattuale a innestarsi.

In coerenza con detto art. 1, comma 2, dello Statuto del CONI, è basilare la considerazione che l'ordinamento sportivo – con gli inerenti pubblici approntamenti e investimenti per strutture e per servizi – dagli albori ha i fondamentali nello sport inteso come attività di ricreazione umana (desport, diporto), quand'anche agonistica o praticata in veste professionale; vale a dire di cura del benessere fisico in termini di salute, di formazione della personalità, di educazione alla cooperazione e alla sana e leale competizione: elementi tutti che ineriscono alla dignità della persona umana (e che dunque oggi rilevano ai sensi dell'art. 2 Cost.) e che originano dalla contrapposizione alla tradizionale fatica lavorativa e alla commercializzazione dello sforzo fisico individuale e che proprio per questo sono elevati a oggetto di pubblica cura e intervento. E se la realtà delle cose impone di considerare una «dimensione economica dello sport», questa va comunque conciliata «con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale» (cfr. art. 2, comma 5, del medesimo Statuto). Si iscrive in quest'ultimo ambito il c.d. professionismo sportivo, dove l'atleta riceve un compenso in ragione dell'attività agonistica praticata; ne esula l'attività sportiva dilettantistica e in essa il fenomeno del c.d. professionismo di fatto: il quale non spiega dunque effetti riguardo alle federazioni sportive. Dette caratteristiche generali si riflettono sul perimetro della tutela risarcitoria, che rileva solo come tutela dell'eventuale lesione interna ad un ordinario e corretto sviluppo dell'attività sportiva”.

Diversamente, arrivando a voler includere nell'oggetto di questa tutela per equivalente monetario voci per loro natura diverse da quelle proprie di quell'ambito ed estranee alle dette finalità eminentemente pubblicistiche dell'ordinamento sportivo, si finirebbe per contraddire il rammentato vincolo di strumentalità funzionale che è proprio della giurisdizione condizionata nonché quello di stretta proporzionalità degli strumenti integrati di tutela. E si finirebbe per trasformare l'espressione dello sport in un'ordinaria fenomenologia individuale di mercato dove il sostegno pubblico perderebbe ragione o diverrebbe locupletativo. Si esulerebbe dalle ragioni di una particolare tutela giurisdizionale pubblica che ha per base espressa quelle dell'organizzazione pubblicistica dell'attività sportiva e la garanzia del suo legittimo funzionamento: il che è quanto giustifica la condizionata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. z) Cod. proc. amm., che concerne atti – come quelli attorno a cui qui si verte – originati nell'esercizio di attività a valenza pubblicistica. Perciò la particolare giustizia statale approntata dalla legge corrisponde all'oggetto sostanziale della “giustizia sportiva”: diversamente, non ci sarebbero ragioni per differenziarla da quella, di diritto comune, inerente un qualsivoglia fenomeno lucrativo privato, basato sull'utilizzo di risorse anche materiali private.

Alla luce di tali principi va vagliato l'appello di FIPAV.

Il primo motivo di appello afferma che la sentenza del Tribunale amministrativo non si sarebbe espressa circa la questione preliminare della legittimità della pronuncia dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI – a suo tempo peraltro espressamente impugnata dalla ricorrente C. G. – che aveva dichiarato inammissibile il ricorso

contro la decisione della Corte federale FIPAV di cui al C.U. 20 febbraio 2014, n. 2. Per l'appellante, in assenza di una valutazione sul punto verrebbe meno la possibilità di accertare l'illegittimità delle decisioni endofederali sottostanti.

L'eccezione non è fondata.

La sentenza appellata ricorda al riguardo che l'eccezione (dalla FIPAV) inammissibilità del ricorso per violazione della "pregiudiziale sportiva" è infondata perché si verte di "provvedimenti impugnati hanno determinato la lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) che non appartiene, per precetto costituzionale, alla categoria dei diritti disponibili".

L'oggetto del ricorso alla ACGS aveva ad oggetto diritti indisponibili (di difesa): sicché la pronuncia di inammissibilità dell'organo di giustizia sportiva (fondata sulla ritenuta – all'opposto – disponibilità dei diritti fatti valere in giudizio) non era corretta. Con il secondo motivo di appello, la FIPAV contesta all'allora ricorrente C. di non aver dedotto alcunché circa le ragioni di illegittimità della decisione dell'ACGS, "concentrandosi invece sugli effetti consequenziali del provvedimento stesso, cioè quelli della conferma della decisione della Corte Federale FIPAV e proponendo, sic et simpliciter, un nuovo riesame del merito della controversia".

Ribadendo l'eccezione già formulata in primo grado, FIPAV qui deduce che "l'assenza di motivi per l'impugnazione della decisione dell'ACGS preclude[va] al Giudice a quo l'esame delle sottostanti decisioni (di merito) degli Organi di Giustizia FIPAV, anche solo incidentalmente ed ai soli fini di accertare il presupposto della domanda risarcitoria di condanna".

Anche tale motivo di appello non è fondato.

Premesso che l'appellante FIPAV non formula precisi rilievi contro la sentenza e si limita a contestare il contenuto del ricorso di primo grado, va rilevato che questo, alle pagg. 17 e seguenti afferma: "[...] la pronuncia dell'Alta Corte di Giustizia sportiva del CONI (ACGSC) [...] si limita – a chiusura del procedimento sanzionatorio – a confermare di fatto la sanzione federale, sia pure astenendosi dall'entrare nel merito della controversia, avendo assunto tale ultima giudicante la "disponibilità" del diritto in contesa e, quindi, la conseguente inammissibilità del relativo ricorso".

Nel richiamare quanto sopra detto circa l'asserita illegittimità delle precedenti (e presupposte) pronunce della giustizia sportiva, la ricorrente C. aveva dato atto che la pronuncia ACGS di inammissibilità era da connettere all'asserita natura "disponibile" dei diritti fatti valere con il ricorso. "Disponibilità" che la ricorrente contestava ancora nella memoria difensiva del 28 ottobre 2015.

Per il resto, vale quanto già osservato in merito al precedente motivo di appello. Con il terzo mezzo di appello, la sentenza viene censurata per aver rigettato l'eccezione FIPAV sul vincolo della c.d. "pregiudiziale sportiva", assumendo da un lato che il ricorso aveva ad oggetto solo una tutela risarcitoria (il che escluderebbe la necessità di rispettare tale pregiudiziale) e, dall'altro, che comunque il ricorso all'ACGS del CONI sarebbe stato correttamente proposto, essendo per contro errata la decisione di quest'ultimo di inammissibilità per avere a oggetto diritti ritenuti disponibili.

Neppure questo motivo di appello è fondato.

Sotto il primo profilo, contrariamente a quanto deduce l'appellante, è sufficiente rilevare come il giudice di prime cure bene non abbia sostenuto, neppure implicitamente, che la tutela risarcitoria possa essere accordata a prescindere dal preventivo esaurimento dei rimedi accordati dall'ordinamento sportivo. Del resto, neppure l'appellante indica con precisione le parti della sentenza da cui ciò sarebbe desumibile. È del resto il caso di sottolineare che la tutela risarcitoria è una surroga per equivalente monetario della tutela restitutoria. Per il secondo aspetto della censura, l'appellante FIPAV sostiene che correttamente la ACGS aveva dichiarato inammissibile il ricorso C., perché il ricorso avrebbe dovuto essere proposto al TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) del CONI.

Quest'ultimo, infatti, ha competenza arbitrale sulle controversie rilevanti per il solo ordinamento sportivo o su liti, sempre di natura sportiva, su diritti disponibili che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati; mentre solo le controversie su diritti indisponibili andrebbero proposte all'ACGS.

Attesa la natura indisponibile dei diritti processuali, l'appellante FIPAV sostiene che le espressioni "diritti disponibili" ed "indisponibili" contenute nello Statuto del CONI al fine di individuare la competenza dell'organo arbitrale andrebbero intese "in senso convenzionale e non assoluto, ad uso e consumo dei rapporti interni all'ordinamento sportivo. [...] In breve sintesi, come chiarito dai Regolamenti CONI e dalle stesse pronunce dell'ACGS, è competenza del TNAS (che peraltro ha composizione arbitrale) la cognizione di interessi individuali dei soggetti federali nell'ambito di controversie con altri soggetti dell'ordinamento sportivo (ivi incluse le Federazioni) e dell'ACGS la cognizione di interessi collettivi o comunque sovra individuali (es. ordinamento dei campionati) o comunque di questioni che possano esprimere principi di diritto di carattere ed interesse generale per l'ordinamento sportivo".

Per l'appellante, dunque, "tale è l'accezione dell'espressione "diritti indisponibili" che, per quanto esposto, va intesa nel quadro delle "coordinate" del sistema sportivo costruito dallo Statuto del CONI e dalle leggi che regolano l'Ordinamento sportivo, ivi inclusi gli Statuti ed i regolamenti federali che ai precedenti fanno rinvio".

Questa lettura dell'appellante non convince, ove si consideri il tenore dell'art. 2, comma 1 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri, che in argomento così prevede: «ai sensi degli articoli 12-ter, comma 1 e 22, comma 3, dello Statuto del CONI, le Federazioni sportive nazionali (d'ora innanzi Federazioni), le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale».

Ai sensi del successivo articolo 3, comma 1 (Controversie sottratte alla competenza arbitrale del Tribunale), viene poi ribadito: «Non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro ...».

A sua volta, l'art. 1, comma 2 del Codice dell'Alta Corte di giustizia sportiva precisa che «L'Alta Corte costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport, aventi a oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (d'ora innanzi Tribunale), salve le esclusioni di cui al seguente comma 4».

Da dette norme emerge, pacificamente, che l'ACGS ha cognizione, come giudice sportivo di ultima istanza, tra l'altro, delle questioni dove si controverta di diritti indisponibili. Il TNAS, per contro, conosce delle vertenze su diritti disponibili o di quelle su questioni di esclusiva rilevanza interna all'ordinamento sportivo.

La nozione di "diritti disponibili" ed "indisponibili" – espressioni utilizzate nelle predette norme senza precisazioni atte ad circoscriverne il contenuto – è consolidata in giurisprudenza, ed è pacifica la riconducibilità alla seconda categoria dei c.d. diritti processuali, che nel caso di specie la C. assumeva essere stati violati nei presupposti gradi della giustizia sportiva.

Dovendosi dar priorità, in virtù del principio di legalità, al criterio per cui in claris non fit interpretatio, a fronte di un testo normativo che non presenti ambiguità o incertezze di formulazione (come nel caso in esame, dove tra l'altro, le norme appaiono tra loro ben coerenti), non ha fondamento l'assunto dell'appellante FIPAV: che, del resto, neppure produce le pronunce dell'ACGS o i testi regolamentari che vi dovrebbero dar fondamento.

In senso contrario, già bastano le motivazioni della pronuncia di cui trattasi (doc. 1 di parte ricorrente), dove si legge: "in assenza di un criterio legislativo, la giurisprudenza di codesto Collegio è univoca nel ricondurre l'indisponibilità all'alveo dei diritti della personalità, delle posizioni di status familiae (decisioni riguardanti la questione dell'unità familiare, lavoro, tutela di atleti minorenni) ...".

Con il quarto motivo di appello la FIPAV lamenta l'erronea valutazione dei fatti nonché una scorretta applicazione degli articoli 20, comma 1, e 71, comma 3, del Regolamento di giustizia del CONI.

Deduce, in particolare, che il Tribunale amministrativo erroneamente avrebbe ritenuto "la mancata convocazione da parte del giudice [sportivo] come testimone della collega della ricorrente S.C. che era presente nel parcheggio della stazione di Ancona quando, in data 10 agosto 2013, la C., in compagnia appunto della stessa, incontrava il tecnico federale F.V."

Invero, la sentenza afferma: "Ciò che desta perplessità in tali valutazioni è la circostanza che sia stata ritenuta "più" fondata la ricostruzione dei fatti recata dall'esposto del tecnico federale piuttosto che la ricostruzione della ricorrente, laddove potendo essere dirimente l'ingresso testimoniale della collega S.C., nessuna delle Corti ha ritenuto di introdurla in giudizio, osservando invece, queste ultime che tale onere spettasse solo e soltanto alla interessata, mentre trovandosi il giudice, a partire dal Procuratore Federale, dinanzi ad affermazioni contrastanti ben avrebbe potuto chiamare a testimone l'unico soggetto presente ai fatti, anche solo per chiarire i toni del colloquio". Da ciò la sentenza desume: "più che una inversione dell'onere della prova, come dedotto in ricorso, costituisce un vero e proprio uso illegittimo dell'argumentum a contrario la circostanza che la Corte di Appello federale affermi

di ricavare l'attestazione di piena colpevolezza dell'atleta, nel momento in cui quest'ultima non chiama a testimoniare a propria discolpa l'atleta S.C. presente ai fatti". Del pari, l'appellante FIPAV censura l'ulteriore punto della sentenza (3.2) dove si legge: "a ciò deve aggiungersi anche al modalità di valutazione del secondo fatto costituito da una conversazione intercorsa tra la ricorrente ed il suo compagno su Twitter nella quale ella avrebbe usato espressioni allusivamente offensive e denigratorie quali "caprone nero" e "uomo nero", ritenute attribuibili nei confronti dell'allenatore L. D.C. e che, invece, la ricorrente ha sostenuto essere riferite allo stesso compagno, col quale erano in corso scherzi di tal genere, proprio per contrasto con l'origine nordeuropea di quest'ultimo, al contrario di quella brasiliana del tecnico in questione. Ora: anche qui prove del tutto indiziarie hanno portato dapprima la Commissione giudicante nazionale con la decisione del 14 novembre 2013 e successivamente le altre Corti, a sostenere che la concomitanza dei tweet tra la ricorrente ed il compagno con la lettera di risoluzione contrattuale del 25 settembre 2013 inviata dal presidente FIPAV alla interessata, nella quale venivano evidenziate e contestate le esternazioni dell'atleta, fosse prova di per sé del riferimento delle due espressioni all'allenatore L.D.C. che di origine brasiliana si presentava di pelle scura.

Non è dato comprendere da dove risulta che le due espressioni si riferissero sicuramente all'allenatore L.D.C. e non fossero come sostenuto frutto di scherzi, anche privati, tra la ricorrente ed il compagno ...".

Questo motivo d'appello è fondato.

Sotto il primo profilo, risulta dagli atti che effettivamente la C., nel predisporre la propria strategia difensiva avanti al giudice sportivo, aveva liberamente scelto di non chiamare a deporre, in proprio favore, la collega S.C., benché la stessa fosse stata presente all'incontro con l'allenatore L. D.C.. Ciò, stando alle dichiarazioni della medesima C., poiché la suddetta S.C. non avrebbe in realtà sentito nulla del colloquio intercorso tra la essa e l'allenatore.

La possibilità (recte, il diritto) di scegliere liberamente una strategia difensiva risponde al principio generale di autoresponsabilità ed è uno dei cardini insopprimibili del diritto di difesa e del c.d. giusto processo: altrettanto ne è l'automatica conseguenza che la detta libertà di scelta assume il colore di un onere per chi ne fruisce; egli, nel curare il proprio interesse, ha la libertà, e semmai l'obbligo verso se stesso, di responsabilmente farsi carico di tutte le sue esplicazioni e resta destinatario di tutte le inerenti conseguenze: anche quando quella prescelta risulti poi mostrarsi, all'atto pratico, la soluzione meno conveniente.

Ma, a parte questo, in concreto alla luce delle produzioni processuali nulla permette di escludere che la decisione di tenere lontana S.C. dal giudizio sportivo sia stata invece del tutto appropriata: in ipotesi perché costei avrebbe potuto fornire una versione dei fatti sfavorevole alla ricorrente.

Comunque sia, il principio dispositivo della prova è inerente al giusto processo, di cui la ricorrente lamentava la violazione.

È singolare che, a seguito della propria scelta difensiva di escludere la testimonianza della S.C., l'interessata venga poi a dolersi che, alla luce delle complessive risultanze istruttorie offerte dalle parti, il giudice sportivo (che è figura diversa dal Procuratore federale, cui solo si riferisce

il principio giuridico – richiamato in sentenza – dell'art. 71, comma terzo, dello Statuto di giustizia del CONI), la abbia poi in concreto valutata a di lei sfavore.

Del resto, neppure risulta che la C., melius re perpensa, abbia mai chiesto al giudice sportivo di assumere d'ufficio detta testimonianza; né la sentenza contestata indica gli obiettivi profili della sua rilevanza processuale, limitandosi a meri rilievi ipotetici (non si può ritenere violato il principio del giusto processo a fronte della mancata assunzione officiosa di un elemento di prova in difetto di previa allegazione delle ragioni della sua concreta rilevanza ai fini della decisione).

Anzi, dalla memoria difensiva (doc. 3 di parte ricorrente) 10 ottobre 2013 alla Commissione federale d'appello FIPAV, emerge l'opposto, ossia che proprio l'asserita impossibilità per la S.C. di riferire alcunché di utile sarebbe un elemento di prova a favore della ricorrente: "Prova ne è che l'atleta S.C., rimasta sempre nei pressi dell'autovettura sulla quale stava caricando i propri bagagli, nulla ha avuto modo né di sentire, né di notare, di particolare in merito al colloquio tra i due predetti interlocutori, proprio perché da parte di G. C. non vi è mai stata l'assunzione degli atteggiamenti genericamente contestati nel capo d'incolpazione in esame".

La ricorrente, del resto, nelle conclusive istanze istruttorie chiedeva di essere sentita personalmente dalla Procura federale FIPAV; ma evitava di estendere la richiesta anche alla collega presente sul luogo.

Lo stesso dicasi per l'appello alla Commissione d'appello federale FIPAV (del 22 novembre 2013), per il ricorso alla Corte federale FIPAV (del 16 gennaio 2014) e, da ultimo, per il ricorso all'ACGS del CONI (tutti prodotti dalla ricorrente sub doc. 9), dove si ribadisce l'inutilità della suddetta assunzione, dal momento che – si riferisce – la S.C. nulla avrebbe comunque potuto sentire o vedere, essendo già salita in macchina.

Non è dunque condivisibile l'argomento – fatto proprio dal Tribunale amministrativo – per cui la suddetta mancata assunzione officiosa del mezzo di prova, a suo tempo insistentem ente escluso dalla ricorrente (in un contesto caratterizzato dal principio dispositivo, essendo il giudice un terzo imparziale e non anche un tutore delle parti in causa), si tramuterebbe oggi in una violazione delle regole del giusto processo.

Altresì fondato appare il secondo rilievo dell'appellante FIPAV, atteso che, diversamente da quanto afferma la sentenza gravata, bene il giudice sportivo aveva chiarito le ragioni per cui, nel caso di specie, le espressioni usate su un social network erano da intendersi riferite all'allenatore L.D.C. e non piuttosto frutto di scherzi, anche privati, tra la ricorrente ed il compagno.

Si legge invero, nella decisione del CAF FIPAV (C.U. n. 9 del 2014): "non uno dei citati "messaggi" effettivamente scambiati con il Lauwers a mezzo Twitter – stampati e prodotti in atti dall'atleta – reca data antecedente al 26.9.2013 (quando

l'esposto della Segreteria Generale risulta trasmesso alla Procura Federale il 23.9.2013) e persino che i messaggi stessi, a differenza di quelli oggetto di incolpazione, risultano postati nell'ambito di un contatto Twitter c.d. "circolare", ovvero privato e non accessibile al pubblico dei followers [...] [Orbene, che nel periodo in questione fosse in atto un conflitto assai aspro tra la C. e il Carvalho (come confermato dall'atleta nel ricorso in appello) era (o doveva essere) talmente noto a tutti che, non appena incontrato il Viserta "Dopo un primo scambio di convenevoli amichevoli, G. C. gli ha fatto notare che non si erano visti per  $\frac{3}{4}$  mesi e che, nel corso dell'ultimo mese, neppure le aveva fatto una telefonata, nonostante che egli fosse a conoscenza [...] dei suoi rapporti problematici con l'allenatore Carvalho". La circostanza trova ulteriore e definitivo riscontro nei contenuti della missiva indirizzata dal Carvalho al Presidente FIPAV il 12.9.2013 [...]

Deve quindi ritenersi che, anche in ragione delle circostanze di modo e di tempo che ne hanno connotato la pubblicazione, le espressioni oggetto del capo d'incolpazione sub B) fossero riferite al Carvalho e non ad altri".

Il giudice sportivo, in sintesi, senza ledere gli indisponibili diritti difensivi dell'interessata aveva dato atto che i messaggi da lei prodotti in giudizio (messaggi scambiati privatamente con il fidanzato, in un circuito Twitter non accessibile al pubblico dei followers) fossero tutti posteriori all'inoltro della denuncia da parte della FIPAV per il ritenuto contenuto offensivo di altri precedenti messaggi; i quali, invece, diversamente dai primi, erano stati divulgati sul profilo pubblico del medesimo social network, e dunque accessibili a chiunque.

Il giudice sportivo, lungi dal fare improprio utilizzo dell'elemento presuntivo, giustifica il motivo per cui ritiene che, nonostante il contenuto apparentemente similare, i primi messaggi (ossia quelli pubblici) si riferissero effettivamente all'allenatore e non ad altri: "E' noto a tutti che Twitter ... è ormai il social network utilizzato dai personaggi pubblici ... per prendere posizione e/o divulgare la propria voce ufficiale in merito alle vicende che li riguardano ... In tale ottica, se risulta immediatamente comprensibile e sommamente credibile che la C., facendolo volutamente apparire sul profilo pubblico, abbia inteso affidare alla rete un epitteto quanto mai infelice riferito al proprio allenatore, pare del tutto assurdo che l'epitteto in questione, senza alcuna ragione atta a giustificarne la diffusione coram populo, dovesse o potesse riferirsi ad un soggetto terzo (il Lauwers) sconosciuto o quasi ai più, anche perché postato al di fuori di quel contesto confidenziale e riservato – il menzionato contatto "circolare" Lauwers/C. – (solo e sempre) successivamente utilizzato dai diretti interessati a tal fine. Del resto, se pure questa non fosse stata l'intenzione, vista la notorietà del personaggio e il particolare rilievo della sua figura di donna e di atleta, con quanto ne consegue in ordine al prevedibile sconcerto che ne sarebbe seguito, la C. non avrebbe dovuto accontentarsi di conoscere – lei sola, nel suo intimo – il vero significato delle parole affidate alla rete ... ma semmai preoccuparsi di come queste sarebbero state intese e recepite dalla maggior parte (se non la pratica totalità) delle persone, posto che chiunque, come in effetti è stato – e l'esposto a suo carico ne è la conferma – le avrebbe immediatamente ricondotte

alla persona del Carvalho per ovvi motivi soggettivi ed oggettivi, stante anche la notoria conflittualità in essere tra questi e l'odierna appellante".

La motivazione della decisione del giudice sportivo al fondo non risulta né illogica, né irragionevole e per quanto qui rileva non appare lesiva degli indisponibili diritti processuali di difesa dell'interessata; anzi risulta coerente con le obiettive risultanze istruttorie. Non risulta dunque, ad avviso del Collegio, contrastante con i principi del giusto processo in materia di onere e valutazione della prova.

Il quarto motivo di appello va così accolto.

Con il quinto (e ultimo) motivo di appello viene infine contestata la quantificazione del risarcimento operata in sentenza, sia sotto il profilo dell'an che del quantum.

Sotto il primo profilo, FIPAV contesta la risarcibilità, nel caso di specie, del c.d. danno da perdita di chance, laddove la sentenza presupporrebbe "una presunta ed indimostrata posizione "professionale" legata alla attività di Beach Volley" della ricorrente.

Al riguardo, precisa l'appellante FIPAV: "pur essendo stata in passato la ricorrente un'atleta di vertice, la disciplina del Beach Volley è a tutti gli effetti dilettantistica, essendo inquadrata nello Statuto della FIPAV ... Ciò significa che l'Ordinamento federale non ha in sé le previsioni, gli strumenti e le clausole che consentono la gestione di rapporti professionali degli atleti ma, per converso, non può essere chiamata a rispondere di eventuali riflessi "indiretti" che si producano sulla sfera patrimoniale degli atleti stessi quale conseguenza, indiretta anch'essa, dell'azione federale.

L'atleta aderisce, con il tesseramento, ad un ordinamento che sa essere dilettantistico. Gli eventuali contratti di sponsorizzazione sono risultato di "occasioni" che si determinano a latere dell'attività federale, meri accessori di una posizione di interesse personale che viene coltivata "extra" o "contra" l'ordinamento federale e definita dalla sola parte interessata professionale".

Circa il quantum, l'appellante FIPAV contesta anzitutto che il Tribunale amministrativo giudice avrebbe valorizzato, a tal fine, elementi del tutto indiziari, applicando il parametro dell'equità "a sua volta costruito si presupposti fattuali ... del tutto insussistenti od opinabili"; tra questi, viene in primo luogo citato il recesso FIPAV dall'accordo allora in essere con la ricorrente, che la federazione attribuisce ad un'autonoma valutazione, estranea alla sanzione disciplinare già irrogata, recesso che neppure era stato impugnato dall'atleta nelle sedi competenti (ossia il TNAS o il Tribunale civile).

Per il resto, FIPAV evidenzia che le voci di danno individuate in sentenza si riferirebbero, a vario titolo, a rapporti di diritto privato indipendenti dall'attività sportiva (recte, svolti a latere dell'attività medesima) e dunque insuscettibili di tutela risarcitoria nell'ambito del giudizio sportivo (sia pure devoluto al giudice amministrativo, in via sussidiaria); in ogni caso, si tratterebbe di pretese patrimoniali sprovviste di reale corredo probatorio.

Il motivo di appello è fondato, alla luce di quanto già ampiamente rilevato in premessa.

Le singole voci di danno liquidate nella sentenza appellata sono infatti riferibili non ad un ipotetico vulnus che abbia attinto la "attività sportiva" dell'atleta, vale a dire per quanto è inerente l'ordine sportivo, bensì eventuali voci di lucro extra-sportivo che quest'ultima asseritamente si era procurata (o figurava potersi procurare) sfruttando collateralm ente, e a fine di lucro individuale, in contesti non direttamente sportivi i propri successi sportivi.

Come già anticipato, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la possibilità di ottenere dal giudice amministrativo un risarcimento per equivalente, laddove eventuali scorrettezze nello svolgimento dei gradi della giustizia sportiva abbiano comportato la violazione di diritti indisponibili, è un'alternativa all'usuale tutela demolitoria, che ove attuata avrebbe comportato la rimozione del provvedimento lesivo impugnato.

Una siffatta alternativa poggia sulla volontà legislativa di non frustrare, all'atto pratico, l'autonomia dell'ordinamento sportivo, come invece accadrebbe se si consentisse, alla fine, a un giudice "esterno" di sindacare il merito dei provvedimenti ivi adottati.

La giustizia sportiva ha per obiettivo di tutelare il rispetto delle regole sportive e degli obiettivi pubblicitari cui l'"attività sportiva" nazionale è ordinata; come già esposto, il corrispondente obiettivo circoscrive l'azione del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. z) Cod. proc., amm. anche quando è chiamato a dare una tutela per equivalente in riferimento a quel contesto.

Le voci risarcitorie considerate dall'appellata sentenza non hanno a che vedere con un'ipotetica lesione interna allo sviluppo della "attività sportiva" in ipotesi cagionata dagli atti contestati (nel caso di specie, la sospensione semestrale e le successive pronunce degli organi di giustizia sportiva): esse attengono invece ai figurati minori introiti patrimoniali che la ricorrente ipotizzava di ottenere utilizzando – con contratti personali a motivo commerciale – la propria notorietà raggiunta nell'ordine sportivo.

Come si è visto, oggetto della tutela accordabile dalla giustizia sportiva – e poi dal giudice amministrativo investito, in via ulteriore, a rimediare a vizi della prima circa posizioni giuridiche soggettive processuali indisponibili – non concerne la pretesa tutela patrimoniale di asseriti ed esulanti interessi economici privati che si vorrebbero lesi per effetto delle decisioni sportive. La tutela risarcitoria del giudice amministrativo è strumento sussidiario di protezione di beni giuridici indisponibili che non abbiano ricevuto reale protezione ad opera di quest'ultima; deve corrispondere, nei limiti della tutela per equivalente, alla ragione oggettiva dell'originario processo sportivo e dev'essere finalizzata a un ristoro del diritto o dell'interesse fondamentale che sin ab initio si era domandato – evidentemente invano – al giudice sportivo di salvaguardare.

Non solo: ove occorra, nella specie è comunque dirimente considerare, in coerenza a quanto osserva l'appellante Federazione, che comunque l'interessata non risulta essere un'atleta professionista che ricava da siffatti proventi il suo sostentamento lavorativo – ammesso ciò sia consentito in quel contesto, viste le caratteristiche al riguardo di quella Federazione – di fronte alla FIPAV.

Quando dunque l'atleta C. si rivolgeva al giudice amministrativo, non poteva immutare la ragione del contendere, e venendo a chiedere non un ristoro dell'ipotetico vulnus sportivo subito (id est, l'eventuale lesione allo sviluppo della propria carriera sportiva, discendente dagli atti contestati), bensì di suoi figurati, personali, ulteriori e occasionali interessi commerciali, estranei alla praticata "attività sportiva" in quanto tale.

Relativamente a tali voci di danno, ancorché provate, il giudice amministrativo adito avrebbe dovuto pronunciare l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di questioni per lui prive di ingresso in giustizia.

Le stesse voci, invece, come riscontra la sentenza appellata ("... a seguito della sospensione da ogni attività federale si verificava la riduzione in peggio di contratti in precedenza stipulati"), hanno rappresentato l'esclusivo oggetto della domanda risarcitoria.

Similmente dicasi per la, peraltro generica, voce "danno all'immagine", per la quale in realtà nulla viene detto in sentenza (né rappresentato e comunque provato nell'introduttivo ricorso) circa l'ipotetico vulnus che sarebbe specificamente derivato al ritenuto sviluppo futuro della carriera sportiva dell'atleta (sempre tenuto conto, come già detto, dei limiti di durata della prestanza fisica). Per il resto, si esula comunque dal sottolineato perimetro.

In conseguenza di quanto precede, l'appello va accolto.

La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del presente grado di giudizio.

#### *PQM*

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, rigettando per l'effetto il ricorso proposto da C. G.

Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



**CORTE DI CASSAZIONE, QUARTA SEZIONE,  
SENTENZA 15 FEBBRAIO 2017 – 24 MARZO 2017, N. 14606**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente -  
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -  
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -  
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -  
Dott. TANGA Antonio L. - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

S.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 377/15 del giorno 02/12/2015, della Corte di Appello di Trento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Leonardo Tanga;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Balsamo Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udite le richieste del primo difensore dell'imputato, avv. Giunta Fausto Biagio, del Foro di Firenze, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udite le richieste del secondo difensore dell'imputato, avv. Monica Baggia, del Foro di Trento, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, associandosi alle conclusioni del primo difensore.

*Svolgimento del processo*

1. S.S. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui *all'art. 589 c.p.* perché, legale rappresentante, amministratore delegato, responsabile della sicurezza dei tracciati delle piste di sci gestite dalla società ALPE CERMIS s.p.a., per negligenza, imprudenza ed imperizia cagionava la morte di C.A.. In particolare il C. sciatore dotato di regolare abbonamento che lo abilitava ad utilizzare le piste da sci della predetta società, mentre scendeva lungo la pista "(OMISSIS)" indossando

un casco a protezione del capo, perdeva il controllo degli sci e delle conseguenti traiettorie, gli si staccava uno sci e cadeva a terra andando ad impattare con la testa un masso non protetto situato nei pressi del bordo della pista stessa, previa rottura del casco indossato dallo sciatore. Colposamente l'imputato, tra le altre condotte colpose, non provvedeva ad adottare misure di facile attuazione, idonee a segnalare adeguatamente il bordo della pista e la presenza del masso, apprestare delle protezioni, per eliminare il rischio di impatto degli sciatori contro lo stesso o eliminare la presenza dello stesso, che invece era situato in posizione tale da risultare prevedibile un possibile urto, con gravi conseguenze per gli sciatori. A seguito dell'incidente il C. riportava trauma cranico che ne determinava il decesso. Fatti commessi in (OMISSIS).

1.1. Con sentenza in data 18/09/2014 il GUP del Tribunale di Trento, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava S.S. colpevole del reato ascritto e, con la concessione delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno, lo condannava alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione; pena sostituita da Euro 20.000 di multa.

1.2. Con la sentenza n. 377/15 del giorno 02/12/2015, la Corte di Appello di Trento, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza di appello, propone ricorso per cassazione S.S., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui *all'art. 173 disp. att. c.p.p.*, comma 1):

1) travisamento della prova, risultante da atti specificatamente indicati, in ordine alla ricostruzione del contenuto dell'autorizzazione all'utilizzo della pista da sci "(OMISSIS)" (*art. 606 c.p.p.*, lett. e); violazione della legge penale con riferimento alla ricostruzione della posizione di garanzia (*art. 606 c.p.p.*, lett. b); apparenza della motivazione (*art. 606 c.p.p.*, lett. e).

Deduce l'erronea trasposizione e interpretazione della Determinazione del Dirigente della PAT n. 96 del 2 dicembre 2010 la quale, diversamente da quanto affermato dai giudici del merito, specifica che, a differenza degli ostacoli artificiali, gli ostacoli naturali rientrano nello spettro delle fonti di pericolo di cui è garante il gestore dell'impianto solo se presenti su una rampa, in quanto porzione esterna alla pista ma sciabile, non anche quando si tratta di pericoli esterni all'area sciabile, rispetto ai quali la tutela dello sciatore è rimessa alla sua stessa prudenza e perizia.

Sostiene che tale assunto è confermato dalle linee guida concernenti "Le piste da sci e la gestione di un'area sciabile - Le regole di comportamento degli sciatori", emanate nell'agosto 2007 dalla Provincia Autonoma di Trento. Afferma che, alla stregua di quanto precede, il sasso contro il quale è andato ad impattare il C. si trovava ad un metro dal bordo della pista, dunque al di fuori di questa e costituiva il più esemplare dei pericoli tipici, rispetto ai quali cessa la posizione d'obbligo del gestore e inizia il dovere di diligenza dello sciatore che deve adeguare la sua discesa alle sue capacità e alle condizioni della pista e dei luoghi circostanti, anche

in considerazione della fisiologica presenza di sassi intorno alla pista sul versante della montagna;

2) violazione della legge penale con riferimento all'istituto della colpa (*art. 606 c.p.p.*, lett. b); mancanza della motivazione in punto di colpa e con riferimento alle dichiarazioni di D. e T. (*art. 606 c.p.p.*, lett. e). Deduce che, nel caso di specie è pacifico che lo sfortunato sciatore sia uscito di pista, non sciando, ma a seguito di una rovinosa caduta avvenuta nella pista per un suo errore e tale tragico epilogo rientra nell'area del rischio consentito, che l'ordinamento accolla agli sciatori.

### *Motivi della decisione*

3. Il ricorso è fondato nei limiti e termini di cui appresso.

3.1. I relativi motivi sono da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinti.

4. La impugnata sentenza è pervenuta alla condanna dell'imputato sul presupposto, ritenuto "dirimente", che la Determinazione del Dirigente della PAT n. 96 del 2 dicembre 2010 richiederebbe al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista di "adottare...le misure che dall'esperienza e da ragionevoli considerazioni risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica dell'utente sciatore, avuto riguardo della situazione dei luoghi, delle mutevoli condizioni di innevamento della pista e delle sue adiacenze. In particolare dovranno essere messe in atto tutte le misure per prevenire quelle situazioni nelle quali la fonte di pericolo non possa essere colta dall'utente, anche facendo uso della ordinaria diligenza. Dovranno, in ogni caso, essere osservate le seguenti prescrizioni di ordine generale: sulle rampe che per pendenza o per presenza sulle stesse di sassi, ceppaie o altre insidie che possono configurare situazioni di pericolo in caso di uscita di pista, devono essere allestiti degli idonei apprestamenti di sicurezza che comunque non dovranno mai ridurre la larghezza del piano sciabile".

5. Deve osservarsi che il gestore della pista da sci è certamente titolare di una posizione di garanzia, in forza della quale può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio o lesioni colposi, per non aver impedito la verificazione dell'evento lesivo - nella specie la morte di uno sciatore - che aveva l'obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa.

5.1. L'obbligo di garanzia del gestore trova oggi fondamento anche nella *L. n. 363 del 2003* che, nel dettare "norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", agli artt. 3 e ss. individua gli obblighi dei gestori delle aree sciabili. La normativa prevede, in particolare, che "i gestori assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza...i gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste

mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”.

5.2. Da ciò emerge che al di fuori dell'ambito della pista, il gestore non ha alcun potere di dominio sulle possibili fonti di pericolo per i terzi, né alcun potere di organizzazione, intervento e vigilanza su di esse, con la conseguenza che egli non ha alcun obbligo di attivarsi per impedire il verificarsi di eventi lesivi nei confronti di soggetti terzi. Non è configurabile, quindi, in capo al gestore dell'area sciabile, alcun obbligo di protezione nei confronti degli sciatori che abbiano abbandonato la pista battuta, volontariamente, o anche erroneamente e inconsapevolmente, ad esempio per eccessiva velocità o per disattenzione, e si siano trovati fuori pista. Il terreno innevato che si trova fuori della pista da sci, infatti, è estraneo al controllo del gestore della stessa, con la conseguenza che questi non è garante dei beni giuridici esposti ad eventuali pericoli che quel terreno possa presentare.

5.3. Ne consegue che la protezione dello sciatore cessa ai bordi della pista, specie quando questa - come nel caso che occupa - sia sufficientemente larga da consentire un percorso in sicurezza, non potendo certo ritenersi che tutto il percorso debba essere contornato da reti di protezione, cosa non prevista neppure dalla citata determina dirigenziale PAT.

5.4. Il gestore deve, allora, prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma a cui si può andare incontro in caso di uscita di pista solamente qualora la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista battuta, per la conformazione naturale del percorso (cfr. Sez. 4, n. 27861 del 20/04/2004 Ud. - dep. 21/06/2004 - Rv. 229073).

5.5. Se, però, è vero che l'obbligo di protezione riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connotati a quel *quid* di pericolosità insito nell'attività, deve, altrettanto certamente, escludersi che un tale obbligo di protezione si possa dilatare sino a comprendere i c.d. pericoli esterni se non quelli derivanti da una fuoriuscita “altamente probabile” dalla pista (v. anche sez. fer., n. 37267 del 13/08/2015).

6. Nel caso in esame il giudice del merito, in riferimento alla determina dirigenziale citata, ha affermato “Con tali disposizioni era, quindi, fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di considerare e prevenire gli eventuali pericoli, non solo della pista, ma anche delle sue “adiacenze”, di porre in essere tutte le cautele necessarie a fugare rischi che l'utente non potesse cogliere anche facendo uso della normale diligenza e, in particolare, di predisporre sulle rampe di discesa quei presidi di sicurezza che, in ragione della presenza di sassi, potessero configurare situazioni di pericolo “in caso di uscita di pista”.

6.1. In tal modo ha, erroneamente collegato il termine “adiacenze” all’obbligo di garanzia mentre quel termine era da considerarsi connesso alle sole condizioni di innevamento; difatti la frase “avuto riguardo della situazione dei luoghi, delle mutevoli condizioni di innevamento della pista e delle sue adiacenze” non appare consentire diversi e più estesi significati.

6.2. Quanto alla definizione di “pista da sci”, essa deve derivarsi dal regolamento di esecuzione della L.P. n. 7 del 1987, il quale, all’art. 17 afferma “Per pista si intende il tracciato o percorso normalmente accessibile, preparato, dotato di segnaletica di controllo”; mentre per “rampe” dovranno intendersi i percorsi innevati e sciabili, limitrofi e serventi le piste da sci. Non pare in dubbio che l’evento in parola si sia verificato al di fuori sia della pista sia delle rampe limitrofe.

7. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare corretto riconoscere in capo al gestore l’obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o in alternativa rimuovere possibili fonti di rischio, anche esterne al tracciato, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l’elevata probabilità di un’uscita di pista dello sciatore, mentre apparirebbe eccessivo (e concretamente inesigibile) pretendere dal gestore che tutta la pista sia recintata oppure che tutti i massi ed pericoli situati nelle sue prossimità siano rimossi.

8. Conclusivamente, una volta emersa l’incompleta coerenza logica della sentenza impugnata, deve procedersi con l’annullamento della stessa con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bolzano.

*PQM*

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2017



SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS  
VIA GIOVANNI PASCOLI 54  
84014 NOCERA INFERIORE SA  
CF/P.IVA 05283020658

Web site: [www.sportslawandpolicycentre.com](http://www.sportslawandpolicycentre.com) – E-mail: [info@sportslawandpolicycentre.com](mailto:info@sportslawandpolicycentre.com)

**ORDINE D'ACQUISTO**  
**RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT - ANNO 2017**

*da inviare via email ([info@sportslawandpolicycentre.com](mailto:info@sportslawandpolicycentre.com)) o via Fax (06.92912678) allegando ricevuta di pagamento*

**DATI CLIENTE PER CONTATTI**

Nome e Cognome Referente	
Tel. - Fax	
Indirizzo	
E-mail	

**DATI FATTURAZIONE**

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Codice Fiscale / Partita IVA	

**DATI SPEDIZIONE**

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Recapito telefonico	

**TIPOLOGIA ORDINE**

Abbonamento Anno 2017 – n. 3 Volumi Cartacei	Euro 200,00
Abbonamento Anno 2017 – n. 3 Volumi Versione Ebook	Euro 100,00
Singolo Volume Cartaceo	Euro 70,00
Singolo Volume versione Ebook	Euro 35,00

**NOTE**

--

**DATI PAGAMENTO**

Bonifico Bancario: SPORTS LAW AND POLICY CENTRE S.r.l.s.  
Presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT 47 Y 01030 76480 000063220265 - BIC: PASCITMMSAR

Data e Luogo, \_\_\_\_\_

Timbro e/o Firma \_\_\_\_\_



Finito di stampare il 2 settembre 2017  
presso Press Up s.r.l.

